



22.008

Rapporto sulla politica economica esterna 2022 comprendente messaggi concernenti accordi economici e il rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2022

dell'11 gennaio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri,

visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, vi sottoponiamo il presente rapporto che informa su importanti questioni di politica economica esterna nel 2022, di cui vi invitiamo a prendere atto.

Nel contempo, vi sottoponiamo per approvazione:

1. i seguenti disegni di decreti federali, con i rispettivi messaggi, in base all'articolo 10 capoverso 3 della legge federale sulle misure economiche esterne (allegati per approvazione, parte I):
 - decreto federale che approva l'Accordo internazionale del 2022 sul caffè,
 - decreto federale che approva l'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022,
 - decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza;
2. il disegno di decreto federale e il rapporto concernenti le misure tariffali adottate nel 2022 (allegati per approvazione, parte II), in base all'articolo 10 capoverso 4 della legge federale sulle misure economiche esterne in combinato disposto con l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, con l'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e con l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 gennaio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Compendio

Il rapporto sulla politica economica esterna 2022 riassume importanti questioni che hanno interessato la politica economica esterna svizzera nell'anno in esame, collocandole nel contesto della strategia di politica economica esterna 2021. La gestione dell'attività è approvata al momento della discussione del rapporto di gestione annuale del Consiglio federale.

Nell'anno di riferimento l'economia svizzera si è ripresa come previsto (n. 1). La congiuntura mondiale resta tuttavia caratterizzata da una crescente incertezza e da un aumento dell'inflazione. Oltre al confinamento prolungato in Cina, da fine febbraio 2022 anche le conseguenze dell'aggressione militare russa in Ucraina sono sopraggiunte a rallentare il commercio internazionale. Inoltre, un numero crescente di Paesi integra sempre più spesso nelle proprie politiche economiche e commerciali considerazioni relative alla sicurezza. Le tendenze verso un maggiore protezionismo e la formazione di blocchi economici e politici hanno continuato ad accentuarsi.

Il capitolo introduttivo (n. 2) si occupa quest'anno dell'impatto della guerra in Ucraina sull'economia mondiale, in particolare sulle catene globali di produzione e approvvigionamento. Il conflitto ha influito sui flussi commerciali, soprattutto per quanto riguarda i prodotti alimentari e le fonti energetiche. L'economia svizzera ha nuovamente dato prova di una notevole resilienza e in tal senso la diversificazione delle fonti d'approvvigionamento è stata decisiva. Il Consiglio federale ha adottato misure mirate per garantire l'approvvigionamento di beni d'importanza vitale come alimenti e fonti energetiche. Ad esempio, ha ridotto la protezione doganale sui cereali da foraggio e ha rafforzato le forniture di elettricità e gas.

L'abolizione dei dazi sui prodotti industriali decisa dal Parlamento o altre misure quali la digitalizzazione dei processi doganali mirano a creare condizioni quadro ottimali per l'economia svizzera (n. 3). L'accesso degli operatori economici a grandi progetti infrastrutturali esteri è promosso attraverso una stretta collaborazione tra gli enti federali competenti e il settore privato (approccio «Team Switzerland»). Il successo di questo approccio si è già evidenziato nell'anno in esame con l'aumento della partecipazione di aziende svizzere a progetti infrastrutturali esteri.

Per il Consiglio federale il mantenimento della via bilaterale con il più importante partner commerciale della Svizzera, l'UE, rimane un obiettivo prioritario (n. 4). Il 23 febbraio 2022 il Governo ha inoltre fissato i cardini del pacchetto negoziale. Nell'anno in esame la Svizzera e l'UE hanno condotto colloqui esplorativi per riflettere su una base comune in vista di eventuali negoziati futuri. Nel corso dei colloqui è stata sviluppata una visione condivisa dell'approccio «a pacchetto» proposto dal Consiglio federale. Sempre nel 2022 l'Esecutivo ha approvato la maggior parte degli accordi di attuazione inerenti al contributo svizzero a determinati Stati membri dell'UE. La progressiva regolamentazione di nuove aree tematiche nel mercato interno dell'UE e le proposte di politica industriale hanno un impatto anche sulla Svizzera. Il Consiglio federale ha seguito da vicino gli sviluppi e ha in particolare avviato chiarimenti sulle possibilità d'intervento in relazione al previsto meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

La diversificazione geografica contribuisce notevolmente all'affidabilità delle catene del valore e, di conseguenza, alla resilienza dell'economia svizzera. Il Consiglio federale ha quindi intensificato la cooperazione con i partner economici di tutte le aree geografiche, ma soprattutto con quelli prioritari per il nostro Paese (n. 5). I negoziati in corso sugli accordi di libero scambio sono proseguiti. Nell'anno in esame sono stati firmati anche un accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti con l'Indonesia e un accordo sulla concorrenza con la Germania, mentre si sono conclusi i negoziati con gli Stati Uniti per un accordo sul reciproco riconoscimento della buona prassi di fabbricazione dei medicinali.

I negoziati in seno alle organizzazioni multilaterali hanno dato risultati incoraggianti (n. 6). La 12^a conferenza ministeriale dell'OMC ha fornito un importante contributo al rafforzamento del sistema commerciale multilaterale. Per la prima volta dal 2013 è stato possibile stipulare un nuovo accordo multilaterale (Accordo sui sussidi alla pesca). La Svizzera si è inoltre adoperata per far valere i propri interessi nelle procedure di composizione delle controversie dell'OMC. Nella procedura avviata dalla Svizzera contro i dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di acciaio e alluminio, l'istanza arbitrale ha pubblicato il suo rapporto finale nel dicembre 2022, dando ragione al nostro Paese. All'interno dell'OIL, i quattro principi e diritti fondamentali del lavoro esistenti dal 1998 sono stati completati dal diritto a un ambiente di lavoro sicuro e sano. Inoltre, dopo 15 tornate negoziali proseguite per oltre due anni, si sono concluse le trattative concernenti la modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'energia per la protezione degli investimenti nel settore energetico. Il testo riveduto non è ancora stato adottato perché non tutte le parti erano pronte a deliberare.

Il Consiglio federale ha ribadito il suo impegno a favore di un commercio sostenibile (n. 7). Oltre alla conclusione del già citato Accordo multilaterale sui sussidi alla pesca, occorre sottolineare l'avanzamento dei negoziati per un accordo plurilaterale sui cambiamenti climatici, sul commercio e sulla sostenibilità. Per quanto riguarda gli accordi di libero scambio l'Esecutivo ha adottato il rapporto sulle analisi di sostenibilità ex ante. Una prima analisi di questo tipo è stata avviata in occasione della ripresa dei negoziati con la Thailandia. Come ulteriore misura, nell'ambito della promozione della sostenibilità sociale, la Svizzera ha cofinanziato il nuovo programma «Productivity Ecosystems for Decent Work» dell'OIL. Il Consiglio federale ha inoltre attribuito grande importanza alle condizioni quadro e agli standard per una gestione aziendale responsabile. In tale ottica ha sostenuto i processi di aggiornamento delle linee guida per imprese multinazionali intrapresi dall'OCSE e ha redatto una guida per sensibilizzare le imprese svizzere all'estero sul rispetto dei diritti umani.

Per la prima volta il rapporto contiene un capitolo sull'economia digitale, campo d'azione a sé stante della nuova strategia di politica economica esterna (n. 8). La Svizzera ha partecipato ai negoziati multilaterali dell'OMC sul commercio elettronico e ha presentato il capitolo modello rivisto su questo tema nel corso dei negoziati bilaterali di libero scambio. Ha anche avviato colloqui esplorativi con gli Stati Uniti su una soluzione che sostituisca il cosiddetto «Privacy Shield» per garantire un flusso di dati privo di intoppi tra i due Paesi.

Nell'anno in esame la Svizzera ha continuato a sostenere i Paesi emergenti e in via di sviluppo particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e dalla guerra in Ucraina (n. 9). Ad esempio, ha promosso l'integrazione dei Paesi partner e delle loro imprese nell'economia mondiale con progetti nel settore della digitalizzazione. L'assunzione della presidenza dei suoi gruppi di voto presso la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture e il Fondo verde per il clima ha aumentato l'influenza della Svizzera sull'orientamento strategico di entrambe le organizzazioni.

Nell'anno in rassegna le sanzioni, i controlli all'esportazione e la politica di controllo degli armamenti hanno rappresentato per la Svizzera delle sfide importanti (n. 10). In risposta all'aggressione militare russa in Ucraina, il nostro Paese ha aderito alle sanzioni globali dell'UE.

Prospettive

La situazione geopolitica e macroeconomica globale rimarrà presumibilmente contrassegnata da grandi difficoltà anche nel prossimo anno. Se la guerra in Ucraina proseguirà, è probabile che la situazione dell'approvvigionamento energetico rimarrà tesa anche nell'inverno 2023/24. Il Consiglio federale seguirà da vicino la situazione e, se necessario, adotterà misure supplementari per garantire l'approvvigionamento in caso di imminente penuria.

In questo contesto, la diversificazione delle catene del valore rimane essenziale per la resilienza dell'economia elvetica. Il Consiglio federale utilizzerà gli strumenti della diplomazia economica e commerciale per promuovere l'apertura, l'agevolazione e la regolamentazione degli scambi commerciali. A tale riguardo svolge un ruolo particolarmente importante a livello multilaterale la riforma dell'OMC, che il Consiglio federale continuerà a sostenere. La riforma comprende il ripristino della composizione delle controversie, i negoziati sui temi ancora in sospeso in materia di sussidi alla pesca, gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19 e l'estensione della moratoria contro la riscossione di dazi sulle trasmissioni elettroniche. Allo stesso modo, nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo, il Consiglio federale continuerà a promuovere la resilienza e la diversificazione delle economie dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti.

Nelle relazioni economiche bilaterali o plurilaterali, la conclusione e la modernizzazione degli accordi di libero scambio e di promozione e protezione reciproca degli investimenti rimangono questioni preminenti. Il Consiglio federale si adopererà per una rapida conclusione dei negoziati di libero scambio con Kosovo, Malaysia, Mercosur e Thailandia. Per quanto riguarda le relazioni con il Regno Unito, l'Esecutivo proseguirà i colloqui su un'eventuale modernizzazione dell'accordo commerciale e i negoziati per un accordo sui servizi finanziari.

L'ulteriore sviluppo e il rafforzamento delle relazioni bilaterali con l'UE mantengono per il Consiglio federale la massima priorità. L'avvio di nuovi negoziati dipenderà dalla capacità delle due parti di trovare una base comune sufficientemente solida. I colloqui esplorativi dovranno quindi proseguire.

Le due priorità tematiche della strategia di politica economica esterna, «sostenibilità ambientale e sociale» ed «economia digitale», rimangono d'importanza centrale. Nel quadro dell'OMC il Consiglio federale incoraggerà quindi il proseguimento dei

negoziati per un accordo plurilaterale sui cambiamenti climatici, sul commercio e sulla sostenibilità. Nell'ambito delle trattative con la Thailandia verrà effettuata la prima analisi ex ante dell'impatto di un accordo di libero scambio sulla sostenibilità. Per rafforzare la responsabilità sociale d'impresa, l'Esecutivo si impegnerà in seno all'OCSE affinché siano adottate linee guida aggiornate destinate alle imprese multinazionali.

In relazione all'integrazione dell'economia digitale, nel prossimo anno di riferimento il Consiglio federale continuerà a lavorare per l'ulteriore sviluppo del quadro normativo internazionale sul commercio elettronico, e questo sia nelle procedure plurilaterali dell'OMC sia negli accordi di libero scambio e negli accordi in materia.

Per il Consiglio federale è importante assicurare che, in queste attività, la politica economica esterna sia partecipativa. Le cerchie interessate saranno maggiormente coinvolte attraverso vari canali.

Indice

Elenco delle abbreviazioni	10
1 Situazione generale dell'economia	11
1.1 Situazione economica e congiunturale	11
1.2 Sviluppi geopolitici	12
2 Capitolo introduttivo: impatto della guerra in Ucraina sull'economia mondiale, in particolare sulle catene globali di produzione e approvvigionamento	13
2.1 Impatto della guerra in Ucraina sul commercio mondiale e sulla politica commerciale	13
2.1.1 Impatto su flussi commerciali e investimenti	13
2.1.2 Impatto sulla politica commerciale e degli investimenti	16
2.1.3 Effetti della politica sanzionatoria della Svizzera e dei suoi partner commerciali	18
2.2 Catene del valore sul banco di prova	20
2.2.1 Importanza delle catene del valore per la resilienza	20
2.2.2 Ruolo dello Stato nel rafforzare la resilienza	22
2.3 Misure adottate dal Consiglio federale per rafforzare la resilienza	23
2.3.1 Misure di politica economica esterna	23
2.3.2 Rafforzare l'approvvigionamento	25
2.4 Conclusione	29
3 Importanti sviluppi in materia di politica economica esterna	29
3.1 Misure per semplificare il commercio internazionale di beni	30
3.1.1 Abolizione dei dazi sui prodotti industriali	30
3.1.2 Programma di trasformazione DaziT e revisione della legge sulle dogane	30
3.2 Verifica degli investimenti	31
3.3 Misure di politica economica per promuovere la piazza economica: progetti infrastrutturali su larga scala	31
3.4 Misure di politica economica per rafforzare la resilienza dell'economia svizzera	32
3.5 Consultazione delle cerchie interessate	33
4 Relazioni economiche con l'UE	33
4.1 L'UE, principale partner commerciale della Svizzera	34
4.2 Punti in sospeso nelle relazioni con l'UE	35
4.3 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	37
4.4 Sviluppo del mercato interno europeo e nuovi partenariati dell'UE con Stati terzi	37
4.4.1 Conseguenze della normativa UE per la Svizzera	38
4.4.2 Autonomia strategica	39

5	Relazioni bilaterali e accordi economici	39
5.1	Priorità ai Paesi partner	39
5.2	Accordi economici bilaterali	41
5.2.1	Accordi di libero scambio	41
5.2.2	Accordi di promozione e protezione degli investimenti	42
5.2.3	Ulteriore sviluppo e approfondimento delle relazioni con il Regno Unito	43
5.2.4	Accordo sulla concorrenza tra Svizzera e Germania	44
6	Relazioni multilaterali e accordi economici	44
6.1	Organizzazione mondiale del commercio	44
6.1.1	Risultati multilaterali della conferenza ministeriale	45
6.1.2	Temi dei negoziati plurilaterali	46
6.1.3	Composizione delle controversie presso l'OMC	47
6.2	Organizzazione internazionale del lavoro	48
6.3	OCSE	48
6.4	Gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti	50
6.5	Modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'energia	51
7	Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa	51
7.1	Contributo della politica economica esterna alla sostenibilità	52
7.1.1	Attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile	52
7.1.2	OMC e sostenibilità ambientale	53
7.1.3	ALS e sviluppo sostenibile	54
7.1.4	La dimensione sociale della sostenibilità	55
7.2	Responsabilità sociale d'impresa	56
7.2.1	Trasparenza e obblighi di diligenza per quanto riguarda l'essere umano e l'ambiente	57
7.2.2	Aggiornamento delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali	58
7.2.3	Piano d'azione relativo alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa e Piano d'azione su imprese e diritti umani	59
7.2.4	Aggiornamento dei principi di governo societario del G20 e dell'OCSE	59
7.2.5	Maggiori integrità e sostenibilità nel settore delle materie prime	60
8	Economia digitale	61
8.1	Condizioni quadro per l'economia digitale	62
8.2	Processi multilaterali e plurilaterali	63
8.3	Processi bilaterali	63
8.4	Sviluppi nel mercato interno dell'UE	64
9	Cooperazione economica allo sviluppo	65

9.1	Interazione tra cooperazione internazionale e strategie di politica economica esterna	66
9.2	Misurazione dell'efficacia nella cooperazione economica allo sviluppo	67
9.3	Cooperazione allo sviluppo nel settore della digitalizzazione	67
9.4	Cooperazione multilaterale	68
10	Controlli all'esportazione, sanzioni e politica di controllo degli armamenti	69
10.1	Controlli all'esportazione	69
10.2	Sanzioni	69
10.3	Politica di controllo degli armamenti	71
10.3.1	Controprogetto all'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili»	71
10.3.2	Esportazioni di materiale bellico nel contesto della guerra in Ucraina	71
11	Allegati	71
11.1	Temi trattati all'interno dell'OMC	71
11.2	Negoziati di libero scambio in corso	74
11.3	Attività dei comitati misti istituiti dagli ALS vigenti	76
11.4	Negoziati in corso relativi agli accordi di protezione degli investimenti	77
11.5	Negoziati in corso relativi alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni	78
11.6	Incontri delle commissioni economiche miste e missioni economiche	81
11.7	Esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego	83
12	Allegati da approvare	84
12.1	Parte I – Accordi economici	84
12.2	Parte II: Misure tariffali	84

Elenco delle abbreviazioni

AELS	Associazione europea di libero scambio
ALS	Accordo di libero scambio
APPI	Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti
CDI	Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
COVID-19	Malattia da coronavirus 2019 (causata dall'infezione da virus SARS-CoV-2)
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
FF	Foglio federale
G20	Gruppo dei 20 (Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Sudafrica, Turchia, UE, USA)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OSS	Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite
PMI	Piccole e medie imprese
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale del diritto federale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
UE	Unione europea

Rapporto

1 Situazione generale dell'economia

1.1 Situazione economica e congiunturale

Nell'anno in rassegna è proseguita la ripresa dell'economia svizzera. Fino al terzo trimestre la crescita del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera ha corrisposto alle previsioni, grazie soprattutto alla domanda interna¹. I consumi privati sono stati favoriti dal buon andamento del mercato del lavoro. In novembre la quota destagionalizzata dei disoccupati registrati è scesa al 2,0 per cento, il valore più basso da 20 anni. Nel contempo il contesto internazionale ha frenato la congiuntura nei settori più vulnerabili dell'industria di trasformazione, come quelli delle macchine e del metallo.

In confronto ai mesi dell'anno precedente, il forte aumento di prezzo dell'energia ha causato, anche in Svizzera, un'inflazione elevata, che in estate ha raggiunto il 3,5 per cento². Rispetto alla situazione di altri Paesi si tratta comunque di un aumento moderato (cfr. n. 2), forse riconducibile alle spese relativamente contenute che le famiglie hanno dovuto sostenere per il fabbisogno energetico e all'efficienza energetica dell'economia. Per contrastare l'aumento dell'inflazione, diverse banche centrali, tra cui la Banca nazionale svizzera, hanno aumentato i loro tassi d'interesse.

L'andamento futuro della congiuntura dipenderà principalmente da quello dell'economia mondiale e dall'approvvigionamento energetico. Nel corso dei mesi autunnali sul fronte energetico si è registrata una certa distensione, perlomeno in una prospettiva a breve termine. Gli impianti europei di stoccaggio del gas erano riforniti meglio di quanto ci si aspettasse e il riempimento dei bacini idroelettrici svizzeri risultava superiore alla media. Sui mercati a pronti e a termine, i prezzi sono comunque rimasti a un livello che superava abbondantemente i valori precedenti lo scoppio della guerra in Ucraina.

Stando alle previsioni congiunturali di dicembre elaborate dal gruppo di esperti, per il 2023 ci si può aspettare che in Svizzera il PIL cresca dell'1,0 per cento (valore depurato dagli effetti dovuti agli eventi sportivi; in settembre era previsto l'1,1 %), con l'inflazione al 2,2 per cento (previsione di settembre: 2,3 %)³. Perciò, pur se caratterizzata da un andamento debole, l'economia svizzera non dovrebbe cadere in

- ¹ Dati trimestrali relativi al prodotto interno lordo, Segreteria di Stato dell'economia (SECO); PIL lato produzione, depurato dagli effetti degli eventi sportivi, 29 novembre 2022, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Situazione economica > Prodotto interno lordo > Dati (stato: 15.12.2022).
- ² Dati mensili dell'Ufficio federale di statistica, Indice nazionale dei prezzi al consumo, indice totale su tutte le basi dell'indice, del 1° dicembre 2022, consultabile all'indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Prezzi > Prezzi al consumo > Indicizzazione (stato: 15.12.2022).
- ³ Previsioni congiunturali del gruppo di esperti della Confederazione, del 13 dicembre 2022, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Situazione economica > Previsioni congiunturali (stato: 15.12.2022).

una forte recessione. Ciò a condizione che nell'inverno dell'anno in rassegna e in quello successivo non si verifichino gravi penurie energetiche, con cessazioni della produzione su vasta scala, e comunque in prospettiva di una situazione energetica tesa e di un livello elevato dei prezzi dell'energia. Tuttavia in relazione alla situazione energetica il grado di incertezza rimane forte.

1.2 Sviluppi geopolitici

Nell'anno in rassegna l'insicurezza che ha caratterizzato l'economia mondiale è cresciuta, nonostante il netto miglioramento registrato sul fronte della crisi legata alla pandemia di COVID-19. Essa viene alimentata dalle fosche prospettive economiche che attendono le tre principali aree economiche: USA, Cina ed Unione europea (UE). Da un lato si tratta di fattori legati all'aggressione militare russa a danno dell'Ucraina (cfr. n. 2) che, oltre a sconvolgere i mercati internazionali e inasprire alcune tendenze già in atto a livello geopolitico, ha fatto emergere i rischi legati alla forte dipendenza dell'Europa, Svizzera compresa, dai vettori energetici russi. Dall'altro, l'inflazione cresce in tutto il mondo, e colpisce in misura più grave i Paesi in sviluppo e i Paesi emergenti. La politica cinese dello zero COVID ha avuto conseguenze negative, soprattutto causando interruzioni prolungate delle catene di produzione e approvvigionamento, sullo sfondo di una concorrenza sistemica sempre più aperta tra gli USA e la Cina, che si traduce nella reciproca volontà di sciogliere una delle più importanti reti di rapporti commerciali della storia recente. Gli eventi dello stretto di Taiwan e l'aggravamento dei rischi per la politica di sicurezza che ne è conseguito sono un segnale di questa tendenza.

In questo contesto numerosi Paesi hanno orientato in misura crescente la loro politica economica e commerciale sulla base di valutazioni inerenti alla sicurezza. Gli interventi statali – sanzioni, blocchi dei collegamenti e dell'informazione, limitazioni delle esportazioni e dei capitali – sono sempre più rilevanti. Gli sforzi politici già in atto, finalizzati a rilocalizzare alcune catene del valore, anche mediante strumenti di politica industriale, vengono ulteriormente intensificati. Nel contempo, nei rapporti tra alleati tradizionali – come l'UE, con suoi Stati membri, e gli USA – emergono finalità di avvicinamento reciproche. La Russia potrebbe consolidare alcuni dei suoi partenariati, fra cui quelli con la Cina, la Turchia o l'Iran. Alla luce di questi sviluppi, che riguardano tutte le aree ed economie nazionali, la Svizzera, con la sua economia orientata alla globalizzazione, deve affrontare numerose sfide: si tratta ad esempio del rincaro che colpisce l'energia, le materie prime e la logistica, nonché dell'insicurezza che penalizza in modo importante gli investimenti e le catene internazionali di produzione e approvvigionamento.

In quale misura questi elementi imponderabili possano influire sulla crescita globale, gli scambi e gli investimenti, al momento rimane da definire. In ogni caso essi mettono una volta di più alla prova la resilienza dell'economia internazionale, perché minano la necessaria fiducia nella divisione internazionale del lavoro, su cui si fonda il benessere: sia su scala globale sia, più in particolare, a livello svizzero. La Svizzera, con un'economia aperta e di medie dimensioni, non appartiene a uno schieramento economico, e di conseguenza risulta particolarmente esposta. Per questo motivo il

nostro Paese continua a impegnarsi in favore dell'apertura dei mercati e della cooperazione internazionale. La diversificazione geografica della sua economia contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò è emerso in occasione della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 e successivamente anche nel caso della guerra in Ucraina⁴. Il capitolo principale del presente rapporto concerne perciò le conseguenze che la guerra in Ucraina comporta per le catene globali di produzione e approvvigionamento, e le possibilità della Svizzera in ambito commerciale (cfr. n. 2).

2 **Capitolo introduttivo: impatto della guerra in Ucraina sull'economia mondiale, in particolare sulle catene globali di produzione e approvvigionamento**

La guerra in Ucraina ha causato distorsioni economiche di ampia portata. Come nel caso della crisi di COVID-19, le aziende sono chiamate a rafforzare la resilienza delle loro catene globali di produzione e approvvigionamento. Questo capitolo analizza innanzitutto gli impatti economici diretti della guerra in Ucraina, per poi passare al ruolo delle catene del valore e alle possibilità d'intervento degli Stati per incrementare la resilienza. Vengono infine riassunte le misure attuali adottate dalla Svizzera.

2.1 **Impatto della guerra in Ucraina sul commercio mondiale e sulla politica commerciale**

2.1.1 **Impatto su flussi commerciali e investimenti**

In qualità di grandi esportatori di energia, derrate alimentari, mangimi e materie prime industriali, la Russia e l'Ucraina svolgono un ruolo importante per l'economia globale. Nel 2019 i due Paesi coprivano insieme ben il 25 per cento delle esportazioni globali di grano. Nel 2019 la Russia è stata il maggior esportatore di gas naturale, palladio, nichel e prodotti siderurgici e il secondo esportatore di prodotti petroliferi raffinati. L'Ucraina, dal canto suo, è il più importante esportatore di olio di girasole al mondo, prima ancora della Russia.

La guerra in Ucraina ha avuto un forte impatto sul commercio internazionale. Da una parte, la produzione in Ucraina ha subito una forte contrazione. Diversi impianti di produzione sono stati distrutti, il che ha limitato in particolare la fornitura globale di vari prodotti alimentari di base. D'altra parte, la guerra ha anche causato problemi logistici, ad esempio per l'inaccessibilità ai porti e la chiusura dello spazio aereo ucraino. Inoltre, le sanzioni occidentali e le restrizioni all'esportazione imposte dalla Russia stessa hanno limitato il commercio estero di alcuni beni economici.

Questo ha ulteriormente aggravato i problemi d'approvvigionamento esistenti dall'inizio della pandemia di COVID-19. Prima della guerra le esportazioni russe e, in misura minore, quelle ucraine fungevano da beni intermedi per diverse industrie,

⁴ Rapporto del Consiglio federale del 20 gennaio 2021 sulla politica economica esterna 2020, capitolo introduttivo: «Conseguenze della crisi COVID-19 per il commercio internazionale e le catene del valore globali»; FF 2021 343.

tra cui l'edilizia e i settori dei macchinari, dell'elettricità e della metallurgia. I problemi d'approvvigionamento hanno afflitto l'industria, soprattutto in Europa, generando a valle un impatto su altre aziende non direttamente interessate. Durante l'anno in esame, tuttavia, certi beni di grande rilievo, come i cablaggi, sono stati in parte sostituiti, e ciò ha parzialmente allentato la pressione sulle catene d'approvvigionamento.

Sul piano globale la guerra ha spinto i prezzi al rialzo, tant'è che nella prima metà del 2022 i costi dell'energia hanno raggiunto livelli visti l'ultima volta alla vigilia della crisi finanziaria. Anche i prezzi dei prodotti alimentari, dei metalli e dei minerali sono lievitati notevolmente per effetto della guerra. Tuttavia, la pressione sui prezzi di metalli e minerali, e anche del petrolio, si è nuovamente attenuata nel corso dell'anno, non da ultimo a seguito dell'indebolimento della domanda cinese e dei timori di un rallentamento congiunturale generale. Anche sul mercato mondiale dei prodotti alimentari, in particolare del grano, i prezzi hanno registrato una lieve flessione dopo l'entrata in vigore dell'iniziativa per il grano del Mar Nero, firmata il 22 luglio 2022 da Russia e Ucraina insieme a Turchia e Nazioni Unite. L'obiettivo era consentire, nonostante la guerra, l'esportazione via mare di grano, di altri prodotti alimentari e di fertilizzanti ucraini.

Nel 2021 circa il 25 per cento delle importazioni di petrolio, il 40 per cento delle importazioni di gas naturale e il 45 per cento delle importazioni di carbone dell'UE provenivano dalla Russia⁵. Nel contesto delle misure sanzionatorie dell'UE è entrato in vigore, a dicembre 2022, il divieto d'importazione di greggio russo via mare. L'UE importa circa il 60 per cento del suo petrolio russo via mare. Paesi come la Germania, la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca sono riforniti attraverso oleodotti. Poiché la Germania e la Polonia hanno già dichiarato di rinunciare a questo tipo di importazioni, l'embargo dovrebbe interessare circa il 90 per cento delle importazioni di greggio dalla Russia. L'embargo sui prodotti petroliferi raffinati è previsto per febbraio 2023 e, questo, dopo che il 10 agosto 2022 è già stato applicato un divieto d'importazione di carbone russo. Infine, il 3 dicembre 2022 l'UE, gli Stati del G7 e l'Australia hanno introdotto un tetto massimo di 60 dollari per barile di greggio russo, entrato in vigore *de facto* il 19 gennaio 2023.

In linea di principio, tutte queste fonti energetiche sono facilmente sostituibili perché possono essere trasportate in modi diversi. Tuttavia, l'allungamento delle vie di trasporto e le capacità di trasporto limitate potrebbero concorrere a mantenere alti i prezzi dell'energia. Sostituire il gas naturale russo, invece, è molto più difficile, perché il suo trasporto richiede infrastrutture specifiche (gasdotti, terminali di gas naturale liquefatto). Le minori forniture di gas dalla Russia sono state ampiamente compensate in Europa con un aumento delle importazioni da Norvegia, Azerbaigian e Algeria e (sotto forma di gas naturale liquefatto) da Qatar e Stati Uniti, nonché da una riduzione dei consumi. Per far fronte a un'eventuale carenza di gas nell'inverno 2022/23 sono comunque state prese ulteriori misure. A inizio luglio 2022 la Commissione europea

⁵ Eurostat (2022), International trade in goods – a statistical picture, EU imports of energy products – recent developments, consultabile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/eurostat/> > Publications > Statistics Explained > All online publications > Other statistical publications by theme (stato: 22.12.2022).

ha adeguato il Regolamento 2017/1938⁶ sulle misure volte a garantire la sicurezza d'approvvigionamento di gas affinché gli impianti di stoccaggio sotterraneo siano riempiti almeno all'80 per cento prima dell'inizio dell'inverno 2022/23 e al 90 per cento prima dell'inizio degli inverni successivi. L'UE si è inoltre posta un obiettivo di risparmio del 15 per cento da agosto 2022 ad aprile 2023 rispetto al consumo medio di gas degli ultimi cinque anni. A ottobre 2022 ha inoltre adottato due altri obiettivi: uno non vincolante di risparmio di elettricità del 10 per cento fino a marzo 2023 e uno vincolante di risparmio del 5 per cento nei periodi di maggior consumo. Verso la fine dell'anno la situazione si è lievemente distesa: in Europa gli impianti di stoccaggio di gas naturale sono stati riempiti più velocemente del solito grazie al clima mite dello scorso autunno e agli sforzi di risparmio. Benché non si possa escludere una carenza di gas causata da un inverno molto rigido o dal venir meno di determinate forniture, la probabilità che ciò si verifichi è relativamente bassa vista l'abbondanza delle scorte. Se la guerra in Ucraina dovesse perdurare, nell'inverno 2023/2024 la situazione sul fronte dell'approvvigionamento energetico potrebbe addirittura aggravarsi perché, contrariamente al 2022, non sarà praticamente più possibile lo stoccaggio di gas russo.

Al momento non è ancora possibile valutare in che misura la guerra in Ucraina porterà a una deviazione permanente dei flussi commerciali globali. Nell'estate del 2022 si è tuttavia osservata una progressiva ridestinazione delle esportazioni russe verso altre regioni del mondo. A giugno, ad esempio, più di un quarto dei trasporti marittimi di greggio russo erano destinati a Paesi al di fuori dell'UE e del G7, e meno della metà a Paesi dell'UE. All'inizio dell'anno queste quote erano, rispettivamente, di circa il 7 e di poco meno del 70 per cento⁷. Allo stesso tempo, i dati sul commercio estero di India, Turchia e Cina registrano un aumento delle importazioni dalla Russia. Ma questo probabilmente non basterà a compensare completamente il commercio con l'UE. Altri beni d'esportazione, tra cui il gas naturale, sono difficili da compensare a causa della mancanza di infrastrutture idonee.

Di conseguenza, il commercio tra la Russia e i Paesi dell'UE è diminuito drasticamente dall'inizio della guerra. Già in precedenza la Svizzera importava soltanto poche merci dalla Russia (0,46 % delle importazioni totali di merci nel 2021). Le fonti energetiche di provenienza russa, come il gas naturale o il petrolio, vengono perlopiù acquistate da Paesi limitrofi, motivo per cui il commercio Russia-UE è indirettamente importante anche per il nostro Paese. A quattro mesi dall'inizio della guerra, le esportazioni di beni dall'UE verso la Russia erano calate di circa il 40 per cento rispetto all'anno precedente. Le importazioni di beni dall'UE, invece, erano aumentate di ben il 40 per cento rispetto all'anno precedente, probabilmente a causa del forte rincaro dell'energia. Con l'attuazione dell'embargo petrolifero si prevede un drastico calo delle esportazioni russe verso l'UE. Mosca saprà deviarle solo in parte verso altre regioni del mondo.

⁶ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

⁷ Anche l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) ha rilevato dei cambiamenti nelle destinazioni delle esportazioni di petrolio russo nell'agosto 2022: IEA (2022): *Oil Market Report*, agosto 2022, consultabile all'indirizzo: <https://www.iea.org > reports> (stato: 17.8.2022).

Dallo scoppio della guerra le esportazioni di beni svizzeri verso la Russia sono diminuite in misura inferiore rispetto a quelle dei Paesi dell'UE. Ciò è dovuto principalmente all'intenso commercio di farmaci e prodotti immunologici, che non è sanzionato e che nel complesso ha subito una contrazione soltanto lieve.

2.1.2 **Impatto sulla politica commerciale e degli investimenti**

Le sanzioni legate alla guerra in Ucraina (cfr. n. 10.2) hanno alimentato il dibattito sullo sviluppo della politica commerciale globale, soprattutto per quanto riguarda l'ipotesi di un disaccoppiamento di alcune economie da determinati Paesi o regioni. Questo dibattito, motivato da riflessioni di politica di sicurezza, era già iniziato con l'escalation di misure e contromisure da parte di importanti potenze commerciali (soprattutto Stati Uniti e Cina).

Queste tendenze sono motivate, tra l'altro, dalla volontà di ridurre i rischi geopolitici: vi sono seri dubbi sulla possibilità di mantenere intatti certi flussi commerciali in caso di crisi. Si vogliono pertanto evitare improvvise restrizioni all'importazione e all'esportazione di beni e servizi d'importanza strategica o agli investimenti. Molti Paesi, quindi, cercano sempre di più di regionalizzare o riorganizzare le proprie catene d'approvvigionamento in favore di Paesi amici. Ne consegue una formazione di blocchi che comporta costi economici più elevati e rende più difficile l'accesso a beni e servizi in altre situazioni di crisi (p. es. pandemie o catastrofi naturali). A lungo termine ciò può a sua volta ridurre la produttività e la resilienza dell'economia globale. Questo vale soprattutto per le economie aperte con un piccolo mercato interno come quella svizzera che, sul piano politico, non sono strettamente integrate in un determinato blocco economico⁸.

Politica commerciale internazionale

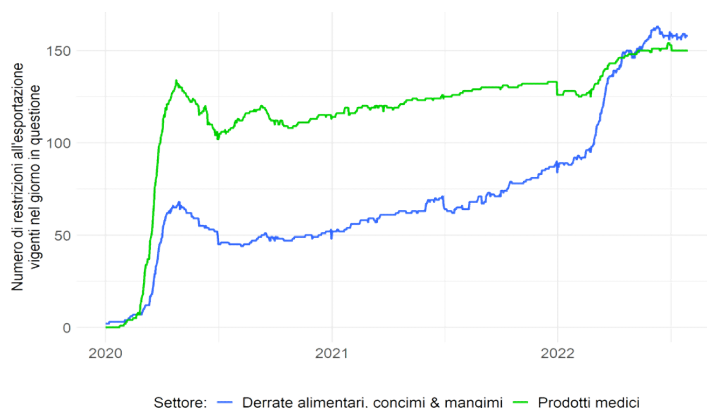
A seguito dell'aggressione militare russa in Ucraina, numerosi Paesi hanno introdotto pesanti sanzioni commerciali. Gli Stati Uniti, l'UE e altri Paesi hanno inoltre sospeso unilateralmente il trattamento di nazione più favorita (MFN) della Russia e della Bielorussia previsto dagli accordi dell'OMC. Alcuni Paesi, tra cui l'UE e il Regno Unito, hanno anche introdotto agevolazioni commerciali in favore dell'Ucraina.

Nel complesso il numero di misure restrittive del commercio è aumentato in modo significativo per alcuni beni essenziali, come gli alimenti, i fertilizzanti e i mangimi (cfr. grafico 1). La stessa tendenza è stata osservata dopo l'inizio della pandemia di COVID-19. Queste misure hanno colpito soprattutto i Paesi più poveri, che in materia di sicurezza alimentare sono meno resilienti. È anche aumentato il rischio di una reazione a catena costituita da misure di ritorsione. Questo influisce sulla sicurezza d'approvvigionamento in Svizzera e sulla nostra economia in generale.

⁸ OECD (2021): *Fostering Economic Resilience in a World of Open and Integrated Markets: Risks, Vulnerabilities and Are-as for Policy Actions*. Report prepared for the 2021 UK presidency of the G7, OECD Publishing.

Numerosi Stati stanno adottando sempre più misure precauzionali di politica industriale per ridurre la loro dipendenza dall'estero per i cosiddetti beni d'importanza strategica (cfr. n. 1.2). I pericoli di queste tendenze per la sicurezza d'approvvigionamento in Svizzera sono stati illustrati nel rapporto del 31 agosto 2022 in adempimento della mozione Häberli-Koller⁹.

Grafico 1: Numero di restrizioni all'esportazione a livello mondiale dal 2020 per le derrate alimentari e i prodotti medici. Fonte: Global Trade Alert, novembre 2022.



Politica internazionale in materia di investimenti

Per gli investimenti internazionali il discorso è analogo a quello della politica commerciale: le sanzioni occidentali gravano sulla capacità d'investimento della Russia e accentuano le conseguenze della politica di sostituzione delle importazioni che il Paese sta portando avanti con determinazione da alcuni anni. L'impatto delle sanzioni sulle capacità produttive locali, l'esigenza di evitare rischi di reputazione e il timore di potenziali ulteriori contromisure da parte della Russia (p. es. una legge volta a nazionalizzare le aziende degli «Stati ostili») probabilmente accelereranno questo recesso. Nel contempo è probabile che alcune tendenze di politica d'investimento internazionale, emerse dallo scoppio della guerra, continuino o prendano ulteriore slancio¹⁰. Già prima della guerra numerosi Paesi avevano introdotto o inasprito i controlli sugli investimenti alla luce di una crescente concorrenza tra i sistemi occidentale e cinese (cfr. n. 3.2).

⁹ Rapporto del Consiglio federale del 31 agosto 2022 «Beni essenziali. Ridurre la dipendenza economica», in adempimento della mozione 20.3268 Häberli-Koller del 4 maggio 2020, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 21.9.2022).

¹⁰ OECD & UNCTAD (2022): *Twenty-seventh Report on G20 Investment Measures*, 4–5, consultabile all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Investment > Monitoring investment and trade measures.

Nell'ambito dell'OCSE, la Svizzera ha assistito l'Ucraina fin dall'inizio degli anni '90 nei suoi sforzi di riforma per migliorare il clima degli investimenti. Nel 2021 l'Ucraina si è sottoposta a una revisione della politica di investimento relativa al proprio settore energetico¹¹, basata su una valutazione simile già condotta nel 2011. I rapporti riguardano temi quali le infrastrutture, la fiscalità o il comportamento delle imprese. L'Ucraina ha dato prova di voler attuare numerose riforme strutturali urgenti. In occasione della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi a inizio luglio 2022, il Paese ha presentato alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti di alto rango di vari Stati e al settore privato la propria situazione, le proprie esigenze e le opportunità d'investimento in quattro aree prescelte: infrastrutture, energia, informatica/digitalizzazione e industria manifatturiera. L'obiettivo della conferenza era contribuire in modo rapido ed efficiente alla ricostruzione in Ucraina.

2.1.3 Effetti della politica sanzionatoria della Svizzera e dei suoi partner commerciali

In risposta all'aggressione militare russa in Ucraina, nell'anno in esame la Svizzera ha fatto proprie le sanzioni di ampia portata varate dall'UE. Si tratta di sanzioni finanziarie e restrizioni all'esportazione e all'importazione di determinati beni e servizi (cfr. n. 10).

Le aziende attive nel campo d'applicazione delle sanzioni sono pesantemente colpite da queste misure. Per l'economia svizzera, comunque, l'impatto delle sanzioni contro la Russia dovrebbe risultare tutto sommato sopportabile. Lo stesso dicasi per la piazza elvetica delle materie prime. Tuttavia, le misure di ritorsione della Russia, tra cui la riduzione delle forniture di gas naturale all'Europa, hanno avuto un impatto anche sulla sicurezza d'approvvigionamento e sui prezzi del gas e dell'elettricità in Svizzera.

L'impatto potenzialmente maggiore sull'economia svizzera sarà probabilmente quello dell'embargo sul petrolio (cfr. n. 2.1.1). Il 10 giugno 2022 il Consiglio federale ha deciso di aderire a questa sanzione. Poiché i prodotti petroliferi possono essere acquistati su un mercato mondiale liquido e integrato, è stato possibile trovare o sfruttare maggiormente altre fonti d'approvvigionamento per compensare la perdita delle forniture russe. Anche in questo caso la Svizzera dipende dalla disponibilità dei suoi Paesi limitrofi, da cui importa direttamente i prodotti petroliferi che le servono. I maggiori sforzi logistici necessari tenderanno a far lievitare ulteriormente i prezzi dell'energia.

Il Consiglio federale ha affrontato il tema del caro energia esaminando varie opzioni d'intervento. Tuttavia, vista la buona situazione economica e il tasso d'inflazione relativamente basso rispetto ad altri Paesi, non ha intravisto la necessità di ulteriori interventi. Nella sessione invernale il Parlamento ha infine deciso che nel 2023 le rendite ordinarie AVS/AI saranno completamente adeguate all'andamento dei prezzi.

¹¹ OECD (2021): *OECD Energy Investment Review of Ukraine*, consultabile all'indirizzo: www.oecd.org > Topics > Investment (stato: 17.8.2022).

Ma le sanzioni contro la Russia sono efficaci?

Le sanzioni si sono rivelate uno strumento di politica economica ed estera importante e in molti casi necessario. Mentre all'inizio della guerra in Ucraina le organizzazioni internazionali si aspettavano un massiccio crollo economico in Russia, attualmente ci sono sì indizi di una forte recessione, ma non di un grave cedimento della performance economica russa.

A corto termine sono soprattutto le sanzioni finanziarie volte a ostacolare il finanziamento della guerra a colpire duramente il sistema finanziario russo. Alcune sanzioni commerciali puntano inoltre a privare l'economia russa di beni importanti per lo sforzo bellico. La forte svalutazione del rublo è stata di breve durata e, nonostante l'esodo di oltre un migliaio di aziende straniere, i dati economici ufficiali della Russia finora disponibili si sono rivelati inaspettatamente buoni.

Quanto al petrolio e al gas, i Paesi europei non hanno introdotto un divieto d'importazione immediato né hanno escluso tutte le banche russe dalla rete di comunicazione internazionale SWIFT, essendo tuttora dipendenti delle forniture russe per l'inverno 2022/23. Il clima d'incertezza ha comportato forti aumenti di prezzo, che hanno fatto affluire liquidità nelle casse dello Stato russo. Oltre alle maggiori entrate fiscali e ai profitti delle società energetiche, prevalentemente di proprietà statale, la Russia ha imposto elevati dazi sull'esportazione di fonti energetiche. Anche i controlli russi sul traffico dei capitali hanno rallentato il deflusso di fondi. In particolare, però, molti Paesi non hanno aderito alle sanzioni, il che ha permesso alla Russia di deviare parzialmente i suoi flussi commerciali, soprattutto verso i mercati asiatici. L'economia russa ha quindi spostato sempre di più il suo focus dall'Europa all'Asia. Il valore delle esportazioni di gas russo verso l'UE è diminuito drasticamente dall'aprile 2022.

A medio e lungo termine i controlli sulle esportazioni negheranno alla Russia la possibilità di accedere a tecnologie e pezzi di ricambio, mettendo così in ginocchio l'industria russa, soprattutto per quanto riguarda il suo comparto militare.

In generale, tuttavia, il crescente isolamento del Paese anche in termini di trasparenza dei dati limita la possibilità di valutare con precisione la situazione economica della Russia. Il Paese, infatti, ostacola o nega completamente l'accesso a informazioni sulla struttura delle proprie riserve valutarie, sui bilanci delle imprese, sulle statistiche doganali e sulle spese di bilancio. È quindi diventato praticamente impossibile farsi un'idea delle effettive condizioni in cui versa l'economia russa.

2.2 Catene del valore sul banco di prova

La vulnerabilità delle catene d'approvvigionamento agli shock esogeni – e quindi anche la dipendenza dal commercio estero – si era già vista con l'escalation di misure e contromisure soprattutto tra Stati Uniti e Cina. Con lo scoppio della pandemia di COVID-19 e le relative difficoltà di trasporto, nonché le restrizioni all'esportazione di prodotti medici e alimentari (cfr. grafico 1), le interruzioni delle forniture sono diventate una delle principali preoccupazioni per molte aziende. Questi shock, unitamente agli effetti della guerra in Ucraina, hanno alimentato negli ambienti economici la consapevolezza che non soltanto l'efficienza, ma anche la resilienza può essere un vantaggio competitivo.

2.2.1 Importanza delle catene del valore per la resilienza

Nell'ottica della politica economica, le catene del valore fortemente interconnesse a livello internazionale promuovono l'efficienza: le singole fasi di produzione sono distribuite geograficamente in modo tale da sfruttare i vantaggi delle rispettive sedi e produrre così la qualità richiesta nel modo più economico possibile¹². Una tale distribuzione della produzione a livello globale promuove nel contempo la concorrenza internazionale nonché la competitività e la resilienza delle aziende interessate. I Paesi fortemente integrati sul piano globale crescono più velocemente, permettendo ai loro cittadini di realizzare redditi più elevati, di beneficiare di prezzi più bassi e di avere una maggiore scelta di prodotti¹³. Nella maggior parte dei Paesi le catene del valore globali sono anche garanti di una minore volatilità dei redditi¹⁴.

L'integrazione internazionale comporta anche una maggiore vulnerabilità a eventuali shock esterni¹⁵. Questa esposizione al rischio è particolarmente elevata nelle catene del valore complesse, soprattutto le cosiddette catene *Just-in-Time*, e per quanto riguarda gli effetti a cascata¹⁶. Le recenti crisi geopolitiche hanno inoltre dimostrato che la forte dipendenza economica da singoli Paesi per l'approvvigionamento di beni

¹² Irwin, Douglas A. (2017): *Ricardo and comparative advantage at 200*. In: Cloth for Wine? The Relevance of Ricardo's Comparative Advantage in the 21st century. Evenett, Simon J. (Hrsg.). CEPR Press, 7–15.

¹³ Baldwin, John & Yan, Beiling (2014): *Global Value Chains and the Productivity of Canadian Manufacturing Firms*. In: Economic Analysis Research Paper Series, 11F0027M, 90. Statistics Canada; Criscuolo, Chiara & Timmis, Jonathan (2018): *GVCS and Centrality: Mapping Key Hubs, Spokes and the Periphery*. OECD Productivity Working Papers, 12; Urata, Shujuro & Baek, Youngmin (2019): *Does Participation in Global Value Chains Increase Productivity? An Analysis of Trade and Value-Added Data*. In: ERIA Discussion Paper Series 301.

¹⁴ Caselli, Francesco / Koren, Miklos / Lisicky, Milan / Tenreiro, Silvana (2020): *Diversification through Trade*. In: Quarterly Journal of Economics 135(1), 449–502.

¹⁵ OECD (2021): *Issues Note: Efficiency and Risks in Global Value Chains in the Context of Covid-19*, OECD Economics Department Working Papers, 1637, OECD Publishing.

¹⁶ Pisch, Frank (2020): *Managing Global Production: Theory and Evidence from Just-in-Time Supply Chains*. In: CEP Discussion Papers, 1689. Acemoglu, Daron / Akcigit, Ufuk / Kerr, William (2015): *Networks and the Macroeconomy: An Empirical Exploration*. In: NBER Macroeconomics Annual, 30(1), 273–335.

essenziali o strategici può essere soggetta ad abusi¹⁷. Come già in passato, questi rischi sollevano questioni riguardanti la politica di sicurezza.

Le aziende affrontano questi rischi valutando regolarmente le loro catene d'approvvigionamento e adattando le proprie strategie agli sviluppi previsti del contesto geopolitico¹⁸. Durante la pandemia hanno ad esempio aumentato nettamente le loro scorte in risposta alle difficoltà d'approvvigionamento¹⁹. Un elemento fondamentale è la diversificazione di queste catene²⁰: un uso il più possibile intensivo, ma anche ampiamente diversificato delle catene d'approvvigionamento globali aumenta quindi la resilienza di un'economia. Nell'eventualità di uno shock globale, ma che non si verifica contemporaneamente in tutte le regioni, l'interconnessione internazionale può compensare i problemi d'approvvigionamento, come ha dimostrato la crisi di COVID-19²¹.

L'integrazione della Svizzera nelle catene del valore globali non soltanto genera potenziali dipendenze per il nostro Paese quanto all'importazione di beni intermedi ma, viceversa, anche per i produttori stranieri che utilizzano beni intermedi svizzeri. Se i partner commerciali della Svizzera dovessero interrompere le loro consegne a seguito di restrizioni all'esportazione, ciò non riguarderebbe solo la Svizzera, ma anche altri Paesi (potenzialmente tutti i partner commerciali che adottano tali restrizioni). L'interdipendenza strategica che si viene a creare con le catene d'approvvigionamento globali riduce quindi il rischio di un'interruzione delle forniture da parte dei partner commerciali, aumentando la sicurezza d'approvvigionamento generale.

Per contro, un rimpatrio forzato delle catene d'approvvigionamento o una loro suddivisione su pochi Paesi prescelti indebolirebbe la resilienza di un'economia, anche in presenza di eventi che non sono il risultato di una scelta politica (p. es. catastrofi naturali o pandemie)²². L'ipotesi di una rinazionalizzazione generale delle catene del valore è spesso poco realistica, perché per ridurre efficacemente la dipendenza dall'estero bisognerebbe delocalizzare un'intera catena di produzione, e quindi anche i rispettivi beni intermedi. Per un'economia di medie dimensioni come

¹⁷ Evenett, Simon J. (2020): *Chinese whispers: COVID-19, global supply chains in essential goods, and public policy*. In: Journal of International Business Policy 3(2), 408–429.

¹⁸ Bill-Körper, Alexis & Eichler, Martin (2017): *Resilienz der Schweizer Volkswirtschaft: Befunde und ursächliche Faktoren anhand modellgestützter Simulationen und ökonomischer Analysen*. BAK Economics AG, Strukturberichterstattung, 56/3.

¹⁹ Centro di ricerche congiunturali del PF di Zurigo (2022): *Unternehmen versuchen, sich mit Vorprodukten einzudecken*, KOF-Bulletin, 159, consultabile all'indirizzo: www.kof.ethz.ch > News & Veranstaltungen > KOF-Bulletin (stato: 25.8.2022).

²⁰ OECD (2021): *Issues Note: Efficiency and Risks in Global Value Chains in the Context of Covid-19*, OECD Economics Department Working Papers, 1637, OECD Publishing.

²¹ Bonadio, Barthélémy / Huo, Zhen / Levchenko, Andrei A. / Pandalai-Nayar, Nitya (2021): *The Global Supply Chains in the Pandemic*. In: Journal of International Economics 133, 103534.

²² Miroudot, Sébastien (2020): *Resilience versus robustness in global value chains: Some policy implications*. In: Baldwin, Richard E. / Evenett, Simon J. (Hrsg.): *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won't Work*. CEPR Press, 122–130.

quella svizzera l'intera delocalizzazione della produzione sarebbe o impossibile (p. es. per numerose materie prime) o non redditizia²³.

2.2.2 Ruolo dello Stato nel rafforzare la resilienza

Le aziende possono rafforzare la propria resilienza in diversi modi. Le dimensioni su cui agire sono infatti molteplici e comprendono elementi quali il personale, i processi interni, l'approccio gestionale, ma anche le riserve finanziarie. Anche lo Stato può contribuire al rafforzamento della loro resilienza, ad esempio adottando un sistema fiscale equilibrato e un quadro normativo ideale. A tal fine sono disponibili diversi meccanismi e strumenti di politica fiscale (stabilizzatori automatici)²⁴. Inoltre, il settore pubblico può contribuire alla resilienza tenendo conto della sicurezza d'approvvigionamento nell'ambito degli appalti pubblici (a questo proposito la mozione Würth 20.3409²⁵ è attualmente in fase di attuazione).

Spetta alle aziende stesse organizzare le loro catene del valore analizzando i rischi e adottando le giuste misure per garantire la propria resilienza. Il Consiglio federale ha intensificato i suoi lavori per assicurare alle imprese un accesso ottimale ai mercati d'approvvigionamento e di sbocco, offrendo loro numerose possibilità di diversificazione (cfr. n. 2.3.1).

Oltre a questa prospettiva macroeconomica incentrata sul commercio estero, la Confederazione svolge un ruolo sussidiario nel garantire l'approvvigionamento di beni e servizi vitali conformemente all'articolo 102 della Costituzione federale (Cost.)²⁶ e della legge 17 giugno 2016²⁷ sull'approvvigionamento del Paese (LAP). Per «beni e servizi vitali» si intendono le fonti di energia, le derrate alimentari, i medicinali e altri prodotti e servizi essenziali d'uso quotidiano. Nell'eventualità di una grave penuria, imminente o reale, che l'economia non è in grado di contrastare da sola, il Consiglio federale adotta misure adeguate a garantire l'approvvigionamento del Paese (cfr. n. 2.3.2). Tali situazioni di penuria possono verificarsi in particolare in caso di guerre, pandemie o disastri naturali ed essere aggravate dalla mancanza di coordinamento tra gli operatori del settore privato.

Gli interventi da parte dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) devono essere ben calibrati affinché i meccanismi di mercato – cioè gli effetti della domanda

²³ Rapporto del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 sull'approvvigionamento di terre rare in Svizzera, in adempimento del postulato 12.3475 Schneider-Schneider del 12 giugno 2012 consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Materie prime (stato: 12.8.2022).

²⁴ Rapporto del Consiglio federale del 16 dicembre 2022 «Rafforzare la resilienza delle aziende svizzere», in adempimento del postulato 20.3544 Noser del 9 giugno 2020; comunicato stampa del Consiglio federale del 16 dicembre 2022, «Resilienza delle imprese svizzere: no a un intervento dello Stato», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 16.12.2022).

²⁵ Mozione 20.3409 Würth «Acquisti pubblici. Tenere conto della sicurezza e dell'affidabilità delle catene di fornitura» del 22 settembre 2020, consultabile all'indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca in Curia Vista (stato: 23.8.2022).

²⁶ RS 101

²⁷ RS 531

e dell'offerta – e i relativi segnali di prezzo rimangano il più possibile inalterati. Tali segnali, infatti, possono incentivare le aziende ad aumentare l'offerta o, dal lato della domanda, a ripiegare su beni alternativi²⁸. Per gli operatori economici, comunque, l'Approvvigionamento economico del Paese non è né un'assicurazione né una garanzia statale. È compito delle aziende procurarsi i beni intermedi di cui necessitano e valutare i propri rischi. Un intervento prematuro indebolirebbe la motivazione delle imprese a provvedere autonomamente alle proprie forniture, riducendo di fatto la sicurezza d'approvvigionamento invece di rafforzarla. Occorre pertanto ponderare attentamente se in presenza di una strozzatura dell'offerta la sicurezza d'approvvigionamento rimarrebbe garantita anche senza interventi statali.

2.3 Misure adottate dal Consiglio federale per rafforzare la resilienza

Le misure adottate dal Consiglio federale per rafforzare la resilienza possono essere suddivise in due categorie: mentre le misure di politica economica esterna sono intese a rafforzare la resilienza nel contesto internazionale, sul piano interno svolgono un ruolo importante quelle messe in atto dall'Approvvigionamento economico del Paese.

2.3.1 Misure di politica economica esterna

Per la Svizzera – economia aperta di medie dimensioni – l'accesso ai mercati internazionali è fondamentale per la resilienza del proprio commercio estero (cfr. n. 2.2.1). La strategia di politica economica esterna²⁹ illustra pertanto in un campo d'azione a sé stante come rafforzare la resilienza attraverso la diversificazione.

Il tanto necessario accesso ai mercati d'esportazione e d'importazione viene garantito da diversi strumenti: presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) la Svizzera si adopera intensamente per promuovere approcci multilaterali e plurilaterali a soluzioni che garantiscano la prevedibilità e la trasparenza della politica commerciale e rafforzino i flussi commerciali, anche in tempi di crisi (cfr. n. 6.1). A livello bilaterale, invece, il nostro Paese punta sul continuo ampliamento e sulla modernizzazione della sua rete di accordi di libero scambio (cfr. n. 5.2) e sul rinnovo dell'approccio bilaterale con l'UE (cfr. n. 4). Nel contempo la Svizzera pratica attività di networking diplomatico per trovare rapidamente soluzioni condivise in caso di crisi. Le missioni economiche, le commissioni economiche miste e i dialoghi economici nell'ambito degli accordi commerciali esistenti sono anch'essi strumenti efficaci per facilitare alle imprese svizzere l'accesso ai mercati internazionali e

²⁸ Rapporto del Consiglio federale del 31 agosto 2022 «Beni essenziali. Ridurre la dipendenza economica», in adempimento della mozione 20.3268 Häberli-Koller del 4 maggio 2020, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 21.9.2022).

²⁹ Strategia di politica economica esterna del 24 novembre 2021 del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Politica economica esterna (stato: 16.8.2022).

sostenerle così nei loro sforzi di irrobustimento (cfr. n. 5.1 e 11.6). Infine, la Svizzera adotta anche misure unilaterali, come ad esempio l'abolizione dei dazi industriali (cfr. n. 3.1.1).

Nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo il nostro Paese promuove la crescita economica e il benessere sostenibile nei Paesi partner. Contribuisce così al superamento della povertà e delle disuguaglianze e fa fronte alle sfide globali. In tal senso la cooperazione economica allo sviluppo aiuta anche a diversificare le relazioni economiche della Svizzera. Promuovere la resilienza dei Paesi partner significa contribuire alla resilienza dell'economia globale, con una ricaduta positiva anche sulla Svizzera in quanto economia aperta (cfr. n. 9). Con la sua strategia di politica economica esterna il nostro Paese fornisce in generale un contributo a favore della sostenibilità, il quale rafforza la resilienza dei Paesi partner (cfr. n. 7).

Misure adottate in risposta alla guerra in Ucraina

Oltre a questi sforzi di lungo termine, il Consiglio federale ha varato tutta una serie di provvedimenti di politica economica esterna in risposta alla guerra in Ucraina. A questo riguardo vanno menzionate le misure relative alla fornitura di gas ed elettricità (cfr. n. 2.3.2).

Nel quadro della politica agricola è stata ridotta la protezione doganale e sono stati aumentati i contingenti tariffari per contrastare l'aumento dei prezzi e l'eventuale carenza di derrate alimentari, mangimi e fertilizzanti. L'8 marzo 2022, ad esempio, è stata ridotta a titolo straordinario la protezione doganale per diverse varietà di cereali da foraggio³⁰. Poco dopo il contingente tariffario per i cereali panificabili è stato aumentato di 60 000 tonnellate³¹.

Nel corso della 12ª conferenza ministeriale dell'OMC, la Svizzera ha supportato varie decisioni e dichiarazioni tese a rafforzare la resilienza delle catene del valore internazionali (cfr. n. 6.1). Ciò ha riguardato in particolare la produzione e la distribuzione di beni essenziali in relazione alla pandemia di COVID-19 e alla sicurezza alimentare. È stato tra l'altro concordato un divieto di imporre restrizioni all'esportazione per le forniture alimentari umanitarie destinate al Programma alimentare mondiale.

In virtù dell'accordo di libero scambio tra l'AELS e l'Ucraina, quest'ultimo Paese può ora beneficiare di un accesso privilegiato al mercato svizzero per gran parte delle sue merci, e viceversa. Nell'anno in esame gli Stati dell'AELS hanno inoltre deciso di avviare il processo di modernizzazione del suddetto ALS.

³⁰ Comunicato stampa dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) dell'8 marzo 2022, «La Confederazione riduce i dazi doganali sull'importazione di alimenti per animali», consultabile all'indirizzo: www.blv.admin.ch > Media > Comunicati stampa (stato: 3.8.2022).

³¹ Comunicato stampa del Consiglio federale del 10 giugno 2022, «Il Consiglio federale incrementa il contingente doganale dei cereali panificabili», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 3.8.2022).

Cooperazione economica

Nel campo della cooperazione internazionale la Svizzera è un partner di lunga data dell'Ucraina. La cooperazione economica allo sviluppo – inserita nel programma di cooperazione Ucraina 2020–2023 – si concentra sulle priorità tematiche «piccole e medie imprese (PMI) competitive» e «città sostenibili». Il sostegno è finalizzato, tra l'altro, a diversificare l'economia ucraina per aumentarne la resilienza. Inoltre, in occasione della Conferenza di Lugano sulla ricostruzione dell'Ucraina, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha firmato due accordi, uno con la Banca mondiale e l'altro la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per un totale di 20 milioni di franchi nell'ambito della cooperazione economica. Entrambe le iniziative mirano a mantenere intatte le funzioni statali critiche non militari, a conciliare i programmi di riforma economica e di ricostruzione e a preservare la competitività delle PMI. I suddetti fondi non sono stati stanziati a scapito di altri programmi di cooperazione internazionale.

Inoltre, nel quadro della cooperazione internazionale la Svizzera analizza costantemente le conseguenze della guerra per i Paesi in via di sviluppo e adotta misure adeguate. Questo vale soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare, l'agricoltura e gli aiuti alimentari, nonché la resilienza e la stabilità economica.

2.3.2 Rafforzare l'approvvigionamento

L'Approvvigionamento economico del Paese, fondato su una stretta collaborazione tra Stato e settore privato, svolge un ruolo importante nel rafforzare la resilienza. In una situazione di grave penuria lo Stato assume la funzione di coordinatore e interviene sul mercato. Forte della sua organizzazione di milizia, l'AEP vanta la necessaria vicinanza pratica per valutare la situazione in modo rapido e continuo.

Alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni l'AEP si trova attualmente in fase di riorientamento. Il 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha tra l'altro deciso di adeguare le sue strutture gestionali e organizzative e di specificare gli obblighi d'informazione nell'eventualità di una crisi d'approvvigionamento. Le basi legali saranno quindi adeguate di conseguenza.

Rafforzare la sicurezza d'approvvigionamento energetico

Nel contesto della guerra in Ucraina l'AEP si è finora concentrato sulle forniture di energia. Per l'inverno 2022/23 si prevedeva non solo una situazione critica nel settore del gas, dovuta alle minori forniture dalla Russia, ma anche una generale carenza di energia elettrica in Europa.

Il 4 marzo e il 18 maggio 2022 il Consiglio federale ha pertanto deciso di adottare misure precauzionali per garantire l'approvvigionamento di gas. Il Governo ha imposto al settore del gas di assicurarsi capacità di stoccaggio nei Paesi limitrofi e opzioni per ulteriori forniture. L'Esecutivo ha inoltre incaricato l'Associazione svizzera dell'industria del gas di sviluppare un piano di monitoraggio per la fornitura di gas e di istituire un'organizzazione d'intervento in caso di crisi, analoga a quella del settore elettrico. Il 24 agosto 2022 il Consiglio federale ha inoltre deciso di fissare

per la Svizzera un obiettivo di risparmio facoltativo del 15 per cento per quanto riguarda il consumo di gas nel semestre invernale 2022/23. Per raggiungerlo ha lanciato una campagna informativa a fine agosto 2022 rivolta a tutti i consumatori di gas naturale, invitandoli a un uso parsimonioso di questa risorsa e fornendo loro raccomandazioni e consigli utili. L'Esecutivo ha anche raccomandato ai gestori di impianti bicomustibili di passare dal gas all'olio da riscaldamento e, il 16 settembre 2022, ha adottato per loro agevolazioni temporanee nell'ordinanza del 30 novembre 2012³² sulla riduzione delle emissioni di CO₂ e nell'ordinanza del 16 dicembre 1985³³ contro l'inquinamento atmosferico. Il 16 novembre 2022 ha quindi incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di ultimare l'ordinanza concernente divieti e limitazioni dell'utilizzo di gas e l'ordinanza sul contingentamento del gas in caso di grave penuria – precedentemente discusse con le parti interessate – in modo da poterle adottare e porre in vigore urgentemente. A titolo complementare bisognerà fare chiarezza, entro la fine di gennaio 2023, sulle condizioni quadro per una piattaforma di scambio delle quote di gas. Il 14 dicembre 2022, infine, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha lanciato un «dashboard» nazionale sull'energia con l'obiettivo di informare il pubblico sui risparmi energetici realizzati e sulla situazione d'approvvigionamento³⁴.

Per garantire l'approvvigionamento elettrico il Consiglio federale aveva già deciso, il 16 febbraio 2022, di creare una riserva idroelettrica, sempre per quest'inverno. La soluzione prevede che i gestori delle centrali ad accumulazione tengano in riserva, dietro pagamento di un compenso, una certa quantità di energia, che potrà essere prelevata in caso di necessità. Il Consiglio federale ha pertanto adottato, il 7 settembre 2022, l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica³⁵. Il 17 agosto 2022 ha deciso di condurre trattative sull'impiego di centrali elettriche di riserva da utilizzare verso la fine dell'inverno 2022/23³⁶. Ha quindi adottato, il 23 settembre 2022, l'ordinanza concernente la messa a disposizione di una centrale di riserva provvisoria a Birr³⁷ e ha firmato, il 22 dicembre 2022, un contratto per un'altra centrale di riserva a Cornaux³⁸. Per evitare intoppi nella rete di trasporto, ha approvato

³² RS **641.711**

³³ RS **814.318.142.1**

³⁴ Consultabile all'indirizzo: www.energiesdashboard.ch (stato: 09.01.2023).

³⁵ RS **734.722**; comunicato stampa del 7 settembre 2022, «Energia: il Consiglio federale pone in vigore l'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 22.11.2022).

³⁶ Comunicato stampa del Consiglio federale del 17 agosto 2022, «Energia: il Consiglio federale rafforza ulteriormente la sicurezza di approvvigionamento per l'inverno 2022/23», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 17.8.2022).

³⁷ RS **531.64**; comunicato stampa del Consiglio federale del 23 settembre 2022, «Energia: il Consiglio federale rende possibile l'avvio dei lavori per la centrale di riserva a Birr (AG)», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 22.10.2022).

³⁸ Comunicato stampa del Consiglio federale del 22 dicembre 2022, «Energia: la Confederazione firma un contratto per un'altra centrale di riserva», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 3.1.2023).

l'aumento temporaneo della tensione su due elettrodotti a partire dal 1° ottobre 2022³⁹. In vista di un'eventuale penuria di energia elettrica, il 23 novembre 2022 il Consiglio federale ha inoltre avviato la consultazione su quattro misure gestionali (restrizioni d'impiego e divieti, contingentamento immediato, contingentamento e interruzioni di corrente)⁴⁰. Inoltre, il 30 settembre 2022 il Parlamento ha approvato la legge federale urgente sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell'energia elettrica, poi entrata in vigore il 1° ottobre 2022⁴¹. Con questo scudo di sicurezza l'Esecutivo ha preso le dovute precauzioni. Le aziende elettriche svizzere di rilevanza sistemica possono ottenere mutui dalla Confederazione per colmare eventuali carenze di liquidità in caso di sviluppi di mercato straordinari.

Nell'ottica di promuovere le energie rinnovabili nazionali e rafforzare la sicurezza d'approvvigionamento nel settore elettrico attraverso misure efficaci a medio e lungo termine, il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili⁴². La legge viene attualmente discussa in Parlamento. Il Consiglio federale ha inoltre proposto di accelerare le procedure per l'ottenimento dei permessi di costruzione e di limitarsi a un'unica procedura di ricorso. Verrebbe così nettamente ridotta la durata delle procedure relative ai grandi impianti idroelettrici ed eolici.

Sono anche state liberate con effetto al 3 ottobre 2022 le scorte obbligatorie di benzina, diesel, olio da riscaldamento e petrolio per l'aviazione⁴³. Ciò è dovuto principalmente alle limitate capacità sul Reno e a problemi logistici con i trasporti ferroviari esteri.

Misure di sicurezza alimentare

Oltre ai provvedimenti doganali d'approvvigionamento alimentare (cfr. n. 2.3.1), la Confederazione ha varato diverse altre misure. Il DEFR ha deciso a dicembre 2021 di liberare le scorte obbligatorie di fertilizzanti⁴⁴. A partire dal 1° aprile 2022 il Consiglio federale ha imposto l'obbligo di stoccaggio di sementi di colza, per le quali la Svizzera

39 RS 531.63; comunicato stampa del Consiglio federale del 30 settembre 2022, «Energia: il Consiglio federale aumenta le capacità della rete elettrica di trasporto svizzera», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 8.12.2022).

40 Comunicato stampa del Consiglio federale del 23 novembre 2022, «Energia: in consultazione le misure per far fronte a un'eventuale penuria di elettricità», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 8.12.2022).

41 RS 734.91

42 FF 2021 1666; comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021, «Il Consiglio federale adotta il messaggio concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 12.8.2022).

43 RS 531.211.38

44 Comunicato stampa del Consiglio federale del 20 dicembre 2021, «La liberazione delle scorte obbligatorie dovrebbe compensare la penuria di concimi», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 12.8.2022).

presenta una totale dipendenza dall'estero⁴⁵. Inoltre, il 29 giugno 2022 ha adottato una serie di agevolazioni temporanee degli obblighi di dichiarazione sugli imballaggi alimentari⁴⁶.

Il Consiglio federale istituisce stati maggiori di crisi non appena si delineano gravi problemi d'approvvigionamento alimentare. Nell'anno in rassegna è inoltre stata istituita un'unità specializzata per l'agricoltura e l'industria alimentare. Il suo compito è garantire l'approvvigionamento alimentare già in situazioni normali, così da essere pronta – in situazioni particolari o straordinarie – a dar man forte ai servizi competenti.

Ai fini della sicurezza alimentare il Consiglio federale ha anche elaborato strategie di lungo periodo. In relazione alla Politica agricola 22+ (PA22+), adottata il 12 febbraio 2020, il Consiglio federale ha presentato un rapporto sul futuro orientamento di tale politica in adempimento dei postulati 20.3931 e 21.3015⁴⁷. Dopo averne preso atto, il 27 giugno 2022, la Commissione dell'economia e dei tributi (CET) del Consiglio degli Stati ha deciso di riaprire le consultazioni al riguardo.

Ulteriori misure per rafforzare la resilienza

Vi sono anche altri campi d'intervento affini che possono concorrere a rafforzare la sicurezza d'approvvigionamento. La promozione dell'economia circolare nell'ambito della strategia per uno sviluppo sostenibile 2030⁴⁸ può contribuire alla sicurezza d'approvvigionamento e alla resilienza economica, ad esempio prolungando la vita utile dei dispositivi elettronici, migliorando la loro riparabilità e incrementando la disponibilità dei materiali secondari. Il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione di studiare e proporre misure specifiche⁴⁹. Infine, anche il piano d'azione contro lo spreco alimentare⁵⁰, adottato il 6 aprile 2022, può contribuire ad aumentare la sicurezza d'approvvigionamento di derrate alimentari.

⁴⁵ Ordinanza del 26 gennaio 2022 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di derrate alimentari e alimenti per animali (RS **531.215**); comunicato stampa del Consiglio federale del 26 gennaio 2022, «Reintrodotta in Svizzera l'obbligo di costituire scorte di sementi», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 16.8.2022).

⁴⁶ Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS **817.02**; RU **2022 396**); comunicato stampa del Consiglio federale del 29 giugno 2022, «Il Consiglio federale sostiene una dichiarazione flessibile delle alternative all'olio di girasole», consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 25.7.2022).

⁴⁷ Rapporto del Consiglio federale del 22 giugno 2022 «Futuro orientamento della politica agricola», in adempimento dei postulati 20.3931 della CET-S del 20 agosto 2020 e 21.3015 della CET-N del 2 febbraio 2021, consultabile all'indirizzo: www.blw.admin.ch > Politica > Politica agricola > Il futuro orientamento della politica agricola (stato: 17.10.2022).

⁴⁸ Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 del Consiglio federale del 23 giugno 2021, consultabile all'indirizzo: www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Strategia e rapporti (stato: 15.12.2022).

⁴⁹ Per maggiori informazioni: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema Economia e consumo > Informazioni per gli specialisti > Misure della Confederazione per un uso parsimonioso delle risorse (stato: 25.10.2022).

⁵⁰ Piano d'azione del Consiglio federale del 6 aprile 2022 contro lo spreco alimentare, in adempimento del postulato 18.3829 Chevalley del 25 settembre 2018, consultabile all'indirizzo: www.bafu.admin.ch > Temi > Tema rifiuti > Guida ai rifiuti > Rifiuti biogeni > Tipo di rifiuti > Rifiuti alimentari (stato: 15.12.2022).

2.4 Conclusioni

La guerra in Ucraina ha sconvolto i flussi commerciali globali, soprattutto a causa dell'importante ruolo dei due belligeranti nella produzione di alimenti e fonti energetiche. I Paesi più poveri ne risentono fortemente dal lato alimentare, l'Europa, inclusa la Svizzera, da quello dell'approvvigionamento energetico, messo a dura prova dall'interruzione delle forniture russe e dalle sanzioni adottate da molti Paesi. In generale, però, l'Europa è riuscita in breve tempo a ridurre notevolmente la sua dipendenza dalle fonti energetiche russe. Il conflitto in corso ha inoltre accentuato le tendenze, già presenti nella politica commerciale, verso un crescente protezionismo e una formazione di blocchi politici.

Pur essendo ancora provvisorio, il bilancio sulle sanzioni dimostra che queste misure restrittive sono sì una risposta importante alla guerra in Ucraina, ma che non bastano per raggiungere obiettivi di politica estera. Nel medio-lungo termine le sanzioni dovrebbero tuttavia avere un impatto sempre maggiore sull'economia russa.

La dipendenza della Svizzera dall'approvvigionamento energetico dei suoi partner commerciali europei evidenzia quanto siano importanti le buone relazioni con l'UE.

Di fronte a queste nuove sfide, l'economia elvetica ha dato nuovamente prova di una notevole resilienza. La diversificazione delle fonti d'approvvigionamento ha svolto un ruolo essenziale. Poiché le difficoltà di rifornimento hanno interessato beni perlopiù d'importanza vitale, come le fonti energetiche e gli alimenti, il Consiglio federale è intervenuto in modo mirato per garantire l'approvvigionamento del Paese. Ha inoltre adottato numerose misure nel quadro dell'approvvigionamento economico del Paese per rendere più sicure le forniture di elettricità e gas.

È molto probabile che la situazione geopolitica rimanga incerta, soprattutto se la guerra in Ucraina dovesse prolungarsi. I rischi economici e strutturali resteranno presumibilmente elevati e dipenderanno dall'andamento di quest'inverno. La situazione dell'approvvigionamento energetico in Europa si è comunque distesa grazie al riempimento degli impianti di stoccaggio di gas naturale, al clima mite dello scorso autunno e agli sforzi di risparmio intrapresi fino alla fine del 2022. Sul fronte dell'energia si prevede comunque una situazione di precarietà anche per l'inverno 2023/24. Ai fini della sicurezza energetica in Svizzera sarà fondamentale la strategia di diversificazione che i nostri Paesi vicini adotteranno a medio-lungo termine per sottrarsi alla dipendenza dalla Russia. Consapevole di questa particolare situazione, il Consiglio federale sta affrontando le imminenti sfide con le suddette misure.

3 Importanti sviluppi in materia di politica economica esterna

Molte misure di politica economica hanno un impatto diretto sulla politica economica esterna della Svizzera, per questo motivo il campo d'azione 9 della strategia di politica economica esterna punta a considerare le interazioni con la politica interna. Inoltre, la Svizzera è tenuta a tenere conto delle implicazioni delle regolamentazioni per la politica economica esterna e interna.

3.1 **Misure per semplificare il commercio internazionale di beni**

Attraverso varie iniziative, il Consiglio federale si adopera per creare condizioni quadro ottimali nel commercio internazionale di beni e per semplificare gli scambi delle imprese svizzere, in particolare delle PMI, sostenendo un commercio aperto, senza ostacoli e regolamentato conformemente al campo d'azione 3 della strategia economica esterna e al rapporto «Rafforzamento della piazza economica svizzera – Analisi globale del Consiglio federale»⁵¹. Due delle iniziative sono presentate di seguito.

3.1.1 **Abolizione dei dazi sui prodotti industriali**

L'abolizione dei dazi sui prodotti industriali rafforza la piazza economica e industriale svizzera, creando un guadagno in termini di benessere pari a circa 860 milioni di franchi. La misura facilita l'importazione di prodotti industriali e consente al settore manifatturiero di accedere a beni intermedi esteri meno cari. Ciò rafforza la competitività dell'economia svizzera a livello interno e nelle esportazioni e i consumatori beneficiano di prezzi più bassi per i beni di consumo importati.

La decisione del Consiglio federale di abolire i dazi sui prodotti industriali a partire dal 1° gennaio 2024 risale al 2 febbraio 2022, dopo che il 1° ottobre 2021⁵² il Parlamento aveva approvato la necessaria modifica della legge del 9 ottobre 1986⁵³ sulla tariffa delle dogane e il termine di referendum era decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2022. Nel gennaio 2023 il Consiglio federale discuterà nuovamente della data esatta di entrata in vigore dell'abolizione dei dazi sui prodotti industriali, tenendo pienamente conto della situazione finanziaria.

3.1.2 **Programma di trasformazione DaziT e revisione della legge sulle dogane**

Il programma di trasformazione DaziT prevede una semplificazione globale e una continua digitalizzazione dei processi dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) entro la fine del 2026. Attraverso processi di frontiera più efficienti e controlli più efficaci, l'economia, i consumatori, i viaggiatori e l'amministrazione riscontrerebbero un'agevolazione e uno sgravio amministrativo significativi. Per trarre il maggior profitto dal DaziT è necessario un adeguamento delle basi giuridiche attuali. Il 24 agosto 2022 il Consiglio federale ha adottato il

⁵¹ Comunicato stampa del Consiglio federale del 16 febbraio 2022, Il Consiglio federale si adopera per rafforzare la piazza economica svizzera, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione> Comunicati stampa (stato: 25.7.2022).

⁵² RS **632.10**

⁵³ FF **2021** 2330

relativo messaggio⁵⁴ sulla revisione totale della legge del 18 marzo 2005⁵⁵ sulle dogane.

3.2 Verifica degli investimenti

Con l'approvazione della mozione 18.3021 Rieder Proteggere l'economia svizzera con controlli sugli investimenti⁵⁶, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di istituire le basi giuridiche per controllare gli investimenti diretti esteri. Quest'ultimo ha pertanto condotto, dal 18 maggio al 9 settembre 2022, una procedura di consultazione relativa a una legge sulla verifica degli investimenti e intende adottare il relativo messaggio nel secondo semestre 2023.

La nuova legge è volta a prevenire pericoli o minacce per l'ordine e la sicurezza pubblici causati dall'acquisizione di imprese svizzere da parte di investitori esteri. I possibili pericoli vengono individuati soprattutto negli investitori statali o parastatali. Di conseguenza, tali acquisizioni dovrebbero essere soggette ad approvazione in tutti i settori. Inoltre, devono essere definiti settori particolarmente critici in cui l'approvazione deve essere obbligatoria per tutti gli investitori stranieri, statali e privati. Le piccole imprese sono escluse secondo il principio della soglia minima.

Il Consiglio federale è tuttora contrario all'introduzione di una verifica degli investimenti, in quanto il rapporto costi-benefici non risulterebbe favorevole e il quadro giuridico attuale sarebbe sufficiente. La politica di apertura nei confronti degli investitori esteri riveste un'importanza cruciale per la piazza economica svizzera.

3.3 Misure di politica economica per promuovere la piazza economica: progetti infrastrutturali su larga scala

L'importanza dei progetti internazionali su larga scala è aumentata dopo la pandemia di Covid-19: infatti da allora molti governi stanno finanziando progetti infrastrutturali per garantire un regolare cambiamento strutturale (i cosiddetti «progetti di riavvio») e per combattere il cambiamento climatico. Allo stesso tempo, è aumentata anche la concorrenza internazionale per gli incarichi in questo senso. Per l'esecuzione di tali progetti si sono affermati soprattutto gli appaltatori generali (Engineering-Procurement-and-Construction [EPC]), che offrono soluzioni chiavi in mano e acquistano prodotti e servizi che non sono in grado di fornire autonomamente. Alcuni fornitori svizzeri (p. es. i produttori di veicoli ferroviari e le aziende di tecnologie energetiche e ambientali) offrono i loro servizi principalmente a società EPC straniere o ai rispettivi subappaltatori.

⁵⁴ FF 2022 2724

⁵⁵ RS 631.0

⁵⁶ Mozione 18.3021 Rieder «Proteggere l'economia svizzera con controlli sugli investimenti» del 26 febbraio 2018, consultabile all'indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca in Curia Vista (stato: 23.8.2022).

Il 21 aprile 2021 il Consiglio federale aveva deciso di migliorare l'accesso delle imprese svizzere ai grandi progetti infrastrutturali esteri in modo da aiutare l'industria svizzera delle esportazioni a posizionarsi in particolare nei settori dell'innovazione e della sostenibilità. L'accento è posto sulla fusione della domanda estera e dell'offerta svizzera e su un più ampio coordinamento tra l'industria svizzera e i servizi competenti dell'Amministrazione federale nonché gli strumenti di promozione della Confederazione. A tal fine, il Consiglio federale ha istituito un ufficio centrale di coordinamento all'interno della SECO. Inoltre, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha creato sei nuove posizioni nella sua rete estera per i cosiddetti «infrastructure experts», che cercano nei rispettivi mercati opportunità per i fornitori svizzeri di grandi progetti infrastrutturali e stabiliscono i relativi contatti per le aziende svizzere. I Paesi prescelti sono l'India, l'Indonesia, gli Emirati Arabi Uniti, il Sudafrica, il Brasile e gli Stati Uniti.

Dal 2022 la Svizzera persegue l'approccio «Team Switzerland» anche nel settore delle infrastrutture con l'obiettivo di mettere in comune le conoscenze sui grandi progetti all'estero, le condizioni quadro in loco, gli appaltatori generali EPC, le soluzioni di finanziamento e le prestazioni degli esportatori svizzeri attraverso una stretta collaborazione tra gli enti federali competenti e il settore privato. Queste conoscenze sono distribuite tra i vari attori della comunità imprenditoriale, il promotore delle esportazioni Switzerland Global Enterprise, l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), le banche internazionali di sviluppo (p. es. il Gruppo Banca mondiale, l'Asian Development Bank e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo [BERS]), le ambasciate e i consolati generali svizzeri (compresi gli Swiss Business Hub) e altri enti federali. I contatti a livello politico sono necessari per ottenere informazioni tempestive sui progetti previsti.

L'approccio «Team Switzerland» ha avuto molto successo già nell'anno in esame: le società EPC straniere hanno mostrato grande interesse nell'integrare gli esportatori svizzeri nei loro progetti, soprattutto in combinazione con un finanziamento tramite l'ASRE. Nel 2022 più di 60 esportatori hanno potuto partecipare a progetti come la costruzione di scuole professionali in Ghana o progetti ferroviari in Turchia, assicurati per circa 215 milioni di franchi svizzeri. Dall'inizio del progetto, sette società EPC hanno aperto una filiale in Svizzera, soddisfacendo così una delle condizioni per ricevere le prestazioni assicurative dall'ASRE. Ciò dimostra il grande interesse per una futura collaborazione tra gli appaltatori EPC coinvolti e gli esportatori svizzeri. Per promuovere i beni e i servizi del Paese, il «Team Switzerland» ha approfittato dei viaggi dei consiglieri federali e delle commissioni economiche miste trovando così piattaforme al World Economic Forum e alla Conferenza di Lugano sulla ricostruzione dell'Ucraina.

3.4 Misure di politica economica per rafforzare la resilienza dell'economia svizzera

In risposta alla mozione 20.3268 Häberli-Koller, il 31 agosto 2022 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sul ruolo delle catene del valore internazionali per

la sicurezza dell'approvvigionamento di beni essenziali in Svizzera⁵⁷ comunicando di non individuare ulteriori necessità di intervento grazie alle numerose misure già in atto e agli adeguamenti in corso nei rispettivi settori. Le attuali misure relative alle fonti energetiche, agli alimenti e ai farmaci, così come la riforma dell'approvvigionamento economico del Paese sono descritte nel capitolo dedicato (cfr. n. 2.3).

3.5 Consultazione delle cerchie interessate

Nell'ambito dei campi d'azione 1 e 8 della strategia di politica economica esterna, il Consiglio federale definisce le relative priorità sulla base del coinvolgimento tempestivo di tutte le parti interessate e informa sistematicamente il pubblico su queste attività. La politica economica esterna va definita e attuata in modo trasparente, comprensibile e alla luce delle esigenze delle cerchie interessate. Ad esempio, nell'anno in esame il Consiglio federale ha invitato pubblicamente le parti interessate a rendere noti eventuali interessi e preoccupazioni specifici in merito alla modernizzazione dell'accordo commerciale dell'11 febbraio 2019⁵⁸ tra la Svizzera e il Regno Unito (cfr. n. 5.2.3)⁵⁹. La Svizzera ha inoltre intensificato insieme all'AELS il coinvolgimento delle parti interessate nel quadro degli accordi di libero scambio (cfr. n. 7.1.3).

4 Relazioni economiche con l'UE

Nel campo d'azione 4 della strategia di politica economica esterna il Consiglio federale riconosce l'UE come principale partner commerciale e definisce prioritario il mantenimento e lo sviluppo della via bilaterale. Nella bozza del rapporto del 9 dicembre 2022 «Stato delle relazioni Svizzera–UE» il Consiglio federale conferma che la via bilaterale rimane, per il nostro Paese, la soluzione più vantaggiosa⁶⁰. Il Consiglio federale ha adottato il rapporto che traccia un bilancio delle attuali opzioni della Svizzera in materia di politica europea con riserva dei risultati della

⁵⁷ Rapporto del Consiglio federale del 31 agosto 2022 «Beni essenziali. Ridurre la dipendenza economica», in adempimento della mozione 20.3268 Häberli-Koller del 4 maggio 2020, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 21.9.2022).

⁵⁸ RS **0.946.293.671**

⁵⁹ Comunicato stampa della SECO del 7 luglio 2022, Aggiornamento dell'accordo commerciale Svizzera-Regno Unito: la SECO sonda gli interessi delle cerchie interessate, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 25.7.2022).

⁶⁰ Bozza del rapporto del 9 dicembre 2022 del Consiglio federale sullo Stato delle relazioni Svizzera–UE, in adempimento del postulato 13.3151 Aeschi del 20 marzo 2013, del postulato 14.4080 Gruppo dei verdi dell'8 dicembre 2014, del postulato 17.4147 Naef del 14 dicembre 2017, del postulato 21.3618 Gruppo socialista del 1° giugno 2021, del postulato 21.3654 Cottier dell'8 giugno 2021, del postulato 21.3667 Gruppo dei verdi del 9 giugno 2021, del postulato 21.3678 Fischer del 10 giugno 2021, della mozione 21.4184 Minder del 30 settembre 2021, del postulato 21.4450 Z'graggen del 15 dicembre 2021 e del postulato 22.3172 Maître del 16 marzo 2022, consultabile all'indirizzo: www.eda.admin.ch/europa > Servizi e pubblicazioni > Rapporti (stato: 15.12.2022).

consultazione della Commissione della politica estera delle due Camere federali. I punti ancora in sospeso nelle relazioni con l'UE verranno trattati con un approccio «a pacchetto» (cfr. n. 4.2). Partendo da questa base, nell'anno in rassegna la segretaria di Stato del DFAE ha condotto intensi colloqui esplorativi con l'UE. Il 23 novembre 2022 il Consiglio federale ha preso atto dei progressi compiuti e delle divergenze esistenti, decidendo di portare avanti i colloqui.

4.1 L'UE, principale partner commerciale della Svizzera

Con il 51 per cento sul totale degli scambi commerciali di merci⁶¹ e servizi⁶², nel 2021 l'UE è stata di gran lunga il principale partner commerciale della Svizzera. Il volume degli scambi commerciali fra Svizzera e UE è circa tre volte e mezzo superiore a quello fra il nostro Paese e il suo secondo partner commerciale, gli USA, e quasi dieci volte maggiore di quello con il terzo partner, la Cina.

Il mercato interno dell'UE è di fondamentale importanza per l'inserimento delle aziende elvetiche nelle catene del valore internazionali. Più della metà delle importazioni provenienti dall'UE è costituita da beni intermedi che confluiscono nella fabbricazione di prodotti svizzeri. Viceversa, oltre la metà delle esportazioni svizzere è destinata a ulteriore trasformazione nell'UE⁶³. Essere strettamente integrate nelle catene del valore internazionali consente alle imprese svizzere di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto e di rimanere competitive a livello internazionale, nonostante costi interni relativamente elevati. Oltre alla vicinanza geografica, è determinante un commercio transfrontaliero il più possibile senza ostacoli grazie ai numerosi accordi bilaterali fra la Svizzera e l'UE.

L'Accordo del 22 luglio 1972⁶⁴ crea una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina nel Protocollo n. 2 il commercio di prodotti agricoli trasformati. L'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁵ assicura concessioni tariffarie integrative per determinati prodotti agricoli di base (incl. il libero commercio caseario) e crea uno spazio veterinario comune per gli animali e i prodotti di origine animale, consentendo così la completa abolizione dei controlli veterinari. Inoltre, vengono per esempio notevolmente limitati i controlli fitosanitari per le piante e i prodotti vegetali.

⁶¹ Dati consultabili all'indirizzo: www.bazg.admin.ch > Temi > Statistica del commercio estero > Banca dati Swiss-Impex (stato: 16.12.2022).

⁶² Dati consultabili all'indirizzo: <https://data.snb.ch> > Tabellenangebot > Aussenwirtschaft > Aussenwirtschaft der Schweiz > Zahlungsbilanz der Schweiz > Leistungsbilanz > Dienste nach Ländern > Jahr (stato: 16.12.2022).

⁶³ *Datenbank zu Trade in Value Added*, consultabile su: www.oecd.org > Directorate for Science, Technology and Innovation > Industry and globalisation > Global Value Chains & Trade in Value Added > Trade in Value Added (stato: 20.12.2022). Le informazioni si riferiscono ai dati del 2018.

⁶⁴ Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS **0.632.401**).

⁶⁵ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS **0.916.026.81**).

L'Accordo del 25 giugno 2009⁶⁶ consente notevoli agevolazioni nel trasporto delle merci (p. es. abolizione dell'obbligo di dichiarazione preliminare per le importazioni nell'UE). L'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁷ riguardante l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (*Mutual Recognition Agreement*, MRA) prevede un reciproco accesso al mercato in 20 settori di prodotti sulla base di un'unica valutazione della conformità. In questo modo si evitano prescrizioni diverse e controlli supplementari nei settori coperti dall'accordo. Infine, l'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁸ su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici permette di accedere a importanti mercati degli appalti pubblici.

Per quanto riguarda i servizi, la Svizzera può anche partecipare al mercato interno dell'UE in determinati settori in virtù degli accordi corrispondenti in materia di assicurazioni⁶⁹, trasporto aereo⁷⁰, trasporto terrestre⁷¹ e trasporto di passeggeri⁷². Allo stesso tempo, la libera circolazione delle persone rimane importante per soddisfare la domanda di manodopera⁷³ permettendo alle imprese svizzere di trovare il personale di cui hanno bisogno nell'UE/AELS rapidamente, in modo flessibile e senza oneri amministrativi sproporzionati.

4.2 Punti in sospeso nelle relazioni con l'UE

A differenza dei classici accordi di libero scambio, gli accordi relativi al mercato interno con l'UE (MRA, accordo agricolo, accordo sui trasporti aerei e terrestri e allegati II e III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone)⁷⁴ prevedono un'armonizzazione del diritto. Questi accordi si fondano sul recepimento del diritto europeo o sul reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni rilevanti e, per tenere conto degli sviluppi del diritto delle parti contraenti, devono essere oggetto di costanti aggiornamenti. A questo proposito, tuttavia, non sono stati assunti impegni vincolanti: il recepimento dinamico del diritto è una delle questioni ancora in sospeso nelle relazioni con l'UE.

⁶⁶ Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza – con allegati (ZESA, RS **0.631.242.05**).

⁶⁷ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS **0.946.526.8**).

⁶⁸ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

⁶⁹ Accordo del 10 ottobre 1989 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (RS **0.961.1**).

⁷⁰ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

⁷¹ Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS **0.740.72**).

⁷² Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

⁷³ Comunicato stampa della SECO del 7 luglio 2022, Libera circolazione delle persone: l'immigrazione mitiga la carenza di forza lavoro, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 21.9.2022).

⁷⁴ Per i titoli completi si rimanda al n. 4.1.

Anche nell'anno in rassegna l'UE ha ribadito la necessità di rinnovare radicalmente il funzionamento degli accordi su cui poggiano i rapporti Svizzera–EU. Senza un regime istituzionale, l'UE continua a dichiararsi non disposta ad aggiornare il capitolo sui dispositivi medici del MRA. Il reciproco riconoscimento delle principali disposizioni in materia non è più garantito, nonostante la Svizzera abbia emanato una legislazione equivalente a quella dell'UE. Dal 26 maggio 2021, quindi, per poter esportare nell'UE i propri prodotti, i produttori svizzeri di dispositivi medici devono istituire un mandatario (rappresentante legale) nell'UE e riportarne i dati sulle etichette dei prodotti. Inoltre, la Commissione europea ritiene che i certificati svizzeri rilasciati in base al diritto anteriore non siano più validi. A seguito delle nuove prescrizioni legali per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, dal 26 maggio 2022 sarebbe necessario un ulteriore aggiornamento del relativo capitolo del MRA. Per garantire l'approvvigionamento della Svizzera con dispositivi medici sicuri, il Consiglio federale ha adottato alcune misure di compensazione, fra cui in particolare il riconoscimento dei certificati di conformità dell'UE per i dispositivi medici. Il 29 giugno 2022 il Consiglio federale ha constatato la validità di tali misure e ha quindi concluso che non è necessario alcun intervento legislativo. Nel 2024 si procederà a una nuova verifica. Il 28 novembre 2022 il Parlamento ha adottato la mozione 20.3211 Müller⁷⁵, che chiede al Consiglio federale di riconoscere in Svizzera anche i dispositivi medici dei sistemi di regolamentazione extraeuropei, in particolare quelli provenienti dagli USA. Adottare la mozione significa però mettere in discussione la sicurezza dei pazienti e il mantenimento dell'equivalenza con la legislazione europea, indispensabile per poter portare avanti il MRA.

Oltre alla questione del recepimento del diritto, rimangono in sospeso le eccezioni e le clausole di salvaguardia relative alla libera circolazione delle persone e la composizione delle controversie. L'UE attribuisce inoltre grande importanza al fatto che tutte le imprese che partecipano al mercato interno beneficino di condizioni concorrenziali eque (*Level Playing Field*), in particolare per quanto riguarda gli aiuti statali.

Il Consiglio federale tratterà i punti ancora in sospeso nelle relazioni con l'UE adottando un approccio «a pacchetto»⁷⁶ che, in un'ottica settoriale, preveda in particolare il fatto di contemplare elementi istituzionali in ogni accordo sul mercato interno. Fra i capisaldi di questo approccio troviamo l'associazione della Svizzera ai futuri programmi europei (in particolare nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione) e la stipula di nuovi accordi nei settori energetico, della sicurezza alimentare e della sanità. In questo contesto il Consiglio federale è disposto a vagliare l'ipotesi di un contributo svizzero ricorrente (cfr. n. 4.3).

A tal proposito, nell'anno in rassegna la Svizzera ha condotto colloqui esplorativi per chiarire la posizione dei partner e valutare se vi sia una base comune per riprendere le

⁷⁵ Mozione 20.3211 Müller Più margine di manovra per l'acquisto di dispositivi medici destinati all'approvvigionamento della popolazione svizzera del 4 maggio 2020, consultabile all'indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca (stato: 15.12.2022).

⁷⁶ Comunicato stampa del Consiglio federale del 25 febbraio 2022, Relazioni Svizzera–UE: il Consiglio federale fissa i cardini del pacchetto negoziale, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 21.9.2022).

trattative. Il margine di manovra e gli approcci individuati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sono stati presi in considerazione durante i colloqui, che si sono basati su un bilancio delle differenze di regolamentazione nel settore degli accordi sul mercato interno (derivanti dai bilaterali I⁷⁷) e sulla valutazione politica di tale bilancio, avvenuta a sua volta sulla scorta dei colloqui con i principali attori interni⁷⁸.

Per rafforzare la gestione dei colloqui sotto il profilo della politica e dei contenuti, il Consiglio federale ha cercato uno scambio diretto con i Cantoni, le parti sociali e l'economia nel quadro di un *Sounding Board* recentemente istituito⁷⁹.

4.3 Contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE

Nel 2021, dietro richiesta del Consiglio federale, il Parlamento ha approvato un secondo contributo svizzero per 13 Stati membri dell'UE, lanciando così un segnale importante per il proseguimento e il rafforzamento della via bilaterale. I programmi e i progetti cofinanziati dalla Svizzera contribuiscono al rafforzamento delle strutture economiche e sociali dei Paesi in questione e, in qualità di loro partner commerciale, anche la Svizzera ne trae profitto.

Il 30 giugno 2022 la Svizzera e l'UE hanno firmato il memorandum d'intesa (MoU)⁸⁰ in cui si definiscono la ripartizione dell'importo di 1,302 miliardi di franchi fra Paesi partner, le priorità tematiche e i principi di cooperazione. Il MoU funge da base per la conclusione degli accordi di attuazione bilaterali con i Paesi partner e, a loro volta, questi accordi costituiscono la base legale per la cooperazione con tali Paesi. Nel 2022 il Consiglio federale ha approvato la maggior parte degli accordi di cooperazione bilaterali.

4.4 Sviluppo del mercato interno europeo e nuovi partenariati dell'UE con Stati terzi

L'UE prosegue l'integrazione economica nel mercato interno includendovi nuovi temi e settori. Molti sviluppi nell'UE hanno conseguenze dirette per la Svizzera, come ad

⁷⁷ Rapporto del DFGP del 10 gennaio 2022 al Consiglio federale sulle differenze nella regolamentazione fra diritto svizzero e diritto europeo e analisi delle possibilità di adeguamento del diritto svizzero per l'appianamento di tali differenze, consultabile all'indirizzo: www.bj.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti, perizie e decisioni > Rapporti e perizie (stato: 21.9.2022).

⁷⁸ Comunicato stampa del Consiglio federale del 17 giugno 2022, Il Consiglio federale vuole intensificare i colloqui esplorativi con l'UE, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 21.9.2022).

⁷⁹ Comunicato stampa del Consiglio federale dell'11 ottobre 2022, Colloqui esplorativi Svizzera-UE: struttura organizzativa per rafforzare la gestione a livello politico e di contenuti, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 24.11.2022).

⁸⁰ Comunicato stampa del Consiglio federale del 30 giugno 2022, La Svizzera e l'UE firmano un memorandum d'intesa sul secondo contributo svizzero, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 21.9.2022).

esempio quelli nel settore dei mercati digitali (cfr. n. 8.4). Al tempo stesso l'UE intende fissare il proprio approccio normativo come standard internazionale al di fuori del mercato interno, con effetti sulle imprese svizzere (cfr. n. 4.4.1). La maggiore integrazione nel mercato interno dell'UE può anche avere un effetto di isolamento. Infine, la più stretta collaborazione dell'UE con Stati terzi può comportare sfide inedite per il nostro Paese (cfr. n. 4.4.2). Questo contesto offre nuove opportunità di partenariato con l'UE anche alla Svizzera; al contempo, aumenta però il rischio che le catene del valore si stabiliscano nello spazio economico europeo, al quale le imprese elvetiche possono partecipare solo a condizioni svantaggiose o non possono partecipare del tutto. A maggior ragione, il Consiglio federale ritiene importante chiarire al più presto le questioni ancora in sospeso nelle relazioni con l'Europa e creare le basi per nuovi accordi e forme di collaborazione (cfr. n. 4.2).

4.4.1 Conseguenze della normativa UE per la Svizzera

Per le imprese svizzere sono importanti ad esempio le norme del nuovo regolamento dell'UE sulla protezione dei dati (GDPR)⁸¹, applicabili fra l'altro a dette imprese se queste ultime elaborano o archiviano dati personali provenienti dall'UE (cfr. n. 8.1).

Anche il regolamento concernente le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel novembre 2022⁸² può avere conseguenze per le imprese elvetiche. Il regolamento contempla in particolare i contributi degli Stati terzi (fra cui la Svizzera) che possono influire sulle concentrazioni di imprese o sull'assunzione del controllo di un'impresa, oppure sulle offerte nel quadro di procedure di appalto pubbliche nel mercato interno dell'UE. Tali contributi devono essere notificati alla Commissione europea se superano un determinato valore soglia. La Commissione ha inoltre la possibilità di esaminare le sovvenzioni accordate da Stati terzi in altre situazioni di mercato e di imporre misure correttive alle imprese in questione al fine di evitare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

Va inoltre ricordato che numerosi progetti di regolamentazione rientranti nel pacchetto «Pronti per il 55 %» creano nuovi standard volti al rispetto del *Green Deal* europeo, che prevede entro il 2030 una riduzione minima del 55 per cento delle emissioni di gas serra nell'UE rispetto ai livelli degli anni '90 ed entro il 2050 il raggiungimento dell'impatto climatico zero. Viste le strette relazioni economiche tra Svizzera e UE e l'Accordo bilaterale del 23 novembre 2017⁸³ sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni, il previsto meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE (*Carbon Border Adjustment Mechanism*; CBAM) avrà

⁸¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁸² Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

⁸³ Accordo del 23 novembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (RS 0.814.011.268).

un impatto diretto sul nostro Paese. Con il CBAM l'UE intende prevenire lo spostamento di impianti di produzione in zone con un basso costo del CO₂. A tal fine si prevede l'imposizione di tasse sulle importazioni a seconda del loro contenuto di CO₂. Il sistema di scambio di quote di emissioni esclude il rischio di una delocalizzazione delle emissioni di CO₂ dall'UE in Svizzera, ragion per cui il nostro Paese è escluso dal CBAM dell'UE. In adempimento del postulato 20.3933⁸⁴ Incentivi fiscali per un commercio internazionale sostenibile, presentato dalla Commissione della politica estera CN, il Consiglio federale sta esaminando in che modo il CBAM potrebbe ripercuotersi sulla Svizzera e quali siano le possibilità d'intervento. Il rapporto sarà concluso non appena verrà pubblicata la versione definitiva del regolamento CBAM dell'UE.

4.4.2 Autonomia strategica

La maggiore integrazione nel mercato interno dell'UE può anche portare a misure di politica industriale e, dunque, a un certo effetto di isolamento. Per questo l'UE persegue un'«autonomia strategica» nelle catene d'approvvigionamento per i settori importanti o nelle tecnologie d'avanguardia. In questo contesto vengono lanciati progetti di promozione strategici (i cosiddetti *Important Projects of Common European Interest*) nei settori batterie, idrogeno, microelettronica e prodotti farmaceutici, e create al tempo stesso alleanze strategiche come la *European Battery Allianz*⁸⁵ o la *European Raw Materials Alliance*⁸⁶ (alla quale partecipano anche imprese svizzere). Anche la proposta di una legge europea sui semiconduttori⁸⁷ per promuovere l'industria europea in questo settore va nel senso di una riduzione della dipendenza dall'estero.

Una maggiore integrazione della Svizzera nella preparazione e nell'attuazione di queste iniziative potrebbe anche portare a una maggiore partecipazione dell'industria svizzera e al consolidamento dell'economia elvetica nelle principali catene del valore. In determinati settori l'UE sta già intensificando i propri partenariati anche con alcuni Stati terzi come la Norvegia (nel settore energetico e delle batterie) o gli USA (nel settore dei semiconduttori). Con gli USA ha luogo anche un fitto scambio nel quadro del cosiddetto *Trade and Technology Council*⁸⁸.

⁸⁴ Postulato 20.3933 Commissione della politica estera CN Incentivi fiscali per un commercio internazionale sostenibile, consultabile all'indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca (stato: 21.9.2022).

⁸⁵ Per maggiori informazioni: www.eba250.com (stato: 21.9.2022).

⁸⁶ Per maggiori informazioni: www.erma.eu (stato: 21.9.2022).

⁸⁷ Per maggiori informazioni: www.ec.europa.eu > Strategia > Priorità 2019–2024 > Un'Europa pronta per l'era digitale > Normativa europea sui semiconduttori (stato: 21.9.2022).

⁸⁸ Per maggiori informazioni: <https://digital-strategy.ec.europa.eu> > Politiche (stato: 21.9.2022).

5 Relazioni bilaterali e accordi economici

5.1 Priorità ai Paesi partner

La Svizzera, in quanto economia di medie dimensioni fortemente integrata nel contesto internazionale, deve poter accedere a mercati geograficamente diversificati. Gli ultimi anni sono stati contrassegnati da importanti sfide per le catene del valore transfrontaliere (cfr. n. 1.2)⁸⁹, dalla cui affidabilità dipende la resilienza dell'economia svizzera (cfr. n. 2.2.1). La diversificazione geografica contribuisce notevolmente all'affidabilità di tali catene e quindi anche alla resilienza dell'economia del Paese. Nell'ambito della strategia di politica economica esterna 2021, il Consiglio federale intende quindi approfondire in tutte le aree geografiche la cooperazione con i partner economici. Al contempo vuole però concentrare le proprie risorse sui partner più importanti, in conformità con il campo d'azione 4 della strategia di politica economica esterna.

Nel definire quali siano i partner economici più importanti, la Svizzera tiene conto del volume degli scambi e degli investimenti bilaterali effettivi e delle prospettive economiche con tali Paesi, alla luce delle loro potenzialità come mercati di vendita per i beni e i servizi svizzeri nonché come sedi di investimento. La strategia Africa subsahariana 2021–2024, approvata dal Consiglio federale nel 2021, ha individuato alcuni Paesi africani come potenziale bacino economico⁹⁰. Di conseguenza, la strategia si concentra in particolare sul rafforzamento delle relazioni con questi Paesi. Costituiscono una priorità strategica anche le attività di cooperazione economica allo sviluppo presenti e future atte a facilitare l'integrazione di questi partner nell'economia globale, così come gli interessi specifici dell'economia svizzera rispetto alle questioni politiche che interessano i vari mercati. Su queste basi, il nostro Paese decide di volta in volta con quali partner economici approfondire le proprie relazioni e, per operare tale scelta, prende in considerazione anche diversi fattori di politica esterna e ulteriori interessi in gioco, ad esempio nell'ambito della politica migratoria estera. Nella selezione dei potenziali partner con cui stipulare nuovi accordi di libero scambio (ALS) svolge un ruolo importante anche l'eventuale svantaggio delle imprese svizzere rispetto ad altri Paesi partner (soprattutto UE, Giappone e USA). Altrettanto rilevante è la probabilità dell'effettiva sottoscrizione di un accordo.

In linea con la strategia di politica economica esterna, il Consiglio federale tiene conto regolarmente del potenziale che i Paesi partner hanno in serbo e vaglia le piste e gli strumenti atti a espandere e approfondire ulteriormente le relazioni economiche e commerciali con questi Paesi. Inoltre, la Svizzera continua a perseguire la convergenza normativa e la stretta collaborazione con l'UE, suo principale partner commerciale (cfr. n. 4.2). Sono in particolare i Paesi limitrofi a rivestire una notevole importanza, in virtù dell'intensità degli scambi commerciali e dei numerosi valori condivisi in diversi campi. Nell'anno in esame la Svizzera ha concluso un accordo

⁸⁹ Rapporto del Consiglio federale del 20 gennaio 2021 sulla politica economica esterna 2020, capitolo introduttivo: «Conseguenze della crisi di COVID-19 per il commercio internazionale e le catene del valore globali» e n. 1 (FF 2021 343).

⁹⁰ Angola, Costa d'Avorio, Etiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudafrica. Strategia Africa subsahariana 2021–2024 del 13 gennaio 2021, consultabile all'indirizzo: www.eda.admin.ch > DFAE > Pubblicazioni (stato: 22.12.2022).

sulla concorrenza con la Germania (cfr. n. 5.2.4) e ha cooperato assiduamente con il Regno Unito (cfr. n. 5.2.3). Oltre ai Paesi del continente europeo sono però cruciali anche l'Arabia Saudita, il Brasile, il Canada, la Cina, l'Egitto, il Giappone, l'India, l'Indonesia, il Messico, gli Stati Uniti, il Sudafrica e la Thailandia. Nel 2022 sono stati conclusi un accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) con l'Indonesia (cfr. n. 5.2.2) e i negoziati per un accordo sul reciproco riconoscimento della buona prassi di fabbricazione dei medicinali con gli Stati Uniti. Sono stati inoltre condotti negoziati per accordi di libero scambio con India, Indonesia, Messico e Thailandia (cfr. n. 5.2.1).

In aggiunta, il nostro Paese cura regolarmente dialoghi bilaterali di carattere economico tra le autorità o le commissioni economiche miste di tutti i Paesi prioritari, a cui partecipano anche attori del settore privato (cfr. n. 11.6). Delle 37 commissioni economiche miste, quelle attualmente attive sono all'incirca 29, di cui 18 si incontrano su base regolare ogni 18–24 mesi. Le commissioni riunitesi negli ultimi anni (2017–2022), ad esempio, hanno visto la partecipazione di Arabia Saudita, Austria, Azerbaigian, Cina, Germania, Italia, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia e ancora diversi Paesi con cui la Svizzera ha negoziato accordi di libero scambio, come Brasile, India, Indonesia e Messico.

Il lavoro di tali commissioni viene però sospeso in caso di importanti impedimenti. Difatti, in considerazione dell'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, sono state interrotte fino a nuovo ordine le attività della commissione con la Russia e di quella con la Bielorussia.

5.2 Accordi economici bilaterali

La Svizzera concretizza i propri interessi attraverso un'ampia gamma di strumenti di diritto commerciale internazionale, tra cui gli accordi economici bilaterali. Questi contribuiscono all'attuazione dei campi d'azione 3, 4, 5 e 6 della strategia di politica economica esterna promuovendo un commercio aperto e regolamentato, rafforzando la resilienza delle catene d'approvvigionamento attraverso la diversificazione, contribuendo alla sostenibilità ambientale e sociale (cfr. n. 7) e consentendo l'approfondimento delle relazioni economiche con importanti partner commerciali.

Gli ALS (cfr. n. 5.2.1), gli APPI (cfr. n. 5.2.2) e le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) (cfr. n. 11.5) sono i principali strumenti di cui dispone il nostro Paese. Nell'anno in esame sono inoltre state intensificate le relazioni con il Regno Unito (cfr. n. 5.2.3) ed è stato concluso un accordo di cooperazione con la Germania nel settore della concorrenza (cfr. n. 5.2.4).

5.2.1 Accordi di libero scambio

Sviluppo e cura delle relazioni

Nell'anno in esame la Svizzera ha continuato a lavorare all'interno dell'AELS per aggiornare e ampliare la sua rete di accordi di libero scambio. Il nostro Paese

intrattiene attualmente 33 ALS con 43 partner. Nello stesso anno si sono ugualmente svolti negoziati di libero scambio con Cile, Kosovo, Malaysia e Thailandia. Inoltre, l'AELS è in procinto di siglare un ALS con la Moldova. In tal senso la Svizzera prosegue la sua politica di sostegno alle riforme economiche moldave e all'integrazione della Moldova nelle strutture di cooperazione economica europee e internazionali. Con riserva di approvazione finale delle parti contraenti, l'ALS con questo Paese contiene per la prima volta il nuovo capitolo modello dell'AELS sul commercio e lo sviluppo sostenibile (cfr. n. 7.1.3) e sull'e-commerce, ossia il commercio digitale (cfr. n. 8.3). Inoltre, sono state portate avanti in forma ibrida le procedure con India, Mercosur, Messico, SACU e Vietnam (cfr. elenco completo, n. 11.2).

Nell'anno in rassegna e in vista della ripresa dei negoziati per un ALS con la Thailandia, gli Stati dell'AELS hanno avviato un'analisi ex ante dell'impatto di tali accordi sulla sostenibilità (cfr. n. 7.1.3).

Vantaggi degli ALS per gli operatori economici

Il 15 giugno 2022 sia la Svizzera sia l'AELS hanno pubblicato un'analisi globale dei dati sull'utilizzo degli accordi di libero scambio⁹¹. Dal 2020 è disponibile un monitoraggio degli ALS sottoscritti dalla Svizzera e dai suoi partner. Dal 2021 tale monitoraggio è disponibile anche per i Paesi dell'AELS. Questo strumento permette di osservare a quanto ammontano i risparmi sui dazi ricavati dalle imprese grazie agli ALS. Per la Svizzera, nel 2020 i risparmi doganali sulle importazioni sono stati di 2,3 miliardi di franchi.

Nel 2021 e nel 2022 il nostro Paese ha condotto due indagini aziendali sull'utilizzo degli accordi di libero scambio. L'obiettivo era quello di capire meglio in che modo le imprese ricorressero agli ALS e come se ne potesse semplificare ulteriormente l'utilizzo. Nell'ambito dell'analisi globale «Rafforzamento della piazza economica svizzera»⁹² del 16 febbraio 2022, il Consiglio federale ha incaricato la SECO di esaminare entro la fine del 2022 se ed eventualmente come semplificare e migliorare l'impiego degli ALS per i vari attori economici.

5.2.2 Accordi di promozione e protezione degli investimenti

Con oltre 1406 miliardi di franchi di investimenti diretti effettuati all'estero, la Svizzera è uno dei dieci maggiori esportatori di capitali al mondo⁹³. Con 1064 miliardi

⁹¹ Monitoraggio degli ALS 2020 del 15 giugno 2022, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Accordi di libero scambio > Utilizzo degli Accordi di libero scambio > Monitoraggio degli ALS (stato: 25.7.2022).

⁹² Rafforzamento della piazza economica svizzera – Analisi globale del Consiglio federale del 16 febbraio 2022, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Sviluppi strutturali e crescita > Crescita (stato: 15.2.2022).

⁹³ Rapporto della Banca nazionale svizzera del 16 dicembre 2022 sugli investimenti diretti 2021, consultabile all'indirizzo: www.snb.ch > Statistiche > Rapporti e comunicati stampa > Investimenti diretti (stato: 16.12.2022).

di franchi di investimenti diretti esteri, è anche uno dei dieci maggiori importatori di capitali⁹⁴. È quindi nell'interesse del Paese mettere in atto e preservare una serie di condizioni quadro favorevoli agli investimenti esteri. Alla stregua degli ALS, anche gli accordi di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) bilaterali rappresentano un contributo importante in questo senso, poiché garantiscono un accesso al mercato per gli investimenti esteri. Grazie alle garanzie e ai meccanismi di attuazione in essi previsti, gli APPI offrono agli investitori un elevato livello di certezza giuridica e di protezione contro i rischi di natura politica⁹⁵.

In questo contesto la Svizzera, che vanta attualmente 111 APPI, sta progressivamente rinnovando la propria rete di APPI, integrandola con nuovi accordi. Nell'anno in esame è stato firmato e sottoposto a consultazione il nuovo APPI con l'Indonesia. Inoltre, parallelamente ai negoziati sull'ALS, si sono svolti tre tornate negoziali sulla revisione dell'APPI con la Malaysia e tre sulla revisione di quello con il Messico. In allegato è riportata una panoramica dei negoziati in corso (cfr. n. 11.4).

5.2.3 Ulteriore sviluppo e approfondimento delle relazioni con il Regno Unito

L'Accordo commerciale bilaterale dell'11 febbraio 2019⁹⁶ tra la Svizzera e il Regno Unito prevede lo svolgimento di consultazioni esplorative entro 24 mesi dalla sua applicabilità (a partire dal 1° gennaio 2021) per la sostituzione, la modernizzazione o lo sviluppo dello stesso. L'obiettivo è mantenere e sviluppare ulteriormente le strette relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi.

In questo contesto, la Svizzera e il Regno Unito si sono accordati su una revisione degli accordi commerciali esistenti nell'anno in esame. Nel settembre 2022 sono state condotte anche consultazioni esplorative per verificare se esista un terreno comune sul quale avviare i negoziati. Il Consiglio federale vede un potenziale per l'ulteriore sviluppo delle relazioni in particolare nei settori dell'agevolazione degli scambi, dei servizi, del commercio digitale, della proprietà intellettuale, del commercio e dello sviluppo sostenibile, delle misure di difesa commerciale e della composizione delle controversie. In preparazione all'esplorazione, nell'anno di riferimento il Consiglio federale ha invitato gli stakeholder interessati a manifestare eventuali preoccupazioni e interessi (cfr. n. 3.5). Il feedback ricevuto è stato preso in considerazione nelle consultazioni esplorative portate avanti con il Regno Unito e incentrate sulla modernizzazione dell'ALS.

Il 17 novembre 2022 la Svizzera e il Regno Unito hanno firmato un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità in cinque settori così da evitare, nella misura del possibile, eventuali ostacoli al commercio. L'accordo

⁹⁴ Rapporto della Banca nazionale svizzera del 16 dicembre 2022 sugli investimenti diretti 2021, consultabile all'indirizzo: www.snb.ch > Statistiche > Rapporti e comunicati stampa > Investimenti diretti (stato: 16.12.2022).

⁹⁵ Rapporto sulla politica economica esterna 2017 del 10 gennaio 2018, n. 1: «Cogliere le opportunità offerte dagli sviluppi nella protezione degli investimenti internazionali» (FF 2018 689).

⁹⁶ RS 0.946.293.671

sarà applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 ed entrerà in vigore entro il 28 febbraio 2023.

L'Accordo temporaneo del 14 dicembre 2020⁹⁷ sulla mobilità dei prestatori di servizi regola l'accesso reciproco agevolato per i prestatori di servizi dopo l'estinzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra i due Paesi. È stato applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021 ed è poi stato approvato dal Parlamento il 18 marzo 2022 per la durata di due anni. Nell'anno in rassegna la Svizzera e il Regno Unito hanno deciso di prorogare l'accordo di tre anni, fino al 31 dicembre 2025.

I due Paesi hanno inoltre compiuto progressi nei negoziati finalizzati a un accordo nel settore dei servizi finanziari. L'accordo mira a disciplinare il reciproco riconoscimento dei rispettivi quadri normativi e di sorveglianza con lo scopo di facilitare l'accesso al mercato transfrontaliero dei servizi finanziari nei settori assicurativo, bancario, della gestione patrimoniale e delle infrastrutture del mercato dei capitali. L'incontro tra i ministri delle finanze dei due Paesi si è svolto nel dicembre 2022 e si auspica che la sottoscrizione dell'accordo possa avvenire nel 2023.

5.2.4 Accordo sulla concorrenza tra Svizzera e Germania

Il 1° novembre 2022 è stato firmato a Berlino l'Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza. Il documento sarà presentato al Parlamento per approvazione unitamente all'allegato corrispondente (cfr. n. 12.1.3) e integrerà l'accordo di cooperazione con l'UE sottoscritto nel 2013⁹⁸. Lo scopo è di contribuire alla cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza di Svizzera e Germania e a una migliore protezione della concorrenza nei due Paesi.

6 Relazioni multilaterali e accordi economici

Nell'anno in esame la Svizzera si è adoperata, all'interno delle organizzazioni menzionate nel presente capitolo, per lo sviluppo di regole e standard internazionali, difendendo, quando necessario, i propri diritti nel quadro di procedure di composizione delle controversie. Questo modo di procedere corrisponde al campo d'azione 2 della strategia di politica economica esterna. Per la Svizzera, il quadro multilaterale rappresenta l'approccio preferenziale per far fronte alle sfide globali. Gli strumenti multilaterali nel campo della sostenibilità sono descritti al numero 7, quelli impiegati nel campo della digitalizzazione al numero 8.

⁹⁷ RS 0.946.293.671.2

⁹⁸ RS 0.251.268.1

6.1 Organizzazione mondiale del commercio

La 12^a conferenza ministeriale ordinaria dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), tenutasi dal 12 al 17 giugno 2022 a Ginevra, ha consentito di dinamizzare i negoziati e di ottenere importanti risultati. Il sistema commerciale multilaterale è stato rafforzato (cfr. n. 6.1.1 e 6.1.2). Un altro momento importante è stato l'esame delle politiche commerciali del nostro Paese svolto dall'OMC il 18 e il 20 maggio 2022. I membri dell'OMC hanno espresso il loro apprezzamento per il ruolo costruttivo della Svizzera all'interno dell'OMC e per il sostegno al sistema commerciale multilaterale. È stato messo in rilievo il grado di apertura della politica commerciale estera del nostro Paese e in particolare la prossima abolizione dei dazi industriali (cfr. n. 3.1.1). Le critiche dei membri dell'OMC riguardavano, tra le altre cose, l'elevata protezione doganale nel settore agricolo.

6.1.1 Risultati multilaterali della conferenza ministeriale

I preparativi per la 12^a conferenza ministeriale sono stati fortemente condizionati dalla pandemia di COVID-19 e dall'aggressione militare russa all'Ucraina. Queste grandi sfide hanno in parte occultato le tensioni persistenti sul fronte del commercio internazionale, dovute anche ai conflitti commerciali tra gli USA e la Cina. Ciononostante, per la prima volta dal 2013, è stato possibile stipulare un nuovo accordo multilaterale (Accordo sui sussidi alla pesca⁹⁹; cfr. n. 7.1.2) e, per la prima volta dal 2015, si sono potute approvare nuove decisioni a livello ministeriale. I risultati ottenuti hanno una portata giuridica meno ampia di quanto auspicato dalla Svizzera e da altri membri ma assumono una grande importanza per quanto riguarda il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale e dell'OMC.

In risposta al COVID-19, i membri dell'OMC hanno sottolineato la rilevanza di un contesto commerciale stabile e prevedibile e del sistema commerciale multilaterale, che consentono di prepararsi a future pandemie¹⁰⁰. È stata inoltre presa una decisione¹⁰¹ in merito all'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994¹⁰² sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*; Accordo TRIPS). Nel quadro di questa decisione, i membri dell'OMC si sono accordati su alcuni chiarimenti e su determinate agevolazioni per quanto riguarda le procedure per l'assegnazione ai Paesi in via di sviluppo di licenze obbligatorie per la produzione e l'esportazione di vaccini anti COVID-19. Dopo la conferenza ministeriale i membri dell'OMC hanno continuato le

⁹⁹ Accordo del 17 giugno 2022 sui sussidi alla pesca (WT/MIN(22)/33), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > About WTO > Decision making > Ministerial conferences > MC12 – Geneva, 12–16 June 2022 (stato: 21.9.2022).

¹⁰⁰ Dichiarazione ministeriale del 17 giugno 2022 sulla risposta dell'OMC alla pandemia di COVID-19 e sulla preparazione a future pandemie (WT/MIN(22)/31), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > About WTO > Decision making > Ministerial conferences > MC12 – Geneva, 12–16 June 2022 (stato: 21.9.2022).

¹⁰¹ Decisione ministeriale del 17 giugno 2022 sull'Accordo TRIPS (WT/MIN(22)/30), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > About WTO > Decision making > Ministerial conferences > MC12 – Geneva, 12–16 June 2022 (stato: 21.9.2022).

¹⁰² RS **0.632.20**

consultazioni in merito alla possibilità di estendere la decisione ai trattamenti e ai dispositivi diagnostici.

A fronte della crisi alimentare aggravatasi negli ultimi anni è stata approvata una dichiarazione sull'insicurezza alimentare¹⁰³ ed è stato emesso un divieto riguardante le restrizioni alle esportazioni per forniture al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite¹⁰⁴. Come già avvenuto durante l'ultima conferenza ministeriale dell'OMC, i membri non sono giunti a un accordo su un programma di lavoro per i successivi negoziati agricoli. I primi colloqui successivi alla conferenza fanno tuttavia ritenere che i negoziati continueranno a godere della massima priorità. Nella ripresa dei negoziati agricoli, la Svizzera e i membri di opinione analoga si sono adoperati affinché si tenga conto dei sistemi alimentari sostenibili. In occasione della conferenza ministeriale, i membri dell'OMC hanno inoltre approvato una dichiarazione¹⁰⁵ relativa alle sfide future nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (*Sanitary and Phytosanitary Measures*. SPS) e hanno avviato le consultazioni.

Nella dichiarazione finale¹⁰⁶ sulla conferenza ministeriale, i membri dell'OMC hanno espresso l'intenzione di lavorare a favore della necessaria riforma dell'OMC e di un meccanismo di composizione delle controversie pienamente funzionante, da realizzare entro il 2024. Questa dichiarazione e l'avvio di consultazioni informali da parte degli Stati Uniti hanno dato nuovo slancio ai lavori volti a superare la paralisi dell'organo d'appello che perdura da tre anni. Durante la conferenza ministeriale è stata nuovamente prolungata la moratoria¹⁰⁷ contro la riscossione di dazi sulle trasmissioni elettroniche, prorogata regolarmente dal 1998. Senza una corrispondente decisione da parte del Consiglio generale dell'OMC o dei ministri competenti scadrà il 31 marzo 2024. La Svizzera si impegna per il suo mantenimento.

6.1.2 Temi dei negoziati plurilaterali

La Svizzera ha partecipato a tutti i processi negoziali plurilaterali all'interno dell'OMC. I contenuti dei negoziati sull'Accordo per semplificare gli investimenti

¹⁰³ Dichiarazione ministeriale del 17 giugno 2022 sulla risposta urgente all'insicurezza alimentare (WT/MIN(22)/28), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > About WTO > Decision making > Ministerial conferences > MC12 – Geneva, 12–16 June 2022 (stato: 21.9.2022).

¹⁰⁴ Decisione ministeriale del 17 giugno 2022 sull'esenzione dai divieti e dalle restrizioni all'esportazione per l'acquisto di derrate alimentari del Programma alimentare mondiale (WT/MIN(22)/29), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > About WTO > Decision making > Ministerial conferences > MC12 – Geneva, 12–16 June 2022 (stato: 21.9.2022).

¹⁰⁵ Dichiarazione ministeriale del 17 giugno 2022 sui temi sanitari e fitosanitari per la 12^a conferenza ministeriale dell'OMC: far fronte alle sfide sanitarie e fitosanitarie del mondo moderno (WT/MIN(22)/27), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > About WTO > Decision making > Ministerial conferences > MC12 – Geneva, 12–16 June 2022 (stato: 21.9.2022).

¹⁰⁶ Documento conclusivo del 17 giugno 2022 della 12^a conferenza ministeriale (WT/MIN(22)/24), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > About WTO > Decision making > Ministerial conferences > MC12 – Geneva, 12–16 June 2022 (stato: 21.9.2022).

¹⁰⁷ Decisione ministeriale del 17 giugno 2022 su *Work Programme on Electronic Commerce* (WT/MIN(22)/32), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > About WTO > Decision making > Ministerial conferences > MC12 – Geneva, 12–16 June 2022 (stato: 21.9.2022).

sono già stati in gran parte definiti. Con questo accordo, più di 110 Stati si adoperano per garantire una maggiore trasparenza e per semplificare le procedure per quanto riguarda gli investimenti. L'accordo contiene inoltre una serie di disposizioni sulla cooperazione internazionale, specificamente sullo scambio di informazioni in merito alla sua applicazione, e sul sostegno ai Paesi in via di sviluppo nella sua attuazione. I negoziati relativi ad altri processi in corso (cfr. n. 11.1) sono continuati, in particolare nell'ambito del commercio e dell'ambiente (cfr. n. 7.1.2) e dell'*e-commerce* (cfr. n. 8.2). Rimangono controverse le modalità con cui i risultati dei negoziati plurilaterali possono essere integrati nel diritto (multilaterale) dell'OMC. La questione verrà trattata anche nell'ambito del dibattito sulla riforma dell'OMC.

6.1.3 Composizione delle controversie presso l'OMC

Per difendere i suoi diritti, la Svizzera fa ricorso, tra l'altro, alle procedure di composizione delle controversie dell'OMC¹⁰⁸. Nel 2018 ha contestato i dazi aggiuntivi applicati dagli USA sull'acciaio e sull'alluminio. Nel dicembre del 2022 l'istanza arbitrale dell'OMC (Panel) ha pubblicato il suo rapporto finale¹⁰⁹. Il Panel ha seguito le argomentazioni giuridiche della Svizzera, giungendo alla conclusione che le misure degli USA violano il diritto OMC e non sono giustificate dalla cosiddetta clausola dell'«eccezione di sicurezza». A determinate condizioni, questa clausola consente ai membri dell'OMC di adottare misure a protezione dei loro interessi di sicurezza. Questa decisione non mette in questione il diritto di adottare simili misure da parte dei membri, che hanno un ampio margine di manovra in tal senso. Devono tuttavia soddisfare determinati requisiti minimi, di cui un Panel può verificare il rispetto. Nel dicembre del 2022 sono stati pubblicati anche i rapporti del Panel riguardanti le procedure avviate da Norvegia, Cina e Turchia contro le misure degli USA¹¹⁰.

La Svizzera partecipa inoltre come parte terza a diverse procedure dell'OMC. Può in questo modo far valere argomenti giuridici o sistemici su questioni importanti per il sistema commerciale internazionale senza comparire come querelante. Ha per esempio partecipato come parte terza alla prima procedura d'appello ad hoc, nella quale l'UE contestava i requisiti posti dalla Turchia in merito alla produzione di prodotti farmaceutici. Si tratta di un settore che riguarda buona parte delle esportazioni svizzere in Turchia. Il tribunale arbitrale ha emesso la sua sentenza il 25 luglio 2022. Questa prima esperienza con una procedura d'appello ad hoc rappresenta uno sviluppo positivo per il sistema di composizione delle controversie dell'OMC: dimostra che è possibile comporre delle controversie commerciali in maniera definitiva ed efficace nonostante la paralisi dell'organo d'appello. Questa procedura è simile a quella

¹⁰⁸ L'elenco delle procedure OMC in corso alle quali la Svizzera partecipa come parte o parte terza è consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > Organisations internationales > OMC (stato: 8.9.2022).

¹⁰⁹ Rapporto finale del Panel del 9 dicembre 2022 (WT/DS556/R), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > Trade topics > Dispute settlement > The disputes > DS556 (stato: 15.12.2022).

¹¹⁰ I rapporti sono consultabili all'indirizzo: www.wto.org > Trade topics > Dispute settlement > The disputes > By country / territory (stato: 15.12.2022).

prevista dall'Accordo multilaterale provvisorio in materia di arbitrato d'appello (*Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement*, MPIA). Adottato nell'aprile del 2020, conta oggi 25 partecipanti tra cui la Svizzera e stabilisce che fintanto che l'organo d'appello dell'OMC non è operativo una procedura d'appello deve essere svolta davanti a un tribunale arbitrale. Un primo appello basato sul MPIA è stato presentato nell'ottobre 2022 dalla Colombia in un caso riguardante misure antidumping contro l'UE.

6.2 Organizzazione internazionale del lavoro

Durante la sua 110ª riunione, svoltasi nel giugno del 2022, la Conferenza internazionale del lavoro ha deciso di aggiungere, per la prima volta dal 1998, un nuovo principio e diritto ai quattro esistenti e cioè quello relativo a un ambiente di lavoro sicuro e sano. Questi principi e diritti di base¹¹¹ vanno rispettati e promossi da tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), indipendentemente dal fatto che abbiano ratificato le corrispondenti Convenzioni fondamentali, tra le quali rientrano ora la Convenzione n. 155 del 1981¹¹² sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e la Convenzione n. 187 del 2006¹¹³ sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. La Svizzera si è adoperata affinché questo nuovo diritto fondamentale venisse incluso.

La Svizzera ha inoltre partecipato alla 5ª Conferenza globale sull'eliminazione del lavoro minorile organizzata dal governo sudafricano e dall'OIL. Questa conferenza ha assunto una particolare importanza per il nostro Paese, che il 1º gennaio 2022 ha introdotto per primo un obbligo di diligenza per le imprese riguardante specificamente il lavoro minorile¹¹⁴. Nel quadro di un evento collaterale sul ruolo delle imprese nella lotta alle cause principali del lavoro minorile, la Svizzera ha informato i partecipanti alla conferenza sulle sue esperienze e sulle misure adottate.

6.3 OCSE

La riunione ministeriale del 9 e 10 giugno 2022 tenutasi a Parigi era incentrata sulle ripercussioni subite dall'economia mondiale a seguito dell'aggressione militare russa all'Ucraina¹¹⁵. I ministri hanno inoltre accolto con favore l'istituzione dell'*Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches* (IFCMA). L'IFCMA individuerà le misure

¹¹¹ Dichiarazione dell'OIL del 18 giugno 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nella versione modificata del 2022, consultabile all'indirizzo: www.ilo.org > Labour standards (stato: 12.9.2022).

¹¹² Convenzione n. 155 del 22 giugno 1981 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, consultabile all'indirizzo: www.ilo.org > Labour standards (stato: 12.9.2022).

¹¹³ Convenzione n. 187 del 15 giugno 2006 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, consultabile all'indirizzo: www.ilo.org > Labour standards (stato: 12.9.2022).

¹¹⁴ Art. 964^{quinquies-septies} del Codice delle obbligazioni (RS 220).

¹¹⁵ 2022 Ministerial Council Statement, consultabile all'indirizzo: www.oecd.org/mcm > Key 2022 MCM documents (stato: 21.9.2022).

esistenti sulla riduzione di CO₂ e ne analizzerà l'efficacia. Sono state poi approvate le tempistiche per l'adesione di cinque Paesi candidati (Brasile, Bulgaria, Croazia, Perù, Romania).

La Svizzera ha sostenuto gli sforzi internazionali volti ad aumentare la trasparenza e a creare condizioni eque (*Level Playing Field*) per l'imposizione dei gruppi multinazionali. In quanto membro dell'OCSE, il nostro Paese ha partecipato attivamente al progetto contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (*Base Erosion and Profit Shifting*, BEPS) nonché ai lavori successivi. Sono anche proseguiti i lavori dell'OCSE sui parametri approvati nell'ottobre 2021 dall'*Inclusive Framework (IF) on BEPS*¹¹⁶ in merito alla futura imposizione dei grandi gruppi di imprese. Il progetto si suddivide in due pilastri: il primo prevede nuove regole sulla distribuzione degli utili, in particolare in relazione ai Paesi in cui le imprese vendono merci. A essere interessati sono i gruppi di imprese con un fatturato annuo superiore a 20 miliardi di euro e un margine di profitto di più del 10 per cento, ossia i 100 gruppi di imprese più grandi e redditizi del mondo (cifre OCSE e G20). Per l'attuazione del primo pilastro è previsto un accordo multilaterale. Secondo il calendario dell'*IF on BEPS* l'accordo dovrebbe essere pronto per la firma nella prima metà del 2023 in modo da poter entrare in vigore nel 2024 dopo essere stato ratificato da una massa critica di Stati. Il secondo pilastro prevede un'imposta minima di almeno il 15 per cento per i gruppi di imprese attivi a livello internazionale con una cifra d'affari annua di almeno 750 milioni di euro. Questa misura potrebbe applicarsi a poco più di cento gruppi di imprese nazionali e a poco più di mille unità commerciali di gruppi stranieri. Nel gennaio 2022 il Consiglio federale ha deciso di applicare questa aliquota minima attraverso una modifica della Costituzione. Su questa base un'ordinanza temporanea assicurerà che l'aliquota possa entrare in vigore il 1° gennaio 2024. La legge sarà poi emanata secondo la normale procedura¹¹⁷. Il Parlamento ha adottato la modifica della Costituzione nella sessione invernale¹¹⁸. La votazione popolare è prevista per giugno 2023.

A giugno 2022 la Svizzera ha difeso il suo secondo rapporto sullo stato di avanzamento relativo alla *peer-review* effettuata nel 2018 di fronte al Gruppo di lavoro sulla corruzione. Il nostro Paese è accusato di non disporre ancora di una protezione a livello di legge per i *whistleblower* nell'economia privata e di applicare una multa massima troppo modesta per le imprese riconosciute colpevoli di corruzione (5 mio. di franchi). Se entro giugno 2023 non saranno stati fatti progressi concreti su questi due punti, l'OCSE potrebbe adottare ulteriori misure, per esempio l'invio di una delegazione di alto livello a Berna per approfondire questi temi. Durante il suo primo incontro, avvenuto a Parigi nel luglio 2022, anche la delegazione parlamentare dell'OCSE ha discusso in particolare questi due temi.

¹¹⁶ L'IF è la massima istanza tecnica e politica per il trattamento delle raccomandazioni del progetto BEPS e la prosecuzione dei relativi lavori. Attualmente l'IF comprende 142 Stati membri e 138 Stati sostenitori.

¹¹⁷ Ulteriori informazioni sono consultabili all'indirizzo: www.dff.admin.ch > Imposte > Imposizione internazionale > Applicazione in Svizzera dell'imposta minima prevista dall'OCSE (stato: 21.9.2022).

¹¹⁸ FF 2022 1700

Durante l'incontro del Comitato per la politica ambientale (*Environment Policy Committee*, EPOC) dell'OCSE del 30 e 31 marzo 2022 i ministri dell'ambiente hanno ribadito l'importanza di reagire al riscaldamento globale e di orientare i flussi finanziari sugli obiettivi ambientali. Sono state trattate anche altre crisi globali (p. es. perdita della biodiversità, inquinamento) e le sfide ecologiche legate all'impiego di materie plastiche nonché in relazione al commercio e alla digitalizzazione. Si è parlato inoltre della necessità di una maggiore connessione tra la politica ambientale e settoriale.

Il 3 e il 4 novembre 2022 i ministri dell'agricoltura degli Stati membri dell'OCSE e di importanti Paesi partner hanno discusso il tema *Building Sustainable Agriculture and Food Systems in a Changing Environment*. Nella loro dichiarazione¹¹⁹ sulle soluzioni trasformative verso sistemi agricoli e alimentari sostenibili, i ministri hanno stabilito una serie di misure di politica economica per assicurare a lungo termine la sicurezza alimentare e un'alimentazione sana, migliorare le condizioni di vita e portare avanti la sostenibilità. Questi orientamenti corrispondono a quelli che il Consiglio federale ha formulato anche nel suo rapporto sul futuro orientamento della politica agricola della Svizzera. Il rafforzamento del commercio e del mercato contribuisce, in quanto parte di un pacchetto coerente di misure, ad aumentare la sostenibilità dei sistemi alimentari.

Il 14 e 15 dicembre 2022 si è tenuto l'incontro ministeriale del Comitato OCSE per la politica dell'economia digitale (*Committee on Digital Economy Policy*, CDEP). Alla Conferenza è stata approvata una dichiarazione nella quale sono state fissate le priorità e le tappe del futuro lavoro del CDEP¹²⁰. In una seconda dichiarazione ministeriale, i membri dell'OCSE hanno inoltre stabilito per la prima volta i principi per l'accesso delle autorità ai dati personali detenuti da imprese private¹²¹. La dichiarazione specifica che le autorità di sicurezza e di perseguimento penale nazionali possono accedere a questi dati ed è intesa a rafforzare la fiducia nella trasmissione transfrontaliera di dati. Durante l'incontro sono state anche presentate una serie di raccomandazioni sulla cibersicurezza.

6.4 Gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti

Il gruppo dei venti principali Paesi industrializzati ed emergenti (G20) è il forum internazionale più importante per la politica economica e la regolamentazione. Nel corso dell'anno in rassegna, l'Indonesia ha presieduto il G20 sotto il leitmotiv *Recover Together, Recover Stronger*. La Svizzera è stata nuovamente invitata a partecipare a

¹¹⁹ Dichiarazione del 4 novembre 2022 su *Transformative Solutions for Sustainable Agriculture and Food Systems* (OECD/LEGAL/0483), consultabile all'indirizzo: <https://legalinstruments.oecd.org> (stato: 9.11.2022).

¹²⁰ Dichiarazione del 15 dicembre 2022 su *Trusted, Sustainable and Inclusive Digital Future* (DSTI/CDEP(2022)19/REV1), consultabile all'indirizzo: <https://legalinstruments.oecd.org> (stato: 19.12.2022).

¹²¹ Dichiarazione del 14 dicembre 2022 su *Government Access to Personal Data held by Private Sector Entities* (DSTI/CDEP(2002)22), consultabile all'indirizzo: <https://legalinstruments.oecd.org> (stato: 19.12.2022).

tutti i gruppi di lavoro del *Finance Track* che si concentra su questioni finanziarie e monetarie. Nel cosiddetto *Sherpa Track* ha inoltre partecipato ai gruppi di lavoro sulla lotta alla corruzione, la sanità, il commercio, gli investimenti e l'industria. Ha poi preso parte agli incontri dei ministri delle finanze del G20 e dei governatori della Banca centrale, all'incontro dei ministri della sanità e del commercio del G20 e al vertice del G20 a Bali. La Svizzera ha così partecipato attivamente alle discussioni sui tre temi prioritari dell'Indonesia: architettura globale della sanità, svolta energetica sostenibile e trasformazione digitale.

6.5 Modernizzazione del Trattato sulla Carta dell'energia

Dopo 15 tornate negoziali, proseguite per oltre due anni, nell'anno in rassegna si sono concluse le trattative sulla modernizzazione del Trattato del 17 dicembre 1994¹²² sulla Carta dell'energia (ECT). L'ECT è un trattato multilaterale tra una cinquantina di Paesi principalmente centroasiatici ed europei teso a proteggere gli investimenti transfrontalieri nel settore energetico e a facilitare il transito.

La modernizzazione aveva lo scopo di adeguare il trattato e le norme di protezione al nuovo contesto, in particolare per quanto riguarda i cambiamenti climatici e le energie rinnovabili. Il risultato dimostra gli sforzi profusi dalle parti contraenti nonostante i loro diversi obiettivi perseguiti nei negoziati. L'ECT riveduto sarà applicabile anche a nuove energie pulite come l'idrogeno, la biomassa e il biogas. Nel contempo le parti contraenti possono escludere sul loro territorio nazionale la protezione degli investimenti per i carburanti fossili. Per quanto riguarda le norme di protezione sono stati precisati vari articoli (trattamento giusto ed equo, espropriazione indiretta) ed è stata introdotta una disposizione che consente agli Stati di adottare una regolamentazione nell'interesse pubblico. Inoltre, i meccanismi di composizione delle controversie tra investitore e Stato e tra Stato e Stato sono stati precisati e completati, in particolare con disposizioni sulla trasparenza. In merito alla sostenibilità, le parti hanno ribadito i loro diritti e obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali sull'ambiente e sul lavoro (Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 9 maggio 1992¹²³ sui cambiamenti climatici [UNFCCC], Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015¹²⁴ sul clima, Convenzioni di base dell'OIL¹²⁵), impegnandosi inoltre a favore della responsabilità sociale d'impresa.

Poiché non tutte le parti erano ancora pronte a deliberare, non è stato possibile approvare le modifiche all'ECT durante la conferenza del 22 novembre 2022. L'approvazione del risultato dei negoziati sarà nuovamente proposta entro la fine del 2023 durante una riunione ad hoc della Conferenza ECT.

¹²² RS 0.730.0

¹²³ RS 0.814.01

¹²⁴ RS 0.814.012

¹²⁵ Convenzioni di base dell'OIL, consultabili all'indirizzo: www.ilo.org > Labour standards > Introduction to International Labour Standards (stato: 12.9.2022).

7

Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa

La politica economica esterna è funzionale al mantenimento e all'aumento del livello di benessere della popolazione, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Anche se i suoi strumenti mirano in primo luogo a rafforzare la dimensione economica, gli aspetti ambientali e sociali meritano altrettanta attenzione. Come previsto dal campo d'azione 6 della strategia di politica economica esterna, la Svizzera ha pertanto promosso scambi sostenibili nel quadro dell'OMC (cfr. n. 7.1.2) e degli ALS (cfr. n. 7.1.3), ha appoggiato standard internazionali per la tutela dei diritti dei lavoratori (cfr. n. 7.1.4) e si è adoperata in favore di una gestione aziendale responsabile (cfr. n. 7.2). Ai sensi dell'articolo 104a lettera d Cost., la Svizzera si impegna anche affinché le relazioni commerciali transfrontaliere concorrano allo sviluppo ecologicamente sostenibile dell'agricoltura e della filiera alimentare.

7.1

Contributo della politica economica esterna alla sostenibilità

L'accordo multilaterale sui sussidi alla pesca¹²⁶ (cfr. n. 7.1.2) come pure le concessioni sull'accesso al mercato contenute nell'Accordo di partenariato economico globale siglato il 16 dicembre 2018¹²⁷ tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (cfr. n. 7.1.3) rafforzano la dimensione ecologica della sostenibilità. Il programma dell'*OIL Productivity Ecosystems for Decent Work* (cfr. n. 7.1.4), cofinanziato dalla Svizzera, offre un contributo alla dimensione sociale della sostenibilità. Informando l'opinione pubblica sui vari accordi, progetti e programmi intrapresi e mettendoli poi a sua disposizione, la Svizzera garantisce la trasparenza della sua politica economica esterna, in linea con quanto previsto dal campo d'azione 8 dell'omonima strategia.

7.1.1

Attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile

I 17 OSS rappresentano il quadro di riferimento per lo sviluppo sostenibile globale. A tal proposito, a maggio 2022 il Consiglio federale ha approvato il secondo rapporto nazionale all'attenzione dell'ONU¹²⁸, presentato al Forum politico di alto livello sullo sviluppo sostenibile (*High-level Political Forum on Sustainable Development*, HLPF). Il rapporto mostra i progressi compiuti dalla Svizzera nel raggiungimento degli obiettivi. Per quanto concerne alcuni OSS, come l'istruzione, l'assistenza sanitaria e la garanzia delle istituzioni dello Stato di diritto, la Svizzera è già a buon

¹²⁶ Accordo del 17 giugno 2022 sui sussidi alla pesca (WT/MIN(22)/33), consultabile all'indirizzo: www.wto.org > About WTO > Decision-making > Ministerial conferences > MC12 – Geneva, 12–16 June 2022 (stato: 21.9.2022).

¹²⁷ RS 0.632.314.271

¹²⁸ Rapporto del Consiglio federale del 4 maggio 2022 sull'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, Rapporto nazionale all'ONU, consultabile all'indirizzo: www.eda.admin.ch > L'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile > Strategie e rapporti > Rapporto nazionale all'ONU (stato: 29.8.2022).

punto. Continua tuttavia ad esservi una grande necessità di intervento e di coordinamento soprattutto negli ambiti che il Consiglio federale ha scelto come temi prioritari della sua strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 (SSS 2030)¹²⁹. Secondo il rapporto nazionale occorre intervenire per abolire gli ostacoli all'accesso al mercato, internalizzare i costi esterni, promuovere l'ulteriore apertura dell'economia svizzera nonché consolidare e intensificare le relazioni bilaterali con l'UE. I risultati del rapporto confluiranno nel Piano d'azione relativo alla SSS 2030, la cui adozione è prevista nel 2024.

7.1.2 OMC e sostenibilità ambientale

Il nuovo accordo multilaterale sui sussidi alla pesca, sottoscritto nell'anno in rassegna, ha segnato per l'OMC un importante traguardo commerciale e ambientale dopo oltre vent'anni di negoziati. L'accordo, siglato in occasione della 12^a conferenza ministeriale, si rifà agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU (sotto-obiettivo 14.6). Le disposizioni concordate hanno messo al bando i sussidi alla pesca di alto mare che favoriscono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (la cosiddetta pesca IUU; *illegal, unreported, and unregulated fishing*) e la pesca di stock sovrasfruttati. Non è tuttavia stato possibile trovare una soluzione per una terza categoria di sussidi, ossia quelli che promuovono la sovracapacità e la sovrapesca, a causa della controversa divergenza degli impegni sottoscritti dai Paesi sviluppati e da quelli in via di sviluppo. I negoziati proseguono. L'accordo non sarà più valido allo scadere di un termine di quattro anni se i suddetti negoziati non saranno stati portati a termine.

Alcuni membri dell'OMC, tra cui la Svizzera, hanno portato avanti i colloqui plurilaterali sul commercio e sull'ambiente, che avevano per oggetto tre iniziative. In un primo momento, nell'ambito del dialogo informale sul commercio e l'inquinamento da plastica (*Informal Dialogue on Plastics Pollution and Environmentally Sustainable Plastics Trade*, IDP) si è cercato di formulare misure concrete di politica commerciale per contrastare più incisivamente l'inquinamento da materie plastiche. In seconda battuta, in occasione della conferenza ministeriale, è stato approvato un programma di lavoro relativo a una riforma dei sussidi alle energie fossili (*Fossil Fuel Subsidy Reform*, FFSR). In una terza fase, i lavori condotti nel quadro dei colloqui strutturati sul commercio e la sostenibilità ambientale (*Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions*, TESSD) hanno approfondito, con il contributo della società civile, i seguenti temi: misure commerciali a tutela del clima, beni e servizi nel settore ambientale, economia circolare e sussidi.

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha proseguito i negoziati plurilaterali relativi all'accordo sui cambiamenti climatici, sul commercio e sulla sostenibilità con Costa Rica, Fiji, Islanda, Nuova Zelanda e Norvegia (*Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability*, ACCTS). Durante l'incontro del 15 giugno 2022, i ministri del

¹²⁹ Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 e Piano d'azione 2021–2024 del Consiglio federale del 23 giugno 2021, entrambi consultabili all'indirizzo: [www. are.admin.ch](http://www.are.admin.ch) > Sviluppo sostenibile > Strategia e rapporti (stato: 29.8.2022).

commercio dei Paesi partecipanti hanno ribadito l'obiettivo di concludere i negoziati il prima possibile.

7.1.3 ALS e sviluppo sostenibile

Disposizioni sulla sostenibilità negli ALS

L'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia ha visto, per la prima volta nella storia degli ALS sottoscritti dalla Svizzera, una subordinazione delle concessioni sull'accesso al mercato per uno specifico prodotto (olio di palma) al rispetto di certi criteri di produzione sostenibile. La Svizzera ha attuato l'accordo con un'apposita ordinanza¹³⁰. Nell'anno in rassegna sono pervenute e poi state approvate due richieste di autorizzazione per l'importazione di olio di palma all'aliquota preferenziale. In totale sono state importate alla tariffa preferenziale 21 tonnellate di olio di palma (0,2 % del contingente accordato all'Indonesia). Come annunciato nella nuova strategia di politica economica esterna, anche in futuro il Consiglio federale verificherà se nel caso di prodotti i cui processi di produzione risultino essere problematici sotto il profilo della sostenibilità, occorra subordinare le concessioni per un accesso facilitato al mercato al rispetto di determinati standard di sostenibilità.

Insieme agli altri Stati dell'AELS, la Svizzera ha rafforzato il meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di sostenibilità contenute negli ALS, come previsto dai campi d'azione 6 e 8 della strategia di politica economica esterna. Nello specifico, sono state richieste informazioni sull'attuazione delle disposizioni nei Paesi partner e sono stati maggiormente coinvolti i gruppi d'interesse. Nell'anno in rassegna il rafforzamento di tale meccanismo ha dato adito a discussioni sostanziali sull'attuazione delle disposizioni in materia di sostenibilità in occasione delle riunioni dei comitati misti dell'ALS con la Georgia¹³¹ e con l'Indonesia¹³².

Analisi dell'impatto dei futuri ALS sulla sostenibilità

La strategia di politica economica esterna prevede al campo d'azione 1 l'esecuzione di valutazioni scientifiche mirate in vista di importanti accordi economici. Nel suo rapporto del 25 maggio 2022 sulla valutazione ex ante degli effetti degli accordi di libero scambio sullo sviluppo sostenibile in adempimento del postulato 19.3011 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N), il Consiglio federale

¹³⁰ Ordinanza del 18 agosto 2021 sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile (RS **632.324.27**).

¹³¹ Rapporti pubblici AELS, *EFTA and Georgia hold their first Joint Committee meeting* del 13 maggio 2022, consultabile all'indirizzo www.efta.int > Newsroom (stato: 8.9.2022).

¹³² Rapporti pubblici AELS, *EFTA and Indonesia hold their first Joint Committee meeting in Jakarta* del 7 dicembre 2022, consultabile all'indirizzo www.efta.int > Newsroom (stato: 14.12.2022).

ha esposto come intende effettuare tali valutazioni in relazione agli ALS¹³³. In base a un'analisi preliminare bisogna valutare caso per caso se sia necessario e sensato svolgere un'analisi della sostenibilità ex ante. Un esame più approfondito è opportuno soprattutto se ad essere coinvolto è un futuro partner ALS di rilievo e se sono già stati individuati settori sensibili dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, interessati in misura significativa dal cambiamento delle condizioni di accesso al mercato indotto dall'ALS. Il rapporto, che poggia su uno studio preliminare dell'OCSE finanziato dalla Svizzera¹³⁴, fornisce una panoramica e una recensione critica dei metodi disponibili per effettuare analisi ex ante.

La Svizzera negozia gran parte dei suoi ALS all'interno dell'AELS. Di conseguenza, anche gli studi devono essere condotti, ove possibile, con gli altri Stati dell'AELS. Il maggiore volume di scambi permette di indagare più esaurientemente i potenziali effetti di un ALS, il che garantisce risultati più rappresentativi. Nell'anno in rassegna gli Stati dell'AELS hanno avviato un'analisi ex ante dell'impatto sulla sostenibilità in vista della ripresa dei negoziati per un ALS con la Thailandia.

7.1.4 La dimensione sociale della sostenibilità

Progetti dell'OIL

Nell'anno in rassegna è stato lanciato il nuovo programma dell'OIL cofinanziato dalla Svizzera *Productivity Ecosystems for Decent Work*, attualmente in fase pilota. Il suo obiettivo è combattere le cause della bassa produttività in Paesi come Sudafrica, Ghana e Vietnam, nonché le condizioni di lavoro disumane riscontrate in quei Paesi, anche attraverso la lotta allo sfruttamento nel settore informale. I programmi già in corso, in particolare *Better Work* e *Sustaining Competitive and Responsible Enterprises* (SCORE), sono stati portati avanti. Grazie a un partenariato sociale, questi progetti cofinanziati dalla Svizzera aiutano aziende e lavoratori dell'industria dell'abbigliamento e di altri settori ad alta intensità di manodopera a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare la produttività. Hanno inoltre avuto un ruolo importante nell'attenuare le ripercussioni negative della pandemia di COVID-19 sui mercati del lavoro nei Paesi partner.

Dialoghi in materia di lavoro

Sulla base di *Memorandum of Understanding* (MoU) con la Cina, l'Indonesia, il Vietnam e, a partire dall'anno in rassegna anche con il Sudafrica, la Svizzera sta svolgendo attività bilaterali nei settori del lavoro e dell'occupazione. Il MoU con il Ministero del lavoro sudafricano è stato sottoscritto il 5 luglio 2022. Questi

¹³³ Rapporto del Consiglio federale del 25 maggio 2022 sulla valutazione ex ante degli effetti degli accordi di libero scambio sullo sviluppo sostenibile, in adempimento del postulato 19.3011 della CdG-N del 1° marzo 2019, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Accordi di libero scambio > Sviluppo sostenibile > Analisi dello sviluppo sostenibile > Rapport sur le postulat 19.3011 (stato: 25.11.2022).

¹³⁴ Moïse, Evdokia & Rubínová, Stela (2021): *Sustainability impact assessments of free trade agreements: a critical review*, in: OECD Trade Policy Papers, 255, consultabile all'indirizzo: www.oecd.org > Publications (stato: 24.8.2022).

memorandum istituzionalizzano un dialogo regolare e di alto rango fra ministeri o autorità del mercato del lavoro e partner sociali delle Parti. I dialoghi in materia di lavoro promuovono l'attuazione dei progetti di cooperazione economica allo sviluppo nel settore del lavoro e dell'occupazione e contribuiscono all'attuazione della sostenibilità sociale negli ALS della Svizzera. Le autorità partner sono coinvolte nell'attuazione dei tre suddetti progetti dell'OIL cofinanziati dalla Svizzera.

Nel mese di novembre dell'anno in rassegna, dopo una serie di incontri virtuali e bilaterali, si è svolto a Giacarta il primo dialogo tripartito di alto livello in materia di lavoro con il Ministero del lavoro indonesiano (*Ministry of Manpower*, MOM). Le discussioni si sono incentrate sull'attuazione dei progetti condotti dalla cooperazione economica allo sviluppo in tandem con l'OIL, del capitolo sulla sostenibilità nell'Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018 tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia nonché sulla garanzia di condizioni di lavoro dignitose nell'industria dell'olio di palma.

Inclusione della sostenibilità nel diritto degli acquisti pubblici

La legge federale del 21 giugno 2019¹³⁵ sugli appalti pubblici sottoposta a revisione e la relativa ordinanza del 12 febbraio 2020¹³⁶, anch'essa riveduta, (LAPub e OAPub) promuovono un utilizzo oculato dei fondi pubblici, in grado di generare effetti positivi sulla sostenibilità, l'economia e la società. Le prestazioni da erogare all'estero vengono appaltate esclusivamente agli offerenti o ai subappaltatori che applicano almeno le convenzioni fondamentali dell'OIL di cui all'allegato 6 LAPub. Se le prescrizioni legislative in vigore nel luogo della prestazione sono più severe, gli offerenti devono rispettarle. Inoltre, i committenti sono tenuti a garantire che gli offerenti rispettino il nuovo diritto fondamentale a un ambiente di lavoro sicuro e sano (cfr. n. 6.2). Oltre alle convenzioni fondamentali dell'OIL, il committente può esigere anche il rispetto dei principi di altre convenzioni dell'OIL, a patto che anche la Svizzera le abbia ratificate. Inoltre, occorre rispettare almeno le prescrizioni legislative a tutela dell'ambiente e delle risorse naturali in vigore nel luogo della prestazione. La Confederazione supporta i servizi d'acquisto nell'attuazione di queste disposizioni con varie formazioni e strumenti, quali le raccomandazioni o la piattaforma delle conoscenze sugli appalti pubblici sostenibili (PAP)¹³⁷.

7.2 Responsabilità sociale d'impresa

Secondo il documento programmatico del Consiglio federale sulla responsabilità sociale e ambientale d'impresa¹³⁸, la Confederazione ha un ruolo primario nella

¹³⁵ RS 172.056.1

¹³⁶ RS 172.056.11

¹³⁷ Piattaforma online delle conoscenze sugli appalti pubblici sostenibili (PAP), consultabile all'indirizzo: www.woeb.swiss (stato: 17.10.2022).

¹³⁸ Documento programmatico e piano d'azione del Consiglio federale del 1° aprile 2015 sulla responsabilità sociale e ambientale d'impresa, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile > Responsabilità sociale d'impresa (stato: 21.9.2022).

creazione delle condizioni quadro e dei criteri per attuare una gestione aziendale responsabile. Quest'ultima dovrebbe però essere realizzata innanzitutto dalle imprese stesse. La Confederazione s'impegna tuttavia a promuoverla dialogando con le imprese e altri gruppi d'interesse.

7.2.1 Trasparenza e obblighi di diligenza per quanto riguarda l'essere umano e l'ambiente

Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)¹³⁹ concernenti la rendicontazione sulla sostenibilità e gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione ai minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile. I nuovi obblighi saranno applicati per la prima volta contestualmente all'uscita del rapporto sull'esercizio 2023. Il Consiglio federale ha reso obbligatoria la relazione sulle questioni climatiche per le grandi aziende con un'apposita ordinanza¹⁴⁰. Quest'ultima prevede l'attuazione vincolante delle raccomandazioni della *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)* a partire dall'esercizio 2024¹⁴¹.

Nell'anno in rassegna il DFGP ha esaminato gli ultimi sviluppi nell'UE per quanto riguarda l'essere umano e l'ambiente, cioè la revisione della direttiva concernente la comunicazione societaria sulla sostenibilità e la proposta della Commissione europea di una nuova direttiva su obblighi di diligenza più ampi, chiedendosi se alla luce di queste novità sia opportuno adeguare anche il diritto svizzero. Il Consiglio federale ritiene di sì e il 2 dicembre 2022 ha deciso di elaborare entro luglio 2024 un avamprogetto in materia di rendicontazione sulla sostenibilità da porre in consultazione e di analizzarne le conseguenze per l'economia svizzera. Riguardo agli obblighi di diligenza, intende esaminare approfonditamente entro la fine del 2023 le ripercussioni della futura direttiva europea¹⁴².

Per quanto concerne il settore finanziario, nell'anno in rassegna i lavori si sono concentrati sulla trasparenza in termini di compatibilità climatica degli strumenti finanziari, ad esempio attraverso gli *Swiss Climate Scores* su base volontaria¹⁴³. In

¹³⁹ Art. 964^{bis}, 964^{septies} del Codice delle obbligazioni, (RS 220).

¹⁴⁰ Comunicato stampa del Consiglio federale del 23 novembre 2022, Il Consiglio federale pone in vigore al 1° gennaio 2024 l'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche obbligatoria per le grandi imprese, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 23.11.2022).

¹⁴¹ Raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures, consultabile all'indirizzo: www.fsb-tcfd.org > Recommendations (stato: 21.9.2022).

¹⁴² Rapporto del DFGP del 25 novembre 2022 in adempimento del mandato del 23 febbraio 2022, Analisi delle proposte di direttive UE sugli obblighi di diligenza e sulla rendicontazione in materia di sostenibilità e valutazione dell'opportunità di adeguare il diritto svizzero, Rapporto sulle proposte dell'UE in materia di sostenibilità e sul diritto in vigore in Svizzera; Comunicato stampa del Consiglio federale del 2 dicembre 2022, Gestione sostenibile delle imprese: il Consiglio federale stabilisce le prossime tappe, entrambi consultabili all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 2.12.2022).

¹⁴³ Comunicato stampa del 29 giugno 2022, Il Consiglio federale lancia gli «*Swiss Climate Scores*» per creare trasparenza sul clima negli investimenti finanziari, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 21.9.2022).

questo modo aumenterebbero la credibilità e la comparabilità degli impegni sottoscritti su base volontaria dagli istituti finanziari.

La legge 7 ottobre 1983¹⁴⁴ sulla protezione dell'ambiente, le cui modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022, vieta di mettere in commercio legno e prodotti da esso derivati non conformi agli standard previsti. Contestualmente, è entrata in vigore la nuova ordinanza del 12 maggio 2021¹⁴⁵ sul commercio di legno (OCoL), che contiene nuovi obblighi di diligenza per gli operatori e assicura la tracciabilità. L'OCoL recepisce disposizioni tratte dal regolamento UE sul commercio del legno¹⁴⁶ che toccano in particolare le imprese svizzere importatrici di legname e prodotti in legno.

7.2.2 Aggiornamento delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali

Nell'anno in rassegna il comitato di lavoro dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa ha avviato i negoziati per l'aggiornamento delle linee guida OCSE per imprese multinazionali¹⁴⁷. L'obiettivo è garantire la coerenza di tali linee guida con gli strumenti messi a punto dall'ultima revisione nel 2011 (p. es. Agenda 2030; guida dell'OCSE sulla dovuta diligenza). La Svizzera s'impegna in particolare affinché le linee guida tengano conto dei nuovi sviluppi sul fronte ambientale, dei diritti umani e delle condizioni di lavoro. Inoltre, disposizioni supplementari dovrebbero favorire una loro attuazione uniforme da parte dei 51 Punti di contatto nazionali (PCN)¹⁴⁸. Si prevede di portare a termine i negoziati prima dell'inizio della conferenza ministeriale dell'OCSE a giugno 2023.

Nell'anno in rassegna il PCN svizzero ha avviato colloqui di mediazione in relazione a una segnalazione su Glencore (Colombia) e ha concluso le procedure legate alle istanze riguardanti Syngenta AG (India) e FIFA (USA). Ha inoltre pubblicato rapporti sull'attuazione delle misure concordate nell'ambito delle procedure già concluse in precedenza relative a BKW Energie AG (Norvegia) e UBS AG (Cina)¹⁴⁹.

¹⁴⁴ RS **814.01**

¹⁴⁵ RS **814.021**

¹⁴⁶ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

¹⁴⁷ Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile (stato: 21.9.2022).

¹⁴⁸ Comunicato stampa del Consiglio federale del 22 giugno 2022, Il Consiglio federale aggiorna le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 29.8.2022).

¹⁴⁹ Una panoramica delle istanze concluse e pendenti è consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile > Punto di contatto nazionale > Esiti concreti (stato: 29.8.2022).

Il comitato di lavoro dell'OCSE ha pubblicato ad ottobre una nuova guida¹⁵⁰ sulla dovuta diligenza in relazione al finanziamento di progetti e investimenti.

7.2.3 **Piano d'azione relativo alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa e Piano d'azione su imprese e diritti umani**

Nell'ambito del Piano d'azione¹⁵¹ relativo alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa e del Piano d'azione nazionale¹⁵² su imprese e diritti umani 2020–2023, il Consiglio federale ha commissionato uno studio esterno con l'obiettivo di verificare se le imprese svizzere applicano la dovuta diligenza. Tramite questo studio s'intende valutare lo stato di attuazione da parte delle imprese della guida dell'OCSE¹⁵³ in materia di dovuta diligenza e dei principi guida dell'ONU¹⁵⁴ su imprese e diritti umani. È inoltre stata avviata la valutazione del Piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani, così che la Confederazione possa rendere conto dell'attuazione delle misure di promozione dei diritti umani e per sondare eventuali margini di miglioramento in vista di un prossimo piano d'azione. La Confederazione ha poi organizzato 20 eventi di sensibilizzazione sul tema della dovuta diligenza in materia di diritti umani dedicati alle imprese di svariati settori e ha messo a punto diversi strumenti di supporto. Ha ad esempio redatto una guida¹⁵⁵ che aiuta le rappresentanze svizzere all'estero a sensibilizzare le imprese svizzere sul rispetto dei diritti umani.

¹⁵⁰ Guida dell'OCSE *Responsible Business Conduct Due Diligence for Project and Asset Finance Transactions* del 28 ottobre 2022, consultabile all'indirizzo: www.oecd-ilibrary.org > Catalogue > Papers > OECD Business and Finance Policy Papers (stato: 25.11.2022).

¹⁵¹ Documento programmatico e Piano d'azione 2020–2023 del Consiglio federale del 15 gennaio 2020 sulla responsabilità sociale e ambientale d'impresa, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile > Responsabilità sociale d'impresa (stato: 21.9.2022).

¹⁵² Piano d'azione nazionale della Svizzera 2020–2023 del 15 gennaio 2020 sui principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, consultabile all'indirizzo: www.nap-bhr.admin.ch > Il NAP (stato: 21.9.2022).

¹⁵³ Guida dell'OCSE sulla dovuta diligenza, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile > Linee Guida OCSE per imprese multinazionali > Strumenti di attuazione delle Linee Guida (stato: 21.9.2022).

¹⁵⁴ Principi guida dell'ONU del 16 giugno 2011 su imprese e diritti umani, consultabili all'indirizzo: www.nap-bhr.admin.ch > Documentazione (stato: 21.9.2022).

¹⁵⁵ Guida del 15 settembre 2022 su imprese e diritti umani per le rappresentanze svizzere all'estero, consultabile all'indirizzo: www.nap-bhr.admin.ch > Il NAP > Obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani (stato: 7.12.2022).

7.2.4 Aggiornamento dei principi di governo societario del G20 e dell'OCSE

I principi di governo societario del G20 e dell'OCSE del 23 dicembre 2015¹⁵⁶ sono il criterio internazionale a cui gli Stati possono rifarsi per mettere a punto le condizioni quadro politiche, giuridiche e istituzionali ottimali per una gestione aziendale efficace delle società quotate in borsa. Più di 50 Paesi applicano questi principi a livello mondiale. L'obiettivo della revisione è adattarli alla luce delle lezioni apprese dalla pandemia di COVID-19. Conviene qui ricordare la proposta di introduzione di incentivi per le imprese, affinché con i loro investimenti e finanziamenti e con la loro strategia di gestione del rischio contribuiscano alla sostenibilità e alla resilienza sia del loro business che dell'economia in generale. La Svizzera contribuisce attivamente ai lavori in corso per fare in modo che i principi G20/OCSE rimangano un importante e attendibile quadro di riferimento. Nell'anno in rassegna è stata avviata una consultazione pubblica sul testo aggiornato.

7.2.5 Maggiori integrità e sostenibilità nel settore delle materie prime

Vista l'importanza che il commercio di materie prime riveste per la Svizzera e considerata la sensibilità del settore a livello di politica interna ed estera, a intervalli regolari il Consiglio federale stabilisce gli indirizzi di massima della sua politica e adotta raccomandazioni sul rafforzamento della competitività, dell'integrità e del coordinamento tra gli attori del settore. La Svizzera s'impegna quindi a favore dello sviluppo, della diffusione e di una efficace attuazione delle pratiche di buon governo da parte di Stati e imprese¹⁵⁷.

La Svizzera si è impegnata anche nel quadro della *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI), in quanto membro del suo Consiglio direttivo. Questa iniziativa internazionale, a cui partecipano numerose organizzazioni non governative, aziende e Stati, è dedicata in particolare alla trasparenza delle entrate dei Paesi in via di sviluppo generate dall'estrazione di materie prime. Nell'anno in rassegna l'EITI ha chiarito in una guida le norme sulla pubblicazione delle somme versate dalle imprese di estrazione delle materie prime agli Stati EITI¹⁵⁸. Inoltre, con il sostegno finanziario della Svizzera e in collaborazione con l'economia, la società civile e le imprese statali di materie prime, è stata messa a punto una guida¹⁵⁹ sulla pubblicazione dei prestiti garantiti da materie prime da parte dell'EITI. L'obiettivo è creare ulteriore trasparenza

¹⁵⁶ Principi di governo societario del G20 e dell'OCSE del 23 dicembre 2015, consultabili all'indirizzo: www.oecd-ilibrary.org > Catalogue > Books (stato: 21.9.2022).

¹⁵⁷ Rapporti e raccomandazioni consultabili all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Materie prime (stato: 8.9.2022).

¹⁵⁸ *EITI Guidance* del settembre 2020 su *Reporting guidelines for companies buying oil, gas and minerals from governments*, EITI requirement 4.2., consultabile all'indirizzo: <https://eiti.org> > Guide > Revenue collection (stato: 8.9.2022).

¹⁵⁹ *EITI Guidance Note* del febbraio 2021 su *Infrastructure provisions and barter agreements*, EITI Requirement 4.3., consultabile all'indirizzo: <https://eiti.org> > Guide > Revenue collection (stato: 8.9.2022).

sulla situazione finanziaria dei Paesi in via di sviluppo, soprattutto in relazione al loro indebitamento sempre più preoccupante.

A livello multilaterale la Svizzera ha continuato a battersi per una migliore governance ambientale nel settore delle materie prime. Ha ricoperto un ruolo centrale nell'adozione della risoluzione¹⁶⁰ *Environmental aspects of minerals and metals management*, in occasione della quinta seduta dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente (*United Nations Environment Assembly*, UNEA) a marzo 2022. Tale risoluzione incoraggia gli Stati membri e i gruppi d'interesse ad adeguare pratiche e investimenti nel settore estrattivo all'Agenda 2030.

Nell'ambito del partenariato pubblico-privato *Swiss Better Gold* la Svizzera si è impegnata, nell'anno in rassegna, a migliorare le condizioni sociali dei minatori della piccola industria mineraria, a proteggere l'ambiente nell'ambito dell'estrazione dell'oro e a garantire una maggiore trasparenza della catena d'approvvigionamento dell'oro proveniente da miniere artigianali. La Svizzera ha per esempio attuato misure volte a ridurre gli effetti nocivi del mercurio e del cianuro utilizzati nelle miniere d'oro in Bolivia, Brasile, Colombia e Perù, a diminuire le emissioni di CO₂ e a favorire la condivisione delle esperienze maturate in tal senso tra i principali attori del settore.

Inoltre, il Consiglio federale ha incaricato la piattaforma interdipartimentale sulle materie prime, costituita dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), di esaminare, in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica e la Banca nazionale svizzera, come una raccolta dati più sistematica sul settore delle materie prime in Svizzera permetterebbe di ponderare meglio le decisioni politiche.

Per la Svizzera i settori di rilievo restano quello del caffè e del cacao. A partire dal 1963 il nostro Paese ha aderito a tutte le convenzioni internazionali sul caffè¹⁶¹, e dal 1972 a tutte quelle sul cacao¹⁶² e ha contribuito ad aggiornarle. Nell'anno in rassegna si sono conclusi i negoziati per la nuova convenzione internazionale sul caffè del 2022 e per la revisione della convenzione internazionale sul cacao del 2010. Entrambe sono allegate al presente rapporto all'attenzione del Consiglio federale (cfr. n. 12.1.1 e 12.1.2). Come le versioni precedenti, i due nuovi strumenti promuovono la cooperazione tra i Paesi consumatori e i Paesi produttori ma si concentrano maggiormente sulla sostenibilità e sul rafforzamento dei mezzi di sussistenza dei contadini locali.

¹⁶⁰ Risoluzione del 2 marzo 2022 su *Environmental aspects of minerals and metals management* (UNEP/EA.5/Res.12), consultabile all'indirizzo: www.unep.org > Environment Assembly - UNEA > Key Documents > Resolutions and Decisions > The Resumed session of UNEA-5 (UNEA-5.2) – Proceedings, Report, Ministerial Declaration, Resolutions and Decisions UNEA 5.2 (stato: 25.11.2022).

¹⁶¹ RS **0.916.117.1**

¹⁶² RS **0.916.118.1**

8 Economia digitale

La strategia di politica economica esterna stabilisce una nuova priorità tematica che prevede l'integrazione della digitalizzazione. Il Consiglio federale auspica che le condizioni quadro per l'economia digitale, attualmente favorevoli, vengano aggiornate e giuridicamente garantite a livello nazionale, bilaterale e multilaterale.

8.1 Condizioni quadro per l'economia digitale

La digitalizzazione è uno dei principali fattori che determinano l'evoluzione del mercato del lavoro in Svizzera. Dal monitoraggio¹⁶³ presentato nell'anno in rassegna emerge che anche negli ultimi anni il mercato del lavoro svizzero ha dimostrato una grande capacità di adattamento. Le professioni e le attività si stanno progressivamente trasformando senza alcun impatto negativo sul tasso d'attività o sulla qualità dei rapporti di lavoro. Pertanto, il Consiglio federale continua a impegnarsi per garantire buone condizioni che favoriscano la massima occupazione e un'elevata qualità dei rapporti lavorativi. Inoltre, per individuare tempestivamente rischi e opportunità, gli sviluppi del mercato del lavoro legati alla digitalizzazione saranno ulteriormente monitorati.

Del resto, l'importanza della trasformazione digitale per l'economia esterna del nostro Paese era già stata sottolineata nel rapporto sulla politica economica esterna 2019¹⁶⁴. Oggi sarebbe impensabile fornire qualsiasi servizio o effettuare qualsiasi transazione internazionale senza l'ausilio delle tecnologie digitali. Per quanto riguarda le condizioni quadro, la Svizzera continua a mantenere una buona posizione: secondo il *Digital Services Trade Restrictiveness Index* (DSTRI) dell'OCSE risulta essere l'economia più aperta ai servizi digitali fra tutti i Paesi dell'UE/AELS. L'indice rileva le misure dall'effetto distorsivo sul commercio che si accentuano nel mondo digitale: può trattarsi di prescrizioni che richiedono la forma scritta qualificata nei documenti, l'obbligo di stabilimento o la nomina di un rappresentante legale nel mercato di destinazione¹⁶⁵.

Nel quadro di una revisione totale, la legge federale del 19 giugno 1992¹⁶⁶ sulla protezione dei dati (LPD) è stata adeguata agli ultimi sviluppi tecnologici e sociali.¹⁶⁷ La nuova LPD e la relativa ordinanza dovrebbero entrare in vigore il 1° settembre 2023. Ciò permetterà alla Svizzera di ratificare la Convenzione sulla protezione dei

¹⁶³ Rapporto del Consiglio federale del 9 dicembre 2022: Impatto della digitalizzazione sul mercato del lavoro; monitoraggio 2022, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Politica economica > Digitalizzazione (stato: 09.12.2022).

¹⁶⁴ Rapporto del Consiglio federale del 15 gennaio 2020 sulla politica economica esterna 2019, capitolo introduttivo: «Digitalizzazione ed economia esterna» (FF 2020 1377).

¹⁶⁵ Il DSTRI è consultabile all'indirizzo: <https://goingdigital.oecd.org> > Policy Dimensions > Market openness > OECD Digital Services Trade Restrictiveness Index (stato: 29.8.2022).

¹⁶⁶ RS 235.1

¹⁶⁷ Per maggiori informazioni: www.ufg.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso (stato: 21.9.2022); per il messaggio si veda FF 2017 5939.

dati del Consiglio d'Europa (Convenzione STE 108)¹⁶⁸. In occasione dell'ultima valutazione da parte della Commissione europea, avvenuta nel 2000, il diritto svizzero in materia di protezione dei dati è stato giudicato adeguato. Tuttavia, la Commissione non ha ancora redatto il rapporto che conferma tale giudizio e la relativa classificazione. Dal punto di vista economico, il riconoscimento dell'adeguatezza del quadro giuridico svizzero costituisce un fattore particolarmente importante (cfr. il Regolamento generale sulla protezione dei dati [RGPD])¹⁶⁹. Anche in futuro il RGPD consentirà la trasmissione transfrontaliera dei dati personali tra la Svizzera e l'UE senza ulteriori condizioni.

8.2 Processi multilaterali e plurilaterali

Anche nell'anno in rassegna la Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati plurilaterali dell'OMC sul commercio elettronico (*Joint Statement Initiative on E-Commerce, JSI*), un'iniziativa lanciata nel 2019 che coinvolge attualmente 80 membri dell'organizzazione. In particolare, sono state finalizzate otto disposizioni riguardanti altrettanti temi: protezione dei consumatori, firma elettronica, *spam*, *open government data*, contratti elettronici, trasparenza, commercio senza carta e libero accesso a Internet. L'obiettivo è quello di introdurre regole uniformi in modo da agevolare il commercio mondiale e lo scambio di dati. A margine della 12^a conferenza ministeriale dell'OMC, alcuni tra i Paesi promotori del JSI (Australia, Giappone e Singapore) hanno pubblicato una dichiarazione comune¹⁷⁰ nella quale, insieme alla Svizzera, inaugurano un quadro di riferimento per l'aumento delle capacità nell'e-commerce (*Framework for Capacity Building on E-Commerce*, cfr. n. 9.3 per la parte dedicata al sostegno dei Paesi in via di sviluppo). Inoltre, sempre durante la 12^a conferenza ministeriale dell'OMC, i membri hanno deciso di prorogare fino al 31 marzo 2024 la moratoria contro la riscossione di dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche (cfr. n. 6.1.1).

8.3 Processi bilaterali

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha condotto colloqui esplorativi per trovare una soluzione che sostituisca il cosiddetto *Privacy Shield*. Nel luglio 2020 infatti, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) aveva invalidato la decisione di adeguatezza dell'UE concernente il *Privacy Shield* per mancanza di trasparenza e di garanzie dello Stato di diritto in relazione all'accesso ai dati personali dei cittadini europei da parte

¹⁶⁸ Convenzione del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (STE n. 108), consultabile all'indirizzo: www.coe.int > Ufficio Trattati > Lista completa (stato: 21.9.2022).

¹⁶⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

¹⁷⁰ WTO Joint Statement Initiative on E-commerce of June 2022: Statement by Ministers of Australia, Japan and Singapore, consultabile all'indirizzo: www.wto.org > Trade topics > Joint initiatives > Electronic Commerce > News (stato: 29.8.2022).

delle autorità statunitensi. Alla luce di questa decisione, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha rimosso gli Stati Uniti dall'elenco degli Stati la cui legislazione garantisce un livello di protezione dei dati adeguato conformemente all'articolo 6 capoverso 1 LPD¹⁷¹.

Il 4 maggio 2022 l'Unione europea e gli USA hanno annunciato di aver concordato in linea di principio una nuova soluzione. Il quadro transatlantico sulla privacy dei dati (*Trans-Atlantic Data Privacy Framework* [TADPF]) elaborato dalle Parti intende affrontare le preoccupazioni sollevate dalla CGUE nella sentenza Schrems II del luglio 2020¹⁷². Con questo strumento gli Stati Uniti puntano a garantire un accesso ai dati proporzionato da parte delle loro autorità e a stabilire un meccanismo di ricorso indipendente a due livelli. Il 7 ottobre 2022 il governo USA ha approvato il decreto esecutivo sul TADPF e le disposizioni correlate dell'avvocato generale degli Stati Uniti. La Svizzera esaminerà gli atti normativi in questione e valuterà l'adeguatezza della protezione dei dati all'estero in base al diritto svizzero applicabile. L'auspicio del Consiglio federale è quello di garantire uno standard di protezione almeno equivalente nelle relazioni tra il nostro Paese e gli Stati Uniti. Inoltre, è fondamentale che la nuova soluzione per il *Privacy Shield* non discrimini nuovamente le imprese svizzere rispetto a quelle dell'UE.

La Svizzera porta avanti il proprio impegno a sottoscrivere accordi di libero scambio (ALS) che includano anche norme in materia di commercio digitale¹⁷³. Inoltre, il Consiglio federale sta prendendo in considerazione l'ipotesi di sottoscrivere accordi digitali separati (*Digital Trade Agreements*) con alcuni partner commerciali idonei. Un importante strumento che permette di concordare regole specifiche è il capitolo modello dell'AELS sul commercio elettronico, messo a punto nel 2021 e conforme agli standard internazionali per il disciplinamento del settore. Nell'anno in rassegna gli Stati dell'AELS hanno proposto per la prima volta l'applicazione delle nuove norme nell'ambito dei negoziati concernenti gli ALS con la Moldavia e la Thailandia, mentre con Singapore è stata discussa la stipula di un accordo digitale separato.

8.4 Sviluppi nel mercato interno dell'UE

Con la strategia per il decennio digitale 2030¹⁷⁴ l'Europa vuole prepararsi ad affrontare le sfide dell'era digitale. Due importanti progetti legislativi che vanno in questa direzione sono la legge sui servizi digitali (*Digital Services Act*, DSA) e la normativa sui mercati digitali (*Digital Markets Act*, DMA), entrate in vigore rispettivamente il 16 e il 1° novembre 2022. La DSA introduce norme uniformi per

¹⁷¹ RS 235.1; per maggiori informazioni e per consultare l'elenco: www.edoeb.admin.ch > Protezione dei dati > Commercio e economia > Trasmissione all'estero (stato: 21.9.2022).

¹⁷² Dichiarazione congiunta del 25 marzo 2022 della Commissione europea e degli Stati Uniti sul quadro transatlantico sulla privacy dei dati, consultabile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu> > Homepage > L'angolo della stampa (stato: 29.8.2022).

¹⁷³ I seguenti ALS della Svizzera contengono già norme in materia di commercio digitale: AELS-Turchia, AELS-America centrale, AELS-Perù, AELS-Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), Svizzera-Giappone, AELS-Colombia.

¹⁷⁴ Sito della Commissione europea: Plasmare il futuro digitale dell'Europa, consultabile all'indirizzo: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it> > Homepage (stato: 9.9.2022).

disciplinare diritti e responsabilità dei fornitori di servizi digitali¹⁷⁵, mentre la DMA stabilisce delle regole per le piattaforme online di piccole dimensioni come complemento al diritto europeo in materia di concorrenza. Altri progetti normativi di rilievo sono previsti nel campo dell'intelligenza artificiale e della cibersicurezza¹⁷⁶.

Nel 2018 il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di coordinamento interdipartimentale di esaminare a intervalli regolari le possibili ripercussioni della politica digitale europea sul nostro Paese nonché sulle aziende e sui consumatori svizzeri. L'ultima analisi riguardante le misure adottate dall'UE e le potenziali conseguenze per la Svizzera è stata pubblicata nel luglio 2021¹⁷⁷. Nell'anno in rassegna sono stati avviati i lavori della prossima analisi, la cui pubblicazione è prevista per l'autunno 2023.

Nel 2022 il Consiglio federale ha aggiornato il rapporto del 2017 sulle condizioni quadro dell'economia digitale. Dal nuovo documento emerge che sono stati ottenuti dei miglioramenti in alcuni ambiti, ad esempio l'amministrazione digitale, la cibersicurezza, la protezione dei dati e il settore ERI (educazione, ricerca e innovazione). Inoltre, il rapporto dedica un'attenzione particolare ai temi dell'*e-government*, della politica della concorrenza e della politica esterna¹⁷⁸. Infine, il Consiglio federale ha svolto una consultazione interna all'Amministrazione per decidere se e in che modo regolamentare le piattaforme di comunicazione¹⁷⁹.

9 Cooperazione economica allo sviluppo

Molti Paesi in via di sviluppo stavano ancora gestendo le conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19 quando l'impatto della guerra in Ucraina li ha messi repentinamente di fronte a una serie di nuove sfide, tra cui la carenza di generi alimentari, l'aumento del prezzo dell'energia e il peggioramento della situazione debitoria. Nel corso di queste crisi è emerso che le misure restrittive degli scambi commerciali colpiscono soprattutto i Paesi più poveri, che hanno una minore capacità di resilienza (cfr. n. 2.1.2). Dopo il 2021¹⁸⁰ anche nel 2022 la cooperazione

¹⁷⁵ Per maggiori informazioni: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it> > Homepage > Politiche (stato: 21.9.2022).

¹⁷⁶ Per maggiori informazioni: [www.https://ec.europa.eu](https://ec.europa.eu) > Home > Strategia > Priorità 2019–2024 > A Europe fit for the digital age (stato: 21.9.2022).

¹⁷⁷ Documento di analisi a cura di DATEC, DFAE, DFF, DEFR, DFI e DFGP del 14 giugno 2021 riguardante la Svizzera e la strategia digitale dell'Unione europea, disponibile all'indirizzo: www.ufcom.admin.ch > Digitalizzazione e internet > Digitalizzazione > Svizzera digitale (stato: 21.10.2022).

¹⁷⁸ Rapporto del Consiglio federale del 9 dicembre: Impatto della digitalizzazione sul mercato del lavoro: monitoraggio 2022, consultabile all'indirizzo: www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Politica economica > Digitalizzazione (stato: 9.12.2022).

¹⁷⁹ Comunicato stampa del Consiglio federale del 17 novembre 2021, Il Consiglio federale vuole un'ampia discussione sulla regolamentazione delle piattaforme di comunicazione, consultabile all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 21.9.2022).

¹⁸⁰ Rapporto del Consiglio federale del 20 gennaio 2021 sulla politica economica esterna 2020, capitolo introduttivo «Conseguenze della crisi COVID-19 per il commercio internazionale e le catene del valore globali», (FF 2021 343).

economica allo sviluppo ha dovuto affrontare sfide particolarmente difficili. In futuro continuerà a fornire il suo contributo per stabilizzare la situazione economica dei Paesi in via di sviluppo, conformemente agli obiettivi e alle priorità della strategia di cooperazione internazionale (strategia CI 2021–2024)¹⁸¹.

9.1 Interazione tra cooperazione internazionale e strategie di politica economica esterna

Le priorità della cooperazione economica allo sviluppo contribuiscono in maniera diretta all'implementazione dei campi d'azione della strategia di politica economica esterna. Dato il suo interesse per un multilateralismo il più possibile condiviso, la Svizzera si adopera per un'integrazione efficace dei Paesi emergenti e in via di sviluppo in un'economia globale orientata al mercato (campo d'azione 2). In questo contesto, la cooperazione economica allo sviluppo crea condizioni quadro favorevoli e opportunità di lavoro dignitose, rafforzando la resilienza dei Paesi partner. Conformemente al campo d'azione 3, la Svizzera si impegna a favore di un commercio esterno aperto e regolamentato per contribuire al benessere sostenibile in tutto il mondo. Pertanto, gli scambi e gli investimenti nei Paesi emergenti e in via di sviluppo rivestono una grande importanza. Ad esempio, i programmi bilaterali realizzati in Colombia per l'integrazione nelle catene del valore e il miglioramento delle condizioni quadro economiche hanno permesso di incrementare la resilienza del Paese. Inoltre, potenziando la resistenza alle crisi dei Paesi partner si rafforza la resilienza dell'economia mondiale e quindi anche di un'economia aperta come quella svizzera (campo d'azione 5). Lo testimonia la SIFEM SA (*Swiss Investment Fund for Emerging Markets*), la società di finanziamento allo sviluppo della Confederazione, che investe nelle PMI e nelle aziende private in rapida crescita dei Paesi emergenti e in via di sviluppo con l'obiettivo di potenziare le capacità delle PMI e agevolarne l'accesso all'economia mondiale. Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha elaborato una nuova base legale per le disposizioni sull'organizzazione della SIFEM SA. Il progetto posto in consultazione, accolto con favore da tutti i partecipanti, rafforza il ruolo della società come importante strumento della cooperazione internazionale.

La Svizzera sostiene le economie dei Paesi partner anche al fine di favorire lo sviluppo sostenibile (campo d'azione 6). Ad esempio, da molto tempo l'Indonesia promuove il rispetto degli standard di sostenibilità nella coltivazione dei prodotti agricoli, tra cui l'olio di palma, il che ha permesso di concludere positivamente i negoziati tra gli Stati dell'ALES e l'Indonesia per la firma di un accordo di partenariato economico di ampia portata (cfr. n. 7.1.3).

Il nostro Paese è presente con i suoi programmi di cooperazione economica allo sviluppo in Nordafrica, nell'Africa subsahariana, nell'Asia centrale e meridionale e nel Sudest asiatico, nell'Europa orientale e in America latina. I programmi di

¹⁸¹ Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024 del DFAE del 19 febbraio, consultabile all'indirizzo: www.dfae.admin.ch > DFAE > Pubblicazioni (stato: 29.8.2022), FF 2020 2313.

cooperazione con questi Paesi vanno a integrare la gerarchizzazione dei partner economici operata dalla Svizzera (cfr. n. 5.1).

9.2 Misurazione dell'efficacia nella cooperazione economica allo sviluppo

I progetti realizzati nei primi due anni nell'ambito della strategia CI hanno dimostrato che le priorità tematiche e gli approcci adottati permettono di rispondere adeguatamente alle sfide di politica dello sviluppo nei Paesi partner. La cooperazione internazionale della Svizzera è infatti riuscita ad attenuare le ripercussioni economiche negative della pandemia di COVID-19¹⁸². La misurazione dell'efficacia della cooperazione economica allo sviluppo, strumento ormai consolidato, è stata potenziata in vista del nuovo periodo strategico e ha messo in luce ottimi risultati, ad esempio per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro o l'aumento delle esportazioni sostenibili. Il tasso di successo dei 31 progetti di cooperazione allo sviluppo valutati esternamente nel 2021 si è mantenuto a un livello elevato (90 %).

Inoltre, nell'anno in rassegna la cooperazione economica allo sviluppo ha esaminato mediante valutazioni indipendenti alcuni obiettivi e modalità specifici della cooperazione internazionale. In particolare, una verifica conclusa di recente ha illustrato in che modo sono stati raggiunti alcuni obiettivi di sviluppo nel periodo 2013–2021 insieme al settore privato, ad esempio grazie all'impiego di fondi messi a disposizione dallo stesso settore privato¹⁸³. Infine, nel 2022 la cooperazione economica allo sviluppo ha avviato una valutazione indipendente del proprio portfolio climatico.

9.3 Cooperazione allo sviluppo nel settore della digitalizzazione

La Svizzera sostiene iniziative e progetti nel settore della digitalizzazione che promuovono uno sviluppo economico sostenibile. L'obiettivo è far sì che i Paesi emergenti e in via di sviluppo siano in grado di utilizzare e regolamentare le tecnologie digitali per rendere più competitive le loro economie, integrarle nel sistema produttivo e commerciale mondiale, rimuovere le barriere all'ingresso nel mercato e agevolare l'accesso ai servizi finanziari digitali da parte dei privati e delle aziende.

Ad esempio, nell'anno in rassegna la Svizzera ha aiutato privati e aziende a incrementare le loro capacità nel settore del marketing digitale e ha finanziato lo sviluppo di piattaforme digitali globali come *Global Trade Helpdesk*, che aiuta le

¹⁸² Rapporto del Consiglio federale del 26 gennaio 2022 sulla politica economica esterna 2021, capitolo introduttivo «La crisi pandemica e la cooperazione economica allo sviluppo» (FF 2022 655).

¹⁸³ Orange & Teal (2022), *Evaluation Report: independent evaluation on the engagement of SECO's economic cooperation division with the private sector during 2013–2021*, consultabile all'indirizzo: www.seco-cooperation.admin.ch > Documentation > Independent Evaluations (stato: 22.12.2022).

imprese a raccogliere dati in modo mirato per migliorare le decisioni commerciali e di investimento. Inoltre, ha potenziato il sostegno ai processi di digitalizzazione in ambito finanziario nei Paesi emergenti e in via di sviluppo: un programma realizzato in Asia centrale ha eliminato gli ostacoli normativi ai pagamenti elettronici via cellulare permettendo così agli utenti di aprire e gestire conti bancari online. In questo modo è stata estesa la platea delle persone che possono accedere ai servizi finanziari digitali.

Il nostro Paese ha fornito supporto ai Paesi emergenti e in via di sviluppo anche nel settore della governance digitale con l'intento di garantire una regolamentazione efficiente della digitalizzazione e dell'economia digitale, in conformità con gli standard internazionali. Ciò permette alle aziende di questi Paesi di prendere parte al commercio digitale e allo scambio di dati. Nell'anno in rassegna la Svizzera ha partecipato finanziariamente al programma pilota della Banca mondiale *Digital Advisory and Trade Assistance Fund (DATA Fund)*, che intende aiutare i Paesi in via di sviluppo a migliorare le norme sul commercio elettronico agevolando così la loro partecipazione alla *Joint Statement Initiative on E-commerce* (cfr. n. 8.2). Con questa partecipazione, la Svizzera integra il proprio contributo allo *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) E-commerce and Digital Economy Program*. I cosiddetti *E-Trade Readiness Assessments* finanziati dal nostro Paese nel quadro del programma hanno consentito ai Paesi in via di sviluppo di analizzare il loro sistema nell'ottica del commercio elettronico e di ricevere alcune proposte di miglioramento. Queste valutazioni svolgono un ruolo molto importante per la creazione di condizioni quadro economiche favorevoli all'introduzione del commercio elettronico.

9.4 Cooperazione multilaterale

Nell'anno in rassegna la cooperazione multilaterale allo sviluppo ha subito diversi contraccolpi dovuti alla maggiore fragilità, ai cambiamenti climatici e alle conseguenze della guerra in Ucraina. Per affrontare le diverse crisi e raggiungere gli obiettivi di lungo periodo, la ventesima ricapitalizzazione dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo (*International Development Association, IDA*) della Banca mondiale è stata anticipata di un anno. Il Consiglio federale ha deciso di accordare all'IDA un contributo di base di 725 milioni di dollari. Inoltre, si sono conclusi i negoziati relativi alla 16ª ricapitalizzazione del Fondo africano di sviluppo (*African Development Fund, AfDF*.) della Banca africana di sviluppo (*African Development Bank, AfDB*).

Il 4 luglio 2022 in occasione di un incontro ad alto livello tenutosi a Bad Ragaz il gruppo di voto svizzero all'interno della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (FMI) ha festeggiato il suo trentesimo anniversario. I membri hanno discusso delle sfide della guerra in Ucraina per l'economia mondiale e per i membri del gruppo, in particolare per quanto riguarda il sistema finanziario e commerciale, lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà.

Nel 2022, conformemente allo schema di rotazione, la Svizzera ha assunto per due anni la presidenza dei suoi gruppi di voto nei consigli esecutivi della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (*Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB*) e del

Fondo verde per il clima (*Green Climate Fund, GCF*), aumentando così la propria influenza sull'orientamento strategico di entrambe le istituzioni. Nell'AIIB la Svizzera si è impegnata per un finanziamento efficace e orientato ai risultati dei progetti di sviluppo sostenibile nonché per il rispetto e il miglioramento costante degli standard sociali e ambientali. Nel GCF, invece, ha sostenuto obiettivi climatici ambiziosi, un maggiore impegno del Fondo nel settore privato, l'inclusione dei gruppi vulnerabili e alcune riforme a livello di politica e di governance.

10 Controlli all'esportazione, sanzioni e politica di controllo degli armamenti

Nel quadro del terzo campo d'azione della strategia della politica economica esterna – che si prefigge scambi il più possibile aperti e regolamentati – la Svizzera si impegna per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e un commercio controllato di beni d'armamento convenzionali e beni a duplice impiego («*dual-use*»). A questo scopo, partecipa attivamente alla stesura di linee direttive e liste di beni, nel quadro di convenzioni internazionali¹⁸⁴ e regimi di controllo delle esportazioni¹⁸⁵.

La Confederazione può inoltre disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell'uomo, adottate dall'ONU, dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera.

10.1 Controlli all'esportazione

Al numero 11.7 vengono riportati i dati di riferimento relativi alle esportazioni soggette alla legge del 13 dicembre 1996¹⁸⁶ sul controllo dei beni a duplice impiego effettuate durante l'anno in rassegna.

10.2 Sanzioni

In virtù della legge del 22 marzo 2002¹⁸⁷ sugli embarghi sono in vigore 25 ordinanze che applicano sanzioni, a cui si aggiunge l'ordinanza del 29 novembre 2002¹⁸⁸ sui

¹⁸⁴ Ad esempio il trattato del 2 aprile 2013 sul commercio delle armi (RS **0.518.61**), la convenzione del 10 aprile 1972 che vieta la messa a punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine (Convenzione sulle armi biologiche, RS **0.515.07**), la convenzione sulle armi chimiche del 13 gennaio 1993 (RS **0.515.08**) e il trattato di non proliferazione nucleare del 1° luglio 1968 (RS **0.515.03**).

¹⁸⁵ In particolare il Gruppo dell'Australia, il Regime di controllo delle tecnologie missilistiche, il Gruppo dei fornitori nucleari e nell'ambito dell'Accordo di Wassenaar; per maggiori informazioni: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Politica dei controlli delle esportazioni Dual-Use (stato: 21.9.2022).

¹⁸⁶ RS **946.202**

¹⁸⁷ RS **946.231**

¹⁸⁸ RS **946.231.11**

diamanti (*processo di Kimberley*). Gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche sanzionate contenuti negli allegati delle pertinenti ordinanze sono stati costantemente aggiornati e adeguati, in applicazione delle modifiche decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dall'UE¹⁸⁹. La revisione della legge sugli embarghi avviata dal Consiglio federale nel 2019 è stata respinta il 30 settembre 2022 in occasione della votazione finale in Consiglio nazionale¹⁹⁰.

Il 16 dicembre 2022¹⁹¹, visto lo stato perdurante di crisi e gli effetti destabilizzanti delle continue attività criminali ad opera di bande armate ad Haiti, il Consiglio federale ha deciso di adottare misure coercitive, in linea con le sanzioni decise dal consiglio di sicurezza dell'ONU, che vengono così recepite nel diritto svizzero.

In risposta all'aggressione militare russa subita dall'Ucraina, la Svizzera ha aderito alle sanzioni globali dell'UE (cfr. n. 2.1.3)¹⁹². Le misure comprendevano restrizioni al commercio di svariati beni, restrizioni nel settore finanziario e sanzioni mirate a finanze e viaggi. Non ha invece aderito alle misure concernenti la diffusione di determinati canali russi e alcuni divieti di trasporto. Il Consiglio federale ritiene più opportuno smentire le notizie false e dannose con i fatti, invece di vietarne la diffusione. L'adesione ai divieti di trasporto su strada e di accesso ai porti non è stata necessaria in considerazione della posizione geografica della Svizzera. Il nostro Paese ha aderito anche alle sanzioni adottate dall'UE nei confronti della Bielorussia in risposta al sostegno fornito da quest'ultima all'aggressione militare russa all'Ucraina¹⁹³.

A causa della loro entità e della rapidità con cui sono state approvate, le sanzioni adottate nei confronti di Russia e Bielorussia hanno causato problemi considerevoli alle autorità e alle imprese, sia in Svizzera sia all'estero. Però rispetto alla situazione internazionale, soprattutto la centralizzazione in seno alla SECO degli aspetti inerenti alle sanzioni, ha consentito un coordinamento preciso ed efficace. Ad esempio, la SECO ha istituito immediatamente una hot line per informare e coadiuvare gli attori economici nazionali e mitigare le loro incertezze. Inoltre, in risposta ai cambiamenti di situazione sono stati adottati diversi correttivi, come l'adeguamento delle procedure relative alle richieste di deroghe per lo svincolo parziale di denaro bloccato.

Nel quadro dell'ordinamento normativo vigente la Svizzera, per ciò che concerne l'applicazione di sanzioni nei confronti della Russia, proseguirà e, se del caso, intensificherà la collaborazione con i suoi partner internazionali. Ad esempio, il nostro Paese è stato invitato dalla Commissione europea a partecipare a diversi sottogruppi

¹⁸⁹ Le modifiche degli allegati e delle ordinanze sono consultabili su: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli alle esportazioni e sanzioni > Sanzioni / Embarghi > Modifiche del 2022 (stato: 20.9.2022).

¹⁹⁰ Messaggio del 13 dicembre 2019 concernente la modifica della legge sugli embarghi (FF 2020 611).

¹⁹¹ Ordinanza del 16 dicembre 2022 che istituisce provvedimenti concernenti Haiti (RS 946.231.139.4).

¹⁹² Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).

¹⁹³ Ordinanza del 16 marzo 2022 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9).

nel quadro della task force *Freeze and Seize*¹⁹⁴, e contribuisce attivamente a questi scambi.

10.3 Politica di controllo degli armamenti

10.3.1 Controprogetto all’iniziativa popolare «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili»

Il 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso l’entrata in vigore, a decorrere dal 1° maggio 2022¹⁹⁵, del controprogetto indiretto dell’Assemblea federale all’iniziativa popolare «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili». I criteri per l’autorizzazione vigenti sono stati tolti dall’ordinanza del 25 febbraio 1998¹⁹⁶ sul materiale bellico (OMB) e inseriti nella legge federale del 13 dicembre 1996¹⁹⁷ sul materiale bellico (LMB). La deroga di cui all’articolo 5 capoverso 4 OMB è stata stralciata. Di conseguenza non è più possibile esportare materiale bellico in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani. In precedenza ciò era consentito, se il rischio che il materiale bellico da esportare venisse impiegato per commettere quel tipo di violazioni era esiguo.

10.3.2 Esportazioni di materiale bellico nel contesto della guerra in Ucraina

Sullo sfondo della guerra in corso in Ucraina, diversi Stati terzi hanno chiesto alla Svizzera di permettere il trasferimento verso quel Paese di materiale bellico proveniente da forniture elvetiche. Il 3 giugno il Consiglio federale ha ritenuto che secondo il diritto della neutralità – che prescrive l’uguaglianza di trattamento dei belligeranti – e in base ai criteri per l’autorizzazione previsti nella LMB, la Svizzera non poteva acconsentire alla richiesta suddetta. Sempre il 3 giugno il Consiglio federale ha confermato che le forniture di materiale bellico, da parte di aziende svizzere a imprese di armamento europee, sotto forma di assemblaggi e componenti, rimangono possibili, anche quando sussiste la possibilità che il materiale bellico prodotto all’estero giunga in Ucraina. Questo tipo di esportazioni sono conformi al diritto della neutralità¹⁹⁸.

¹⁹⁴ Ulteriori informazioni sono consultabili all’indirizzo: <https://ec.europa.eu> > Home > Press corner (stato: 21.9.2022).

¹⁹⁵ RU 2022 226, 227

¹⁹⁶ RS 514.511

¹⁹⁷ RS 514.51

¹⁹⁸ Comunicato stampa del Consiglio federale del 3 giugno: «Invio di materiale bellico in Ucraina: il Consiglio federale ha esaminato diversi dossier», consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 25.8.2022).

11 Allegati

11.1 Temi trattati all'interno dell'OMC

Negoziati multilaterali

Temi	Oggetto	Mandato dell'OMC / Osservazioni
Sussidi alla pesca	Sussidi che contribuiscono alla sovracapacità e alla pesca eccessiva.	Negoziati basati sull'accordo concluso durante la 12 ^a conferenza ministeriale dell'OMC.
Salute	Aumento della capacità produttiva per i dispositivi medici, in particolare i vaccini, e agevolazione della loro distribuzione con l'obiettivo prioritario di contrastare la pandemia di COVID-19.	Lavori negli organismi competenti in base alla dichiarazione ministeriale del 17 giugno 2022 sulla risposta dell'OMC alla pandemia di COVID-19 e sulla preparazione a future pandemie.
Agricoltura	Sostegno interno e altri temi nel settore del commercio agricolo internazionale.	Riorientamento dei negoziati multilaterali relativi all'attuale Accordo agricolo dell'OMC, dopo che la 12 ^a conferenza ministeriale non è riuscita a definire un programma di lavoro.
Riforma dell'OMC	Riforma per migliorare le tre funzioni dell'OMC: sorveglianza delle norme, negoziati e composizione delle controversie.	Concretizzazione del processo di riforma basato sulla dichiarazione della 12 ^a conferenza ministeriale.
Composizione delle controversie	Garanzia di un sistema di composizione delle controversie pienamente funzionale.	Consultazione per il raggiungimento di questo obiettivo entro il 2024, secondo la dichiarazione della 12 ^a conferenza ministeriale.

Negoziati plurilaterali

Temi	Oggetto	Mandato dell'OMC, osservazioni
Commercio elettronico	Facilitazione del commercio elettronico.	Dichiarazione plurilaterale congiunta. Alcuni temi hanno già potuto essere risolti durante i negoziati in corso.
Rafforzamento delle capacità economiche delle donne	Maggiore partecipazione delle donne al commercio mondiale.	Gruppo di lavoro informale basato su una dichiarazione congiunta plurilaterale.
Micro, piccole e medie imprese (MPMI)	Integrazione facilitata delle MPMI nelle catene del valore globali.	Lavori correnti basati su una dichiarazione congiunta plurilaterale.
Dialogo informale sull'inquinamento da plastica e sul commercio di plastica ecosostenibile	Riduzione dell'inquinamento da plastica attraverso la politica commerciale.	Dialogo informale basato su una dichiarazione congiunta plurilaterale.
Riforma dei sussidi per le energie fossili	Contributo della politica commerciale a una riforma dei sussidi alle energie fossili.	Dialogo informale basato su una dichiarazione congiunta plurilaterale.
Colloqui strutturati su commercio e sostenibilità ambientale	Contributo a un sistema commerciale globale rispettoso dell'ambiente.	Dialogo informale basato su una dichiarazione congiunta plurilaterale.
Facilitazione degli investimenti	Trasparenza e semplificazione delle procedure relative agli investimenti.	Dichiarazione congiunta plurilaterale. Quasi tutti i temi sono stati definiti nei negoziati in corso.

11.2 Negoziati di libero scambio in corso

(Stato: 31 dicembre 2022)

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
Cile	Revisione dell'ALS del 2003 ¹⁹⁹	2019 / 4	Aggiornamento / sviluppo dell'accordo esistente. Novità: inclusione di capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, sui servizi finanziari, sull'agevolazione degli scambi e di un allegato sui servizi finanziari.
India	Nuovo ALS	2008 / 17	Vari contatti, anche a livello di capi delegazione. Divergenze per quanto riguarda l'immissione di beni sul mercato, il commercio di servizi, la proprietà intellettuale e le regole d'origine. Nessuna tornata negoziale da settembre 2017.
Kosovo	Nuovo ALS	2022 / 2	Avvio dei negoziati ad agosto con due tornate nell'anno in rassegna. In breve tempo sono stati compiuti notevoli progressi. Conclusione dei negoziati prevista nel 2023.
Malaysia	Nuovo ALS	2014 / 13	Negoziati in stato avanzato. Divergenze in particolare per quanto riguarda l'immissione di beni sul mercato (soprattutto prodotti agricoli) nonché il commercio, lo sviluppo sostenibile, la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici. Due tornate negoziali nell'anno in rassegna.
Mercosur 200	Nuovo ALS	2017 / 10	Negoziati sostanzialmente conclusi nel 2019. Adeguamenti sotto il profilo giuridico in corso. Data della firma ancora da definire.
Messico	Revisione dell'ALS del 2000 ²⁰¹	2016 / 4	Aggiornamento / sviluppo di tutti i settori dell'accordo vigente. Novità: inclusione di un capitolo sul commercio

¹⁹⁹ RS 0.632.312.451

²⁰⁰ Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay.

²⁰¹ RS 0.632.315.631.1

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
			e lo sviluppo sostenibile e di un allegato sull'agevolazione degli scambi. Nessuna tornata negoziale da giugno 2017. Nell'anno in rassegna entrambe le parti hanno confermato l'interesse a continuare i negoziati e si sono mostrate disponibili a cercare una soluzione di compromesso per l'immissione di prodotti agricoli sul mercato.
Moldova	Nuovo ALS	2021 / 5	Negoziati praticamente conclusi. Firma prevista nel primo semestre del 2023.
Palestina	Revisione delle concessioni agricole ²⁰²	2020 / 3	Avvio dei negoziati a giugno 2020. Terzo incontro a marzo 2022. L'obiettivo è trasporre l'attuale scambio di lettere in un accordo agricolo bilaterale simile a quelli siglati dalla Svizzera con altri partner.
SACU ²⁰³	Revisione dell'ALS del 2006 ²⁰⁴	2018 / 6	Modernizzazione / sviluppo per quanto riguarda gli scambi di merci, gli aspetti doganali e l'inclusione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile. Nessun progresso nell'anno in rassegna.
Thailandia	Nuovo ALS	2022 / 2	Ripresa dei negoziati a giugno con due tornate negoziali nell'anno in rassegna. Buoni progressi in tutte le discipline, con negoziati difficili nel settore degli appalti pubblici e della proprietà intellettuale. Obiettivo: conclusione dei negoziati entro due anni.
Vietnam	Nuovo ALS	2012 / 16	Divergenze sostanziali in particolare per quanto riguarda l'immissione di prodotti agricoli e industriali sul mercato nonché gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale. Nessuna tornata negoziale da maggio 2018, ma

²⁰² RS 0.632.316.251

²⁰³ Unione doganale dell'Africa australe: Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia e Sudafrica.

²⁰⁴ RS 0.632.311.181

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
			colloqui su base continua tra i capi negoziatori e gli esperti in materia.

11.3 Attività dei comitati misti istituiti dagli ALS vigenti

(Stato: 31 dicembre 2022)

Partner	Accordo	Incontro	Decisioni / osservazioni
Consiglio di cooperazione del Golfo	ALS AELS-CCG	4° incontro 20 gennaio 2022	I temi principali sono stati la corretta attuazione dell'accordo nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e la notifica all'OMC, avvenuta nell'ottobre 2022. Nessuna decisione.
Georgia	ALS AELS-Georgia	1° incontro, 13 maggio 2022	Due decisioni: adozione delle norme procedurali del comitato misto e adeguamento dell'allegato II sulle regole d'origine ²⁰⁵ .
Indonesia	CEPA AELS-Indonesia	1° incontro, 7 dicembre 2022	Adozione delle norme procedurali del comitato misto e bilancio sulle prime esperienze attuative, comprese le disposizioni sul commercio e lo sviluppo sostenibile ²⁰⁶ .
Regno Unito	Accordi commerciali	2° incontro 8 giugno 2022	Tema principale: negoziazione di un accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità in settori importanti con applicazione dal 1° gennaio 2023. Nessuna decisione.
UE	ALS Svizzera-UE, Sottocomitato per le questioni doganali	66° incontro, 13 ottobre 2022	Nessuna decisione formale. Colloqui su questioni doganali.

²⁰⁵ Rapporto dell'AELS (in inglese), consultabile all'indirizzo: www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Georgia > News (stato: 17.10.2022).

²⁰⁶ Rapporto dell'AELS (in inglese), consultabile all'indirizzo: www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Indonesia > News (stato: 15.12.2022).

Partner	Accordo	Incontro	Decisioni / osservazioni
UE	ALS Svizzera-UE	69° incontro, 4 novembre 2022	Nessuna decisione formale. Questioni commerciali relative all'ALS72 (comprese le misure di salvaguardia dell'UE sulle importazioni di acciaio). Commercio di prodotti agricoli trasformati. Attuali sviluppi della politica commerciale. Discussione sull'utilizzo degli ALS. Questioni doganali e regole d'origine.
UE	ALS tra la Svizzera e l'UE	Decisione per circolazione degli atti	Decisione sull'adeguamento dei prezzi di riferimento del Protocollo n. 2.

11.4 Negoziati in corso relativi agli accordi di protezione degli investimenti

(Stato: 31 dicembre 2022)

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
Colombia	Revisione dell'APPI	–	Revisione dell'APPI del 2006²⁰⁷. Avvio dei negoziati non appena la Colombia avrà concluso le sue consultazioni interne.
India	Nuovo APPI	2017 / 3	L'APPI del 1997²⁰⁸ è stato denunciato dall'India e non è più in vigore dal 6 aprile 2017. Nel 2017 e nel 2018 si sono svolte tre tornate negoziali. Proseguimento dei negoziati previsto nella seconda metà del 2022.
Indonesia	Nuovo APPI	2018 / 7	I negoziati per un nuovo APPI si sono conclusi nel settembre 2021 dopo sette tornate negoziali. L'accordo è stato firmato il 24 maggio 2022 con riserva

²⁰⁷ RS 0.975.226.3

²⁰⁸ RU 2002 2037

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
			di ratifica. L'APPI sarà sottoposto per approvazione al Parlamento al termine della consultazione.
Malaysia	Revisione dell'APPI	2016 / 3	Revisione dell'APPI del 1978 ²⁰⁹ . Negoziato parallelamente all'ALS. Nel 2022 si sono svolte tre tornate negoziali.
Messico	Revisione dell'APPI	2021 / 4	Revisione dell'APPI del 1995 ²¹⁰ . Rilancio dei negoziati nel 2021. Nel 2022 si sono svolte tre tornate negoziali.
Slovacchia	Revisione dell'APPI	2018 / 5	Revisione dell'APPI del 1990 ²¹¹ . Negoziati praticamente conclusi. Attualmente sono in corso consultazioni interne tra la Slovacchia e la Commissione europea.

11.5 Negoziati in corso relativi alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni

(Stato: 31 dicembre 2022)

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
Angola	Nuova CDI	2020 / 2	Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Austria	Revisione della CDI	2021	Revisione della CDI del 1974 ²¹² .
Bosnia ed Erzegovina	Nuova CDI	2013 / 1	
Camerun	Nuova CDI	2018 / 2	
Canada	Revisione della CDI	2017 / 1	Revisione della CDI del 1997 ²¹³ . Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.

²⁰⁹ RS **0.975.252.7**

²¹⁰ RS **0.975.256.3**

²¹¹ RS **0.975.274.1**

²¹² RS **0.672.916.31**

²¹³ RS **0.672.923.21**

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
Colombia	Revisione della CDI	2011 / 1	Revisione della CDI del 2007 ²¹⁴ .
Costa Rica	Nuova CDI	2006 / 2	
Danimarca	Revisione della CDI	2017 / 1	Revisione della CDI del 1973 ²¹⁵ .
Estonia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 2002 ²¹⁶ .
Francia	Revisione della CDI	2022 / 11	Revisione della CDI del 1966 ²¹⁷ . Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Germania	Revisione della CDI	2014 / 10	Revisione della CDI del 1971 ²¹⁸ . Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Giordania	Nuova CDI	2022 / 1	Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
India	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1994 ²¹⁹ . Avvio dei negoziati in preparazione.
Indonesia	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1988 ²²⁰ . Avvio dei negoziati in preparazione
Israele	Revisione della CDI	2011 / 3	Revisione della CDI del 2003 ²²¹ . Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Kazakistan	Revisione della CDI	2021 / 1	Revisione della CDI del 1999 ²²² .
Kenya	Nuova CDI	2019 / 2	
Lettonia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 2002 ²²³ .
Libia	Nuova CDI	2007 / 2	Negoziati al momento sospesi.

²¹⁴ RS **0.672.926.31**

²¹⁵ RS **0.672.931.41**

²¹⁶ RS **0.672.933.41**

²¹⁷ RS **0.672.934.91**

²¹⁸ RS **0.672.913.62**

²¹⁹ RS **0.672.942.31**

²²⁰ RS **0.672.942.71**

²²¹ RS **0.672.944.91**

²²² RS **0.672.947.01**

²²³ RS **0.672.948.71**

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
Malaysia	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1974 ²²⁴ . Per il momento la Malaysia non intende avviare nuovi negoziati.
Nigeria	Nuova CDI	2017 / 3	
Qatar	Revisione della CDI	2020	Revisione della CDI del 2009 ²²⁵ .
Ruanda	Nuova CDI	2017 / 1	
Russia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1995 ²²⁶ . Negoziati al momento sospesi.
Senegal	Nuova CDI	2008 / 2	
Serbia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 2007 ²²⁷ . Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Singapore	Revisione della CDI	2018 / 1	Revisione della CDI del 2011 ²²⁸ .
Siria	Nuova CDI	2005 / 1	Negoziati al momento sospesi.
Slovacchia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1997 ²²⁹ .
Slovenia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1996 ²³⁰ . Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Spagna	Revisione della CDI	2020 / 2	Revisione della CDI del 1966 ²³¹ .
Sri Lanka	Revisione della CDI	2017 / 2	Revisione della CDI del 1983 ²³² .
Sudafrica	Revisione della CDI	2009 / 2	Revisione della CDI del 2007 ²³³ .

²²⁴ RS **0.672.952.71**

²²⁵ RS **0.672.965.61**

²²⁶ RS **0.672.966.51**

²²⁷ RS **0.672.957.31**

²²⁸ RS **0.672.968.91**

²²⁹ RS **0.672.969.01**

²³⁰ RS **0.672.969.11**

²³¹ RS **0.672.933.21**

²³² RS **0.672.971.21**

²³³ RS **0.672.911.82**

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
			Negoziati conclusi. In attesa della decisione del Sudafrica di procedere con la firma.
Tunisia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1994 ²³⁴ .
USA	Revisione della CDI	2022 / 5	Revisione della CDI del 1996 ²³⁵ .
Vietnam	Revisione della CDI	2015	Revisione della CDI del 1996 ²³⁶ .
Zimbabwe	Nuova CDI	1999 / 4	Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.

11.6 Incontri delle commissioni economiche miste e missioni economiche

Principali missioni e incontri di lavoro bilaterali del capo del DEFR e della segretaria di Stato della SECO in Svizzera e all'estero

(Stato: 31 dicembre 2022)

Partner	Formato, luogo e data
Canada	Vertice sull'innovazione nel settore cleantech Svizzera–Canada (virtuale), partecipazione del capo del DEFR e della segretaria di Stato della SECO (16/17 marzo 2022).
Germania	Incontro di lavoro della segretaria di Stato della SECO con il segretario di Stato Patrick Rapp, Stato federale del Baden-Württemberg (Berna, 24 novembre 2022).
Giappone	Accompagnamento della missione del capo del DFAE da parte della segretaria di Stato della SECO con una delegazione economica e scientifica (Tokyo, Osaka, Kyoto, 18–22 aprile 2022).
India	Missione economica e scientifica del capo del DEFR (Mumbai, Nuova Delhi, 2–5 ottobre 2022).

²³⁴ RS 0.672.97581

²³⁵ RS 0.672.933.61

²³⁶ RS 0.672.978.91

Partner	Formato, luogo e data
Italia	Riunione di lavoro della segretaria di Stato della SECO con i due segretari di Stato Manlio Di Stefano e Benedetto Della Vedova del Ministero degli Affari Esteri e il segretario di Stato Gilberto Pichetto Fratin del Ministero dello Sviluppo Economico (Roma, 22/23 marzo 2022).
Marocco	Incontri di lavoro bilaterali della segretaria di Stato della SECO con i ministri del commercio, degli investimenti e dell'economia e riunione annuale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) (Marrakech, 9–12 maggio 2022).
Messico	Missione economica (Città del Messico, Querétaro, 18/19 marzo 2022) e partecipazione virtuale della segretaria di Stato della SECO, scambio bilaterale con la sottosegretaria al Commercio estero, Luz María de la Mora (Città del Messico, 17 marzo 2022).
Polonia	Missione economica della segretaria di Stato della SECO. Incontro di lavoro con Grzegorz Puda, ministro dei Fondi di sviluppo e della politica regionale, e Waldemar Buda, ministro dello Sviluppo economico e della tecnologia (Varsavia 5/6 dicembre 2022).
Spagna	Missione economica (Barcellona, Madrid, 10/11 novembre 2022).
Sudafrica	Missione economica e scientifica del capo del DEFR (Pretoria, Johannesburg, Città del Capo, 5–9 luglio 2022).
USA	Riunione autunnale del Gruppo della Banca mondiale, con la partecipazione del capo del DEFR (Washington DC, 13/14 ottobre 2022). Missione economica della segretaria di Stato della SECO in vista della Commissione economica mista Svizzera–USA (New York, Philadelphia, Washington DC, 12–14 dicembre 2022).

Commissioni economiche miste

(Stato: 31 dicembre 2022)

Partner	Tornata negoziale, luogo e data
Argentina	4° incontro, Buenos Aires, 29 novembre 2022
Austria	Colloqui bilaterali, Berna, 1° settembre 2022
Azerbaigian	9° incontro, Baku, 12–16 dicembre 2022
Brasile	11° incontro, Brasilia, 13–15 giugno 2022
Cile	3° incontro, Berna, 25 novembre 2022
Germania	44° incontro, Amburgo, 3/4 novembre 2022
Indonesia	9° incontro, videoconferenza, 24 febbraio 2022

Partner	Tornata negoziale, luogo e data
Messico	11° incontro, Città del Messico, 17 marzo 2022
Perù	12° incontro, Lima, 28 marzo – 1° aprile 2022
Qatar	1° incontro, Dübendorf, 5 settembre 2022
Tagikistan	3° incontro, Dushanbe, 31 agosto 2022
Turchia	10° incontro, Ankara, 21 giugno 2022
USA	17° incontro, Washington DC, 15 dicembre 2022

11.7 Esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 sono state trattate le seguenti domande secondo l'ordinanza del 3 giugno 2016²³⁷ (sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) e l'ordinanza del 21 agosto 2013²³⁸ sul controllo dei composti chimici (OCCC) (le statistiche dettagliate delle autorizzazioni rilasciate e delle domande rifiutate sono consultabili sul sito della SECO²³⁹).

Categoria di beni	Numero	Valore in mio. fr.
Allegato 2, parte 1 OBDI – Elenco dei beni nucleari	23	4,8
Allegato 2, parte 2 OBDI – Elenco dei beni <i>dual-use</i>	1403	377
Allegato 3 OBDI – Elenco dei beni militari speciali	161	67,4
Allegato 5 OBDI – Beni non soggetti a controlli internazionali delle esportazioni	98	27,7
Convenzione sulle armi chimiche – Composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari	41	0,6
Autorizzazioni secondo l'art. 3 cpv. 4 OBDI	-	-
Certificati d'importazione	461	255,3
Licenze generali		
Autorizzazione generale ordinaria d'esportazione (AGO) ai sensi dell'OBDI	122	–

²³⁷ RS 946.202.1

²³⁸ RS 946.202.21

²³⁹ www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing) > dal 2015 (stato: 21.9.2022).

Categoria di beni	Numero	Valore in mio. fr.
Autorizzazione generale straordinaria d'esportazione (AGS) ai sensi dell'OBDI	50	–
Permesso generale d'esportazione (PG) ai sensi dell'OCCC	1	–
Notifiche di rifiuto	1	1

12 Allegati da approvare

12.1 Parte I – Accordi economici

Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per conoscenza)

Messaggio 1 ...	FF 2022 ...
Decreto federale 1 ... (<i>Disegno</i>)	FF 2022 ...
Accordo 1 ...	FF 2022 ...
Messaggio 2 ...	FF 2022 ...
Decreto federale 2 ... (<i>Disegno</i>)	FF 2022 ...
Accordo 2 ...	FF 2022 ...
Messaggio 3 ...	FF 2022 ...
Decreto federale 3 ... (<i>Disegno</i>)	FF 2022 ...
Accordo 3 ...	FF 2022 ...

12.2 Parte II: Misure tariffali

Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne in combinato disposto con l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione).

Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2022	FF 2022 ...
Decreto federale che approva le misure tariffali (<i>Disegno</i>)	FF 2022 ...



22.xxx

Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè

dell'11 gennaio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo internazionale del 2022 sul caffè.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Compendio

La Svizzera è membro dell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè, di imminente scadenza. Per far fronte ai suoi impegni e difendere i propri interessi nel settore mondiale del caffè, ha partecipato alla rinegoziazione di questo Accordo. Ciò le ha permesso di concretizzare le proprie richieste. L'Accordo internazionale del 2022 sul caffè è in linea con i principi della strategia di politica economica esterna della Svizzera e con l'Agenda 2030.

Situazione iniziale

La Svizzera è membro dell'Accordo internazionale sul caffè dal 1964. Ha aderito alla prima versione dell'Accordo del 1963 e alle versioni successive del 1968, 1976, 1983, 1994, 2001 e 2007. L'Organizzazione internazionale del caffè, con sede a Londra, provvede all'esecuzione dell'Accordo e ne sorveglia l'applicazione. L'obiettivo dei precedenti Accordi era quello di promuovere gli scambi e la cooperazione tra i Paesi consumatori da una parte e produttori dall'altra, nonché tra tutti gli attori situati lungo la relativa catena del valore.

Contenuto del progetto

Il nuovo Accordo è stato finalizzato il 9 giugno 2022 dopo mesi di negoziati. Il suo obiettivo rimane quello di rafforzare il settore caffèario globale e promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale nell'interesse di tutti gli attori interessati. Il nuovo Accordo pone un forte accento sulla cooperazione fra tutti gli attori della catena di valore del caffè e istituzionalizza una più stretta collaborazione con il settore privato e la società civile. L'obiettivo dichiarato è creare le premesse strutturali per migliorare il tenore di vita dei coltivatori di caffè e garantire così durevolmente la prosperità del settore globale del caffè. Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone l'Accordo internazionale del 2022 sul caffè all'approvazione dell'Assemblea federale.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

L'Accordo internazionale del 2022 sul caffè (di seguito «ICA 2022» per *International Coffee Agreement 2022*) mira a sostenere lo sviluppo sostenibile del settore mondiale del caffè nell'interesse di tutti gli operatori lungo la relativa catena del valore. Punta pertanto a promuovere gli scambi e la cooperazione tra i Paesi consumatori e produttori e tra tutti gli attori della catena del valore.

La Svizzera ha aderito alla prima versione dell'Accordo del 1963¹ e alle versioni successive del 1968², 1976³, 1983⁴, 1994⁵, 2001⁶ e 2007⁷. L'Organizzazione internazionale del caffè, con sede a Londra, provvede all'esecuzione dell'Accordo e ne sorveglia l'applicazione. La partecipazione della Svizzera all'ICA 2022 viene monitorata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca in collaborazione con l'Ambasciata svizzera a Londra.

L'ICA 2022 è stato adottato il 9 giugno 2022 a Londra in occasione di una riunione straordinaria del Consiglio internazionale del caffè, organo supremo dell'Organizzazione. Il nuovo Accordo, che sostituisce quello del 2007, persegue lo stesso obiettivo del testo normativo precedente, ossia rafforzare il settore caffeario globale e promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale nell'interesse di tutti gli operatori del settore. L'ICA 2022 pone un forte accento sulla cooperazione tra tutti i membri della catena del valore e istituzionalizza una più stretta collaborazione con il settore privato e la società civile. L'obiettivo dichiarato è creare le premesse strutturali per migliorare il tenore di vita dei coltivatori di caffè e garantire così durevolmente la prosperità del settore globale del caffè. Non avendo una scadenza, l'ICA 2022 rimane in vigore fino a quando non sarà denunciato dal Consiglio internazionale del caffè.

¹ Cfr. *Botschaft über die Genehmigung des Internationalen Kaffee-Übereinkommens 1962* (BBl **1964** I 1169) e DF del 1° ottobre 1964 (RU **1965** 557)

² Cfr. Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione dell'accordo internazionale del 1968 sul caffè (FF **1968** I 913) e DF del 23 settembre 1968 (RU **1968** 1521)

³ Cfr. Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'Accordo internazionale del 1976 sul caffè (FF **1976** II 591) e DF dell'11 giugno 1976 (RU **1976** 2299)

⁴ Cfr. Rapporto sulla politica economica esterna 83/1 e Messaggio relativo a un accordo economico internazionale del 17 agosto 1983 (FF **1983** III 489) e DF del 6 ottobre 1983 (BBl **1983** III 1096)

⁵ Cfr. Rapporto sulla politica economica esterna 94/1 + 2 Messaggi concernenti accordi economici internazionali del 18 gennaio 1995 (FF **1995** II 1) e DF del 22 marzo 1995 (RU **1996** 115)

⁶ Cfr. Messaggio concernente l'Accordo internazionale del 2001 sul caffè (FF **2002** 1427) e DF del 14 marzo 2002 (RU **2005** 2645)

⁷ Cfr. Messaggio concernente l'Accordo internazionale del 2007 sul caffè (FF **2009** 735) e DF del 2 febbraio 2011 (RU **2011** 4421; RS **0.916.117.1**)

1.2 Organizzazione internazionale del caffè

L'Organizzazione internazionale del caffè si propone di offrire un forum di consultazione sulle condizioni strutturali dei mercati internazionali del caffè e sulle tendenze a lungo termine a livello di produzione e consumo di caffè. Oltre a raccogliere e pubblicare statistiche sul caffè, svolge analisi di mercato e studi sulla produzione, la lavorazione, la distribuzione e la volatilità dei prezzi dei mercati internazionali del caffè. Sostiene inoltre gli Stati membri nello sviluppo e nella gestione di progetti nel settore del caffè. L'Organizzazione amministra infine l'Accordo sul caffè.

1.3 Mercato del caffè

Per numerosi Paesi in via di sviluppo le esportazioni di caffè sono un'importante fonte di reddito. Milioni di famiglie rurali ricavano da questo settore una parte essenziale dei loro introiti. Ben il 60 per cento della produzione totale di caffè proviene da Brasile, Vietnam e Colombia⁸. Essendo anche i maggiori esportatori di caffè in termini di volumi, è evidente che per questi Paesi il settore del caffè svolga un ruolo economico molto importante. Ma lo stesso vale anche per altri Paesi: per il Burundi e l'Etiopia, ad esempio, il caffè è di gran lunga il principale prodotto d'esportazione, costituendo, rispettivamente, il 61 e il 39 per cento delle esportazioni totali. I Paesi dell'OCSE sono i principali destinatari delle esportazioni di caffè. I mercati di sbocco più importanti sono la Germania e gli Stati Uniti⁹.

Il prezzo globale del caffè (ICO composite) ha registrato una costante tendenza al ribasso per ben 10 anni, a contare dal picco raggiunto nel settembre 2011. L'ICO composite, indicatore di prezzo composto dell'Organizzazione internazionale del caffè, costituisce per varie istituzioni e stakeholder un punto di riferimento generale per il prezzo del caffè verde di tutte le principali origini e varietà. Viene quindi utilizzato qui di seguito per illustrare il recente andamento del prezzo del caffè verde. A seguito della pandemia di COVID-19 e dei successivi lockdown nei Paesi produttori di caffè, l'indicatore in sé ha iniziato a risalire. Alla fine del 2021 l'ICO composite si situava a un livello del 75 per cento superiore rispetto a quello di inizio anno, raggiungendo quota 213,04 centesimi di dollaro per libbra, valore massimo dal picco toccato nel settembre 2011. Dopo essersi attestato per un decennio a livelli piuttosto bassi, da metà 2020 il prezzo del caffè ha quindi segnato un aumento. La tendenza al rialzo è dovuta principalmente alle strozzature nelle catene di approvvigionamento e alla minore offerta. A causa del rallentamento dell'economia mondiale, dei cambiamenti a livello di importazioni e consumi e della guerra in Ucraina, questa tendenza si è arrestata a marzo 2022.

1.4 Interessi della Svizzera

Gli interessi della Svizzera non sono sostanzialmente cambiati dall'adozione dell'Accordo del 2007. Con la firma dell'ICA 2022 il nostro Paese può continuare a difendere attivamente i propri interessi economici e di politica dello sviluppo.

⁸ www.ico.org > Statistics > Production > Coffee production by exporting countries.

⁹ www.intracen.org > Trade Map

Il caffè è un bene di consumo molto apprezzato in Svizzera. In termini di volumi e di valore, il consumo pro capite è uno dei più elevati al mondo, dopo quello dei Paesi scandinavi¹⁰. Per l'economia elvetica i volumi e soprattutto i valori di riesportazione sono significativi. Circa 3,3 miliardi di franchi svizzeri, pari al 10 per cento del valore delle esportazioni mondiali di caffè, sono attribuiti alla Svizzera. Il nostro Paese è così il secondo esportatore di caffè al mondo, dopo il Brasile, in termini di valore commerciale¹¹. Il caffè esportato è soprattutto tostato e non decaffeinato. Alcuni torrefattori svolgono pertanto un ruolo economico di primo piano a livello internazionale. Inoltre, diverse imprese svizzere sono fortemente integrate nel commercio internazionale del caffè. Stando ai loro dati, i membri dell'Associazione svizzera dei negozianti in caffè gestiscono circa il 60 per cento del commercio mondiale di caffè verde. Alcuni di loro sono membri della task-force dell'Organizzazione internazionale del caffè e partecipano attivamente alle discussioni condotte dall'Organizzazione. A seguito della forte domanda, dal 1988 ad oggi il valore delle importazioni di caffè in Svizzera è triplicato¹².

Per quanto concerne i suoi interessi di politica dello sviluppo, la Svizzera può concretizzare il proprio sostegno ai Paesi produttori del Sud globale. Questo sostegno mira a incentivare la produzione sostenibile di caffè in diversi Paesi in via di sviluppo. Nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo, la Svizzera si impegna in particolare a rafforzare il dialogo tra il settore privato, le associazioni di produttori e la società civile allo scopo di promuovere un commercio sostenibile. In passato la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha ad esempio contribuito a elaborare una serie di criteri di sostenibilità per il settore in questione (Common Code for the Coffee Community, 4C). Questi criteri permettono ai soggetti interessati – a prescindere dalla loro posizione lungo la catena di valore del caffè – di farsi assistere e certificare. La SECO sta attualmente dialogando con il settore caffeario svizzero su un'eventuale iniziativa a favore del caffè sostenibile. La Svizzera promuove inoltre la coltivazione sostenibile di caffè in diversi Paesi partner.

1.5 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è menzionato nel messaggio del 29 gennaio 2020¹³ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020¹⁴ sul programma di legislatura 2019–2023, ma corrisponde all'obiettivo numero 4 del programma di legislatura corrente. Grazie all'ICA 2022 la Svizzera può contribuire a un solido ordinamento economico mondiale, mentre i suoi operatori economici possono accedere ai mercati internazionali e al mercato interno dell'UE.

2 Procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005¹⁵ sulla consultazione (LCo; RS 172.061), la procedura di consultazione è indetta per la

¹⁰ www.statista.com > Statistics > Consumer goods & FMCG > Non-alcoholic Beverages > Coffee market in Europe

¹¹ www.intracen.org > Trade Map

¹² www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex

¹³ FF 2020 1565

¹⁴ FF 2020 7365

¹⁵ RS 172.061

preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. oppure che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. L'Accordo non tange tuttavia gli interessi essenziali dei Cantoni né sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo (n. 5.3). Non è quindi necessario svolgere una procedura di consultazione.

3 Accordo internazionale del 2022 sul caffè

3.1 Svolgimento dei negoziati

I lavori sull'ICA 2022 si sono conclusi alla fine di marzo 2022 dopo due anni di trattative e 28 tornate negoziali ufficiali tra i membri dell'Organizzazione, ossia 76 Paesi in tutto. In vista di queste trattative di rinegoziazione era stato costituito un apposito gruppo di lavoro, aperto a tutti i membri. Nella seconda parte del processo, un gruppo redazionale a cui ha partecipato una cerchia di membri più ristretta si è occupato di formulare i singoli articoli.

La bozza dell'ICA 2022 è poi stata presentata al Consiglio internazionale del caffè il 1° aprile 2022, dopodiché le delegazioni hanno avuto tempo fino al 18 maggio 2022 per apportarvi le ultime modifiche. La versione finale è stata adottata dal Consiglio in una riunione straordinaria tenutasi il 9 giugno 2022.

3.2 Contenuto dell'Accordo

L'ICA 2022 corrisponde a grandi linee all'Accordo del 2007¹⁶. Il preambolo continua a riconoscere espressamente il contributo di un settore caffeario sostenibile alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale, e in particolare degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La priorità viene ora data alla necessità di una collaborazione fra tutti gli attori della catena del valore per creare condizioni strutturali tali da garantire buone condizioni di vita ai coltivatori di caffè e provvedere così a un'industria del caffè prospera.

Le trattative per un nuovo Accordo si sono concentrate principalmente su tre punti: a) maggiore coinvolgimento del settore privato e della società civile nelle attività dell'Organizzazione, b) revisione del calcolo dei voti e delle quote di contribuzione e c) semplificazione dell'architettura istituzionale dell'organizzazione.

Ad a): Come già nella versione precedente, l'Accordo considera prioritario il sostegno ai piccoli agricoltori. L'obiettivo di garantire ai coltivatori e alle loro famiglie un reddito di sussistenza («living income») è ora formulato esplicitamente. Con un migliore accesso agli strumenti finanziari e una maggiore inclusione finanziaria, i coltivatori di caffè vengono messi nelle condizioni di gestire meglio i rischi e aumentare la propria resilienza. Questo obiettivo va raggiunto attraverso una più intensa collaborazione con il settore privato. La cooperazione viene ora rafforzata istituzionalmente nell'ICA 2022. Il settore privato viene coinvolto in particolare attraverso la creazione di una commissione di membri affiliati (settore privato e società civile) e attraverso il consolidamento istituzionale della task-force pubblico-privata istituita nel 2018 per mezzo di una risoluzione.

¹⁶ RS 0.916.117.1

Ad b): Un'altra modernizzazione importante consiste nella modifica delle modalità di calcolo dei voti e delle quote di contribuzione dei membri. Finora queste quote venivano calcolate in proporzione ai voti. Per il calcolo veniva inoltre usato esclusivamente il volume del commercio totale, cioè il volume delle importazioni e delle esportazioni. In futuro saranno invece considerati in parti uguali sia il volume sia il valore del commercio complessivo. Per il calcolo dei voti, invece, gli esportatori come gruppo continueranno ad avere lo stesso numero di voti degli importatori, mentre per il calcolo delle quote di contribuzione sarà effettuato un disaccoppiamento. Questo si traduce in maggiori contributi per i membri che in termini di valore traggono maggiori profitti dal commercio del caffè. I contributi della Svizzera aumenteranno quindi di circa 25 000 franchi all'anno vista l'importanza del nostro Paese come centro commerciale e di lavorazione.

Ad c): L'ICA 2022 prevede una struttura più snella a livello istituzionale. Invece degli attuali quattro comitati, in futuro ce ne saranno solo due. Il Comitato finanziario rimane autonomo, mentre gli altri tre (Statistiche, Progetti nonché Promozione e Marketing) saranno raggruppati in un unico «Comitato economico».

3.3 Entrata in vigore

Le formalità per l'adesione sono specificate agli articoli da 44 a 47. Secondo l'articolo 46, l'ICA 2022 entrerà definitivamente in vigore non appena saranno soddisfatte due condizioni: dovranno aver depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sia i governi di Paesi che insieme detengono almeno i due terzi dei voti a cui hanno diritto i membri esportatori (art. 21 par. 2) sia i governi di Paesi che insieme detengono almeno i due terzi dei voti dei membri importatori.

L'Accordo sarà aperto alla firma dal 6 ottobre 2022 fino al 30 aprile 2023. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione possono essere depositati fino al 31 luglio 2023 (art. 44). In seguito, l'ICA 2022 sarà aperto all'adesione (art. 47). Se entro quella data non sarà entrato in vigore definitivamente, potrà essere applicato in via provvisoria dal momento in cui i governi firmatari che dispongono dei voti di cui all'articolo 46 paragrafo 1 avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o avranno notificato al depositario la loro applicazione provvisoria in conformità all'articolo 45 (art. 46, par. 2). Se il 31 luglio 2024 l'ICA 2022 non sarà ancora entrato in vigore né provvisoriamente né definitivamente, i governi che l'avranno ratificato, accettato o approvato potranno decidere, di comune intesa, che entrerà in vigore a titolo definitivo tra di loro (art. 46 par. 3 e 4). L'Accordo internazionale del 2007 sul caffè resta applicabile fino all'entrata in vigore provvisoria o definitiva dell'ICA 2022 (art. 54). Se non sarà entrato in vigore a titolo definitivo entro il 31 luglio 2023, il Consiglio internazionale del caffè potrà disporre una proroga del periodo di ratifica, accettazione o approvazione (art. 44 par. 3).

A differenza della versione precedente, che aveva una durata massima, l'ICA 2022 rimane in vigore fino a quando il Consiglio internazionale del caffè non decide di porvi fine (art. 52 par. 1). I membri possono recedere in qualsiasi momento dall'Accordo con un preavviso di 90 giorni (art. 49). Si tratta di una semplificazione rispetto alla regolamentazione precedente. Inoltre, gli eventuali emendamenti vanno effettuati in conformità con l'articolo 53. Un emendamento risulta approvato se sono

soddisfatte due condizioni: sia i governi di Paesi con almeno due terzi dei voti cui hanno diritto i membri esportatori sia i governi di Paesi con almeno due terzi dei voti cui hanno diritto i membri importatori devono aver trasmesso al depositario la propria notifica di accettazione. A meno che il Consiglio internazionale del caffè non decida altrimenti, i membri che non trasmettono al depositario la propria notifica di accettazione saranno esclusi dall'ICA 2022.

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale che approva l'Accordo internazionale del 2022 sul caffè, il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'ICA 2022 e quindi a prendere le decisioni di cui all'articolo 46 paragrafi 3 e 4 dell'Accordo in merito alla sua entrata in vigore provvisoria o definitiva.

3.4 Valutazione generale

In generale il nuovo Accordo rafforza il principio dello sviluppo sostenibile del settore caffeario mondiale, ponendo esplicitamente l'accento sui tre pilastri fondamentali della sostenibilità, ovvero sulla dimensione economica, sociale e ambientale. Sotto diversi aspetti il nuovo Accordo rappresenta una gradita modernizzazione perché promuove un maggiore coinvolgimento del settore privato e della società civile nel lavoro dell'Organizzazione, semplifica le strutture esistenti, finora assai macchinose, e introduce una nuova modalità di calcolo delle quote di contribuzione che riflette meglio le realtà della catena di valore del caffè e che quindi è più equa. Questi risultati sono in linea con gli obiettivi formulati nel mandato di negoziazione svizzero, che consistono nel riconfermare il ruolo dell'Organizzazione internazionale del caffè come piattaforma di scambio sui temi della sostenibilità, nel rafforzare la governance e la trasparenza dell'Organizzazione e nell'intensificare la cooperazione con il settore privato. L'Accordo, infine, è anche in linea con i principi della strategia di politica economica esterna della Svizzera e con l'Agenda 2030.

4 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Gli Stati contraenti partecipano ai costi amministrativi dell'Organizzazione internazionale del caffè versando dei contributi obbligatori. Questi contributi annuali si basano sul budget dell'Organizzazione e sulla chiave di ripartizione descritta al numero 3.2. Negli ultimi anni il contributo obbligatorio della Svizzera all'Organizzazione internazionale del caffè è oscillato tra i 50 000 e i 70 000 franchi (56 520 sterline nel 2020, 42 390 nel 2021 e 44 791 nel 2022). A seguito del nuovo metodo di calcolo, la quota di contribuzione a carico della Svizzera aumenterà e, secondo i più recenti dati commerciali, ammonterà a circa 80 000 franchi (65 000 sterline).

Il contributo svizzero all'Organizzazione internazionale del caffè è finanziato attraverso il credito a preventivo della SECO A231.0200 «Accordi internazionali sulle materie prime». I fondi necessari sono già stati iscritti nel preventivo 2023 e nel piano finanziario 2024–2026, compresi quelli per l'aumento dovuto al nuovo metodo di calcolo. L'importo che la Svizzera dovrà effettivamente versare può tuttavia differire dagli importi messi a preventivo. Inoltre, non sarà necessario assumere del personale supplementare.

5

Aspetti giuridici

5.1

Rapporto con altri strumenti di politica commerciale e con il diritto europeo

L'ICA 2022 è compatibile con le regole dell'OMC, con gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE e con la politica europea del nostro Paese. L'adesione al nuovo Accordo non concerne le disposizioni giuridiche dell'Unione europea né gli impegni che il nostro Paese ha assunto nel quadro dell'AELS. L'UE e i suoi Stati membri, che sono anch'essi Parti contraenti dei precedenti Accordi sul caffè, hanno partecipato attivamente alla negoziazione del nuovo Accordo. È quindi molto probabile che anche loro vi aderiscano.

5.2

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)¹⁷, gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. In virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost., la loro approvazione compete all'Assemblea federale; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale, fattispecie che però non è adempiuta nel presente caso. Infine, l'Accordo dovrà essere pubblicato anche nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) in quanto il Consiglio federale può decidere di pubblicarvi anche i trattati e le risoluzioni che non contengono norme di diritto, come nel presente caso (art. 3 cpv. 2 della legge del 18 giugno 2004¹⁸ sulle pubblicazioni ufficiali).

5.3

Forma dell'atto

L'Accordo non sottostà al referendum obbligatorio previsto per i trattati internazionali perché non prevede l'adesione a un'organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.).

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1) che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

L'ICA 2022 ha una durata illimitata e può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni (art. 49). Non si applica pertanto il numero 1 dell'articolo costituzionale appena citato.

La rinegoziazione dell'Accordo non ha comportato una modifica degli obiettivi originari o delle attività dell'Organizzazione. Gli emendamenti apportati al testo non sono di natura materiale rispetto all'Accordo del 2007. In effetti si tratta di una proroga di un'adesione e non dell'adesione stessa a un'organizzazione internazionale.

¹⁷ RS 101

¹⁸ RS 170.512

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002¹⁹ sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una disposizione di tale natura può risultare importante qualora il suo oggetto sia una regola fondamentale nel diritto nazionale. L'ICA 2022 non contiene disposizioni importanti e non richiede l'adozione di leggi federali. Non sostituisce disposizioni di diritto nazionale né contiene decisioni di principio in merito alla legislazione nazionale. L'ICA 2022 non estende neppure gli obblighi pattuiti dalla Svizzera in precedenti Accordi. Non contiene quindi importanti disposizioni legislative né richiede l'emanazione di leggi federali. Alla luce di quanto precede si può affermare che la decisione dell'Assemblea federale di approvare l'Accordo internazionale del 2022 sul caffè non sottostà al referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1–3 Cost.).

Allegati

Accordo internazionale del 2022 sul caffè



Decreto federale *Disegno* che approva l'Accordo internazionale del 2022 sul caffè

del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale
(Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale² contenuto nel Rapporto dell'11 gennaio
2023³ sulla politica economica esterna 2022,
decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo internazionale del 9 giugno 2022⁴ sul caffè è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2023 ...

³ FF 20XX ...

⁴ RS ...; FF 20XX ...

22.xxx

Accordo internazionale del 2022 sul caffè

Concluso il 9 giugno 2022

Approvato dall'Assemblea federale il XX

Strumento di ratifica depositato il XX

Entrato in vigore provvisoriamente per la Svizzera il XX

Error! Reference source not found.

Preambolo

I Governi Parte del presente Accordo,

riconoscendo l'eccezionale importanza del caffè per le economie di molti Paesi che dipendono in gran parte dal caffè per i loro proventi di esportazione e per raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sociale ed economico e per quelle di molti Paesi per i quali le importazioni di caffè svolgono un ruolo fondamentale;

riconoscendo l'importanza del settore caffeario quale fonte di reddito per milioni di persone, in particolare nei Paesi in sviluppo, e tenendo conto del fatto che, in molti di questi Paesi, la produzione avviene per mezzo di piccole aziende agricole a conduzione familiare;

considerando la necessità di una collaborazione tra i Membri della catena del valore nell'ottica di creare le condizioni strutturali che non soltanto consentano ai coltivatori di caffè di raggiungere un benessere reale e di migliorare costantemente le loro condizioni di vita, ma che possano anche garantire il futuro delle prossime generazioni di coltivatori di caffè e dell'industria mondiale del caffè;

riconoscendo che un settore caffeario sostenibile contribuisce all'adempimento degli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs);

riconoscendo la necessità di incoraggiare lo sviluppo sostenibile del settore caffeario al fine di migliorare l'occupazione e il reddito e conseguire un livello di vita più elevato e migliori condizioni di lavoro nei Paesi membri;

considerando che una stretta cooperazione internazionale nelle questioni legate al caffè, in particolare il commercio internazionale, può favorire un settore caffeario mondiale economicamente diversificato, lo sviluppo economico e sociale dei Paesi produttori, l'espansione della produzione e del consumo del caffè, nonché il miglioramento delle relazioni tra i Paesi esportatori e i Paesi importatori di caffè;

considerando che la collaborazione tra i Membri, le organizzazioni internazionali, il settore privato e tutte le altre cerchie interessate possono contribuire allo sviluppo del settore caffeario;

riconoscendo che un migliore accesso alle informazioni sul caffè e alle strategie di gestione del rischio improntate sul mercato, per le quali sono essenziali una catena di approvvigionamento trasparente, il contenimento della volatilità dei prezzi nonché la capacità di adottare più facilmente normative adeguate, possono contribuire a evitare distorsioni di mercato, dannose sia per i produttori che per i consumatori; e

prendendo atto dei vantaggi ottenuti grazie alla cooperazione internazionale scaturita dall'attuazione degli Accordi internazionali del 1962, 1968, 1976, 1983, 1994, 2001 e 2007 sul caffè,

hanno convenuto quanto segue:

1 Capitolo I: Obiettivo

Art. 1 Obiettivo

L'obiettivo del presente Accordo è rafforzare il settore mondiale del caffè e favorirne lo sviluppo sostenibile economico, sociale e ambientale nel quadro di un'economia di mercato a vantaggio di tutti i partecipanti del settore, mediante le seguenti misure:

1. promuovere la cooperazione internazionale in materia di caffè per sviluppare tutte le aree di coltivazione e ridurre il divario sociale, economico e tecnologico tra i Paesi, tenendo conto delle esigenze e delle priorità dei Membri;
2. facilitare l'impegno a livello nazionale, regionale e globale in materia di caffè da parte dei Membri e delle cerchie interessate della catena del valore del caffè;
3. incoraggiare i Membri a sviluppare un settore caffeario sostenibile in termini economici, sociali ed ambientali;
4. offrire un forum di consultazione per sensibilizzare alle condizioni strutturali dei mercati internazionali e alle tendenze a lungo termine a livello di produzione e consumo che bilanciano la domanda e l'offerta, nonché per regolare adeguatamente i mercati a pronti, fisici e finanziari del caffè, al fine di contrastare la volatilità e l'eccessiva speculazione che hanno effetti distorsivi sui prezzi, negativi sia per i produttori che per i consumatori;
5. agevolare l'espansione e la trasparenza del commercio internazionale di tutti i tipi e di tutte le forme di caffè e incoraggiare l'eliminazione degli ostacoli al commercio;
6. raccogliere, diffondere e pubblicare informazioni economiche, tecniche e scientifiche, statistiche e studi, nonché i risultati della ricerca e dello sviluppo su questioni relative al caffè;
7. promuovere lo sviluppo del consumo e dei mercati per tutti i tipi e tutte le forme di caffè, anche nei Paesi produttori di caffè e nei mercati emergenti;

8. sviluppare progetti, sostenere la gestione delle risorse finanziarie per le iniziative e – ove possibile e opportuno – gestire la realizzazione di progetti a beneficio dei Membri e dell'economia cafferaria mondiale;
9. promuovere la qualità del caffè per accrescere la soddisfazione dei consumatori e i benefici per i produttori;
10. promuovere lo sviluppo e l'attuazione di adeguate procedure di sicurezza alimentare nel settore cafferario dei Paesi membri;
11. promuovere programmi di formazione e informazione che contribuiscano al trasferimento, verso i Membri, di pratiche innovative e tecnologie appropriate per il caffè;
12. incoraggiare e aiutare i Membri a sviluppare e attuare strategie per aumentare la resilienza delle comunità locali e dei coltivatori di caffè, in particolare dei piccoli proprietari, mettendoli nelle condizioni di beneficiare della produzione e del commercio di caffè, il che può contribuire all'eliminazione della povertà attraverso un reddito di sussistenza per le famiglie;
13. agevolare la diffusione di informazioni, in particolare sugli strumenti e i servizi finanziari che possono aiutare i produttori di caffè dei Paesi membri ad accedere a strumenti di credito e di gestione del rischio, promuovendo la loro inclusione finanziaria e la capacità di gestire i rischi e tenendo conto anche del cambiamento climatico;
14. affrontare – ove opportuno attraverso la ricerca – le sfide che il settore cafferario mondiale si trova ad affrontare, tra cui la volatilità dei prezzi, gli elevati costi di produzione, i parassiti e le malattie, il cambiamento climatico e la tracciabilità del caffè; e
15. promuovere soluzioni di mercato che consentano ai produttori di generare un valore aggiunto maggiore.

2 Capitolo II: Definizioni

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per «caffè» s'intende il seme e la ciliegia della pianta del caffè, sia che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, ivi compreso il caffè macinato, il caffè decaffeinato, il caffè liquido, il caffè solubile e il caffè premiscelato. Il Consiglio, al più presto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e, in seguito, ogni tre anni, passa in rassegna i fattori di conversione per i tipi di caffè enumerati nelle lettere d–h qui di seguito. Dopo ciascuno di questi esami, il Consiglio determina e pubblica i fattori di conversione appropriati. Prima dell'esame iniziale, e qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare, i fattori di conversione sono quelli utilizzati nell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè, i quali sono enumerati nell'Allegato del presente Accordo. Fatte salve tali disposizioni, i termini qui appresso avranno il seguente significato:

- a) per *caffè verde* s'intende tutto il caffè in chicchi crudi, non tostati,
 - b) per *ciliegia di caffè essiccata* s'intende il frutto essiccato della pianta del caffè; l'equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate,
 - c) per *caffè pergamenato* s'intende il seme di caffè verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffè verde del caffè pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato,
 - d) per *caffè torrefatto* s'intende il caffè verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffè macinato,
 - e) per *caffè decaffeinato* s'intende il caffè verde, torrefatto o solubile, dopo estrazione della caffeina,
 - f) per *caffè liquido* si intendono i solidi solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida;
 - g) per *caffè solubile* si intendono i solidi disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto; e
 - h) per «caffè premiscelato» s'intende una miscela di caffè solubile o di caffè tostato e macinato con altri ingredienti alimentari, solitamente zucchero e/o surrogato del latte, ed eventualmente altri ingredienti.
2. per «sacco» s'intende un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffè verde; tonnellata designa la tonnellata metrica pari a 2204,6 libbre; la libbra equivale a 453,597 grammi.
 3. per «annata caffearia» s'intende il periodo di 12 mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre.
 4. per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione internazionale del caffè; per «Consiglio» s'intende il Consiglio internazionale del caffè.
 5. per «Parte contraente» s'intende un Governo, l'Unione europea o qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4, che ha depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o notifica dell'applicazione provvisoria del presente Accordo in virtù degli articoli 44, 45 e 46, o che vi ha aderito secondo le disposizioni dell'articolo 47.
 6. per «Membro» s'intende una Parte contraente.
 7. per «Membro esportatore» o «Paese esportatore» s'intende, rispettivamente, un Membro o un Paese esportatore netto di caffè, vale a dire un Membro o Paese che esporta più caffè di quanto ne importa.
 8. per «Membro importatore» o «Paese importatore» s'intende, rispettivamente, un Membro o un Paese importatore netto di caffè, vale a dire un Membro o un Paese che importa più caffè di quanto ne esporta.
 9. per «maggioranza ripartita» s'intende una votazione che richiede almeno il 70 per cento dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e almeno il 70 per cento dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.;

10. per «depositario» s'intende l'organizzazione intergovernativa o la Parte contraente dell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè designata con decisione presa consensualmente dal Consiglio entro il 6 ottobre 2022 nell'ambito dell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè. La decisione costituisce parte integrante del presente Accordo.
11. per «settore privato» s'intende il segmento dell'economia che è posseduto, controllato e gestito da individui o imprese private, o da imprese statali le cui principali attività si svolgono nel settore del caffè o sono a esso connesse e che operano verosimilmente come parte di un sistema aperto basato sul mercato, tra cui, ma non solo:
 - a) agricoltori, organizzazioni e cooperative agricole e altri produttori;
 - b) micro, piccole e medie imprese (MPMI);
 - c) imprese sociali;
 - d) grandi imprese nazionali e multinazionali;
 - e) istituti finanziari; e
 - f) associazioni industriali e commerciali.
12. per «società civile» s'intende l'ampia gamma di organizzazioni non governative e senza scopo di lucro che hanno una presenza nella vita pubblica, difendono gli interessi e i valori dei loro Membri e di altri soggetti in base a considerazioni etiche, culturali, politiche, scientifiche, accademiche o filantropiche.
13. per «Membro affiliato» s'intende un operatore del settore privato o della società civile connesso o impegnato nel lavoro dell'Organizzazione.
14. per «CEO e Global Leaders Forum» (CGLF) s'intende un forum di alti dirigenti di operatori del settore privato firmatari della Dichiarazione di Londra del 2019 sui livelli dei prezzi, sulla volatilità dei prezzi e sulla sostenibilità a lungo termine del settore del caffè, istituito come risposta del settore privato alla Risoluzione CIC 465 del 20 settembre 2018. Il CGLF si riunisce annualmente con i Membri dell'Organizzazione internazionale del caffè, le cerchie interessate e i partner di sviluppo per esaminare i risultati del Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè («Coffee PublicPrivate Working Party», CPPWP) di cui all'articolo 35.

3 Capitolo III: Impegni generali dei Membri

Art. 3 Impegni generali dei Membri

1. I Membri si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie che consentano loro di adempiere gli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo e a cooperare pienamente tra di loro per conseguire la realizzazione dell'obiettivo del presente Accordo; in particolare i Membri si impegnano anche a fornire, ove possibile, le informazioni necessarie per facilitare il funzionamento del presente Accordo, purché tali informazioni non violino obblighi di riservatezza.

2. I Membri riconoscono che i certificati di origine costituiscono un'importante fonte di informazioni statistiche sul commercio di caffè. I Membri esportatori si assumono pertanto la responsabilità di garantire la corretta emissione di tali certificati di origine.
3. I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i Membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.

4 Capitolo IV: Membri e affiliazione

Art. 4 Membri dell'Organizzazione

1. Ogni Parte contraente costituisce un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione.
2. Un Membro può cambiare categoria in base a condizioni stabilite dal Consiglio.
3. Qualsiasi riferimento nel presente Accordo a un Governo è interpretato nel senso di includere un riferimento all'Unione europea o a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente competenza esclusiva nella negoziazione, conclusione e applicazione del presente Accordo.

Art. 5 Partecipazione in gruppo

Due o più Parti contraenti possono partecipare in gruppo all'Organizzazione previa notifica adeguata indirizzata al Consiglio e al depositario, che ha effetto dalla data specificata dalle Parti contraenti interessate e alle condizioni fissate dal Consiglio, compresi gli obblighi finanziari.

Art. 6 Affiliazione

- 1) Su decisione del Consiglio, un operatore del settore privato o della società civile può essere preso in considerazione come Membro affiliato.
- 2) Gli operatori che intendono aderire all'Organizzazione devono presentare al Presidente del Consiglio un'apposita domanda precedentemente approvata da un Membro.
- 3) Il Consiglio può approvare o respingere le domande di affiliazione.
- 4) Lo status di Membro affiliato è riesaminato per ogni annata caffearia dal Consiglio.
- 5) Il Consiglio stabilisce le procedure di valutazione delle domande di affiliazione, che tengono conto di come le attività del richiedente sono connesse o integrate con le attività dell'Organizzazione e della loro diretta pertinenza con gli obiettivi del presente Accordo.

- 6) L'Organizzazione può ricorrere alla consulenza specialistica dei Membri affiliati, mentre questi ultimi di possono esprimere i loro pareri e impegnarsi nel lavoro dell'Organizzazione.
- 7) Il Consiglio definisce il piano dei contributi annuali che i Membri affiliati sono tenuti a versare. Il meccanismo e la gestione dei contributi versati sono conformi alle norme e alle regolamentazioni finanziarie dell'Organizzazione.

5 Capitolo V: Organizzazione internazionale del caffè

Art. 7 Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffè

- 1) L'Organizzazione internazionale del caffè costituita con l'Accordo internazionale del 1962 sul caffè continua ad esistere al fine di garantire l'attuazione del presente Accordo e sorvegliarne il funzionamento.
- 2) L'Organizzazione ha sede a Londra, Regno Unito, salvo diversa decisione da parte del Consiglio.
- 3) Il Consiglio internazionale del caffè è l'autorità suprema dell'Organizzazione. Il Consiglio è assistito, se necessario, dal Comitato finanziario e amministrativo e dal Comitato economico. Il Consiglio è inoltre assistito dalla Commissione dei Membri affiliati, dalla Conferenza mondiale del caffè e dal Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè.
- 4) Il Consiglio è supportato dal Direttore esecutivo e dal personale dell'Organizzazione.

Art. 8 Privilegi e immunità

- 1) L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Dispone in particolare della capacità di contrarre, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio.
- 2) Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei Membri che si trovano sul territorio del Paese ospite al fine di esercitarvi le loro funzioni saranno regolati da un Accordo di Sede concluso tra il Governo ospite e l'Organizzazione.
- 3) L'Accordo di Sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Tuttavia, esso può estinguersi:
 - a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
 - b) nel caso in cui la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure
 - c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
- 4) L'Organizzazione può concludere con uno o più Membri accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio, vertenti sui privilegi e le immunità, che potrebbero essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.

- 5) I Governi dei Membri diversi dal Governo ospite concedono all'Organizzazione le stesse facilitazioni previste per le istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per ciò che riguarda le regolamentazioni valutarie o di cambio, la gestione di conti bancari ed il trasferimento di fondi.

6 Capitolo VI: Consiglio internazionale del caffè

Art. 9 Composizione del Consiglio internazionale del caffè

- 1) Il Consiglio internazionale del caffè è composto da tutti i Membri dell'Organizzazione.
- 2) Ogni Membro nomina un proprio rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o più supplenti. Ogni membro può inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o più consiglieri.

Art. 10 Poteri e funzioni del Consiglio

- 1) Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente Accordo, esercita le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
- 2) A seconda delle esigenze, il Consiglio può istituire e sciogliere comitati e organi sussidiari, diversi da quelli menzionati al paragrafo 3 dell'articolo 7.
- 3) Il Consiglio stabilisce i regolamenti necessari all'esecuzione del presente Accordo e conformi alle sue disposizioni, in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione e al suo personale. Il Consiglio può prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni specifiche.
- 4) Il Consiglio stabilisce periodicamente un piano d'azione strategico per dirigere i propri lavori e indicarne le priorità, comprese quelle legate ad attività di progetto in virtù dell'articolo 33 e gli studi, le inchieste e i rapporti in virtù dell'articolo 32. Il programma delle attività e il preventivo amministrativo approvati dal Consiglio tengono conto delle priorità fissate nel piano d'azione.
- 5) Il Consiglio provvede inoltre all'aggiornamento della documentazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo e di ogni altra documentazione che ritiene auspicabile.

Art. 11 Presidente e Vicepresidente del Consiglio

- 1) Il Consiglio elegge per ogni annata caffearia un Presidente e un Vicepresidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
- 2) Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori, e il Vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. Tale ripartizione si alterna dall'una all'altra annata caffearia.

- 3) Né il Presidente né il Vicepresidente facente funzione di Presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del Membro.

Art. 12 Sessioni del Consiglio

- 1) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno e può tenere sessioni straordinarie se decide in questo senso. Può tenere sessioni straordinarie su richiesta di dieci Membri. Le sessioni del Consiglio sono indette almeno con 30 giorni di anticipo, salvo in caso di emergenza, nel qual caso sono indette con un preavviso di almeno dieci giorni.
- 2) Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. Se un Membro invita il Consiglio a svolgere una riunione sul suo territorio e se il Consiglio dà il proprio consenso, i costi supplementari che ne derivano per l'Organizzazione, eccedenti quelli normalmente sostenuti quando la sessione si svolge presso la sede dell'Organizzazione, sono a carico di detto Membro.
- 3) Il Consiglio può invitare ogni Paese non membro od ogni organizzazione di cui agli articoli 16 e 17 ad assistere a qualunque sessione in qualità di osservatore. Ad ogni sessione il Consiglio delibera sulle domande d'ammissione a titolo di osservatore.
- 4) Il quorum necessario affinché una sessione del Consiglio possa prendere decisioni è costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori e dei Membri importatori che detengono rispettivamente almeno due terzi del totale dei voti per ogni categoria. Se all'inizio di una sessione del Consiglio o di una riunione plenaria il quorum non è raggiunto, il Presidente decide di ritardare l'apertura della sessione o della riunione plenaria di almeno due ore. Se all'ora prevista per la nuova riunione il quorum non è ancora stato raggiunto, il Presidente può nuovamente differire per almeno altre due ore l'inizio della sessione o della riunione plenaria. Se alla fine di questo nuovo rinvio il quorum non è ancora stato raggiunto, si rinvia la questione sui cui occorre prendere decisioni alla successiva sessione del Consiglio.

Art. 13 Voti

- 1) Sia i Membri esportatori che i Membri importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1000 voti, i quali sono ripartiti all'interno di ogni categoria, come indicato nei seguenti paragrafi del presente articolo.
- 2) Ogni Membro ha cinque voti come cifra di base.
- 3) I restanti voti dei Membri esportatori sono suddivisi fra di essi come segue: il 50 per cento proporzionalmente al volume medio delle loro rispettive esportazioni di caffè e il 50 per cento proporzionalmente al valore medio delle loro rispettive esportazioni di caffè.
- 4) I restanti voti dei Membri importatori sono suddivisi fra di essi come segue: il 50 per cento proporzionalmente al volume medio delle loro rispettive importazioni di caffè e il 50 per cento proporzionalmente al valore medio delle loro rispettive importazioni di caffè.

- 5) L'Unione europea o ogni organizzazione intergovernativa, così come è definita dal paragrafo 3 dell'articolo 4, dispone di voti a titolo di Membro unico. Dispone, come cifra di base, di cinque voti, ai quali si aggiungono voti supplementari a seconda del volume e del valore medio delle sue importazioni o esportazioni di caffè. Se è classificata come Membro esportatore, in conformità al paragrafo 7 dell'articolo 2, i suoi voti sono calcolati in conformità al paragrafo 3 del presente articolo. Se è classificata come Membro importatore, in conformità al paragrafo 8 dell'articolo 2, i suoi voti sono calcolati in conformità al paragrafo 4 del presente articolo.
- 6) Ai fini del presente articolo, per esportazioni e importazioni di caffè si intendono le spedizioni, rispettivamente, da qualsiasi origine e verso qualsiasi destinazione nei quattro anni civili precedenti.
- 7) Ai fini del presente articolo, nel caso dell'Unione europea o di un'organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4, le esportazioni si intendono comprensive della somma delle esportazioni verso tutte le destinazioni, anche al suo interno, e le importazioni comprendono la somma delle importazioni da tutte le origini, anche al suo interno.
- 8) Il Consiglio ripartisce i voti all'inizio di ogni annata caffearia in conformità alle disposizioni del presente articolo e la ripartizione così fissata rimane in vigore per tutto l'anno in questione, salvo nei casi previsti dal paragrafo 9 del presente articolo.
- 9) Qualora sopravvenga un cambiamento nella partecipazione all'Organizzazione o se il diritto di voto di un Membro è sospeso o ristabilito ai sensi dell'articolo 22, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
- 10) Nessun Membro può disporre di due terzi o più dei voti della sua categoria.
- 11) Non sono ammesse le frazioni di voto.

Art. 14 Procedura di voto del Consiglio

- 1) Ogni Membro ha diritto di esprimere tutti i voti di cui dispone e non è autorizzato a frazionarli. Tuttavia, un Membro può disporre differentemente dei voti che gli sono dati per procura, in base alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
- 2) Ogni Membro esportatore può autorizzare per scritto qualsiasi altro Membro esportatore e ogni Membro importatore può autorizzare per scritto qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio.

Art. 15 Decisioni del Consiglio

- 1) Il Consiglio si impegna ad adottare tutte le sue decisioni e a formulare tutte le sue raccomandazioni mediante consenso. Qualora non raggiunga un consenso, il Consiglio deve prendere le sue decisioni e formulare le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita di almeno il 70 per cento dei voti dei Membri esportatori presenti e votanti e di almeno il 70 per cento dei voti dei Membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.

- 2) La seguente procedura si applica ad ogni decisione presa dal Consiglio a maggioranza ripartita dei voti:
 - a) se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei voti in seguito al voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, essa è rimessa ai voti entro 48 ore se il Consiglio lo decide a maggioranza dei Membri presenti; e
 - b) se ancora una volta la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei voti, è considerata respinta.
- 3) I Membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni che il Consiglio prende in forza del presente Accordo.

Art. 16 Collaborazione con altri organismi

- 1) Il Consiglio può prendere disposizioni per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, con altre organizzazioni intergovernative appropriate, nonché con organizzazioni internazionali e regionali pertinenti. Utilizza in maniera ottimale diverse fonti di finanziamento. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterrà opportune per conseguire l'obiettivo del presente Accordo. Tuttavia, per quanto concerne la realizzazione di qualsiasi progetto nel quadro di queste misure, l'Organizzazione non assume alcun obbligo finanziario, neanche a titolo delle garanzie fornite da Membri o da altri enti. L'appartenenza all'Organizzazione non obbliga nessun Membro ad assumere responsabilità inerenti alle somme di denaro prese a prestito o ai prestiti concessi da ogni altro Membro o ente nell'ambito di tali progetti.
- 2) Quando ciò è possibile, l'Organizzazione può raccogliere presso i Paesi membri, i Paesi non membri, le agenzie donatrici ed altre agenzie, informazioni sui progetti e i programmi di sviluppo incentrati sul settore caffèario. Se del caso, e con l'accordo delle Parti in causa, l'Organizzazione può rendere disponibili informazioni a tali altre organizzazioni nonché ai Membri.

Art. 17 Collaborazione con organizzazioni non governative

Per conseguire l'obiettivo del presente Accordo, l'Organizzazione può, fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 34, 35 e 37, avviare e rafforzare attività di collaborazione con le organizzazioni non governative e senza scopo di lucro appropriate, esperte degli aspetti pertinenti del settore caffèario e con altri esperti in materia di caffè.

7 Capitolo VII: Direttore esecutivo e personale

Art. 18 Direttore esecutivo e personale

- 1) Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo. Stabilisce le condizioni d'impiego del Direttore esecutivo; queste ultime sono comparabili a quelle dei funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative simili.

- 2) Il Direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli incombono nella gestione del presente Accordo.
- 3) Il Direttore esecutivo nomina il personale dell'Organizzazione in conformità al regolamento stabilito dal Consiglio.
- 4) Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari né nell'industria caffearia, né nel commercio o nel trasporto del caffè.
- 5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il Direttore esecutivo e il personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Membro, né da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro statuto di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ogni Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

8 Capitolo VIII: Finanze e Amministrazione

Art. 19 Comitato finanziario e amministrativo

È istituito un Comitato finanziario e amministrativo. Il Consiglio ne fissa la composizione e il mandato. Tale Comitato è incaricato di sorvegliare la preparazione del bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio e di esercitare altre funzioni attribuitegli dal Consiglio, compresi il controllo delle entrate e delle uscite e le questioni relative all'amministrazione dell'Organizzazione. Il Comitato finanziario e amministrativo riferisce al Consiglio in merito ai suoi lavori.

Art. 20 Disposizioni finanziarie

- 1) Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti in ogni altro comitato del Consiglio sono a carico dello Stato che rappresentano.
- 2) Le altre spese che l'applicazione del presente Accordo comporta sono coperte dai contributi annuali dei Membri che sono ripartiti come indicato nell'articolo 21, nonché dai proventi della vendita ai Membri di servizi particolari e della vendita di informazioni e di studi risultanti dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 30 e 32.
- 3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.

Art. 21 Adozione del bilancio preventivo amministrativo e determinazione dei contributi

- 1) Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario successivo e stabilisce il contributo di ogni membro a tale bilancio. Il Direttore esecutivo predispone un progetto di bilancio preventivo amministrativo che viene controllato dal Comitato finanziario e amministrativo in conformità alle disposizioni dell'articolo 19.

- 2) Il contributo di ogni Membro al bilancio amministrativo per ogni esercizio finanziario è calcolato come segue: i) il 50 per cento in base al valore medio del commercio totale e ii) il 50 per cento in base al volume medio del commercio totale dei quattro anni civili precedenti. Ai fini del presente articolo, «commercio totale» designa la somma di tutte le importazioni ed esportazioni al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per l'esercizio finanziario in questione. Per la determinazione dei contributi si conteggiano i contributi dei singoli Membri senza tenere conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di un Membro o della redistribuzione dei voti ad essa eventualmente conseguente. Tale conteggio non si applica tuttavia ai Membri la cui partecipazione è stata sospesa a norma del paragrafo 4 dell'articolo 22; i loro contributi sono ridistribuiti tra i rimanenti Membri solo per quell'esercizio finanziario.
- 3) Secondo il paragrafo 2 dell'articolo 21, il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni Paese che diviene Membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, in funzione del periodo rimanente dell'esercizio finanziario in corso; i contributi assegnati agli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono tuttavia invariati.
- 4) Ogni membro deve versare un contributo minimo dello 0,25 per cento del bilancio preventivo amministrativo totale per ogni esercizio finanziario.
- 5) I Membri il cui commercio totale medio di caffè rappresenta una quota inferiore allo 0,25 per cento della somma del commercio totale medio di tutti i Membri in termini di volume e valore sono tenuti a versare unicamente il contributo minimo di cui al paragrafo 4.
- 6) I restanti contributi dei Membri, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 5, sono suddivisi fra di essi come segue: il 50 per cento proporzionalmente al volume medio del loro commercio totale di caffè e il 50 per cento proporzionalmente al valore medio del loro commercio totale di caffè.
- 7) Ai fini del presente articolo, per esportazioni e importazioni di caffè si intendono le spedizioni, rispettivamente, da qualsiasi origine e verso qualsiasi destinazione nei quattro anni civili precedenti.
- 8) Ai fini del presente articolo, nel caso dell'Unione europea o di un'organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4, le esportazioni si intendono comprensive della somma delle esportazioni verso tutte le destinazioni, anche al suo interno, e le importazioni comprendono la somma delle importazioni da tutte le origini, anche al suo interno.

Art. 22 Versamento dei contributi

- 1) I contributi al bilancio amministrativo di ogni esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili il primo giorno dell'esercizio.
- 2) Un Membro che non abbia versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo entro sei mesi dal momento in cui è esigibile, perde, fino a quando non abbia integralmente pagato il suo contributo, i suoi diritti di voto

e il suo diritto di partecipare alle riunioni dei comitati specializzati. Tuttavia, salvo decisione presa dal Consiglio, il Membro in questione non viene privato di nessuno degli altri diritti che gli sono conferiti dal presente Accordo, né sollevato da alcuno degli obblighi che quest'ultimo impone.

- 3) Un Membro il cui diritto di voto è sospeso in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo rimane tuttavia obbligato a versare il suo contributo.
- 4) Il Consiglio sospende temporaneamente, mediante decisione, la partecipazione di qualsiasi Membro con arretrati persistenti di oltre 21 mesi di contributi non versati. I Membri temporaneamente sospesi sono esonerati dall'obbligo di contribuire al bilancio amministrativo dell'Organizzazione, ma rimangono soggetti a tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente Accordo. Dopo il pagamento integrale dei contributi arretrati o dopo l'approvazione di un piano di rimborso da parte del Consiglio, il Membro riacquista il diritto di appartenenza all'Organizzazione. I versamenti effettuati dai Membri in mora sono accreditati dapprima al contributo in sospeso da più tempo.

Art. 23 Responsabilità finanziarie

- 1) L'Organizzazione, funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3 dell'articolo 7, non è abilitata a contrarre qualsivoglia obbligo che non rientri nel campo d'applicazione del presente Accordo, e non può essere considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai Membri; in particolare non deve avere la possibilità di assumere prestiti di denaro. Nell'esercizio della sua facoltà di stipulare contratti, l'Organizzazione inserisce nei suoi contratti le condizioni del presente articolo in modo da farne prendere atto alle altre Parti interessate; tuttavia, qualora tali condizioni non vengano inserite, non per questo il contratto sarà inficiato di nullità, né si riterrà che l'Organizzazione abbia prevaricato i poteri che le sono conferiti.
- 2) La responsabilità finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi relativi ai contributi espressamente previsti nel presente Accordo. Si presume che i terzi che trattano con l'Organizzazione siano a conoscenza delle disposizioni del presente Accordo relative alle responsabilità finanziarie dei Membri.

Art. 24 Verifica e pubblicazione dei conti

Il più presto possibile ed entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, sarà predisposto un rendiconto per il Consiglio debitamente verificato da un esperto abilitato, relativo all'attivo e al passivo, ai redditi ed alle spese dell'Organizzazione durante l'esercizio finanziario in questione. Il rendiconto è sottoposto al Consiglio per approvazione nella sessione successiva.

9 Capitolo IX: Aspetti economici

Art. 25 Comitato economico

È istituito un Comitato economico, responsabile di questioni relative a: promozione e sviluppo del mercato, trasparenza del mercato, informazioni statistiche, studi e indagini, progetti, sviluppo sostenibile e finanziamento del settore del caffè. Il

Consiglio determina la composizione e il mandato del Comitato economico in aggiunta ai compiti di cui agli articoli 33 e 38.

Art. 26 Eliminazione degli ostacoli al commercio e al consumo

- 1) I Membri riconoscono la necessità di rendere più efficiente la catena di approvvigionamento, di rimuovere gli ostacoli esistenti e di evitare che se ne creino di nuovi, suscettibili di ostacolare la produzione, il commercio e il consumo di caffè.
- 2) I Membri sono sollecitati a regolamentare il proprio settore caffeeario per soddisfare gli obiettivi della politica nazionale in materia di salute, ambiente e reddito di sussistenza, coerentemente con gli impegni e gli obblighi assunti nell'ambito degli accordi internazionali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, compresi quelli relativi al commercio internazionale e regionale.
- 3) I Membri riconoscono che alcune misure vigenti possono, in misura più o meno importante, intralciare l'aumento del consumo di caffè, in particolare:
 - a) alcuni regimi d'importazione applicabili al caffè, comprese le tariffe preferenziali o altre tariffe, i contingenti, le operazioni di monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto e varie regole amministrative o prassi commerciali;
 - b) alcuni regimi di esportazione relativi ai sussidi diretti o indiretti e ad altre regole amministrative o prassi commerciali; e
 - c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne e regionali di carattere legislativo e amministrativo che potrebbero incidere sul consumo o compromettere l'efficienza della catena di approvvigionamento..
- 4) In considerazione degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, i Membri si adoperano affinché siano ridotte le tariffe sul caffè e siano adottate altre misure volte a rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo.
- 5) In considerazione del loro comune interesse, i Membri si impegnano a cercare i mezzi con i quali ridurre progressivamente e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli allo sviluppo del commercio e del consumo di cui al paragrafo 3 del presente articolo o i mezzi con in quali ridurre sensibilmente i loro effetti.
- 6) Tenendo conto dei loro interessi reciproci, i Membri si impegnano a cercare modi per contenere la volatilità dei prezzi attraverso regolamenti adeguati.
- 7) Per quanto riguarda gli impegni contratti a norma del paragrafo 5 del presente articolo, i Membri informano ogni anno il Consiglio di tutte le misure che hanno adottato al fine di dare seguito alle disposizioni del presente articolo.
- 8) Il Direttore esecutivo prepara e distribuisce annualmente a tutti i Membri un'indagine, che sarà esaminata dal Consiglio, sugli ostacoli al commercio e al consumo di caffè, nonché sulle distorsioni del mercato che alimentano la volatilità dei prezzi e che incidono sulla distribuzione dei redditi o del valore, in particolare per i coltivatori di caffè e gli altri produttori.

- 9) Per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, il Consiglio può formulare raccomandazioni ai Membri che gli riferiscono, appena possibile, sulle misure prese per attuare tali raccomandazioni.

Art. 27 Promozione e sviluppo dei mercati

- 1) I Membri riconoscono sia per i Membri esportatori sia per i Membri importatori i vantaggi che risultano dagli sforzi miranti a promuovere il consumo, a migliorare la qualità del prodotto e a sviluppare i mercati del caffè, ivi compresi quelli dei Membri esportatori.
- 2) Le attività di promozione e di sviluppo dei mercati possono comprendere in particolare campagne d'informazione, la ricerca, lo sviluppo delle capacità e gli studi relativi alla produzione e al consumo di caffè, compresa la giornata internazionale del caffè.
- 3) Tali attività possono rientrare nel programma di attività o nelle attività di progetto dell'Organizzazione di cui all'articolo 33 e possono essere finanziate da contributi volontari dei Membri, dei non Membri, di altre organizzazioni e del settore privato.

Art. 28 Misure relative al caffè trasformato

I Membri riconoscono la necessità dei Paesi in via di sviluppo di ampliare la base delle loro economie attraverso, tra l'altro, l'industrializzazione e l'esportazione di prodotti manufatti, compresa la lavorazione del caffè e l'esportazione di caffè trasformato, come indicato alle lettere d–h del paragrafo 1 dell'articolo 2. A questo proposito i Membri evitano di adottare misure governative che potrebbero incidere negativamente sul settore caffeario di altri Membri.

Art. 29 Miscele e succedanei

- 1) I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o utilizzati con caffè ai fini della rivendita in commercio con la denominazione di caffè. I Membri si adoperano per vietare la pubblicità e la vendita di prodotti con il nome di caffè contenenti meno dell'equivalente del 95 per cento di caffè verde come materia prima di base. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica al caffè premiscelato di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera h.
- 2) Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione riguardo all'osservanza delle norme del presente articolo.

Art. 30 Statistiche Information

- 1) L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare:
 - a) dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione e il consumo di caffè nel mondo, comprese le informazioni concernenti la produzione, il consumo, il commercio e i prezzi di caffè nelle diverse categorie di mercato, se possibile per tipo di caffè, e i prodotti contenenti caffè; se ritenuto opportuno, anche informazioni tecniche concernenti la coltivazione, i costi di produzione, la lavorazione e l'utilizzo del caffè;

- b) nella misura in cui lo ritiene opportuno, dati tecnici su coltivazione, costi di produzione, trasformazione e utilizzazione del caffè.
- 2) Il Consiglio può chiedere ai Membri di fornirgli le informazioni in materia di caffè che esso giudica necessarie per la sua attività, in particolare rapporti statistici periodici concernenti la produzione, le tendenze di produzione, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e l'imposizione, ma non rende pubblici i dati che consentono di identificare le operazioni di persone o società che producono, lavorano e commercializzano il caffè. Per quanto possibile, i Membri forniscono le informazioni richieste nella forma più particolareggiata, tempestiva ed accurata possibile.
 - 3) Il Consiglio istituisce un sistema di prezzi indicativi atto a consentire la pubblicazione di un prezzo indicativo quotidiano composito che rispecchi le effettive condizioni del mercato.
 - 4) Se nei tempi fissati dal Consiglio un Membro non fornisce o stenta a fornire informazioni statistiche o di altro tipo richieste per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio può chiedere al Membro interessato di spiegare i motivi di tale inadempienza. Il Membro in questione può anche informare il Consiglio sulle difficoltà incontrate e chiedere un'assistenza tecnica.
 - 5) Se si ritiene che occorra un aiuto tecnico o se un Membro non ha fornito per due anni consecutivi le informazioni statistiche richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo, non ha sollecitato l'aiuto del Consiglio e non ha spiegato le ragioni di tale inadempienza, il Consiglio può prendere le iniziative atte a incitare il Membro in questione a fornire le informazioni richieste.

Art. 31 Certificati di origine

- 1) Al fine di agevolare la raccolta di statistiche sul commercio internazionale del caffè e di verificare le quantità di caffè che sono state esportate per ogni Membro esportatore, l'Organizzazione istituisce un sistema di certificati di origine disciplinato dalle regole approvate dal Consiglio.
- 2) Tutto il caffè esportato da un Membro esportatore è provvisto di un certificato di origine valido. I certificati di origine sono rilasciati, in conformità al pertinente regolamento del Consiglio, dalle agenzie qualificate scelte dal Membro in questione e approvate dall'Organizzazione. Quest'ultima riesamina periodicamente le informazioni contenute nel certificato di origine alla luce dell'evoluzione delle condizioni di consumo e del commercio internazionale.
- 3) Ogni Membro esportatore notifica all'Organizzazione le agenzie governative o non governative responsabili di adempiere le funzioni previste dal paragrafo 2 del presente articolo. L'Organizzazione approva nominativamente un organismo non governativo in conformità alle regole approvate dal Consiglio.
- 4) Ogni Membro esportatore, a titolo eccezionale e con un'adeguata giustificazione, può chiedere al Consiglio di autorizzare che i dati relativi alle

sue esportazioni di caffè figuranti nei certificati di origine siano trasmessi all'Organizzazione in forma diversa.

Art. 32 Studi, inchieste e rapporti

- 1) Allo scopo di aiutare i Membri, l'Organizzazione favorisce la preparazione di studi, inchieste, rapporti tecnici e di altri documenti su aspetti pertinenti del settore caffeario.
- 2) Tali aspetti possono comprendere i lavori riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè, l'analisi della catena di valore del caffè, il cambiamento climatico, le strategie di gestione dei rischi finanziari e di altra natura, l'incidenza delle politiche governative in materia di produzione e consumo di caffè, gli aspetti legati alla sostenibilità del settore caffeario, i legami tra caffè e salute, le possibilità di sviluppo dei mercati del caffè nei suoi impieghi tradizionali e non tradizionali nonché altri temi che il Consiglio ritiene rilevanti.
- 3) L'informazione raccolta, classificata, analizzata e diffusa può comprendere, se tecnicamente realizzabile, anche:
 - a) i volumi e i prezzi dei caffè in funzione di fattori quali le diverse zone geografiche, le famiglie, le comunità locali e le condizioni di produzione;
 - b) l'informazione sulle strutture del mercato, le nicchie di mercato e le nuove tendenze della produzione e del consumo; e
 - c) studi relativi all'evoluzione dei redditi di sussistenza garantiti di benessere.
- 4) Per attuare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio esamina gli studi, le indagini e i rapporti da includere nel programma d'attività annuale, compresa la stima del fabbisogno di risorse, prestando particolare attenzione ai piccoli e medi agricoltori e agli altri produttori. Tali attività sono finanziate mediante gli accantonamenti del bilancio preventivo amministrativo o fonti non previste nel bilancio.
- 5) Per i coltivatori di caffè di piccole e medie dimensioni e per altri produttori, l'Organizzazione accorda una particolare priorità all'agevolazione dell'accesso all'informazione al fine di aiutarli a migliorare la loro sostenibilità e produttività e i loro risultati finanziari, segnatamente la gestione del credito e dei rischi.

10 Capitolo X: Attività dell'organizzazione in materia di progetti

Art. 33 Elaborazione e finanziamento di progetti

- 1) Attraverso il Comitato economico i Membri e il Direttore esecutivo possono sottoporre al Consiglio proposte di progetti. Tali proposte devono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e rientrare in uno o più campi d'attività prioritari figuranti nel piano d'azione strategico e nel programma d'attività annuale approvato dal Consiglio conformemente all'articolo 10.

- 2) Il Consiglio fissa e aggiorna le procedure e i meccanismi di presentazione, valutazione, approvazione, determinazione delle priorità e di finanziamento dei progetti, nonché le procedure e i meccanismi di attuazione, di controllo e di valutazione di questi ultimi e per l'ampia diffusione dei loro risultati. Il Comitato economico è responsabile dell'attuazione di tali procedure e meccanismi e della formulazione di raccomandazioni all'attenzione del Consiglio.
- 3) Ad ogni sessione del Consiglio, il Direttore esecutivo riferisce sullo stato di avanzamento di tutti i progetti approvati dal Consiglio, compresi i progetti in attesa di finanziamento, quelli in corso di attuazione o terminati dopo l'ultima sessione del Consiglio.
- 4) L'Organizzazione si adopera per cooperare con altre organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, agenzie di sviluppo multilaterali e bilaterali e donatori pubblici e privati al fine di ottenere assistenza finanziaria e sostegno per l'esecuzione di programmi, progetti e attività d'interesse per l'economia caffearia, a seconda dei casi.

11 Capitolo XI: Settore caffeario privato

Art. 34 Commissione dei Membri affiliati

- 1) La Commissione dei Membri affiliati (CMA) è un organo consultivo che può formulare raccomandazioni su richiesta del Consiglio nonché invitare il Consiglio e i suoi organi sussidiari a includerle nei loro ordini del giorno e a deliberare su questioni relative al presente Accordo e allo stato del settore caffeario mondiale.
- 2) La CMA è composta da tutti i Membri affiliati.
- 3) La CMA ha un Presidente e un Vicepresidente, eletti dai suoi Membri per un periodo di un anno. I titolari di queste funzioni sono rieleggibili. Il Presidente e il Vicepresidente non sono retribuiti dall'Organizzazione.
- 4) Il Presidente e il Vicepresidente della CMA sono invitati dal Consiglio a partecipare alle sue riunioni e hanno diritto di parola.
- 5) Il Presidente e il Vicepresidente della CMA rappresentano quest'ultimo in seno al Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè (CPPWP).
- 6) La CMA si riunisce di norma presso la sede dell'Organizzazione, prima delle sessioni ordinarie del Consiglio e senza conflitti di orario con tali sessioni. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro a tenere una riunione sul suo territorio, anche la CMA può riunirsi su tale territorio, nel qual caso i costi supplementari per l'Organizzazione, eccedenti quelli normalmente sostenuti quando la riunione si svolge presso la sede dell'Organizzazione, sono a carico del Paese o dell'organizzazione del settore privato responsabile di tale invito.
- 7) La CMA può, con l'approvazione del Consiglio, tenere riunioni straordinarie.
- 8) La CMA elabora il proprio regolamento interno nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 35 Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè

- 1) Il Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè (di seguito denominato CPPWP) è un meccanismo di partenariato pubblico-privato multi-stakeholder il cui obiettivo è identificare e attuare azioni pratiche e tempestive per affrontare questioni riguardanti i livelli e la volatilità dei prezzi nonché la sostenibilità a lungo termine del settore del caffè.
- 2) Il CPPWP deve:
 - a) stabilire un consenso su questioni e azioni prioritarie da sottoporre all'esame del Consiglio e da condividere con il «CEO and Global Leaders Forum» (CGLF);
 - b) condurre il dialogo pubblico-privato e monitorare i progressi in merito a impegni su questioni riguardanti i livelli e la volatilità dei prezzi nonché la sostenibilità a lungo termine del settore del caffè;
 - c) promuovere l'ulteriore sviluppo e l'operatività degli impegni e delle iniziative approvate dal Consiglio in merito alla questione dei livelli di prezzo e della sostenibilità a lungo termine del settore del caffè; e
 - d) sviluppare costantemente una visione condivisa e un programma per il dialogo pubblico-privato, affrontando le questioni urgenti che interessano il settore del caffè, chiarendo le aspettative e identificando le opportunità e le risorse per un'azione condivisa.
- 3) Il CPPWP è composto in ugual numero da delegati nominati dal Consiglio e da rappresentanti del settore privato. I rappresentanti della società civile e delle organizzazioni internazionali possono aderire al CPPWP alle condizioni stabilite dal Consiglio.
- 4) Il Direttore esecutivo funge da segretario ex-officio del CPPWP ed è affiancato da un membro del personale designato che funge da supplente e agisce per suo conto, se necessario.
- 5) Il CPPWP elabora il proprio regolamento interno nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle condizioni pertinenti approvate dal Consiglio.
- 6) Il CPPWP stabilisce i propri meccanismi per coinvolgere le parti interessate del settore pubblico e privato del caffè, i partner di sviluppo e la società civile nella valutazione delle questioni prioritarie e nell'identificazione delle migliori pratiche e soluzioni.
- 7) Il CPPWP presenta al Consiglio, per valutazione, relazioni periodiche, delibere e raccomandazioni.

Art. 36 Impegno, integrazione e inclusione

- 1) Il Consiglio e i suoi organi sussidiari, compreso il CPPWP, consentono ai Membri affiliati e alle organizzazioni internazionali, ove opportuno, di:
 - a) fornire analisi specialistiche dei problemi basandosi direttamente sulle loro esperienze sul campo;

- b) fungere da organi di allerta precoce;
 - c) contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni di rilievo;
 - d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo; e
 - e) fornire informazioni pertinenti durante gli eventi dell'Organizzazione.
- 2) Consapevoli che l'Organizzazione offre loro la possibilità di essere ascoltati da un ampio pubblico contribuendo così al suo programma, i Membri affiliati possono:
- a) partecipare alle attività dell'Organizzazione, previa approvazione del Consiglio, o a quelle contenute nel programma d'attività;
 - b) ottenere e condividere informazioni, conoscenze e buone pratiche con i Membri e gli altri Membri affiliati attraverso gli strumenti di collaborazione messi a disposizione dall'Organizzazione o con altri mezzi;
 - c) partecipare a conferenze e a eventi internazionali connessi all'Organizzazione;
 - d) fare dichiarazioni scritte e orali in occasione di questi eventi;
 - e) organizzare eventi collaterali;
 - f) accedere a informazioni e dati; e
 - g) avere opportunità di networking e di lobbying in modo da ampliare i propri contatti e la propria base di conoscenze per esplorare possibili partenariati con vari soggetti interessati.

Art. 37 Conferenza mondiale del caffè

- 1) Il Consiglio prende provvedimenti ai fini dello svolgimento, ad intervalli appropriati, di una Conferenza mondiale del caffè (di seguito denominata «Conferenza») che sarà composta da Membri esportatori e da Membri importatori, da rappresentanti del settore privato e da altri partecipanti interessati, compresi i partecipanti dei Paesi non Membri. Il Consiglio si accerta, con la collaborazione del Presidente della Conferenza, che la Conferenza contribuisca a promuovere gli obiettivi del presente Accordo.
- 2) La Conferenza ha un Presidente che non è remunerato dall'Organizzazione. Il Presidente è nominato dal Consiglio per un periodo di tempo adeguato ed è invitato a partecipare alle sessioni del Consiglio in qualità di osservatore.
- 3) Il Consiglio stabilisce la forma, il titolo, l'argomento e gli orari della Conferenza, tenendo informati la Commissione dei Membri affiliati e il Gruppo di lavoro pubblico-privato sul caffè. La Conferenza si svolge di norma presso la sede dell'Organizzazione durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro a tenere una sessione sul suo territorio, anche la Conferenza può svolgersi su tale territorio, nel qual caso i costi supplementari per l'Organizzazione, eccedenti quelli normalmente sostenuti quando la sessione si svolge presso la sede dell'Organizzazione, sono a carico del Paese responsabile di tale invito.

- 4) A meno che il Consiglio non decida diversamente, la Conferenza è autofinanziata.
- 5) Il Presidente sottopone al Consiglio le conclusioni della Conferenza.

Art. 38 Finanze del settore caffèario

Il Comitato economico promuove le consultazioni su argomenti relativi ai meccanismi di finanziamento e di gestione del rischio nel settore del caffè, con particolare attenzione alle esigenze dei piccoli e medi produttori, degli agricoltori e delle comunità locali nelle zone di produzione del caffè.

12 Capitolo XIII: Disposizioni generali

Art. 39 Preparativi per un nuovo accordo

- 1) Il Consiglio può esaminare la possibilità di negoziare un nuovo Accordo internazionale sul caffè.
- 2) Al fine di attuare questa disposizione, il Consiglio esamina i progressi compiuti dall'Organizzazione nel conseguire l'obiettivo del presente Accordo, come specificato dall'articolo 1.

13 Capitolo XIII: Sviluppo sostenibile

Art. 40 Settore caffèario sostenibile

- 1) I Membri accordano la dovuta priorità alla gestione sostenibile delle risorse e della lavorazione del caffè, tenendo conto dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in modo equilibrato e integrato, in conformità con gli SDGs delle Nazioni Unite e con altre iniziative globali correlate approvate dai Membri.
- 2) L'Organizzazione può, su richiesta, aiutare i Membri a sviluppare in modo sostenibile il loro settore caffèario al fine di promuovere la prosperità dei coltivatori di caffè e di tutte le cerchie interessate, migliorando al contempo la produttività, la qualità, la resilienza e la redditività della catena del valore del caffè, in particolare nell'interesse dei piccoli agricoltori e di altri piccoli produttori di caffè.

Art. 41 Livello di vita e condizioni di lavoro

I Membri considerano il miglioramento del livello di vita e delle condizioni di lavoro delle popolazioni che lavorano nel settore caffèario in funzione del loro stadio di sviluppo, tenendo presenti i principi riconosciuti e le norme applicabili a livello internazionale a tale riguardo. I Membri stabiliscono, inoltre, di comune intesa che le norme di lavoro non sono utilizzate ai fini di un commercio protezionista.

14 Capitolo XIV: Consultazioni, controversie e ricorsi

Art. 42 Consultazioni

Ogni Membro accoglie favorevolmente le osservazioni eventualmente presentate da un altro Membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo e accetta qualsiasi consultazione in proposito. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Se una delle Parti non accetta che il Direttore esecutivo istituisca una commissione o se la consultazione non ha un esito positivo, la questione può essere sottoposta al Consiglio in virtù dell'articolo 43. Se la consultazione dà luogo ad una soluzione, un rapporto al riguardo è sottoposto al Direttore esecutivo che lo distribuisce a tutti i Membri.

Art. 43 Controversie e ricorsi

- 1) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non viene risolta per via negoziale è deferita per decisione al Consiglio su richiesta di qualsiasi Membro parte alla controversia.
- 2) Il Consiglio definisce una procedura di composizione delle controversie e dei ricorsi.

15 Capitolo XV: Disposizioni finali

Art. 44 Firma e ratifica, accettazione o approvazione

- 1) Salvo disposizione contraria, il presente Accordo sarà depositato, dal 6 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 compreso, presso la sede del depositario affinché sia firmato dalle Parti contraenti dell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè e dai Governi invitati alla sessione del Consiglio durante la quale il presente Accordo è stato adottato.
- 2) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Governi firmatari, conformemente alle loro rispettive procedure giuridiche.
- 3) Salvo nei casi previsti dall'articolo 46, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 31 luglio 2023. Tuttavia, il Consiglio può decidere di concedere proroghe del termine ai Governi firmatari che non sono in grado di depositare i loro strumenti prima di tale data. Tali decisioni del Consiglio saranno trasmesse al depositario.
- 4) All'atto della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione o della notifica dell'applicazione provvisoria dell'Accordo, l'Unione europea deposita presso il depositario una dichiarazione nella quale conferma la sua competenza esclusiva sulle questioni disciplinate dal presente Accordo. Gli Stati membri dell'Unione europea non possono diventare Parte contraente del presente Accordo.

Art. 45 Applicazione provvisoria

Ogni Governo firmatario che si propone di ratificare, accettare o approvare il presente Accordo può, in qualsiasi momento, notificare al depositario che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente alle sue procedure giuridiche.

Art. 46 Entrata in vigore

- 1) Il presente Accordo entra in vigore a titolo definitivo quando i Governi firmatari che detengono almeno i due terzi dei voti dei Membri esportatori e i Governi firmatari che detengono almeno i due terzi dei voti dei Membri importatori, calcolati al 6 giugno 2022, senza riferimento all'eventuale sospensione di cui all'articolo 22, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Altrimenti entra in vigore a titolo definitivo in qualsiasi momento, attraverso il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, se è provvisoriamente in vigore secondo le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e se tali quote percentuali sono raggiunte.
- 2) Se non è entrato in vigore definitivamente il 31 luglio 2023, il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente alla stessa data o ad una data successiva nei 12 mesi che seguono, a condizione che i Governi firmatari aventi il numero di voti specificato al paragrafo 1 del presente articolo abbiano depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione o abbiano notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio secondo le disposizioni dell'articolo 45.
- 3) Se il presente Accordo è entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente il 31 luglio 2024, esso cessa di essere in vigore provvisoriamente a meno che i Governi firmatari che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, o che hanno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, decidano di comune intesa che rimane in vigore provvisoriamente per una durata specifica. Questi Governi firmatari possono anche decidere di comune intesa che il presente Accordo entrerà definitivamente in vigore fra di loro.
- 4) Se il presente Accordo non è entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, il 31 luglio 2024 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo, i Governi firmatari che hanno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle loro leggi e ai loro regolamenti, possono decidere di comune intesa che esso entrerà definitivamente in vigore fra di loro.

Art. 47 Adesione

- 1) Salvo disposizioni contrarie dell'Accordo, il Governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o ogni organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4, può aderire al presente Accordo secondo le procedure stabilite dal Consiglio.

- 2) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.
- 3) Dopo il deposito di uno strumento di adesione, ogni organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 deposita una dichiarazione che conferma la sua competenza esclusiva per le questioni indicate nel presente Accordo. Gli Stati membri dell'organizzazione summenzionata non possono diventare Parte contraente del presente Accordo.

Art. 48 Riserve

Non possono essere espresse riserve riguardo a qualsivoglia disposizione del presente Accordo.

Art. 49 Recesso volontario

Ogni Parte contraente può in qualsiasi momento ritirarsi dal presente Accordo notificando per scritto il proprio recesso al depositario. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.

Art. 50 Esclusione

Se considera che un Membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, e ritiene che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, il Consiglio può escludere tale Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Il Membro in questione cessa di appartenere all'Organizzazione e di essere Parte dell'Accordo 90 giorni dopo la data della decisione del Consiglio.

Art. 51 Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

- 1) In caso di recesso o esclusione di un Membro, il Consiglio, se del caso, procede alla liquidazione dei suoi conti. L'Organizzazione conserva le somme già versate dal Membro che recede o è escluso, il quale è peraltro tenuto a pagare le somme di cui risulti debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una Parte contraente che non è in grado di accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere Parte dell'Accordo ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 53, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che riterrà più equo.
- 2) Il Membro che ha cessato di partecipare al presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non può nemmeno essere imputata alcuna parte dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione del presente Accordo.

Art. 52 Durata e cessazione

- 1) Il presente Accordo rimane in vigore fino alla sua denuncia da parte del Consiglio secondo il paragrafo 3 del presente articolo.
- 2) A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo il Consiglio lo riesamina ogni cinque anni, se necessario, in particolare per tenere conto delle

nuove sfide e opportunità e per rispondervi adeguatamente, e adotta le decisioni appropriate.

- 3) Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di rescindere il presente Accordo. La cessazione ha effetto alla data decisa dal Consiglio.
- 4) Nonostante la cessazione dell'Accordo, il Consiglio rimane in funzione per tutto il tempo necessario per adottare ogni provvedimento indispensabile nel periodo di tempo richiesto al fine di liquidare l'Organizzazione, chiudere la contabilità e disporre degli averi.
- 5) Qualsiasi decisione adottata riguardo alla cessazione del presente Accordo e qualsiasi notifica ricevuta dal Consiglio, in conformità al presente articolo, è debitamente trasmessa dal Consiglio al depositario.

Art. 53 Emendamenti

- 1) Il Consiglio può proporre un emendamento all'Accordo che comunica a tutte le Parti contraenti. L'emendamento entra in vigore per tutti i Membri dell'Organizzazione 100 giorni dopo che le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri esportatori e le Parti contraenti aventi almeno due terzi dei voti dei Membri importatori hanno notificato la loro accettazione al depositario. I suddetti due terzi sono calcolati in base al numero delle Parti contraenti dell'Accordo al momento in cui la proposta di emendamento è comunicata alle Parti contraenti interessate dal processo di accettazione. Il Consiglio fissa un termine entro il quale le Parti notificano al depositario che accettano l'emendamento; il Consiglio comunica il termine a tutte le Parti contraenti e al depositario. Se, allo scadere di tale termine, le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore non sono soddisfatte, l'emendamento deve intendersi ritirato.
- 2) Fatta salva una decisione contraria del Consiglio, se una Parte contraente non ha notificato al depositario la sua accettazione di un emendamento conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo nel termine fissato a tal fine dal Consiglio, tale Parte contraente cessa di essere Parte del presente Accordo a decorrere dalla data in cui l'emendamento entra in vigore.
- 3) Il Consiglio notifica al depositario ogni emendamento comunicato alle Parti contraenti in forza del presente articolo.

Art. 54 Disposizione supplementare e transitoria

Tutte le misure prese dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, o a suo nome, in virtù dell'Accordo internazionale del 2007 sul caffè, sono applicabili fino all'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 55 Testi autentici dell'Accordo

I testi del presente Accordo in lingua francese, inglese, portoghese e spagnola fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il depositario.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.

Allegato 1

Fattori di conversione per il caffè torrefatto, decaffeinato, liquido e solubile come definito nell'accordo internazionale del 2007 sul caffè

Caffè torrefatto

Per ottenere l'equivalente del caffè torrefatto in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto del caffè torrefatto per 1,19.

Caffè decaffeinato

Per ottenere l'equivalente del caffè verde decaffeinato in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto del caffè verde decaffeinato per 1,05.

Per ottenere l'equivalente del caffè decaffeinato torrefatto e decaffeinato solubile in caffè verde occorre moltiplicare il rispettivo peso netto per 1,25 e per 2,73.

Caffè liquido

Per ottenere l'equivalente del caffè liquido in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto dei solidi disidratati di caffè contenuti nel caffè liquido per 2,6.

Caffè solubile

Per ottenere l'equivalente del caffè solubile in caffè verde occorre moltiplicare il peso netto del caffè solubile per 2,6.

Caffè premiscelato

Da stabilire, conformemente alla Risoluzione 476 approvata dal Consiglio internazionale del caffè il 9 giugno 2022.

Depositario dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè

Risoluzione numero 477

Consiglio internazionale del caffè
133^a sessione
Sessione virtuale speciale
8 e 9 giugno 2022
Londra, Regno Unito

Risoluzione ICC 477

9 giugno 2022

Testo originale: inglese

Risoluzione 477

Approvata in occasione della seconda riunione plenaria del 9 giugno 2022

Il Consiglio internazionale del caffè,

considerato che:

nella sua 133^a sessione del 9 giugno 2022 ha adottato la risoluzione 476, che approva il testo dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè;

secondo il paragrafo 1 dell'articolo 76 (Depositari dei trattati) della Convenzione di Vienna del 1969¹ sul diritto dei trattati la designazione del depositario di un trattato può essere fatta dagli Stati che hanno preso parte ai negoziati e il depositario può essere uno o diversi Stati, un'organizzazione internazionale o il funzionario amministrativo più elevato in grado dell'organizzazione stessa; e

secondo il paragrafo 10 dell'articolo 2 dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè il Consiglio designa il depositario con decisione presa consensualmente entro il 6 ottobre 2022 e la decisione costituisce parte integrante dell'Accordo del 2022,

decide di:

1. designare l'Organizzazione internazionale del caffè come depositario dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè;
2. chiedere al CEO, in qualità di responsabile amministrativo più elevato in grado dell'Organizzazione internazionale del caffè, di adottare le misure necessarie per garantire che l'Organizzazione eserciti la sua funzione di depositario dell'Accordo del 2022 conformemente alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, vale a dire a di:

¹ RS 0.111

- a) conservare la versione originale dell'Accordo e le procure affidate al depositario;
- b) produrre copie certificate conformi della versione originale dell'Accordo e di provvedere alla loro distribuzione;
- c) ricevere le firme apportate all'Accordo e ricevere e conservare tutti gli strumenti, le notifiche e le comunicazioni relativi all'Accordo;
- d) verificare che le firme e tutti gli strumenti, le notifiche e le comunicazioni relativi all'Accordo siano in buona e debita forma;
- e) trasmettere gli atti, le notifiche e le comunicazioni relativi all'Accordo;
- f) comunicare la data in cui è stato depositato il numero di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o le notifiche di applicazione provvisoria necessari per l'entrata in vigore definitiva o provvisoria dell'Accordo, come previsto dall'articolo 46 dell'Accordo;
- g) registrare l'Accordo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- h) in caso di domande sull'espletamento delle funzioni del depositario, portarle all'attenzione degli Stati firmatari e degli Stati contraenti o, se opportuno, del Consiglio internazionale del caffè;

Confermo che quanto sopra è una copia fedele dell'Accordo internazionale del 2022 sul caffè adottato con la risoluzione 476 del Consiglio internazionale del caffè in occasione della sua 133^a sessione del 9 giugno 2022. La versione originale dell'Accordo è conservata dall'Organizzazione internazionale del caffè.



22.xxx

**Messaggio
concernente l'approvazione dell'Accordo internazionale del
2010 sul cacao, riveduto nel 2022**

dell'11 gennaio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Compendio

La Svizzera è membro dell'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, di imminente scadenza. Per far fronte ai suoi impegni e difendere i propri interessi nel settore mondiale del cacao, ha partecipato alla revisione di questo Accordo. Ciò le ha permesso di concretizzare le proprie richieste. L'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022, è in linea con i principi della strategia di politica economica esterna della Svizzera e con l'Agenda 2030.

Situazione iniziale

La Svizzera è membro dell'Accordo internazionale sul cacao dal 1972. Ha aderito alla prima versione dell'Accordo del 1972 e alle versioni successive del 1975, 1980, 1986, 1993, 2001 e 2010. L'Organizzazione internazionale del cacao, con sede ad Abidjan, provvede all'attuazione dell'Accordo e ne sorveglia l'applicazione. L'obiettivo dei precedenti Accordi era quello di promuovere gli scambi e la cooperazione tra i Paesi consumatori da una parte e produttori dall'altra, nonché tra tutti gli attori lungo la relativa catena del valore.

Contenuto del progetto

L'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022, è stato finalizzato il 9 agosto 2022 dopo mesi di negoziati. Il suo obiettivo rimane quello di promuovere la cooperazione internazionale nel settore del cacao e il dialogo tra i diversi attori lungo la relativa catena del valore. L'Accordo sottolinea l'importanza di organizzare il settore del cacao in modo tale da consentire ai produttori locali e ai piccoli coltivatori di ricavarne un reddito di sussistenza («living income») che garantisca a loro e alle loro famiglie un tenore di vita dignitoso. Il nuovo testo specifica inoltre le modalità con cui gli Stati membri possono contribuire a un settore del cacao sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone l'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022, all'approvazione dell'Assemblea federale.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

L'Accordo internazionale sul cacao (di seguito «ICCA» per *International Cocoa Agreement*) mira a rafforzare il settore globale del cacao e a promuovere la sostenibilità, coinvolgendo le parti interessate lungo tutta la catena del valore. Punta pertanto a promuovere gli scambi e la cooperazione tra i Paesi consumatori e produttori e tra tutti gli attori della catena del valore.

La Svizzera ha aderito alla prima versione dell'Accordo del 1972¹ e alle versioni successive del 1975², 1980³, 1986⁴, 1993⁵, 2001⁶ e 2010⁷. L'Organizzazione internazionale del cacao, con sede ad Abidjan, provvede all'esecuzione dell'Accordo e ne sorveglia l'applicazione. La partecipazione della Svizzera all'ICCA viene monitorata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca in collaborazione con l'Ambasciata svizzera ad Abidjan.

Come per l'Accordo vigente, l'obiettivo dell'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022 (di seguito «ICCA 2022»), rimane quello di promuovere la cooperazione internazionale nel settore del cacao e il dialogo tra i diversi attori lungo la relativa catena del valore. L'ICCA 2022 sottolinea l'importanza di organizzare il settore del cacao in modo tale da consentire ai produttori locali e ai piccoli coltivatori di ricavarne un reddito di sussistenza («living income») che garantisca a loro e alle loro famiglie un tenore di vita dignitoso. Il nuovo testo specifica inoltre le modalità con cui gli Stati membri possono contribuire a un settore del cacao sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Essendo privo di una scadenza, l'ICCA 2022 rimarrà in vigore fino a quando il Consiglio internazionale del cacao non deciderà di denunciarlo.

1 Cfr. Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'accordo internazionale del 1972 sul cacao (FF **1973** I 644)

2 Cfr. Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'Accordo internazionale del 1975 sul cacao (FF **1976** I 897)

3 Cfr. Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo internazionale del 1980 sul cacao (FF **1981** II 1)

4 Cfr. Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao (FF **1987** I 413)

5 Cfr. Rapporto sulla politica economica esterna 93/1 + 2 Messaggi concernenti accordi economici internazionali del 19 gennaio 1994 (FF **1994** I 605)

6 Cfr. Messaggio concernente l'Accordo internazionale del 2001 sul cacao (FF **2003** 919)

7 Cfr. Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo internazionale del 2010 sul cacao (FF **2011** 1537)

1.2 Organizzazione internazionale del cacao

L'Organizzazione internazionale del cacao raccoglie e pubblica informazioni su produzione, prezzi, esportazioni, importazioni, scorte, vendite e consumo di cacao e derivati. L'Organizzazione sostiene inoltre gli Stati membri nello sviluppo e nella gestione di progetti nel settore del cacao. Per gli Stati membri funge pertanto da piattaforma internazionale di scambio di opinioni e informazioni. Infine, l'Organizzazione amministra l'Accordo sul cacao e promuove, tra l'altro, il dialogo politico sullo sviluppo sostenibile del settore in questione.

1.3 Mercato del cacao

Nell'anno cacao 2020/2021, vale a dire dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, la produzione mondiale di cacao ha raggiunto i 5,24 milioni di tonnellate. Di questi, il 77 per cento è prodotto in Africa, il 18 per cento in America Latina e il 5 per cento in Asia e Oceania. Il maggiore produttore di cacao al mondo è la Costa d'Avorio, con il 43 per cento della produzione totale, seguita dal Ghana e dall'Ecuador, che producono rispettivamente il 20 e il 7 per cento del cacao mondiale. Per molti Paesi in via di sviluppo le esportazioni di cacao sono un'importante fonte di reddito. Milioni di famiglie rurali ne ricavano gran parte dei loro introiti. Nell'anno cacao 2020/2021 circa il 47 per cento delle esportazioni globali di semi di cacao proveniva dalla Costa d'Avorio, il 14 per cento dal Ghana e il 9 per cento dall'Ecuador⁸. I principali destinatari delle esportazioni di cacao sono i Paesi dell'OCSE, mentre i mercati di sbocco più importanti sono la Germania, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. In questi Paesi, come anche in altri mercati di sbocco, i semi di cacao vengono lavorati. In linea con la loro elevata domanda di cacao, la Germania e i Paesi Bassi sono anche i maggiori produttori di cioccolato al mondo⁹.

Le fluttuazioni nella produzione, soprattutto nella Costa d'Avorio, hanno un impatto sul prezzo mondiale del cacao. Rispetto agli anni turbolenti precedenti l'anno cacao 2016/2017, il prezzo del cacao è rimasto da allora relativamente stabile. Anche se la pandemia di COVID-19 non ha comportato grandi distorsioni dal lato dell'offerta, nello stesso periodo alcuni Paesi produttori dell'Africa occidentale hanno dovuto far fronte a condizioni di produzione sfavorevoli, il che ha avuto un impatto negativo sulla produzione. Sempre a causa della pandemia si è osservato un calo dei consumi dal lato della domanda. Queste fluttuazioni simultanee dell'offerta e della domanda hanno causato una variazione dei prezzi, seppure minima¹⁰. Nel frattempo la domanda si è ripresa, spingendo al rialzo il prezzo del cacao. Attualmente i prezzi dei fertilizzanti sono in aumento a seguito della guerra in Ucraina e ciò ha un impatto negativo sulla produzione di cacao e sui rispettivi costi. È quindi probabile che il prezzo del cacao continuerà ad aumentare¹¹.

⁸ International Cocoa Organization. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Volume XLVIII No. 2, Cocoa Year 2021/22

⁹ www.intracen.org > Tools & publications > Trade Map

¹⁰ International Cocoa Organization. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Volume XLVI No. 4, Cocoa Year 2019/20

¹¹ International Cocoa Organization. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Volume XLVIII No. 2, Cocoa Year 2021/22

1.4 Interessi della Svizzera

Gli interessi della Svizzera non sono cambiati dall'adozione dell'Accordo del 2010. Firmando l'Accordo riveduto, la Svizzera può continuare a difendere i propri interessi economici e la sua politica di sviluppo.

Negli ultimi trent'anni le importazioni di cacao sono triplicate, il che indica una crescente attività economica nel settore¹². Per spiegare questo forte interesse economico occorre menzionare in particolare il settore del cioccolato, che si distingue per il suo grande prestigio e che in Svizzera dà attualmente lavoro a circa 4400 persone, generando un fatturato di circa 1,71 miliardi di franchi all'anno¹³. Anche se nel raffronto internazionale il valore delle esportazioni di cioccolato svizzero è modesto, i nostri commercianti di cacao svolgono un ruolo di spicco nel settore mondiale del cacao¹⁴. Secondo l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, circa il 70 per cento del cioccolato prodotto in Svizzera viene esportato. I mercati di sbocco più importanti sono la Germania (20,4 %), la Francia (10,3 %), il Canada (9,4 %), il Regno Unito (8,4 %) e gli Stati Uniti (6,2 %). Il restante 30 per cento viene consumato entro i confini nazionali. Secondo Chocosuisse, la Federazione dei fabbricanti svizzeri di cioccolato, nel 2021 la Svizzera si è nuovamente piazzata al primo posto per consumo pro capite, raggiungendo 11,3 chilogrammi di cioccolato a testa.

Con la sua adesione all'ICCA, la Svizzera può mettere a frutto all'interno dell'Organizzazione l'esperienza maturata nell'ambito della cooperazione allo sviluppo economico e continuare a puntare sullo sviluppo sostenibile nel settore del cacao. Ciò comprende la produzione di cacao di qualità, per il quale c'è una forte domanda sui mercati internazionali e soprattutto in Svizzera (specialità, prodotti biologici e del commercio equo). Intenzionato a promuovere il commercio sostenibile, il nostro Paese si adopera inoltre per facilitare il dialogo tra il settore privato, le organizzazioni non governative e le associazioni dei produttori. All'interno dell'Organizzazione internazionale del cacao la Svizzera ha ad esempio sostenuto le «tavole rotonde», un format concepito per affrontare le diverse sfide e proporre soluzioni per uno sviluppo sostenibile del settore. Questi sforzi per promuovere la sostenibilità si riflettono anche nel lavoro della Piattaforma svizzera per il cacao sostenibile (*Swiss Platform for Sustainable Cocoa*; Swissco), realizzata con il sostegno della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Secondo la Swissco, nel 2021 oltre il 70 per cento di tutti i semi di cacao e dei prodotti derivati importati in Svizzera era frutto di una produzione sostenibile. Per «produzione sostenibile di cacao» si intendono gli equivalenti di cacao certificati secondo standard di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale o secondo programmi di sostenibilità affini, riconosciuti anch'essi a livello internazionale e verificati in modo attendibile da una terza parte indipendente.

¹² www.gate.ezv.admin.ch/swissimpex, settore merci

¹³ www.chocosuisse.ch

¹⁴ www.intracen.org > Tools & publications > Trade Map > List of exporters for the selected product

1.5 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è menzionato nel messaggio del 29 gennaio 2020¹⁵ sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020¹⁶ sul programma di legislatura 2019–2023, ma corrisponde all’obiettivo numero 4 del programma di legislatura corrente. Grazie all’ICCA 2022 la Svizzera potrà contribuire a un solido ordinamento economico mondiale, mentre i suoi operatori economici potranno accedere ai mercati internazionali e al mercato interno dell’UE.

2 Procedura di consultazione

Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005¹⁷ sulla consultazione, la procedura di consultazione è indetta per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 140 capoverso 1 lettera b o all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. oppure che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. L’Accordo non tange tuttavia gli interessi essenziali dei Cantoni né sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo (n. 5.3). Non è quindi necessario svolgere una procedura di consultazione.

3 Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022

3.1 Svolgimento dei negoziati

Dopo diversi anni di discussioni in gruppi di lavoro informali e di negoziati per la rielaborazione dell’Accordo internazionale del 2010 sul cacao, gli Stati membri hanno concordato un testo finale il 9 agosto 2022.

Un concetto chiave, durante i negoziati, è stato quello di «reddito di sussistenza» («living income»), la cui introduzione nel testo riflette il fatto che i redditi dei coltivatori di cacao sono spesso insufficienti per condurre una vita al di sopra della soglia di povertà. Si sono inoltre accese lunghe discussioni sulla definizione di *cacao fine flavour*, venduto sui mercati mondiali a prezzi più alti. In questo caso diversi Paesi produttori si sono trovati in opposizione tra loro perché interessati o a una definizione il più possibile ristretta o il più possibile ampia, a seconda delle rispettive strategie di coltivazione (incentrate o sulla quantità o sulla qualità).

Grazie al sostegno della Svizzera è stata impedita l’introduzione di una rotazione tra Paesi produttori e consumatori per quanto riguarda la nomina del Direttore esecutivo. Alla luce del profilo professionale molto specifico di questa importante carica, il nostro Paese ha sostenuto che il principale criterio di selezione deve essere quello delle competenze e che la rotazione va effettuata solo tra candidati ugualmente validi e in considerazione della parità di genere.

Si è anche discusso a lungo in merito all’introduzione e alla formulazione degli articoli sulla sostenibilità sociale e ambientale. Sono state decisive per la loro inclusione le discussioni relative alla legge dell’UE sulle catene di approvvigionamento. Questa

¹⁵ FF 2020 1565

¹⁶ FF 2020 7365

¹⁷ RS 172.061

legge obbliga gli attori di un'intera catena del valore a rispettare gli standard di sostenibilità e li chiama a rispondere degli eventuali inadempimenti.

3.2 Contenuto dell'Accordo

L'ICCA 2022 corrisponde a grandi linee all'Accordo del 2010. La sua funzione principale rimane quella di promuovere la cooperazione internazionale nel settore del cacao e di fungere da piattaforma di dialogo e consulenza con il settore privato.

Per la Svizzera il maggior progresso dell'ICCA 2022 consiste nell'inclusione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle loro dimensioni economica, sociale ed ecologica. Anche a livello istituzionale e giuridico l'Accordo riveduto introduce una serie di miglioramenti.

L'ICCA 2022 sollecita i membri ad adottare politiche economiche efficienti nell'ottica di migliorare la produttività, l'accesso al mercato e la trasparenza. Questa è una delle misure per garantire che i coltivatori di cacao possano praticare prezzi redditizi su tutti i mercati di sbocco, riuscendo così a conseguire un reddito di sussistenza («living income»). Inoltre, anche la sostenibilità sociale è parte integrante dell'ICCA riveduto. Adottandolo, i membri si impegnano esplicitamente per la prima volta a combattere il lavoro minorile e a promuovere la partecipazione delle donne e delle giovani generazioni alla produzione e al commercio del cacao. Infine, l'ICCA 2022 elenca diverse misure che possono contribuire a promuovere anche la sostenibilità ambientale.

A livello istituzionale l'ICCA 2022 prevede l'ampliamento della Commissione consultiva (*Consultative Board*), il cui numero di membri non è più limitato a 16. La Svizzera vi è attualmente rappresentata dalla federazione Chocosuisse e da Swisso. In questo modo le esperienze e le preoccupazioni del settore privato e della società civile svizzeri possono confluire nelle discussioni e nelle trattative del Consiglio internazionale del cacao.

A differenza dell'Accordo vigente, dotato di una scadenza, l'ICCA 2022 rimarrà in vigore fino a quando il Consiglio non deciderà di denunciarlo (art. 63). In questo modo si evita che verso la fine del periodo di validità dell'ICCA 2022 si debbano svolgere nuovi negoziati sotto pressione di tempo. A prescindere da questa novità, ogni Paese membro rimane comunque libero di recedere dall'Accordo in qualsiasi momento rispettando un termine di preavviso di 90 giorni (art. 61 par. 2). I contributi dei membri sono invece calcolati secondo la stessa chiave di ripartizione: per metà in base alla quota del volume totale degli scambi commerciali e per l'altra metà in base al rispettivo valore totale.

3.3 Entrata in vigore

L'ICCA 2022 entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 2024 se entro il 30 settembre 2023 saranno soddisfatte due condizioni specifiche (art. 64 par. 1): il 75 per cento dei membri esportatori che detiene almeno l'85 per cento dei voti dei membri esportatori dovrà aver depositato la propria notifica di accettazione. Analogamente, anche il 75 per cento dei membri importatori che detiene almeno l'85 per cento dei voti dei membri importatori dovrà aver depositato la propria notifica di accettazione. A meno che il Consiglio internazionale del cacao non decida di prorogare il termine

per il deposito di tale notifica, i membri che non l'avranno fatto entro l'entrata in vigore definitiva dell'ICCA 2022 ne saranno esclusi (art. 64 par. 2).

Secondo l'articolo 64 si dovranno effettuare ulteriori emendamenti dell'Accordo secondo la procedura appena descritta (art. 64).

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'ICCA 2022 conformemente all'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale che approva l'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022.

3.4 Valutazione generale

In generale il nuovo Accordo rafforza il principio dello sviluppo sostenibile del settore mondiale del cacao, ponendo esplicitamente l'accento sui tre pilastri fondamentali della sostenibilità, ovvero sulla dimensione economica, sociale e ambientale. L'ICCA 2022 è quindi in linea con gli interessi della Svizzera, che consistono nel promuovere il settore del cacao e il suo sviluppo sostenibile a beneficio di tutti gli attori della catena del valore e nel contribuire alla riduzione della povertà. Queste finalità corrispondono agli obiettivi formulati nel mandato di negoziazione svizzero, ossia riconfermare il ruolo dell'Organizzazione internazionale del cacao come piattaforma di dialogo sui temi della sostenibilità, rafforzare la governance e la trasparenza dell'Organizzazione e intensificare la cooperazione con il settore privato. L'Accordo, infine, è anche in linea con i principi della strategia di politica economica esterna della Svizzera e con l'Agenda 2030.

4 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Gli Stati contraenti partecipano ai costi dell'Organizzazione internazionale del cacao versando dei contributi obbligatori. Questi contributi annuali si basano sul budget dell'Organizzazione e sulla chiave di ripartizione descritta al capitolo 2.2. Negli ultimi cinque anni il contributo obbligatorio della Svizzera all'Organizzazione internazionale del cacao è oscillato tra i 30 000 e i 40 000 franchi all'anno. L'entrata in vigore dell'ICCA 2022 non comporterà una modifica sostanziale del contributo svizzero.

Il contributo svizzero all'Organizzazione internazionale del cacao è finanziato attraverso il credito a preventivo della SECO A231.0200 «Accordi internazionali sulle materie prime». I fondi necessari sono già stati iscritti nel preventivo 2023 e nel piano finanziario 2024–2026. L'importo che la Svizzera dovrà effettivamente versare può tuttavia differire dagli importi messi a preventivo. Inoltre, non sarà necessario assumere del personale supplementare.

5 Aspetti giuridici

5.1 Rapporto con altri strumenti di politica commerciale e con il diritto europeo

L'ICCA 2022 è compatibile con le regole dell'OMC, con gli accordi bilaterali dell'UE e con la politica europea del nostro Paese. Questa compatibilità, in particolare con l'Accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, è

menzionata esplicitamente all'articolo 37 dell'Accordo riveduto. Approvandolo, la Svizzera non viola i suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'UE o dell'AELS. L'UE e i suoi Stati membri, che sono anch'essi Parti contraenti dei precedenti Accordi sul cacao, hanno partecipato attivamente all'elaborazione del nuovo Accordo. È quindi molto probabile che anche loro vi aderiscano.

5.2 Costituzione

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)¹⁸, gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. In virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost., la loro approvazione compete all'Assemblea federale; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale, fattispecie che però non è adempiuta nel presente caso. Infine, l'Accordo dovrà essere pubblicato anche nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) in quanto il Consiglio federale può decidere di pubblicarvi anche i trattati e le risoluzioni che non contengono norme di diritto, come nel presente caso (art. 3 cpv. 2 della legge del 18 giugno 2004¹⁹ sulle pubblicazioni ufficiali).

5.3 Forma dell'atto

L'Accordo non sottostà al referendum obbligatorio previsto per i trattati internazionali perché non prevede l'adesione a un'organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.).

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1) che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

L'ICCA 2022 ha una durata illimitata e può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni (art. 61). Non si applica pertanto il numero 1 dell'articolo costituzionale appena citato.

La revisione dell'Accordo non ha comportato una modifica degli obiettivi originari né delle attività dell'Organizzazione. Gli emendamenti apportati al testo non sono di natura materiale rispetto all'ICCA 2010. In effetti si tratta della proroga di un'adesione e non dell'adesione stessa a un'organizzazione internazionale.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002²⁰ sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una disposizione di tale natura può risultare importante qualora il suo oggetto sia una regola fondamentale nel diritto nazionale. L'ICCA 2022 non contiene

¹⁸ RS 101

¹⁹ RS 170.512

²⁰ RS 171.10

disposizioni importanti e non richiede l'adozione di leggi federali. Non sostituisce disposizioni di diritto nazionale né contiene decisioni di principio in merito alla legislazione nazionale. L'ICCA 2022 non estende neppure gli obblighi pattuiti dalla Svizzera in precedenti Accordi. Non contiene quindi importanti disposizioni legislative né richiede l'emanazione di leggi federali. Alla luce di quanto precede si può affermare che la decisione dell'Assemblea federale di approvare l'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022, non sottostà al referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1–3 Cost.).

Allegati

Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022



Decreto federale che approva l'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022

Disegno

del [data]

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale
(Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale² contenuto nel Rapporto dell'11 gennaio
2023³ sulla politica economica esterna 2022,
decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto il 9 agosto 2022⁴, è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2023 ...

³ FF 20XX ...

⁴ RS ...; FF 20XX ...

ITALIAN

22.xxx

Accordo internazionale del 2010 sul cacao, riveduto nel 2022

Concluso il 9 agosto 2022

Approvato dall'Assemblea federale XX

Strumento di ratifica depositato il XX

Entrato in vigore provvisoriamente per la Svizzera il XX

(Stato 9 agosto 2022)

Preambolo

Le Parti dell'Accordo,

- a) consapevoli del contributo che il settore del cacao fornisce a favore della riduzione della povertà e del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi i corrispondenti obiettivi di sviluppo sostenibile;
- b) consapevoli dell'importanza del cacao e del commercio di cacao per le economie dei Paesi in via di sviluppo quale fonte di reddito di sussistenza per le loro popolazioni e consapevoli del contributo fondamentale del commercio di cacao a favore dei loro proventi dell'esportazione e dell'elaborazione di programmi di sviluppo sociale ed economico;
- c) consapevoli dell'importanza del settore del cacao per la sussistenza di milioni di persone, in particolare nei Paesi in via di sviluppo in cui la produzione di cacao rappresenta la principale fonte diretta di creazione di posti di lavoro ecologici e di reddito di sussistenza per i piccoli coltivatori;
- d) consapevoli che un'intensa cooperazione internazionale in materia di cacao e il proseguimento del dialogo tra tutti i partecipanti alla catena di creazione di valore aggiunto del cacao possono contribuire allo sviluppo sostenibile dell'economia mondiale del cacao;
- e) consapevoli dell'importanza dei partenariati strategici tra esportatori e importatori ai fini della concretizzazione di un'economia del cacao sostenibile;

- f) consapevoli della necessità di garantire la trasparenza del mercato internazionale del cacao nell'interesse sia dei produttori sia dei consumatori;
- g) consapevoli del contributo fornito dai precedenti accordi internazionali sul cacao del 1972¹, 1975², 1980³, 1986⁴, 1993⁵ e 2001⁶ a favore dello sviluppo dell'economia mondiale del cacao;

convengono quanto segue:

1 Capitolo I Obiettivi

Art. 1 Obiettivi

Nell'ottica di rafforzare il settore globale del cacao sostenendo il suo sviluppo sostenibile e incrementando i benefici per tutti gli interessati, gli obiettivi del settimo Accordo internazionale sul cacao sono i seguenti:

- a) promuovere la cooperazione internazionale nell'economia mondiale del cacao;
- b) offrire un quadro adeguato per le consultazioni sulle questioni inerenti al cacao tra Governi e con il settore privato;
- c) contribuire al rafforzamento delle economie nazionali dei Paesi membri mediante l'elaborazione, lo sviluppo e la valutazione di progetti idonei a essere presentati alle istituzioni competenti ai fini del loro finanziamento e della loro attuazione, e reperire finanziamenti per progetti a vantaggio dei Membri e dell'economia mondiale del cacao;
- d) ottenere prezzi equi che generino, lungo la catena di creazione di valore aggiunto del cacao, proventi economici adeguati sia per i produttori sia per i consumatori, e contribuire a uno sviluppo equilibrato dell'economia mondiale del cacao nell'interesse di tutti i Membri;
- e) garantire un reddito di sussistenza ai produttori di cacao;
- f) promuovere un'economia del cacao sostenibile in termini economici, sociali e ambientali;
- g) favorire la ricerca e l'applicazione dei suoi risultati mediante la promozione di programmi di formazione e di informazione tesi a trasmettere ai Membri le tecnologie rilevanti per il cacao;
- h) promuovere la trasparenza nel settore dell'economia del cacao e, in particolare, nel commercio dello stesso, mediante la raccolta, l'analisi e la divulgazione di statistiche rilevanti e la realizzazione di appositi studi nonché promuovere l'eliminazione di ostacoli al commercio, fatte salve le norme di riferimento sanitarie e fitosanitarie nazionali;

¹ RU **1973** 1405

² RU **1976** 2221

³ RU **1981** 1532

⁴ RU **1987** 1817

⁵ RU **1996** 61

⁶ RU **2004** 1311

- i) incoraggiare il consumo di cioccolato e di prodotti a base di cacao, tra l'altro promuovendo le sue qualità positive, compresi i benefici per la salute, al fine di incrementare la domanda di cacao in stretta collaborazione con il settore privato;
- j) incoraggiare i Membri a promuovere la qualità e la sicurezza del cacao, prestando particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del sapore e all'integrità dei grani e a sviluppare adeguate procedure di sicurezza alimentare nel settore del cacao;
- k) incoraggiare i Membri a sviluppare e implementare strategie tese a incrementare la capacità delle comunità locali e delle piccole aziende agricole di percepire un reddito di sussistenza che possa garantire alle loro famiglie un tenore di vita dignitoso, contribuendo in tal modo alla all'eliminazione della povertà;
- l) migliorare l'accesso alle informazioni concernenti gli strumenti e i servizi finanziari capaci di assistere i produttori di cacao, compreso l'accesso a fonti di finanziamento e strategie di gestione dei rischi;
- m) incoraggiare la creazione di valore aggiunto attraverso la lavorazione dei grani di cacao nei Paesi d'origine e promuovere l'uso del cacao nell'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica
- n) incoraggiare i Membri a rimuovere le barriere di accesso all'economia del cacao per nuovi investitori;
- o) promuovere il commercio dei prodotti derivati dal cacao.

2 Capitolo II Definizioni

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per cacao si intendono il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao, a meno che non sia specificato che si tratta di «grani di cacao»;
2. per cacao fine flavour s'intende il cacao caratterizzato da un profilo sensoriale complesso, composto da attributi di base ben equilibrati con note aromatiche e gustative; gli attributi complementari possono essere chiaramente percepiti e identificati nell'espressione dei suoi aromi e sapori; risulta dall'interazione tra (a) una particolare composizione genetica, (b) condizioni di crescita favorevoli in un determinato ambiente/terroir, (c) tecniche specifiche di gestione delle piantagioni, (d) pratiche specifiche di raccolta e post-raccolta e (e) una composizione chimica e fisica stabile e l'integrità dei grani;
3. per prodotti derivati dal cacao si intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani come la pasta e il liquore di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate come definiti nel Codex Alimentarius;

4. per cioccolato e prodotti del cioccolato si intendono i prodotti fabbricati a partire dal cacao in grani, conformemente alla norma per il cioccolato e i prodotti del cioccolato contenuta nel Codex Alimentarius;
5. per scorte di cacao in grani si intendono tutti i grani di cacao secchi identificabili l'ultimo giorno dell'anno cacao (30 settembre), indipendentemente dalla loro ubicazione, appartenenza o dall'uso al quale sono destinati;
6. per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre compresi;
7. per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 3;
8. per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao (OICC) di cui all'articolo 6;
9. per Parte contraente si intendono un Governo, l'Unione europea o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che abbiano accettato di essere vincolati dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;
10. per Membro s'intende una Parte contraente secondo la definizione di cui al numero 9 precedente;
11. per Paese importatore o Membro importatore si intendono, rispettivamente, un Paese o un Membro le cui importazioni di cacao, espresse in termini di grani, superano le sue esportazioni;
12. per Paese esportatore o Membro esportatore s'intende, rispettivamente, un Paese o un Membro le cui esportazioni di cacao, espresso in termini di grani, superano le sue importazioni. Tuttavia, un Paese produttore di cacao le cui importazioni di cacao, espresse in equivalenti di grani di cacao, superano le sue esportazioni, ma la cui produzione di grani di cacao supera le sue importazioni o la cui produzione supera il suo apparente consumo interno di cacao, può, se lo desidera, essere Membro esportatore;
13. per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un Paese, mentre per importazioni di cacao s'intende tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un Paese, rimanendo inteso che, ai sensi di queste definizioni, qualora un Membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale devono intendersi tutti i territori doganali di detto Membro;
14. per territorio doganale s'intende il territorio in cui si applica integralmente il diritto doganale di uno Stato;
15. per economia del cacao sostenibile s'intende una catena integrata di creazione di valore aggiunto nella quale tutti gli operatori, compresi i piccoli produttori, cooperano per sviluppare e promuovere politiche idonee a raggiungere livelli di produzione, trasformazione e consumo economicamente sostenibili, sani dal punto di vista dietetico e agro-ecologico e socialmente responsabili

nell'interesse delle generazioni presenti e future, in particolare per i piccoli produttori;

16. per cacao etico s'intende il cacao prodotto attraverso un'attività responsabile, senza effetti negativi sull'ambiente, sulla biodiversità e sulle comunità né sulle loro culture;
17. per settore privato si intendono tutti gli enti giuridici privati le cui principali attività rientrano nel settore del cacao, compresi gli agricoltori, i commercianti, i trasformatori, i fabbricanti e gli istituti di ricerca. Nel quadro del presente Accordo, il settore privato comprende anche le aziende, gli organismi e gli istituti pubblici che, in alcuni Paesi, esercitano funzioni abitualmente svolte da enti giuridici privati in altri Paesi;
18. per prezzo indice s'intende l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 33;
19. per tonnellata s'intende una massa di 1000 chilogrammi, pari a 2204,6 libbre, e per libbra s'intende la libbra, pari a 453,597 grammi;
20. per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei voti dei Membri esportatori e la maggioranza dei voti dei Membri importatori, conteggiati separatamente;
21. per votazione speciale si intendono i due terzi dei voti dei Membri esportatori e i due terzi dei voti dei Membri importatori, conteggiati separatamente, purché siano presenti almeno cinque Membri esportatori e una maggioranza di Membri importatori;
22. per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo;
23. per reddito di sussistenza s'intende un reddito netto sufficiente generato da una famiglia al fine di garantire un tenore di vita dignitoso a tutti i Membri di tale famiglia, in conformità con gli standard nazionali.

3 Capitolo III L' Organizzazione internazionale del cacao

Art. 3 Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

1. L'Organizzazione internazionale del cacao, istituita dall'Accordo internazionale sul cacao del 1972, continua a esistere e provvede a gestire le disposizioni e a sorvegliare il funzionamento del presente Accordo.
2. La sede dell'Organizzazione è sempre situata nel territorio di un Membro.
3. L'Organizzazione ha sede ad Abidjan, in Costa d'Avorio, sempre che il Consiglio non decida diversamente.
4. L'Organizzazione esplica le sue funzioni attraverso:
 - a) il Consiglio internazionale del cacao, che è l'autorità suprema dell'Organizzazione;

- b) gli organi sussidiari del Consiglio, compreso il Comitato amministrativo e finanziario, il Comitato economico, la Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao, nonché qualsiasi altro comitato istituito dal Consiglio; e
- c) il segretariato e la sede dell'Organizzazione;
- d) gli uffici regionali che possono essere istituiti dal Consiglio.

Art. 4 Membri dell'Organizzazione

- 1. Tutte le Parti contraenti sono Membri dell'Organizzazione.
- 2. L'Organizzazione prevede due categorie di Membri:
 - a) i Membri esportatori; e
 - b) i Membri importatori.
- 3. Un Membro può cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.
- 4. Due o più Parti contraenti possono dichiarare, mediante adeguata notifica al Consiglio e al depositario, la quale ha effetto dalla data indicata dalle Parti contraenti interessate e alle condizioni fissate dal Consiglio, che esse sono Membri dell'Organizzazione come gruppo.
- 5. Ogni riferimento nel presente Accordo a un «Governo» o più «Governi» vale anche per l'Unione europea e per tutte le organizzazioni intergovernative aventi responsabilità paragonabili in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare quelli sui prodotti di base. Di conseguenza, ogni riferimento nel presente Accordo alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, alla notifica dell'applicazione provvisoria o all'adesione, vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, per la notifica dell'applicazione provvisoria o dell'adesione di tali organizzazioni intergovernative.
- 6. In caso di votazione su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni intergovernative non possono esercitare il loro diritto di voto individuale.

Art. 5 Privilegi e immunità

- 1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa ha, in particolare, la facoltà di stipulare contratti, acquistare beni mobili e immobili e disporre di esse, come pure di comparire in giudizio.
- 2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei Membri che si trovano nel territorio del Paese ospitante per esercitare le loro funzioni, continuano a essere disciplinati dall'Accordo relativo alla sede concluso tra il Paese ospitante e l'Organizzazione internazionale del cacao.
- 3. L'Accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Esso cessa tuttavia di applicarsi:
 - a) conformemente alle disposizioni del suddetto Accordo relativo alla sede;

- b) se la sede dell'Organizzazione è trasferita fuori dal territorio del Governo ospitante; o
 - c) se l'Organizzazione cessa di esistere.
4. L'Organizzazione può concludere con uno o più Membri accordi riguardanti i privilegi e le immunità necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

4 Capitolo IV Il Consiglio internazionale del cacao

Art. 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao

- 1. Il Consiglio internazionale del cacao è composto da tutti i Membri dell'Organizzazione.
- 2. Nelle riunioni del Consiglio i Membri sono rappresentati da delegati debitamente accreditati.

Art. 7 Poteri e funzioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esplica tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni esplicite del presente Accordo o ne dispone l'espletamento.
- 2. Il Consiglio non è abilitato a contrarre obblighi che esulano dal campo di applicazione del presente Accordo, né si può considerare che vi sia stato autorizzato dai Membri; in particolare, esso non ha la facoltà di contrarre prestiti. Nell'esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio inserisce nei contratti le condizioni della presente disposizione e dell'articolo 23 al fine di informarne le altre Parti contraenti; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende nullo il contratto né si considera che il Consiglio abbia oltrepassato i poteri conferitigli.
- 3. Il Consiglio adotta le prescrizioni e i regolamenti necessari per l'applicazione del presente accordo e compatibili con le sue disposizioni, in particolare il suo regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell'Organizzazione. Nel suo regolamento interno può definire una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questioni specifiche senza doversi riunire.
- 4. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente Accordo e qualsiasi altro registro ritenuto utile.
- 5. Il Consiglio può istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per assisterlo nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 8 Presidente e Vicepresidente del Consiglio

- 1. Il Consiglio elegge, per ogni anno cacao, un Presidente e un Vicepresidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
- 2. Quando il Presidente viene eletto tra i rappresentanti dei Membri esportatori, il Vicepresidente viene eletto tra i rappresentanti dei Membri importatori e viceversa. Le due categorie si alternano ogni anno cacao.

3. In caso di assenza temporanea del Presidente e del Vicepresidente o in caso di assenza permanente di uno di essi o di entrambi, il Consiglio può eleggere, tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
4. Né il Presidente né un altro membro dell'Ufficio che presiede le riunioni del Consiglio prendono parte alle votazioni. I supplenti possono esercitare il diritto di voto dei Membri che rappresentano.

Art. 9 Sessioni del Consiglio

1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se lo decide o se gli viene richiesto:
 - a) da cinque Membri;
 - b) da almeno due Membri che detengono almeno 200 voti ciascuno;
 - c) dal Direttore esecutivo, ai fini degli articoli 22 e 60.
3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con un anticipo di almeno 30 giorni civili, salvo nei casi urgenti in cui l'annuncio avviene con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, salvo che il Consiglio non decida diversamente. Se, su invito di un Membro, il Consiglio decide di riunirsi in un luogo diverso dalla sede, il suddetto Membro si assume le spese supplementari che ne derivano rispetto alle spese normalmente sostenute dal segretariato.
5. Il Consiglio può riunirsi in sessioni virtuali o ibride su propria decisione o su richiesta di almeno due Membri che detengano almeno 200 voti ciascuno.

Art. 10 Voti

1. I Membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; lo stesso vale per i Membri importatori. I voti sono ripartiti all'interno di ciascuna categoria di Membri, esportatori o importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.
2. Per ogni anno cacao, i voti dei Membri esportatori sono così ripartiti: ogni Membro esportatore detiene cinque voti di base. I voti rimanenti sono ripartiti tra tutti i Membri esportatori proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nel suo ultimo *Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao*. A tal fine, le esportazioni vengono calcolate sommando alle esportazioni nette di cacao in grani le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente di cacao in grani mediante i coefficienti di conversione di cui all'articolo 34.
3. Per ogni anno cacao, i voti dei Membri importatori sono ripartiti tra tutti i Membri importatori proporzionalmente al volume medio delle loro

importazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nel suo ultimo *Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao*. A tal fine, le importazioni vengono calcolate sommando alle importazioni nette di cacao in grani le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente di cacao in grani mediante i coefficienti di conversione di cui all'articolo 34. Nessun Paese membro detiene meno di cinque voti. Di conseguenza, i diritti di voto dei Paesi membri con un numero di voti superiore al minimo vengono ridistribuiti tra i Membri con un numero di voti inferiore al minimo.

4. Se, per un motivo qualunque, dovessero sorgere difficoltà nella determinazione o nell'aggiornamento delle basi statistiche per il calcolo dei voti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può decidere di adottare un'altra base statistica per il calcolo dei voti.
5. Nessun Membro può detenere più di 400 voti, salvo quelli menzionati ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4. I voti superiori a questa cifra risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono ridistribuiti tra gli altri Membri secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi.
6. Quando viene modificata la composizione dell'Organizzazione o quando il diritto di voto di un Membro è revocato o ripristinato in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti conformemente al presente articolo. L'Unione europea o ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 dispone in qualità di singolo Membro dei voti stabiliti conformemente alla procedura definita nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
7. I voti non possono essere frazionati.

Art. 11 Procedura di voto del Consiglio

1. Ciascun Membro dispone per la votazione del numero di voti che gli sono attribuiti; nessun Membro può dividere i suoi voti. Con i voti di cui è autorizzato a disporre secondo il paragrafo 2, esso può tuttavia esprimere un voto diverso dal proprio.
2. Previa notifica scritta al Presidente del Consiglio, ogni Membro esportatore può autorizzare un altro Membro esportatore e ogni Membro importatore può autorizzare un altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a utilizzare i suoi voti in qualsiasi riunione del Consiglio. In tal caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 5 dell'articolo 10.
3. Un Membro autorizzato da un altro Membro a utilizzare i voti detenuti da quest'ultimo a norma dell'articolo 10 ne dispone conformemente alle istruzioni del Membro suddetto.

Art. 12 Decisioni del Consiglio

1. Il Consiglio si sforza di prendere tutte le sue decisioni e di formulare tutte le sue raccomandazioni su base consensuale. Se non vi è consenso, il Consiglio

prende le sue decisioni e formula le sue raccomandazioni mediante votazione speciale, conformemente alle seguenti procedure:

- a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale a causa del voto negativo di oltre tre Membri esportatori o di oltre tre Membri importatori, essa viene considerata respinta;
 - b) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale a causa del voto negativo di al massimo tre Membri esportatori o di al massimo tre Membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore; e
 - c) se al secondo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale, essa viene considerata respinta.
2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non si tiene conto dei voti dei Membri astenuti.
 3. I Membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 13 Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio adotta tutti i provvedimenti necessari per avviare consultazioni o cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i suoi organi, segnatamente la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e altre organizzazioni speciali delle Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio nonché con le organizzazioni intergovernative appropriate.
2. In considerazione del particolare ruolo che la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo riveste nell'ambito del commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione sufficientemente informata delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.
3. Il Consiglio o il segretariato può inoltre adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere utili contatti con organizzazioni nazionali di agricoltori, attraverso le strutture nazionali di gestione del settore, nonché con i commercianti e i fabbricanti.
4. Il Consiglio si adopera per coinvolgere nei suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo del cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre parti interessate all'economia mondiale del cacao.
5. Il Consiglio può ricercare la collaborazione con altri esperti di rilievo in materia di cacao.
6. Se opportuno, e previa approvazione del Consiglio, il Direttore esecutivo può stipulare in nome dell'Organizzazione un memorandum d'intesa su questioni di collaborazione con altre organizzazioni.

Art. 14 Invito e ammissione di osservatori

1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.

2. Il Consiglio può inoltre invitare qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 13 a partecipare a una delle sue riunioni in veste di osservatore.
3. Il Consiglio può infine invitare qualsiasi organizzazione non governativa forte delle necessarie competenze nel settore del cacao in veste di osservatore.
4. Per ognuna delle sue riunioni, il Consiglio può decidere in merito alla partecipazione di osservatori, comprese, su base *ad hoc*, le organizzazioni non governative forti delle necessarie competenze nel settore del cacao, in conformità con le condizioni definite nel regolamento amministrativo dell'Organizzazione.

Art. 15 Quorum

1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio è raggiunto con la presenza di almeno cinque Membri esportatori e della maggioranza dei Membri importatori, a condizione che i Membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei Membri appartenenti a questa categoria.
2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene raggiunto il giorno stabilito per la seduta di apertura della sessione, a decorrere dal secondo giorno e per tutta la durata della sessione esso si considera raggiunto con la presenza dei Membri esportatori e importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria.
3. Per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è richiesto il quorum di cui al paragrafo 2 dello stesso.
4. Tutti i Membri rappresentati conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 11 si considerano presenti.

5 Capitolo V Segretariato dell'Organizzazione

Art. 16 Direttore esecutivo e personale dell'Organizzazione

1. Il segretariato è composto dal Direttore esecutivo e dal personale.
2. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore mandato di cinque anni.
3. Il Direttore esecutivo è il più alto funzionario dell'Organizzazione ed è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente Accordo conformemente alle decisioni del Consiglio stesso. Nell'eventualità di una vacanza di sede o di un'assenza del Direttore esecutivo per un periodo superiore a sei mesi, il Consiglio nomina un Direttore esecutivo ad interim dell'Organizzazione.
4. Il personale dell'Organizzazione è responsabile nei confronti del Direttore esecutivo.
5. Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento adottato dal Consiglio in base ai regolamenti che si applicano al personale di

organizzazioni intergovernative analoghe. Nei limiti del possibile, i funzionari vengono scelti tra i cittadini dei Membri esportatori e importatori.

6. Né il Direttore esecutivo né il personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.
7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e il personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun Membro né da alcuna autorità estranea all'Organizzazione. Essi si astengono da tutti gli atti incompatibili con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
8. Né il Direttore esecutivo né il personale dell'Organizzazione devono divulgare alcuna informazione sul funzionamento o sulla gestione del presente Accordo, salvo che il Consiglio non li autorizzi o che non lo richieda il corretto espletamento delle loro funzioni conformemente al presente Accordo.

Art. 17 Programma di lavoro

1. In occasione della prima riunione del Consiglio successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, il Direttore esecutivo sottopone al Consiglio per esame e approvazione un piano strategico quinquennale. Un anno prima della scadenza di tale piano strategico quinquennale, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un nuovo progetto di piano strategico quinquennale.
2. Nel corso della sua ultima riunione prima della fine di ciascun anno cacao e su raccomandazione del Comitato economico, il Consiglio adotta un programma di lavoro per l'Organizzazione, stabilito dal Direttore esecutivo per l'anno successivo. Il programma di lavoro comprende i progetti, le iniziative e le attività che devono essere eseguiti dall'Organizzazione ed è attuato dal Direttore esecutivo.
3. Nel corso della sua ultima riunione di ciascun anno cacao, il Comitato economico valuta l'applicazione del programma di lavoro dell'anno in corso, basandosi su un rapporto del Direttore esecutivo. Il Comitato economico presenta le proprie conclusioni al Consiglio.

Art. 18 Relazione annuale

Il Consiglio pubblica una relazione annuale.

6 Capitolo VI Il Comitato amministrativo e finanziario

Art. 19 Istituzione di un Comitato amministrativo e finanziario

1. È istituito un Comitato amministrativo e finanziario. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - a) sorvegliare, sulla base di una proposta di bilancio preventivo presentata dal Direttore esecutivo, la preparazione del progetto di bilancio preventivo amministrativo, che sarà sottoposto al Consiglio;

- b) eseguire ogni altro compito amministrativo e finanziario assegnatogli dal Consiglio, compresi il controllo delle entrate e delle spese e le questioni connesse all'amministrazione dell'Organizzazione.
- 2. Il Comitato amministrativo e finanziario sottopone al Consiglio raccomandazioni in merito alle suddette questioni.
- 3. Il Consiglio stabilisce le norme e i regolamenti del Comitato amministrativo e finanziario.

Art. 20 Composizione del Comitato amministrativo e finanziario

- 1. Il Comitato amministrativo e finanziario è composto da sei Membri esportatori e da sei Membri importatori.
- 2. Ogni Membro del Comitato amministrativo e finanziario nomina un rappresentante e, se lo desidera, uno o più supplenti. I Membri di ogni categoria sono eletti dal Consiglio. Il mandato dura due anni ed è rinnovabile.
- 3. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i rappresentanti del Comitato amministrativo e finanziario per un periodo di due anni. La presidenza e la vicepresidenza si alternano tra Membri esportatori e Membri importatori. Il Presidente e il Vicepresidente non sono retribuiti.

Art. 21 Riunioni del Comitato amministrativo e finanziario

- 1. Tutti gli altri Membri dell'Organizzazione possono partecipare, in veste di osservatori, alle riunioni del Comitato amministrativo e finanziario.
- 2. Il Comitato amministrativo e finanziario si riunisce di norma presso la sede dell'Organizzazione, salvo se decide altrimenti. Se, su invito di un Membro, il Comitato amministrativo e finanziario si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto Membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell'Organizzazione.
- 3. Il Comitato amministrativo e finanziario si riunisce di norma due volte all'anno e riferisce al Consiglio in merito alle sue attività.
- 4. Il Comitato amministrativo e finanziario può riunirsi in sessioni virtuali o ibride su propria decisione o su richiesta di almeno due Membri che detengano almeno 200 voti ciascuno.

7 Capitolo VII Finanze

Art. 22 Finanze

- 1. Per l'applicazione del presente Accordo è tenuto un conto amministrativo su cui sono imputate le spese di gestione dell'Accordo, coperte dai contributi annui dei Membri fissati conformemente all'articolo 24. Se tuttavia un Membro chiede servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare la domanda e addebitare al Membro in questione i servizi richiesti.
- 2. Il Consiglio può autorizzare il Direttore esecutivo ad aprire conti separati a fini particolari conformi agli obiettivi del presente Accordo. Questi conti sono finanziati dai contributi volontari dei Membri e di altri organismi.

3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.
4. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, il Comitato amministrativo e finanziario, il Comitato economico e qualsiasi altro Comitato o gruppo di lavoro del Consiglio sono a carico dei Membri interessati.
5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano insufficienti per finanziare le spese del resto dell'anno cacao, il Direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro 15 giorni, salvo che non sia già prevista una riunione entro 30 giorni civili.

Art. 23 Responsabilità dei Membri

La responsabilità di un Membro nei confronti del Consiglio e degli altri Membri si limita agli obblighi inerenti ai contributi espressamente previsti nel presente Accordo. Si considera che i terzi che sono in relazioni di affari con il Consiglio siano al corrente delle disposizioni del presente Accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei Membri, segnatamente del paragrafo 2 dell'articolo 7 e del primo periodo del presente articolo.

Art. 24 Adozione del bilancio preventivo amministrativo e determinazione dei contributi

1. Il Consiglio approva il formato del bilancio preventivo amministrativo.
2. Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e determina il contributo di ogni Membro al bilancio.
3. Il contributo di ciascun Membro al bilancio per ogni esercizio è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio preventivo amministrativo di questo esercizio, tra il numero di voti del Membro in questione e il numero di voti di tutti i Membri. Per determinare i contributi, i voti di ciascun Membro vengono calcolati senza tener conto dell'eventuale sospensione dei diritti di voto di un Membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.
4. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni Membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in base al numero di voti assegnatogli e all'intero periodo dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.
5. Se il presente Accordo entra in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio adotta, nella sua prima sessione, un bilancio preventivo amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

Art. 25 Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono esigibili sin dal primo giorno d'esercizio, possono essere versati in valute liberamente convertibili e non sono soggetti a restrizioni di cambio. I

contributi dei Membri per l'esercizio durante il quale aderiscono all'Organizzazione sono esigibili alla data dell'adesione.

2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma del paragrafo 4 dell'articolo 24 sono esigibili entro tre mesi dalla data in cui sono stati fissati.
3. Se al termine dei primi due mesi d'esercizio o, per i nuovi Membri, di un mese dopo che il Consiglio ha fissato la loro quota, un Membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il Direttore esecutivo lo sollecita ad effettuare il pagamento al più presto. Se, trascorso un mese dalla data della richiesta del Direttore esecutivo, il contributo non è stato versato dal Membro in questione, i diritti di voto di quest'ultimo in seno al Consiglio, al Comitato amministrativo e finanziario e al Comitato economico vengono sospesi fino al versamento integrale del contributo.
4. Un Membro i cui diritti di voto sono stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo non viene privato di altri diritti né dispensato dagli obblighi derivanti dal presente Accordo, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Il Membro è comunque tenuto a versare il suo contributo e ad adempiere a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.
5. Il Consiglio riconsidera la questione della partecipazione di qualsiasi Membro in mora da due anni nel versamento dei contributi e può decidere di revocargli i diritti di Membro e/o di non prenderlo più in considerazione a scopi di bilancio. Il Membro in questione deve però far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente Accordo. Se versa gli arretrati, recupera i diritti conferiti dalla qualità di Membro. Tutti i versamenti effettuati da un Membro che abbia accumulato arretrati vengono destinati in primo luogo al pagamento di detti arretrati e non al pagamento dei contributi per l'esercizio in corso.

Art. 26 Verifica e pubblicazione dei conti

1. Quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per tale esercizio e del bilancio di chiusura a titolo dei conti di cui all'articolo 22. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di provata competenza, eletto dal Consiglio per ogni esercizio.
2. Le condizioni di assunzione del revisore indipendente di provata competenza nonché le intenzioni e gli obiettivi della verifica sono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto e il bilancio consuntivo dell'Organizzazione verificati vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.
3. L'estratto conto verificato e approvato dal Consiglio viene pubblicato entro un mese dalla riunione in cui è stato approvato.

8

Capitolo VIII Comitato economico

Art. 27 Istituzione del Comitato economico

1. È istituito un Comitato economico. Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) esaminare le statistiche sul cacao, le analisi statistiche sulla produzione e sul consumo di cacao, sulle scorte e sulle frantumazioni, sul commercio internazionale e sui prezzi del cacao;
 - b) esaminare le analisi sui trend di mercato e su altri fattori d'influenza, in particolare per quanto concerne la domanda e l'offerta di cacao, comprese le conseguenze dell'uso di succedanei del burro di cacao sul consumo e sul commercio internazionale di cacao;
 - c) analizzare le informazioni sull'accesso al mercato per il cacao e i suoi derivati nei Paesi produttori e consumatori, comprese le informazioni sulle barriere tariffarie e non tariffarie come pure le iniziative intraprese da Membri nell'ottica di promuovere l'eliminazione di ostacoli al commercio;
 - d) esaminare e raccomandare al Consiglio progetti di finanziamento da parte di donatori multilaterali e bilaterali;
 - e) affrontare questioni relative alla dimensione economica dello sviluppo sostenibile nell'economica del cacao;
 - f) esaminare il progetto del programma di lavoro annuale dell'Organizzazione in cooperazione, ove opportuno, con il Comitato amministrativo e finanziario;
 - g) preparare conferenze e seminari internazionali sul cacao su richiesta del Consiglio;
 - h) esaminare i bollettini trimestrali delle statistiche sul cacao preparati dal segretariato;
 - i) trattare ogni altra questione approvata dal Consiglio.
2. Il Comitato economico sottopone al Consiglio raccomandazioni in merito alle suddette questioni.
 3. Il Consiglio stabilisce le norme e i regolamenti del Comitato economico.

Art. 28 Composizione del Comitato economico

1. Tutti i Membri dell'Organizzazione possono partecipare al Comitato economico.
2. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato economico sono eletti tra i Membri per un periodo non rinnovabile di due anni. La presidenza e la vicepresidenza si alternano tra Membri esportatori e Membri importatori. Il Presidente e il Vicepresidente non sono retribuiti

Art. 29 Riunioni del Comitato economico

1. Il Comitato economico si riunisce di norma presso la sede dell'Organizzazione, salvo se decide altrimenti. Se, su invito di un Membro qualsiasi, il Comitato economico si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto Membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell'Organizzazione.

2. Il Comitato economico si riunisce di norma due volte all'anno in concomitanza con le sessioni del Consiglio. Il Comitato economico riferisce al Consiglio in merito alle sue attività.
3. Il Comitato economico può riunirsi in sessioni virtuali o ibride su propria decisione o su richiesta di almeno due Membri che detengano almeno 200 voti ciascuno.

9 Capitolo IX Trasparenza del mercato

Art. 30 Informazione e trasparenza del mercato

1. L'Organizzazione funge da centro mondiale d'informazione per la raccolta, il raggruppamento, lo scambio e la divulgazione efficaci di informazioni e studi statistici su tutti gli elementi relativi al cacao e ai prodotti derivati dal cacao. A tal fine l'Organizzazione deve:
 - a) mantenere a livello internazionale dati statistici aggiornati riguardanti la produzione, le frantumazioni, il consumo, le esportazioni, le riesportazioni, le importazioni, i prezzi e le scorte di cacao e i suoi derivati;
 - b) richiedere, ove opportuno, informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla commercializzazione, sul trasporto, sulla trasformazione, sull'utilizzo e sul consumo del cacao.
2. Il Consiglio può chiedere ai Membri le informazioni sul cacao che ritiene necessarie per l'espletamento delle sue funzioni, comprese le informazioni sulle politiche governative, sulle imposte nonché sulle norme, sulle leggi e sui regolamenti nazionali applicabili al cacao.
3. Nell'ottica di promuovere la trasparenza del mercato, i Membri forniscono al Direttore esecutivo, nei limiti del possibile, le statistiche rilevanti entro termini ragionevoli e nella forma più dettagliata e accurata possibile.
4. Se un Membro non fornisce o riscontra difficoltà nel fornire entro termini ragionevoli le informazioni statistiche richieste dal Consiglio per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio chiede al Membro in questione di giustificare tale inadempienza. Qualora risulti necessaria un'assistenza in questo campo, il Consiglio può offrire il debito sostegno per sormontare le difficoltà riscontrate.
5. Alle date opportune, ma almeno due volte ogni anno cacao, il segretariato pubblica stime sulla produzione di cacao in grani, sulle frantumazioni e sulle scorte di cacao. Non può pubblicare informazioni suscettibili di rivelare le attività di individui o entità commerciali che producono, stoccano, trasformano o distribuiscono il cacao. Il segretariato può valersi di informazioni rilevanti tratte da altre fonti ufficiali al fine di seguire l'evoluzione del mercato e di valutare i livelli di produzione e consumo di cacao correnti e futuri.

Art. 31 Scorte

1. Per agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali e garantire in tal modo una maggiore trasparenza del mercato, ciascun Membro fornisce al segretariato informazioni sul livello delle scorte di cacao in grani e prodotti derivati detenute nel suo Paese.
2. Il Direttore esecutivo adotta le misure necessarie affinché il settore privato collabori pienamente a tale compito, garantendo nel contempo che terrà in considerazione senza restrizioni le questioni relative alla confidenzialità delle informazioni fornite. Per ottenere tali informazioni il Direttore esecutivo collabora con il rispettivo Governo.
3. In base a tali informazioni, il Direttore esecutivo sottopone al Comitato economico una relazione annuale sulle informazioni ricevute relative alle scorte mondiali di cacao in grani e ai prodotti derivati.

Art. 32 Succedanei del cacao

1. I Membri ritengono che l'impiego di succedanei possa frenare l'incremento del consumo di cacao e lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile. A tale riguardo, essi tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti, ad esempio delle disposizioni del *Codex Alimentarius*.
2. Il Direttore esecutivo presenta annualmente al Comitato economico rapporti sull'andamento della situazione. In base a tali rapporti, il Comitato economico fa il punto della situazione e, se necessario, presenta raccomandazioni al Consiglio in vista dell'adozione di decisioni adeguate.

Art. 33 Prezzo indice

1. Ai fini del presente Accordo e, in particolare, per sorvegliare l'andamento del mercato del cacao, il Direttore esecutivo calcola e pubblica il prezzo indice OICC giornaliero del cacao in grani. Tale prezzo è espresso in dollari americani per tonnellata nonché in euro e in lire sterline per tonnellata.
2. Il prezzo indice OICC è la media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani registrate, nei tre mesi attivi più vicini, sul mercato di Londra (ICE Futures Europe) e sul mercato di New York (ICE Futures US) al momento della chiusura del mercato di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi per tonnellata al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura della borsa. La media delle quotazioni di Londra e di New York, espressa in dollari statunitensi, viene convertita nell'equivalente in euro e lire sterline mediante i tassi di cambio a pronto di Londra alla chiusura della borsa. Il Consiglio stabilisce quale metodo di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni di uno dei due mercati del cacao o qualora la borsa di Londra sia chiusa. Il passaggio al trimestre successivo avviene il 15 del mese immediatamente precedente al mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.

3. Il Consiglio può decidere di utilizzare un qualsiasi altro metodo per calcolare il prezzo indice OICC se lo ritiene più adeguato di quello descritto nel presente articolo.

Art. 34 Coefficienti di conversione

1. Per determinare l'equivalente di cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao, si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e la polvere di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può decidere, all'occorrenza, che altri prodotti contenenti cacao debbano considerarsi prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao, diversi da quelli i cui coefficienti di conversione sono indicati nel presente articolo, vengono fissati dal Consiglio.
2. In caso di necessità e almeno ogni tre anni Il Consiglio rivede, i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 35 Ricerca scientifica e sviluppo

10 Il Consiglio incoraggia e favorisce la ricerca scientifica e lo sviluppo nei settori della produzione, del sostentamento dei coltivatori, della sicurezza e della qualità alimentare, della nutrizione, della tracciabilità, del cambiamento climatico, del trasporto, dello stoccaggio, della trasformazione, della commercializzazione e del consumo di cacao, nonché la divulgazione e l'applicazione concreta dei risultati ottenuti in questo campo. A tale scopo, il Consiglio può collaborare con organizzazioni internazionali, con istituti di ricerca e con il settore privato.

11 Capitolo X Sviluppo del mercato

Art. 36 Analisi di mercato

1. Il Comitato economico analizza tendenze e prospettive di sviluppo nei settori di produzione e consumo del cacao, nonché l'evoluzione delle scorte e dei prezzi e identifica precocemente eventuali squilibri di mercato.
2. Nel corso della sua prima sessione, all'inizio di un nuovo anno cacao, il Comitato economico esamina le previsioni annuali di produzione e di consumo mondiali per i cinque anni cacao successivi. Se necessario, le previsioni effettuate sono verificate e modificate ogni anno.
3. Il Comitato economico presenta rapporti particolareggiati a ciascuna sessione ordinaria del Consiglio. In caso di squilibrio previsto, il Consiglio adotta raccomandazioni per ristabilire l'equilibrio del mercato. Le misure non devono tuttavia pregiudicare la concorrenza.

Art. 37 Trasformazione all'origine e promozione del consumo

1. I Membri incoraggiano la trasformazione locale del cacao all'origine, compresi i prodotti finiti, e promuovono i mercati locali, subregionali e regionali di questi prodotti.
2. I Membri si adoperano per stimolare il consumo di cioccolato e di prodotti a base di cacao e per sviluppare mercati per il cacao, anche nei Paesi membri

esportatori. Ciascun Membro è responsabile dei mezzi e dei metodi che utilizza a tal fine.

3. I Membri si adoperano per migliorare la qualità e la sicurezza del cacao, garantendo che le misure adottate a tal fine siano conformi all'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio e all'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio.
4. Tutti i Membri cercano in particolare di eliminare o di ridurre notevolmente gli ostacoli interni alla crescita del consumo di cacao. A questo proposito i Membri informano il Consiglio su tutte le norme e misure pertinenti.
5. Il Comitato economico elabora un programma per le attività di promozione dell'Organizzazione, che possono comprendere campagne di informazione, premi, concorsi artistici, ricerca, potenziamento delle capacità, assistenza tecnica e studi relativi alla produzione e al consumo di cacao. L'Organizzazione ricerca la collaborazione del settore privato al fine di implementare tali attività.
6. Le attività di promozione includono il programma di lavoro annuale dell'Organizzazione e possono essere finanziate mediante risorse promesse da Membri, non membri, altre organizzazioni e dal settore privato.
7. I Membri si adoperano per attuare strategie che garantiscano la tracciabilità del cacao in grani e la qualità del cacao.
8. I Membri si adoperano per sviluppare strumenti atti a promuovere il consumo e acquisire valore di mercato, mettendo in rilievo caratteristiche differenziali come i profili aromatici, la sostenibilità e l'origine.

Art. 38 Studi, indagini e rapporti

1. Al fine di assistere i Membri, il Consiglio promuove l'elaborazione di studi, indagini, rapporti tecnici e altri documenti sull'economia della produzione e distribuzione del cacao, compresi i trend e le previsioni, l'impatto di provvedimenti governativi nei Paesi esportatori e importatori sulla produzione e il consumo di cacao, l'analisi della catena di creazione di valore aggiunto del cacao, gli approcci alla gestione dei rischi finanziari e di altra natura, i metodi di promozione dell'innovazione attraverso strumenti finanziari, soluzioni digitali e trasferimento di tecnologie, gli aspetti di sostenibilità del settore del cacao, le analisi d'impatto della procedura di certificazione sui piccoli agricoltori, le opportunità di incremento del consumo di cacao per usi e mercati tradizionali e potenzialmente nuovi, le relazioni tra il cacao e la salute e le ripercussioni dell'attuazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, compresi i loro termini di scambio.
2. Il Consiglio può anche promuovere studi in grado di contribuire a una maggiore trasparenza del mercato e facilitare lo sviluppo di un'economia mondiale del cacao equilibrata e sostenibile.
3. Al fine di implementare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio può, su raccomandazione del Comitato economico, emanare l'elenco di studi, indagini e rapporti da integrare nel programma di lavoro

annuale in conformità con le disposizioni dell'articolo 17 del presente Accordo. Queste attività possono essere finanziate mediante accantonamenti previsti nel bilancio preventivo amministrativo o mediante altre fonti.

12 Capitolo XI Cacao («fine flavour»)

Art. 39 Cacao «fine flavour»

1. Nella prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio passa in rassegna l'allegato C del presente Accordo e, se del caso, lo rivede determinando in quali proporzioni i Paesi ivi elencati esportano esclusivamente o parzialmente cacao «fine flavour» rispetto alle esportazioni totali di cacao. Il Consiglio può in seguito, in qualsiasi momento dell'applicazione del presente Accordo, riesaminare e, all'occorrenza, modificare l'allegato C. Se opportuno, il Consiglio può consultare esperti in materia. Il tal caso, la composizione del collegio di esperti deve, nei limiti del possibile, garantire un equilibrio tra esperti provenienti da, rispettivamente, Paesi importatori e Paesi esportatori. Il Consiglio delibera sulla composizione del collegio di esperti e sulle procedure da seguire.
2. Il Comitato economico presenta all'Organizzazione proposte di sviluppo e applicazione di un sistema di statistiche sulla produzione e sul commercio di cacao «fine flavour».
3. Tenuto debitamente conto dell'importanza del cacao «fine flavour», i Membri esaminano e adottano, se del caso, progetti relativi al cacao «fine flavour» conformemente alle disposizioni degli articoli 35, 37, 40, 42, 43, 44 e 45.

13 Capitolo XII Progetti

Art 40 Progetti

1. I Membri possono presentare proposte di progetto che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e di uno o più campi d'azione prioritari fissati nel piano strategico quinquennale di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17.
2. Il Comitato economico esamina le proposte di progetto e presenta raccomandazioni all'attenzione del Consiglio, conformemente ai meccanismi e alle procedure di presentazione, valutazione, approvazione, classificazione e finanziamento di progetti stabiliti dal Consiglio. Il Consiglio può, ove opportuno, stabilire meccanismi e procedure per l'implementazione e il monitoraggio di progetti nonché per l'ampia divulgazione dei loro risultati.
3. Durante ogni riunione del Comitato economico, il direttore Esecutivo riferisce in merito all'andamento dei progetti approvati dal Consiglio, compresi quelli in attesa di finanziamento, quelli in fase di attuazione o quelli completati. Viene presentata al Consiglio una sintesi ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 27.
4. Di norma, l'Organizzazione funge da organo di sorveglianza durante l'esecuzione dei progetti. Le spese generali da essa sostenute per la preparazione, la gestione, la sorveglianza e la valutazione di progetti sono imputate ai costi

di progetto totali. Queste spese generali non devono superare il 10 per cento del totale dei costi di ciascun progetto.

Art. 41 Relazioni con donatori multilaterali e bilaterali

1. L'Organizzazione si sforza di cooperare con organizzazioni internazionali nonché con istituti di finanziamento multilaterali e bilaterali al fine di ottenere, ove opportuno, risorse per il finanziamento di programmi e progetti d'interesse per l'economia del cacao.
2. In nessun caso l'Organizzazione assume obblighi finanziari legati a progetti, né a nome proprio né a nome dei suoi Membri. Nessun Membro dell'Organizzazione può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza alla stessa, di debiti contratti o prestiti concessi da un altro Membro o da qualsiasi altro organo in relazione a tali progetti.

14 Capitolo XIII Sviluppo sostenibile

Art. 42 Economia del cacao sostenibile

1. I Membri approfondono tutti gli sforzi necessari per raggiungere un'economia del cacao sostenibile, tenendo conto dei principi e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile contenuti, tra l'altro, in tutti gli accordi, i programmi e le dichiarazioni pertinenti di cui sono firmatari.
2. L'Organizzazione può, su richiesta, assistere i suoi Membri nell'adempimento dei loro obiettivi di sviluppo di un'economia del cacao sostenibile in conformità con l'articolo 1 lettera f e l'articolo 2 paragrafo 15 nonché con gli articoli 43, 44 e 45.
3. L'Organizzazione funge da organo di contatto centrale per un dialogo permanente tra tutti gli attori al fine di favorire lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile.
4. Il Consiglio adotta ed esamina periodicamente programmi e progetti relativi a un'economia del cacao sostenibile, tenuto conto del paragrafo 1 del presente articolo.
5. L'Organizzazione ricerca attivamente l'assistenza e il supporto di donatori multilaterali e bilaterali per l'esecuzione di programmi, progetti e attività finalizzati al raggiungimento di un'economia del cacao sostenibile.
6. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi dei Membri dell'Organizzazione mondiale del commercio previsti dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Art. 43 Sostenibilità economica

1. I Membri sviluppano politiche e programmi efficaci per migliorare la produttività, l'accesso al mercato e la trasparenza del mercato in modo da assicurare agli agricoltori di cacao un reddito di sussistenza.
2. I Membri garantiscono che, attraverso queste politiche e programmi, i coltivatori di cacao ottengano prezzi remunerativi per il loro cacao sui mercati locali, nazionali e internazionali del cacao.

3. Nell'eventualità di un significativo calo dei prezzi del cacao, i Membri si impegnano a collaborare per porvi rimedio, conformemente all'articolo 36.
4. I Membri sviluppano e sostengono un quadro istituzionale per lo sviluppo delle capacità umane che promuova la diversificazione dei produttori di cacao all'interno e all'esterno delle aziende agricole per migliorare la loro resilienza finanziaria e il loro reddito.
5. I Membri incoraggiano e sostengono i coltivatori di cacao a costituire organizzazioni di agricoltori solide ed efficienti per migliorare il loro potere di contrattazione commerciale e sviluppare mercati di nicchia di alta qualità, consentendo loro di realizzare il massimo valore per il loro cacao.

Art. 44 Sostenibilità sociale

1. I Membri si impegnano a migliorare il tenore di vita dei produttori di cacao, in particolare il reddito di sussistenza e le condizioni di lavoro delle popolazioni attive nel settore del cacao.
2. I Membri si impegnano a combattere il lavoro minorile, tenendo conto dei principi riconosciuti e delle norme internazionali del lavoro applicabili. Ciò comprende l'impegno a eliminare le peggiori forme di lavoro minorile.
3. I Membri si impegnano a contribuire al raggiungimento della parità di genere e dell'inclusione dei giovani, incoraggiando e sostenendo la partecipazione delle donne e delle giovani generazioni di agricoltori alla produzione e al commercio del cacao.

Art. 45 Sostenibilità ambientale

1. I Membri si impegnano a combattere la deforestazione con un approccio paesaggistico che combina la gestione delle risorse naturali con considerazioni ambientali e di sussistenza.
2. Consapevole del ruolo del cacao nello sviluppo e nella conservazione degli ecosistemi, l'Organizzazione promuove la riforestazione, l'afforestazione e l'agroforestazione per incrementare la capacità delle foreste di catturare e immagazzinare carbonio e per rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici, permettendo agli agricoltori di fornire servizi ecologici e di ottenere compensazioni adeguate, in particolare crediti di carbonio corrispondenti.

15 Capitolo XIV Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao

Art. 46 Istituzione di una Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao

1. È istituita una Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao (di seguito denominata «Commissione») al fine di incoraggiare gli esperti del settore privato e della società civile a partecipare attivamente ai lavori dell'Organizzazione e di promuovere un dialogo continuo tra esperti del settore pubblico ed esperti del settore privato.

2. La Commissione ha funzione consultiva e affianca il Consiglio nelle questioni d'interesse generale e strategico per il settore del cacao, le quali comprendono:
 - a) gli sviluppi strutturali a lungo termine sul fronte dell'offerta e della domanda;
 - b) i metodi e i mezzi per consolidare la posizione dei produttori di cacao nell'intento di migliorarne la sussistenza;
 - c) le proposte per promuovere la produzione, il commercio e l'uso sostenibili del cacao;
 - d) lo sviluppo di un'economia del cacao sostenibile;
 - e) l'elaborazione di modalità e strutture per la promozione del consumo;
 - f) il miglioramento della sicurezza del cacao commerciabile; e
 - g) ogni questione connessa al cacao che rientri nel campo d'applicazione del presente Accordo.
3. La Commissione assiste il Consiglio nel reperimento di informazioni sulla produzione, sul consumo e sulle scorte.
4. La Commissione sottopone all'esame del Consiglio le sue raccomandazioni sulle questioni di cui sopra.
5. La Commissione può istituire gruppi di lavoro *ad hoc* che la assistano nell'adempimento del suo mandato, a condizione che i loro costi operativi non abbiano incidenze sul bilancio dell'Organizzazione.
6. Una volta istituita, la Commissione si dota di un proprio regolamento interno e di un programma di lavoro e li sottopone al Consiglio per approvazione.

Art. 47 Partecipazione e riunioni della Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao

1. La Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao è composta da esperti di tutti i settori dell'economia del cacao scelti tra i Paesi membri importatori ed esportatori dell'Organizzazione.
2. Tali esperti sono nominati dal Consiglio ogni due anni. La Commissione è composta, per quanto possibile, da un numero equilibrato di esperti: almeno tre rappresentanti di diversi Paesi membri esportatori e tre rappresentanti di diversi Paesi membri importatori dell'Organizzazione. Ogni Membro della Commissione può designare un supplente.
3. Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione sono scelti tra i Membri della Commissione. La presidenza viene assunta in modo alternato ogni due anni cacao tra Paesi esportatori e Paesi importatori.
4. La Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao si riunisce di norma presso la sede dell'Organizzazione, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Se, su invito di un Membro, la Commissione consultiva si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto Membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell'Organizzazione.

5. La Commissione si riunisce di norma due volte all'anno in concomitanza con le sessioni ordinarie del Consiglio. La Commissione riferisce regolarmente al Comitato economico e/o al Consiglio, a seconda dei casi, in merito alle sue attività.
6. Tutti i Membri del Consiglio possono partecipare, in veste di osservatori, alle riunioni della Commissione consultiva sull'economia mondiale del cacao.
7. La Commissione può anche invitare personalità o esperti rinomati del settore pubblico e privato, forti delle necessarie competenze nel settore del cacao, a partecipare a una riunione specifica.
8. La Commissione si riunisce di norma due volte all'anno in concomitanza con le riunioni del Consiglio, anche quando il Consiglio decide di riunirsi in una sessione virtuale o ibrida.

16 Capitolo XV Esonero dagli obblighi e misure differenziate e correttive

Art. 48 Esonero dagli obblighi in circostanze eccezionali

1. Il Consiglio può esonerare un Membro da un obbligo in presenza di circostanze eccezionali o situazioni d'emergenza, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite per i territori in amministrazione fiduciaria.
2. Nel concedere un esonero a un Membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio specifica espressamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il Membro è esonerato dal suddetto obbligo, nonché i motivi dell'esonero.
3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non dispensa i Membri dall'obbligo di versare i contributi previsto nell'articolo 25 o dalle conseguenze del mancato versamento.
4. Il calcolo della ripartizione dei voti dei Membri esportatori, per i quali il Consiglio ha riconosciuto un caso di forza maggiore, deve essere basato sul volume effettivo delle esportazioni dell'anno nel corso del quale si è verificato il caso di forza maggiore e dei tre anni successivi.

Art. 49 Misure differenziate e correttive

I Membri importatori in via di sviluppo e i Paesi membri meno progrediti possono chiedere al Consiglio, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, di prendere le opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio prende in considerazione le misure suddette alla luce della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

17 Capitolo XVI : Consultazioni, controversie e reclami

Art. 50 Consultazioni

Ogni Membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro Membro in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo e gli concede adeguate possibilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su

richiesta di una delle Parti e con l'assenso dell'altra, il Direttore esecutivo stabilisce una procedura di conciliazione appropriata, le cui spese non sono imputabili all'Organizzazione. Se una simile procedura conduce a una soluzione, se ne informa il Direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle Parti, conformemente all'articolo 51.

Art. 51 Controversie

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non risolte dalle Parti in causa vengono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle Parti.
2. Quando una controversia viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo ed è stata oggetto di un dibattito, un numero di Membri che detenga almeno un terzo del totale dei voti o cinque Membri qualsiasi possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciarsi, il parere, sui punti controversi, di un gruppo consultivo *ad hoc* costituito conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
3.
 - a) Salvo che il Consiglio non decida diversamente, il gruppo consultivo *ad hoc* è composto da:
 - i) due persone, designate dai Membri esportatori, una delle quali possiede una grande esperienza in problemi analoghi a quelli in causa e l'altra è un giurista qualificato di provata esperienza;
 - ii) due persone, designate dai Membri importatori, una delle quali possiede una grande esperienza in problemi analoghi a quelli in causa e l'altra è un giurista qualificato di provata esperienza;
 - iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate conformemente ai punti i) e ii) o, in caso di disaccordo tra di esse, dal Presidente del Consiglio.
 - b) I cittadini dei Membri possono far parte del gruppo consultivo *ad hoc*;
 - c) I Membri del gruppo consultivo *ad hoc* agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da parte di alcun Governo;
 - d) Le spese del gruppo consultivo *ad hoc* sono a carico dell'Organizzazione.
4. Il parere motivato del gruppo consultivo *ad hoc* viene sottoposto al Consiglio, che compone la controversia conformemente alle disposizioni dell'articolo 12 dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti.

Art. 52 Azione del Consiglio in caso di reclami

1. Se rileva un'inadempienza nell'attuazione del presente Accordo, il Consiglio può agire d'ufficio e prendere una decisione al riguardo.
2. Su richiesta del Membro che li ha presentati, i reclami per inadempimento, da parte di un Membro, degli obblighi previsti dal presente Accordo vengono deferiti al Consiglio, che li esamina e delibera in merito.
3. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un Membro viene meno agli obblighi previsti dal presente Accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.

4. Ogniqualvolta conclude, in seguito a un reclamo o in altro modo, che un Membro viene meno agli obblighi derivanti dal presente Accordo, fatte salve le altre misure espressamente previste in altri articoli del presente Accordo, compreso l'articolo 61, il Consiglio può:
 - a) sospendere temporaneamente i diritti di voto del Membro in seno al Consiglio; e
 - b) se lo ritiene necessario, sospendere temporaneamente altri diritti di questo Membro, in particolare il diritto di candidarsi per un seggio nel Consiglio o in uno qualunque dei suoi comitati o di ricoprire tale carica fino a quando non avrà adempiuto i suoi obblighi.
5. Un Membro i cui diritti di voto siano stati sospesi temporaneamente conformemente al paragrafo 3 del presente articolo rimane obbligato ad adempiere i suoi obblighi finanziari e di altra natura previsti dal presente Accordo.

18 Capitolo XVII Disposizioni finali

Art. 53 Depositario

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente Accordo.

Art. 54 Firma

Dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2012 compreso, il presente Accordo sarà aperto alla firma delle Parti dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao e dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 2010 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao o il Consiglio istituito a norma del presente Accordo possono prorogare una volta il termine per la firma del presente Accordo, dandone immediata notifica al depositario.

Art. 55 Ratifica, accettazione e approvazione

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Governi firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione sono depositati presso il Depositario.
2. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ogni Parte contraente notifica al Segretario generale delle Nazioni Unite se è Membro esportatore o importatore.

Art. 56. Adesione

1. Al presente Accordo possono aderire i Governi di tutti gli Stati abilitati a firmarlo.
2. Il Consiglio designa l'allegato del presente Accordo in cui deve considerarsi compreso lo Stato che aderisce all'Accordo, se non figura in nessuno di questi allegati.

3. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Art. 57 Notifica di applicazione a titolo provvisorio

1. Un Governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo o un Governo che ha l'intenzione di aderirvi, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che, conformemente alla sua procedura costituzionale e/o alle sue leggi e normative nazionali, applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrerà in vigore conformemente all'articolo 58 oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni Governo che effettua una tale notifica comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, al momento della stessa o immediatamente dopo, se è Membro esportatore o importatore.
2. Un Governo che abbia notificato, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente Accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è Membro a titolo provvisorio e lo rimane fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 58 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 2012 o a una qualsiasi data successiva, a condizione che a tale data abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il depositario Governi che rappresentano almeno cinque Paesi con almeno l'80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell'allegato A e Governi che rappresentano Paesi importatori con almeno il 60 per cento delle importazioni totali indicate nell'allegato B. Esso entra in vigore a titolo definitivo, dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio, una volta raggiunte le suddette percentuali mediante il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2011 se, a tale data, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il depositario Governi che rappresentano almeno cinque Paesi con almeno l'80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell'allegato A e Governi che rappresentano Paesi importatori con almeno il 60 per cento delle importazioni totali indicate nell'allegato B, oppure se i medesimi hanno notificato al depositario che applicano il presente Accordo a titolo provvisorio quando entra in vigore. Questi Governi divengono Membri a titolo provvisorio.
3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte entro il 1° settembre 2011, il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo convoca il più presto possibile una riunione dei Governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o che hanno notificato al depositario l'intenzione di applicare il presente Accordo a titolo

provvisorio. Questi Governi possono decidere di applicare il presente Accordo tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che stabiliscono, o di adottare qualsiasi altra disposizione ritenuta necessaria.

4. Per ogni Governo a nome del quale è stato depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio dopo l'entrata in vigore del presente Accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica vale a decorrere dalla data del deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 57.

Art. 60 Riserve

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere oggetto di riserve.

Art. 61 Recesso

1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un Membro può recedere dal medesimo previa notifica scritta al depositario. Il Membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.
2. Il recesso entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica dal Membro interessato. Se, in seguito a un recesso, il numero dei Membri è insufficiente per soddisfare le condizioni definite al paragrafo 1 dell'articolo 58 per l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare la situazione e adottare le decisioni ritenute opportune.

Art. 62 Esclusione

Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 52, che un Membro viene meno agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso può escluderlo dall'Organizzazione. Il Membro in questione cessa appartenere all'Organizzazione 90 giorni dopo la data della decisione del Consiglio. Il Consiglio notifica immediatamente l'esclusione al Membro interessato e al depositario.

Art. 62 Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme già versate da detto Membro, il quale rimane inoltre obbligato a versare alla stessa tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare una modifica e che cessa quindi di partecipare all'Accordo a norma del paragrafo 2 dell'articolo 64, il Consiglio provvede a liquidare i conti in modo equo.

Art. 63 Durata e cessazione

1. Il presente Accordo rimane in vigore a tempo indeterminato, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

2. Il Consiglio riesamina il presente Accordo ogni cinque anni e prende le decisioni che ritiene appropriate.
3. Su richiesta di uno o più Membri, il Consiglio può riesaminare il presente Accordo in qualsiasi momento.
4. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di porre fine al presente Accordo. Questo cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio; tuttavia, gli obblighi assunti dai Membri a norma dell'articolo 25 continuano a sussistere fino a quando non sono adempiuti gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente Accordo. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.
5. A prescindere dalla cessazione del presente Accordo, indipendentemente dalle modalità, il Consiglio continua a esistere per il tempo necessario a sciogliere l'Organizzazione, chiudere i suoi conti e alienare i suoi beni patrimoniali. Durante questo periodo, esso ha i poteri necessari per portare a termine tutte le questioni amministrative e finanziarie.

Art. 64 Emendamenti

1. Il Consiglio può raccomandare alle Parti contraenti un emendamento del presente Accordo. L'emendamento entra in vigore 100 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 per cento dei Membri esportatori che detengono almeno l'85 per cento dei voti dei Membri esportatori e di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 per cento dei Membri importatori che detengono almeno l'85 per cento dei voti dei Membri importatori, oppure a una data successiva fissata dal Consiglio. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le Parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento. Se, allo scadere del termine, l'emendamento non è entrato in vigore, esso si considera revocato.
2. I Membri a nome dei quali non è stata presentata alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data della sua entrata in vigore cessano, alla stessa data, di partecipare al presente Accordo, sempre che il Consiglio non decida di prorogare il termine fissato per ricevere l'accettazione dei suddetti Membri, affinché questi ultimi possano espletare le loro procedure interne. I Membri in questione non sono vincolati all'emendamento fino a quando non ne hanno notificato l'accettazione.
3. Immediatamente dopo l'adozione di una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copie della stessa al depositario, a cui fornisce anche le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente per l'entrata in vigore dell'emendamento.

19 Capitolo XVIII Disposizioni supplementari e transitorie

Art. 65 Fondo di riserva speciale

1. Viene tenuto un Fondo di riserva speciale, che servirà unicamente a far fronte alle spese di liquidazione dell'Organizzazione eventualmente necessarie. Il Consiglio decide sull'impiego degli interessi percepiti su tale Fondo.
2. Il Fondo di riserva speciale, istituito dal Consiglio in virtù dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, sarà trasferito al presente Accordo per adempiere allo scopo di cui al paragrafo 1.
3. I Membri che non hanno aderito agli Accordi internazionali del 1993 e del 2001 sul cacao e che aderiscono al presente Accordo devono fornire un contributo al Fondo di riserva speciale. Il contributo di tali Membri è fissato dal Consiglio in funzione del numero di voti che essi detengono.

Art. 66 Altre disposizioni supplementari e transitorie

1. Il presente Accordo è considerato sostitutivo dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi o a loro nome, che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non sia precisato che scadono a tale data, rimarranno applicabili salvo che non vengano modificate dalle disposizioni del presente Accordo.
3. Fatto a Ginevra il 25 giugno 2010 nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Allegati**Allegato A***Esportazioni di cacao^{a/} calcolate ai fini dell'articolo 58 (entrata in vigore)*

Paese	b/	2005/06	2006/07	2007/08	Media su tre anni 2005/06–2007/08	
		(tonnellate)			(quota)	
Costa d'Avorio	m	1 349 639	1 200 154	1 191 377	1 247 057	38.75 %
Ghana	m	648 687	702 784	673 403	674 958	20.98 %
Indonesia		592 960	520 479	465 863	526 434	16.36 %
Nigeria	m	207 215	207 075	232 715	215 668	6.70 %
Camerun	m	169 214	162 770	178 844	170 276	5.29 %
Ecuador	m	108 678	110 308	115 264	111 417	3.46 %
Togo	m	73 064	77 764	110 952	87 260	2.71 %
Papua Nuova Guinea	m	50 840	47 285	51 588	49 904	1.55 %
Repubblica Dominicana	m	31 629	42 999	34 106	36 245	1.13 %
Guinea		18 880	17 620	17 070	17 857	0.55 %
Perù		15 414	11 931	11 178	12 841	0.40 %
Brasile	m	57 518	10 558	–32 512	11 855	0.37 %
Venezuela	m	11 488	12 540	4 688	9 572	0.30 %
Sierra Leone		4 736	8 910	14 838	9 495	0.30 %
Uganda		8 270	8 880	8 450	8 533	0.27 %
Repubblica Unità di Tanzania		6 930	4 370	3 210	4 837	0.15 %
Isole Salomone		4 378	4 075	4 426	4 293	0.13 %
Haiti		3 460	3 900	4 660	4 007	0.12 %
Madagascar		2 960	3 593	3 609	3 387	0.11 %
São Tomé e Príncipe		2 250	2 650	1 500	2 133	0.07 %
Liberia		650	1 640	3 930	2 073	0.06 %
Guinea Equatoriale		1 870	2 260	1 990	2 040	0.06 %
Vanuatu		1 790	1 450	1 260	1 500	0.05 %
Nicaragua		892	750	1 128	923	0.03 %
Repubblica Democratica del Congo		900	870	930	900	0.03 %
Honduras		1 230	806	–100	645	0.02 %
Congo		90	300	1 400	597	0.02 %
Panama		391	280	193	288	0.01 %
Vietnam		240	70	460	257	0.01 %
Grenada		80	218	343	214	0.01 %
Gabon	m	160	99	160	140	–
Trinidad e Tobago	m	193	195	–15	124	–

Paese	b/	2005/06	2006/07	2007/08	Media su tre anni 2005/06–2007/08	
		(tonnellate)			(quota)	
Belize		60	30	20	37	–
Dominica		60	20	0	27	–
Figi		20	10	10	13	–
Totale	c/	3 376 836	3 169 643	3 106 938	3 217 806	100.00 %

Note:

- a/ Media su tre anni, 2005/06–2007/08, delle esportazioni nette di cacao in grani, più le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente di grani di cacao per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta di cacao.
- b/ Elenco limitato ai Paesi che hanno esportato singolarmente cacao nel triennio 2005/06–2007/08, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell'OICC.
- c/ Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta delle singole voci.
- m Membro dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao, al 9 novembre 2009.
- Quantità nulla, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXXV, n. 3, anno cacao 2008/2009.

Allegato B

Importazioni di cacao^{a/} calcolate ai fini dell'articolo 58 (entrata in vigore)

Paese	b/	2005/06	2006/07	2007/08	Media su tre anni 2005/06–2007/08	
		(tonnellate)			(quota)	
Unione europea	m	2 484 235	2 698 016	2 686 041	2 622 764	53.24 %
Austria		20 119	26 576	24 609	23 768	0.48 %
Belgio/Lussemburgo		199 058	224 761	218 852	214 224	4.35 %
Bulgaria		12 770	14 968	12 474	13 404	0.27 %
Cipro		282	257	277	272	0.01 %
Danimarca		15 232	15 493	17 033	15 919	0.32 %
Estonia		37 141	14 986	–1 880	16 749	0.34 %
Finlandia		10 954	10 609	11 311	10 958	0.22 %
Francia		388 153	421 822	379 239	396 405	8.05 %
Germania		487 696	558 357	548 279	531 444	10.79 %
Grecia		16 451	17 012	17 014	16 826	0.34 %
Irlanda		22 172	19 383	17 218	19 591	0.40 %
Italia		126 949	142 128	156 277	141 785	2.88 %
Lettonia		2 286	2 540	2 434	2 420	0.05 %

Paese	b/	2005/06	2006/07	2007/08	Media su tre anni 2005/06–2007/08	
		(tonnellate)			(quota)	
Lituania		5 396	4 326	4 522	4 748	0.10 %
Malta		34	46	81	54	–
Paesi Bassi		581 459	653 451	681 693	638 868	12.97 %
Polonia		103 382	108 275	113 175	108 277	2.20 %
Portogallo		3 643	4 179	3 926	3 916	0.08 %
Regno Unito		232 857	234 379	236 635	234 624	4.76 %
Repubblica Ceca		12 762	14 880	16 907	14 850	0.30 %
Repubblica Slovacca		15 282	16 200	13 592	15 025	0.30 %
Romania		11 791	13 337	12 494	12 541	0.25 %
Slovenia		1 802	2 353	2 185	2 113	0.04 %
Spagna		150 239	153 367	172 619	158 742	3.22 %
Svezia		15 761	13 517	14 579	14 619	0.30 %
Ungheria		10 564	10 814	10 496	10 625	0.22 %
Stati Uniti d'America		822 314	686 939	648 711	719 321	14.60 %
Malaysia	c/ m	290 623	327 825	341 462	319 970	6.49 %
Russia	m	163 637	176 700	197 720	179 352	3.64 %
Canada		159 783	135 164	136 967	143 971	2.92 %
Giappone		112 823	145 512	88 403	115 579	2.35 %
Singapore		88 536	110 130	113 145	103 937	2.11 %
Cina		77 942	72 532	101 671	84 048	1.71 %
Svizzera	m	74 272	81 135	90 411	81 939	1.66 %
Turchia		73 112	84 262	87 921	81 765	1.66 %
Ucraina		63 408	74 344	86 741	74 831	1.52 %
Australia		52 950	55 133	52 202	53 428	1.08 %
Argentina		33 793	38 793	39 531	37 372	0.76 %
Thailandia		26 737	31 246	29 432	29 138	0.59 %
Filippine		18 549	21 260	21 906	20 572	0.42 %
Messico	c/	19 229	15 434	25 049	19 904	0.40 %
Repubblica di Corea		17 079	24 454	15 972	19 168	0.39 %
Sudafrica		15 056	17 605	16 651	16 437	0.33 %
Iran		10 666	14 920	22 056	15 881	0.32 %
Colombia	c/	16 828	19 306	9 806	15 313	0.31 %
Cile		13 518	15 287	15 338	14 714	0.30 %
India		9 410	10 632	17 475	12 506	0.25 %
Israele		11 437	11 908	13 721	12 355	0.25 %
Nuova Zelanda		11 372	12 388	11 821	11 860	0.24 %
Serbia		10 864	11 640	12 505	11 670	0.24 %
Norvegia		10 694	11 512	12 238	11 481	0.23 %
Egitto		6 026	10 085	14 036	10 049	0.20 %
Algeria		9 062	7 475	12 631	9 723	0.20 %

Paese	b/	2005/06	2006/07	2007/08	Media su tre anni 2005/06–2007/08	
		(tonnellate)			(quota)	
Croazia		8 846	8 904	8 974	8 908	0.18 %
Siria		7 334	7 229	8 056	7 540	0.15 %
Tunisia		6 019	7 596	8 167	7 261	0.15 %
Kazakistan		6 653	7 848	7 154	7 218	0.15 %
Arabia Saudita		6 680	6 259	6 772	6 570	0.13 %
Bielorussia		8 343	3 867	5 961	6 057	0.12 %
Marocco		4 407	4 699	5 071	4 726	0.10 %
Pakistan		2 123	2 974	2 501	2 533	0.05 %
Costa Rica		1 965	3 948	1 644	2 519	0.05 %
Uruguay		2 367	2 206	2 737	2 437	0.05 %
Libano		2 059	2 905	2 028	2 331	0.05 %
Guatemala		1 251	2 207	1 995	1 818	0.04 %
Bolivia	c/	1 282	1 624	1 927	1 611	0.03 %
Sri Lanka		1 472	1 648	1 706	1 609	0.03 %
El Salvador		1 248	1 357	1 422	1 342	0.03 %
Azerbaigian		569	2 068	1 376	1 338	0.03 %
Giordania		1 263	1 203	1 339	1 268	0.03 %
Kenya		1 073	1 254	1 385	1 237	0.03 %
Uzbekistan		684	1 228	1 605	1 172	0.02 %
Hong Kong, Cina		2 018	870	613	1 167	0.02 %
Repubblica di Moldavia		700	1 043	1 298	1 014	0.02 %
Islanda		863	1 045	1 061	990	0.02 %
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia		628	961	1 065	885	0.02 %
Bosnia ed Erzegovina		841	832	947	873	0.02 %
Cuba	c/	2 162	–170	107	700	0.01 %
Kuwait		427	684	631	581	0.01 %
Senegal		248	685	767	567	0.01 %
Jamahiriya Araba Libica		224	814	248	429	0.01 %
Paraguay		128	214	248	197	–
Albania		170	217	196	194	–
Giamaica	c/	479	–67	89	167	–
Oman		176	118	118	137	–
Zambia		95	60	118	91	–
Zimbabwe		111	86	62	86	–
Santa Lucia	c/	26	20	25	24	–
Samoa		48	15	0	21	–
Saint Vincent e Grenadine		6	0	0	2	–
Totale	d/	4 778 943	5 000 088	5 000 976	4 926 669	100.00 %

Note:

- a/ Media su tre anni, 2005/06–2007/08, delle importazioni nette di cacao in grani, più le importazioni nette di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente di grani di cacao per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta di cacao.
- b/ Elenco limitato ai Paesi che hanno importato singolarmente cacao nel corso del triennio 2005/06–2007/08, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell'OICC.
- c/ Paese che può anche essere considerato un Paese esportatore.
- d/ Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta delle singole voci.
- m Membro dell'Accordo internazionale del 2001 sul cacao, al 9 novembre 2009.
- Quantità nulla, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXXV, n. 3, anno cacao 2008/2009.

Allegato C

Paesi produttori che esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine flavour

<i>Paese</i>	<i>Decisione del Consiglio Dicembre 2020 (in % delle esportazioni totali di grani di cacao)</i>
Belize	a/
Bolivia	a/
Brasile	100
Colombia	95
Costa Rica	100
Dominica	100
Ecuador	75
Giamaica	100
Grenada	100
Guatemala	75
Haiti	4
Honduras	a/
Indonesia	10
Madagascar	100
Messico	a/
Nicaragua	80
Panama	50
Papua Nuova Guinea	70
Perù	75
Repubblica Dominicana	60
Santa Lucia	100
São Tomé e Príncipe	a/
Trinidad e Tobago	100
Venezuela	a/
Vietnam	a/

Allegato D

Membri e ripartizione dei voti al 1° ottobre 2021 ai fini dell'articolo 63

<i>Membri esportatori</i>	<i>Ripartizione dei voti secondo l'art. 10 par 1, 2 e 5</i>	<i>Membri importatori</i>	<i>Ripartizione dei voti secondo l'art. 10 par 1, 2 e 5</i>
Brasile	5	Unione europea	929
Camerun	75	Austria	10
Costa d'Avorio	400	Belgio	86
Costa Rica	5	Bulgaria	9
Ecuador	79	Cipro	5
Gabon	5	Croazia	5
Ghana	202	Danimarca	5
Guinea	7	Estonia	20
Indonesia	37	Finlandia	5
Liberia	7	Francia	95
Madagascar	8	Germania	189
Malaysia	5	Grecia	5
Nicaragua	6	Irlanda	5
Nigeria	68	Italia	51
Papua Nuova Guinea	12	Lettonia	5
Perù	23	Lituania	5
Repubblica Democratica del Congo	8	Lussemburgo	5
Repubblica Dominicana	22	Malta	5
Sierra Leone	8	Paesi Bassi	290
Togo	6	Polonia	39
Trinidad e Tobago	5	Portogallo	5
Venezuela	7	Repubblica Ceca	5
		Repubblica Slovacca	5
		Romania	5
		Slovenia	5
		Spagna	55
		Svezia	5
		Ungheria	5
		Federazione russa	47
		Svizzera	24
Totale	1000	Totale	1000

Dichiarazioni

Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'articolo 16

La nomina del Direttore esecutivo si basa principalmente sui suoi meriti personali. In presenza di candidati ugualmente validi, la carica di Direttore esecutivo viene ricoperta alternativamente da un candidato dei Membri esportatori e da un candidato dei Membri importatori in considerazione del principio della parità di genere.



23.xxx

Messaggio

concernente l'approvazione dell'Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza

dell'11 gennaio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 gennaio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

L'Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza, firmato dalle Parti il 1° novembre 2022, mira a perfezionare la cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza delle Parti.

Situazione iniziale

Vista la profonda interdipendenza tra le economie svizzera e tedesca, il perfezionamento della cooperazione tra le rispettive autorità in materia di concorrenza è di particolare interesse per la Svizzera, non da ultimo perché il nostro Paese non dispone delle possibilità di cooperazione che hanno gli Stati membri dell'UE tra di loro. Poiché la concorrenza è un importante strumento di contenimento dei prezzi, l'Accordo sottoposto per approvazione contribuirà anche a contrastare questo problema, riconducibile tra l'altro a pratiche anticoncorrenziali transfrontaliere.

L'Accordo in questione riprende in larga misura l'Accordo siglato il 17 maggio 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (di seguito «Accordo di cooperazione Svizzera–UE»), che nella pratica ha dato prova di essere uno strumento valido.

L'Accordo migliorerà la protezione della concorrenza in entrambi i Paesi, obiettivo dichiarato delle due Parti. Le procedure potranno essere condotte in modo più efficace e – in presenza di fattispecie identiche o correlate – si potranno evitare incoerenze. Negli ultimi anni le autorità in materia di concorrenza della Svizzera e della Germania si sono ripetutamente trovate ad affrontare casi di pratiche transfrontaliere potenzialmente illecite, nei quali una cooperazione formale tra di loro avrebbe facilitato le indagini.

Contenuto del progetto

L'obiettivo dell'Accordo è consentire una più stretta cooperazione tra la Commissione federale della concorrenza (di seguito «COMCO») e l'autorità federale tedesca in materia di cartelli (di seguito «BKartA»). L'Accordo offre a questi due organismi la possibilità di notificarsi reciprocamente le misure d'esecuzione adottate, di coordinarle e di scambiarsi informazioni. Le autorità delle Parti, tuttavia, non sono in nessun caso obbligate a disporre una determinata misura (p. es. una perquisizione) su richiesta dell'autorità dell'altra Parte.

Gli elementi fondamentali dell'Accordo sono lo scambio, la discussione e la trasmissione di informazioni. L'Accordo prevede anche lo scambio di informazioni confidenziali, necessarie per lo svolgimento di un'indagine, seppure a condizioni restrittive. Analogamente all'Accordo di cooperazione Svizzera–UE, queste informazioni possono essere scambiate soltanto se i casi su cui le autorità di entrambe

le Parti stanno indagando sono gli stessi o sono correlati. Questa stretta collaborazione è resa possibile dal fatto che sotto il profilo dei contenuti le legislazioni in materia di concorrenza delle due Parti sono molto simili.

L'Accordo consente di accedere più facilmente ai mezzi di prova, ma prevede comunque le necessarie garanzie, in particolare per quanto riguarda la confidenzialità, il principio di specialità, i diritti delle parti del procedimento nonché la discrezionalità dell'autorità che riceve la richiesta di darvi seguito o meno. Le informazioni fornite non possono essere utilizzate per l'imposizione di sanzioni a persone fisiche né per procedimenti penali o civili.

In quanto Stato membro dell'UE, la Germania fa parte della Rete europea della concorrenza (REC), nell'ambito della quale determinate informazioni su casi di diritto della concorrenza con rilevanza transfrontaliera vengono condivise con altri Stati membri e con la Commissione europea (CE). Poiché nel settore della concorrenza esiste già l'Accordo di cooperazione Svizzera-UE, il presente Accordo statuisce che la Germania può trasmettere nell'ambito della REC le informazioni ottenute in virtù del presente Accordo esclusivamente alla Commissione dell'UE, a condizione che siano in gioco interessi dell'UE, compresi quelli dei suoi Stati membri, e che la COMCO ne sia informata. Agli Stati membri dell'UE tali informazioni possono essere trasmesse solo in casi eccezionali e previo esplicito consenso della COMCO.

L'Accordo, infine, contiene disposizioni sulla notifica a imprese dell'altra Parte di atti d'esercizio dei pubblici poteri e di altra corrispondenza.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Vista la profonda interdipendenza tra le economie svizzera e tedesca, le autorità in materia di concorrenza stentano ad attuare le legislazioni pertinenti perché dal punto di vista giuridico il loro ambito d'intervento rimane generalmente confinato ai rispettivi territori nazionali. A livello internazionale è ormai ampiamente riconosciuta l'importanza di un'efficace cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza.

La cooperazione con la Commissione europea nell'ambito della concorrenza è disciplinata dall'Accordo del 17 maggio 2013¹ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (di seguito «Accordo di cooperazione Svizzera–UE»). Questo accordo, dimostratosi valido nella pratica, disciplina la cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza svizzere (la COMCO e la sua segreteria) da una parte e la Commissione europea dall'altra. La cooperazione con le autorità in materia di concorrenza degli Stati membri dell'UE come ad esempio l'autorità federale tedesca in materia dei cartelli (BKartA) ne rimane tuttavia esclusa. A seconda delle circostanze, spetta agli Stati membri dell'UE sanzionare le pratiche restrittive della concorrenza attuate sul proprio territorio. È pertanto importante colmare questa lacuna.

La Germania è il più importante partner commerciale della Svizzera. Date le grandi differenze di prezzo tra i due Paesi, vi è un forte incentivo alla suddivisione dei mercati tra Svizzera e Germania. Soprattutto nel settore del commercio online transfrontaliero il numero dei procedimenti paralleli a carico delle autorità in materia di concorrenza di entrambi i Paesi è molto probabilmente destinato a crescere.

La cooperazione tra le autorità in materia di concorrenza dei due Paesi si è finora svolta prevalentemente in maniera informale, a livello bilaterale o nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e della Rete internazionale della concorrenza (*International Competition Network*, ICN). Questa cooperazione è però limitata, soprattutto perché non è ammesso lo scambio di informazioni ottenute da un'autorità nell'ambito di un determinato procedimento. Nel diritto svizzero e in quello tedesco tali informazioni sono infatti protette in virtù dei segreti d'ufficio e d'affari.

Le autorità svizzere in materia di concorrenza sono inoltre svantaggiate rispetto a quelle dei Paesi membri dell'UE, perché nell'ambito della REC queste ultime possono scambiarsi informazioni confidenziali tra di loro e con la Commissione europea. Questa situazione ostacola l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza svizzero in presenza di pratiche anticoncorrenziali transfrontaliere, rendendo più difficile l'accesso a eventuali mezzi di prova al di fuori del territorio elvetico. Comporta inoltre doppioni e incoerenze nelle decisioni che concernono casi analoghi.

¹ RS 0.251.268.1

Negli ultimi anni le autorità svizzere in materia di concorrenza si sono trovate ad affrontare casi di cartelli transfrontalieri nei quali una cooperazione ai sensi del presente Accordo avrebbe facilitato il loro operato.

La revisione parziale tecnica della legge sui cartelli svizzera attualmente in corso – e in particolare la revisione e l’armonizzazione del controllo delle concentrazioni – nonché il concetto di posizione dominante relativa introdotto il 1° gennaio 2022 renderanno più che mai necessario un accordo sulla concorrenza tra Svizzera e Germania nell’interesse delle imprese e dei consumatori svizzeri, in particolare per quanto riguarda la notifica transfrontaliera di atti d’esercizio di pubblici poteri e di altra corrispondenza.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

L’Accordo di cooperazione con la Germania contribuirà a promuovere la concorrenza e a instaurare procedure più efficienti, a vantaggio delle imprese e dei consumatori svizzeri.

L’Accordo promuove gli obiettivi della politica svizzera in materia di concorrenza e di crescita perché agevola l’applicazione del diritto della concorrenza. In tal senso, contribuisce a creare un quadro economico stabile e favorevole all’innovazione.²

Una politica economica orientata alla concorrenza è un presupposto importante per rafforzare la piazza economica elvetica nel contesto internazionale. Pertanto, l’Accordo contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Svizzera nell’ambito della sua strategia economica estera.

2 Procedura preliminare

2.1 Svolgimento dei negoziati

Nel suo messaggio concernente l’Accordo di cooperazione Svizzera–UE, il Consiglio federale aveva menzionato la possibilità di concludere accordi simili con Stati membri dell’UE.³

Da marzo 2016 a ottobre 2017 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in presenza della segreteria della COMCO, ha intrattenuto colloqui esplorativi con il Ministero dell’economia tedesco, affiancato dal BKartA. A novembre 2017 il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha conferito alla SECO il mandato di negoziare un accordo con la Germania. In merito a questo progetto sono poi stati informati, nel dicembre 2017, il Consiglio federale e, in

² Cfr. obiettivo n. 3 del programma di legislatura 2019–2023.

³ Messaggio concernente l’approvazione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza; FF **2013** 3295.

gennaio 2018, le Commissioni della politica estera del Parlamento conformemente all'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002⁴ sul Parlamento (LParl).

L'Accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 22 giugno 2022 e firmato dalla segretaria di Stato dell'economia Budliger Artedia e, per la Germania, dal segretario di Stato del Ministero federale dell'economia e della protezione del clima Giegold il 1° novembre 2022 a Berlino.

2.2 Procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005⁵ sulla consultazione (LCo), occorre indire una procedura di consultazione per i trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale (Cost.)⁶ o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, se ne può fare a meno se non vi sono da attendersi nuove informazioni perché le posizioni degli ambienti interessati sono note.

Nello specifico, le cerchie interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi prima dell'inizio dei negoziati, nel 2017, e prima della parafatura del testo, avvenuta a dicembre 2021. Non sono state sollevate obiezioni. La Commissione extraparlamentare per la politica economica, composta da rappresentanti delle imprese, dei sindacati, della società civile e degli ambienti accademici, è stata consultata per scritto sul progetto di Accordo a novembre 2021 e con spiegazioni supplementari della SECO nella riunione del febbraio 2022 e non ha espresso obiezioni. Le Commissioni parlamentari della politica estera sono state informate dal capo del DEFR nel 2018 in merito al mandato di negoziazione e, a giugno 2021, sullo stato di avanzamento delle trattative. Le informazioni fornite non hanno dato adito a obiezioni né discussioni. I Cantoni, rappresentati dalla Conferenza dei Governi cantonali, non si sono pronunciati.

In virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può quindi rinunciare a una procedura di consultazione perché da questa non vi sarebbero da attendersi nuove informazioni.

3 Punti essenziali del progetto

Il testo dell'Accordo corrisponde in larga misura all'Accordo di cooperazione Svizzera-UE. Le poche divergenze sono principalmente dovute alle differenze tra le leggi sulla concorrenza dell'UE e della Germania e alle relative definizioni o sono frutto di adeguamenti redazionali.

L'Accordo deve permettere di reagire efficacemente di fronte alle pratiche anticoncorrenziali attuate a livello transfrontaliero. Analogamente all'accordo con

⁴ RS 171.10

⁵ RS 172.061

⁶ RS 101

l'UE, questo disegno di accordo non implica però un'armonizzazione materiale del diritto. Le Parti continueranno ad applicare le loro legislazioni nazionali. L'Accordo è di natura puramente procedurale in quanto accordo di assistenza amministrativa.

La cooperazione – che si svolge tra la COMCO e la sua segreteria per la Svizzera e il BKartA per la Germania – riguarda le inchieste e i procedimenti concernenti gli accordi illeciti, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni.

L'Accordo disciplina le notifiche tra le autorità in materia di concorrenza, il coordinamento delle misure di applicazione del diritto della concorrenza, la cortesia attiva (possibilità di chiedere all'autorità dell'altra Parte di adottare determinate misure) e passiva (prevenzione di conflitti nell'esecuzione del diritto della concorrenza). In questi settori il testo dell'Accordo riprende in larga misura la Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE del 16 settembre 2014 relativa alla cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti in materia di diritto della concorrenza (Raccomandazione dell'OCSE del 2014)⁷ nonché le disposizioni concordate tra Svizzera e UE nel loro Accordo di cooperazione e quelle contenute nei loro rispettivi accordi con il Giappone⁸.

Come già l'Accordo di cooperazione Svizzera–UE, il presente Accordo si spinge più in là rispetto ai suddetti strumenti. Prevede infatti anche lo scambio di informazioni confidenziali necessarie per lo svolgimento di un'indagine, seppure a condizioni restrittive: le autorità di entrambe le Parti devono indagare sugli stessi casi o su casi correlati e le garanzie procedurali di entrambi i Paesi devono rimanere intatte. Questa stretta collaborazione è resa possibile dal fatto che sotto il profilo dei contenuti le legislazioni in materia di concorrenza delle due Parti sono molto simili. La Parte cui è rivolta la richiesta, inoltre, è libera di decidere se darvi seguito o meno. Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate dall'autorità competente solo in un determinato procedimento in materia di diritto della concorrenza.

In Germania, a differenza di quanto avviene nella rispettiva legislazione svizzera (e in quella dell'UE), le infrazioni contro la legge sui cartelli sono regolarmente perseguite anche a livello penale. Inoltre, i processi civili inerenti al diritto dei cartelli sono più frequenti che in Svizzera. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 42*b* capoverso 2 lettera d della legge del 6 ottobre 1995⁹ sui cartelli (LCart), le informazioni fornite non possono essere utilizzate per l'imposizione di sanzioni a persone fisiche né per procedimenti penali o civili.

In quanto Stato membro dell'UE, la Germania fa parte della Rete europea della concorrenza (REC), nell'ambito della quale determinate informazioni su casi di diritto della concorrenza con rilevanza transfrontaliera vengono condivise con altri Stati membri e con la Commissione europea (CE). Poiché nel settore della concorrenza esiste già l'Accordo di cooperazione Svizzera–UE, il presente Accordo statuisce che la Germania può trasmettere alla Commissione dell'UE, nell'ambito della REC, le

⁷ La Raccomandazione è consultabile all'indirizzo <http://legalinstruments.oecd.org>.

⁸ Per la Svizzera queste disposizioni fanno parte dell'Accordo di attuazione che accompagna l'Accordo di libero scambio e di partenariato economico concluso con il Giappone il 19 febbraio 2009 ed entrato in vigore il 1° settembre 2009 (RS 0.946.294.632).

⁹ RS 251

informazioni ottenute in virtù del medesimo, a condizione che siano in gioco interessi dell'UE, compresi quelli dei suoi Stati membri, e che la COMCO ne sia informata. Agli Stati membri dell'UE tali informazioni possono essere trasmesse solo in casi eccezionali e previo esplicito consenso della COMCO.

L'Accordo, infine, contiene disposizioni sulla notifica a imprese dell'altra Parte di atti d'esercizio dei pubblici poteri e di altra corrispondenza. Sul piano dei contenuti, queste disposizioni corrispondono in larga misura allo scambio di note tra la Svizzera e l'UE, avvenuto in aggiunta all'Accordo di cooperazione tra i due Paesi¹⁰, e in deroga al quale, su richiesta della Svizzera, possono essere notificati alle imprese sul territorio dell'altra autorità in materia di concorrenza, e da parte di quest'ultima, anche documenti che non sono veri e propri atti d'esercizio dei pubblici poteri (p. es. lettere di notifica).

4 **Commento ai singoli articoli**

Preambolo

Il preambolo dell'Accordo specifica che la cooperazione nella lotta contro le pratiche anticoncorrenziali deve contribuire a migliorare e sviluppare le relazioni tra Svizzera e Germania e che l'applicazione efficace del diritto della concorrenza è importante, in ultima istanza, per il benessere economico dei consumatori e per il commercio reciproco. Il preambolo constata inoltre che i sistemi d'applicazione del diritto della concorrenza di Germania e Svizzera sono comparabili. Ciò significa, in sostanza, che entrambe le legislazioni considerano inammissibili le medesime pratiche. Le rispettive autorità in materia di concorrenza dispongono di strumenti d'indagine, e le parti di un procedimento di diritti alla difesa, simili. Questa somiglianza degli ordinamenti giuridici delle Parti è una premessa indispensabile per una collaborazione stretta ed efficace tra le rispettive autorità. Il preambolo, infine, fa riferimento alla Raccomandazione dell'OCSE del 2014, che a livello internazionale rappresenta uno standard importante per la cooperazione nel settore della concorrenza.

Art. 1 **Scopo e campo d'applicazione**

Lo scopo dell'Accordo è «contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di entrambe le Parti attraverso la cooperazione e il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni, tra le autorità in materia di concorrenza delle Parti, ed eliminare o ridurre la possibilità di controversie tra le Parti in tutte le questioni riguardanti l'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte». Rimane esplicitamente esclusa la cooperazione in materia penale tra autorità amministrative o di perseguimento penale o fra tribunali.

¹⁰ Scambio di note del 17 maggio 2013 tra il Consiglio federale e la Commissione europea concernente la notifica degli atti d'esercizio dei pubblici poteri nel campo della politica della concorrenza, RS **0.251.268.11**.

Art. 2 Rapporto con altri accordi internazionali

Le Parti ribadiscono i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali, in particolare, nel caso della Svizzera, dall'Accordo di cooperazione Svizzera-UE. L'articolo specifica inoltre che la cooperazione tra le Parti ai fini dell'attuazione di norme di diritto penale comune o di altre norme penali è basata sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959¹¹ e sull'Accordo del 13 novembre 1969¹² tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione.

Art. 3 Definizioni

L'articolo 3 definisce i principali termini utilizzati nell'Accordo. Le autorità in materia di concorrenza (*n. 1*) sono, per la Svizzera, la Commissione della concorrenza (COMCO) unitamente alla sua segreteria, e, per la Germania, l'Ufficio federale dei cartelli (BKartA). Il «diritto della concorrenza» è definito come le regole rispettive delle Parti applicabili agli accordi illeciti, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni, nonché tutti i relativi emendamenti (*n. 2*). Per la Svizzera si tratta della LCart e delle rispettive ordinanze, in particolare dell'ordinanza del 17 giugno 1996¹³ concernente il controllo delle concentrazioni di imprese e dell'ordinanza del 12 marzo 2004¹⁴ sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza. Per la Germania si tratta invece della legge contro le limitazioni della concorrenza (GWB) nella versione pubblicata il 26 luglio 2013 (BGBl. I pag. 1750, 3245), modificata da ultimo dall'articolo 2 della legge del 19 luglio 2022 (BGBl. I, pag. 1214, 1225). Il termine «impresa» è definito da entrambe le Parti in base alle rispettive legislazioni (*n. 3*), per la Svizzera in base all'articolo 2 capoverso 1^{bis} LCart, per la Germania in base all'articolo 1 GWB. Le definizioni di «atto anticoncorrenziale» (*n. 4*) e di «atto d'esecuzione» (*n. 6*) si riferiscono ai rispettivi diritti della concorrenza. Per la Svizzera gli atti d'esecuzione coprono le procedure d'inchiesta ai sensi dell'articolo 27 LCart e le procedure di esame di concentrazioni ai sensi dell'articolo 33 LCart. Il termine «indagine» (*n. 5*) si riferisce, per la Svizzera, alle inchieste condotte dalla COMCO secondo gli articoli 26 e seguenti e 32 e seguenti LCart e, per la Germania, ai procedimenti amministrativi condotti in applicazione del diritto della concorrenza tedesco o europeo e ai procedimenti di ammenda indipendenti, cioè non condotti nell'ambito dell'assistenza amministrativa a favore di altre autorità tedesche. Vengono inoltre definite le informazioni ottenute nell'ambito di un'indagine o di altre procedure (procedure di trattamento favorevole e procedure di transazione; *n. da 7 a 9*) e gli atti d'esercizio dei pubblici poteri relativi a un'indagine o ad altri procedimenti (*n. 10*).

¹¹ RS **0.351.1**

¹² RS **0.351.913.61**

¹³ RS **251.4**

¹⁴ RS **251.5**

Art. 4 Notifiche

Le notifiche da parte dell'autorità in materia di concorrenza di una Parte degli atti d'esecuzione che essa ritiene possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte sono uno strumento classico della cooperazione internazionale in materia di concorrenza, di cui spesso segnano il punto di partenza. L'articolo 4 si ispira in larga misura alle disposizioni della Raccomandazione dell'OCSE del 2014 e all'Accordo di cooperazione Svizzera–UE.

Per quanto riguarda le notifiche, l'Accordo introduce una modalità semplice e rapida, ossia quella di effettuarle per via elettronica anziché per posta (par. 1, alla fine). Questa modalità comprende, ad esempio, le notifiche tramite e-mail, che oggi sono ormai diventate una consuetudine, ma che per la Germania costituiscono una deroga al requisito della forma scritta.

Il paragrafo 2 elenca a titolo d'esempio diversi casi in cui occorre effettuare una notifica. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti sono libere di effettuare altre notifiche se ritengono che i loro atti d'esecuzione possano riguardare gli interessi dell'altra Parte.

I paragrafi 3 e 4 stabiliscono il momento in cui le notifiche devono essere effettuate. Per la Svizzera, le notifiche che riguardano le concentrazioni vanno effettuate all'avvio di una procedura di esame secondo l'articolo 33 LCart. In tutti gli altri casi al momento di aprire un'inchiesta secondo l'articolo 27 LCart, se tale momento coincide con quello in cui, secondo il diritto svizzero, deve essere pubblicata la comunicazione ufficiale.

Sul piano dei contenuti la notifica deve essere sufficientemente dettagliata da permettere all'autorità ricevente di valutarne i probabili effetti sugli interessi della sua giurisdizione. Le informazioni che devono figurare nella notifica sono specificate al paragrafo 5 (in particolare i nomi delle parti in causa, i comportamenti esaminati e i mercati a cui sono correlati, le disposizioni giuridiche rilevanti e la data degli atti d'esecuzione).

Art. 5 Coordinamento degli atti d'esecuzione

In virtù del paragrafo 1 le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono coordinare gli atti d'esecuzione che riguardano situazioni correlate. Questa formulazione è volutamente ampia in modo da consentire un coordinamento a partire dal momento in cui le autorità in materia di concorrenza si trovano di fronte a fattispecie correlate, già in uno stadio precoce del procedimento (p. es. in caso di perquisizioni). Su questa base, la COMCO e il BKArtA possono ad esempio coordinare le condizioni e gli oneri per l'autorizzazione di una concentrazione notificata alle due autorità. Possono anche scambiarsi informazioni sulla delimitazione dei mercati o sullo stato di avanzamento dei procedimenti. Come menzionato espressamente al paragrafo 1, le autorità possono anche coordinare la tempistica delle loro perquisizioni. Questo aspetto è particolarmente importante, poiché se un'autorità effettua una perquisizione prima dell'altra, quest'ultima non potrà più contare sull'effetto sorpresa e avrà più difficoltà a raccogliere le prove.

La possibilità di coordinare gli atti d'esecuzione in caso di situazioni correlate è in pratica un fattore di efficienza per le autorità in materia di concorrenza e un fattore di coerenza per le imprese interessate da tali misure. Questi due aspetti si riflettono nella lista esemplificativa degli elementi di cui le autorità tengono conto per determinare se gli atti d'esecuzione possono essere coordinati (par. 2). Il paragrafo 3 statuisce chiaramente che il coordinamento non pregiudica il diritto delle Parti di decidere in piena autonomia. In qualsiasi momento l'autorità in materia di concorrenza di una Parte può – mediante un'adeguata comunicazione non sottoposta a esigenze di forma – indicare all'altra autorità la sua volontà di limitare il coordinamento e di adottare autonomamente un determinato atto d'esecuzione.

Art. 6 e 7 Prevenzione dei conflitti (cortesia passiva) e cortesia attiva

L'articolo 6 statuisce il principio della *cortesia passiva*: nell'applicare il suo diritto della concorrenza l'autorità in materia di concorrenza di una Parte riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra Parte. L'articolo 7 include il principio della cortesia attiva, che si riferisce alle richieste rivolte dall'autorità di una Parte a quella dell'altra Parte di adottare determinati atti d'esecuzione. Questi due principi fanno parte dei concetti centrali della cooperazione internazionale in materia di concorrenza e sono sanciti nelle raccomandazioni dell'OCSE. La formulazione di queste disposizioni è poco vincolante; le autorità in materia di concorrenza mantengono il loro potere discrezionale sugli atti di esecuzione da adottare. La cortesia attiva di cui all'articolo 7 non implica l'obbligo per una delle due autorità in materia di concorrenza di adottare atti d'esecuzione su richiesta dell'altra autorità. Inoltre, un'autorità non può chiedere all'altra di utilizzare i suoi poteri d'indagine per raccogliere prove a suo vantaggio, ad esempio di effettuare una perquisizione per suo conto.

Gli articoli 6 e 7 permettono alle autorità in materia di concorrenza di essere informate sugli sviluppi pertinenti per gli interessi rilevanti della loro giurisdizione e di far valere il proprio parere. Gli «interessi rilevanti» di una Parte non sono definiti in questo contesto, ma lasciati alla discrezionalità delle rispettive autorità in materia di concorrenza. Queste ultime potranno far riferimento a titolo indicativo alla lista esemplificativa che figura all'articolo 4.

Nell'ambito della cortesia passiva, secondo l'articolo 6 paragrafo 2, alla fine, le notifiche previste in questo contesto non dispensano le autorità in materia di concorrenza dai loro obblighi di notifica al momento dell'avvio di un procedimento, conformemente all'articolo 4 paragrafi 3 e 4.

Art. 8 Scambio, esame e trasmissione di informazioni

Paragrafo 1: le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono scambiarsi pareri e informazioni alle condizioni elencate agli articoli 8-10: anche in questo caso non si tratta di un obbligo, ma solo di una possibilità. Nell'ambito dell'Accordo lo scambio di informazioni non confidenziali non è limitato (par. 2). Secondo i paragrafi 3 e 4, le informazioni confidenziali possono invece essere scambiate solo nel quadro di una procedura d'inchiesta secondo l'articolo 27 LCart. Per «informazioni confidenziali» si intendono le informazioni su persone e di altro tipo che in Svizzera

sono protette dal segreto d'ufficio o dal segreto d'affari, come ad esempio quelle ottenute dalle autorità in materia di concorrenza durante interrogatori o perquisizioni domiciliari (p. es. corrispondenza tra membri di un cartello, informazioni su fatturato, concorrenti o quote di mercato di determinate aziende).

Una volta che la COMCO dichiara concluso il procedimento, lo scambio di informazioni non è più consentito. L'articolo 8 opera una distinzione tra discussioni (par. 2), scambio di informazioni con il consenso dell'impresa coinvolta (par. 3) e scambio di informazioni ottenute durante il procedimento d'indagine senza il consenso dell'impresa coinvolta (par. 4 segg.); quest'ultimo scambio è tuttavia soggetto a condizioni particolarmente restrittive.

Non appena le autorità decidono di cooperare, lo scambio di informazioni – sia che si tratti di condividere pareri o di trasmettere documenti e altre informazioni – è disciplinato in base al sistema a cascata di cui all'articolo 8 paragrafi 2–8, in combinato disposto con gli articoli 9–10. Più è alto il livello di protezione delle informazioni da scambiare, più sono restrittive le condizioni di trasmissione. Questo principio comprende la possibilità di rifiutare la trasmissione. La cascata corrisponde a quella prevista dall'Accordo di cooperazione Svizzera–UE e consiste dei seguenti elementi:

- le autorità in materia di concorrenza possono scambiarsi tutte le informazioni non confidenziali ottenute nel corso o al di fuori di un procedimento (par. 2);
- le autorità in materia di concorrenza possono scambiarsi documenti o informazioni se le imprese che li hanno forniti hanno espressamente dato il loro consenso. Le informazioni contenenti dati personali possono essere scambiate solo se entrambe le autorità stanno indagando su comportamenti o operazioni identici o correlati e se i dati personali sono protetti (par. 3);
- in assenza del consenso delle imprese coinvolte, le autorità possono trasmettere informazioni solo su richiesta formale dell'autorità dell'altra Parte. Le due autorità devono indagare sulla stessa fattispecie nel quadro di un procedimento formale. La richiesta deve essere effettuata per scritto e menzionare il procedimento esatto, la fattispecie su cui si indaga, le disposizioni legali violate e le imprese coinvolte. L'autorità destinataria della richiesta decide a propria discrezione quali informazioni in suo possesso sono rilevanti e statuisce le condizioni che devono essere soddisfatte per la loro trasmissione (par. 4);
- le informazioni che un'autorità ottiene nell'ambito di un programma di clemenza o di una conciliazione non possono essere trasmesse, a meno che l'impresa coinvolta non abbia dato esplicito consenso (par. 6);
- non possono essere scambiate informazioni se il loro utilizzo è vietato da diritti o protezioni giuridiche, ad esempio se è stato violato il principio di non-autoincriminação o il segreto professionale dell'avvocato (par. 7);
- a prescindere dal tipo di informazioni, nessuna delle due autorità in materia di concorrenza è obbligata a trasmetterle, in particolare se ciò è incompatibile con interessi rilevanti o se determina un onere di lavoro sproporzionato (par. 5).

Paragrafo 2: all'interno delle autorità in materia di concorrenza i responsabili dei fascicoli possono discutere oralmente i casi coperti dal segreto d'ufficio. Si tratta in questo caso di informazioni scambiate oralmente, mentre ai paragrafi 3 e 4 lo scambio consiste in una trasmissione di documenti. Il paragrafo 2 consente i contatti informali tra i collaboratori in uno stadio precoce del procedimento, prima dell'avvio formale di un'indagine. Tali contatti possono aver luogo in seguito a una notifica secondo l'articolo 4, a una richiesta rientrante nella cortesia attiva secondo l'articolo 7, in vista di un coordinamento degli atti secondo l'articolo 5 o ancora in vista di uno scambio di informazioni secondo gli articoli 8 paragrafo 4 e seguenti. I paragrafi 5 e 6 e i limiti imposti dall'articolo 9 all'utilizzo delle informazioni nonché gli obblighi di confidenzialità previsti all'articolo 10 si applicano anche a questi contatti informali.

Paragrafo 3: il paragrafo 3 disciplina lo scambio di informazioni previo esplicito consenso scritto dell'impresa che le ha fornite (*waiver*). Questo paragrafo si riferisce alla situazione in cui un'impresa notifica per esempio una fusione o fornisce altre informazioni all'autorità in materia di concorrenza, rinuncia alla confidenzialità e autorizza l'autorità a scambiare le informazioni con una o più autorità estere. La precisazione secondo cui i dati a carattere personale possono essere trasmessi solo se le autorità in materia di concorrenza indagano su comportamenti o operazioni identici o correlati riflette le esigenze di proporzionalità e opportunità della trasmissione delle informazioni contenute nella legislazione relativa alla protezione dei dati (art. 4 cpv. 2 e 3 della legge federale del 19 giugno 1992¹⁵ sulla protezione dei dati; LPD). Questo scambio di informazioni deve inoltre essere conforme alla LPD, come si deduce dal rinvio dell'articolo 10 paragrafo 3 dell'Accordo. Si ha un «comportamento correlato» quando i mercati interessati da un cartello non sono esattamente identici in Svizzera e in Germania o se nei due Paesi le imprese che partecipano a un cartello non sono esattamente le stesse.

Paragrafo 4: se l'impresa che ha fornito le informazioni non rinuncia alla confidenzialità, il paragrafo 4 fissa le condizioni alle quali le informazioni ottenute nel corso del *procedimento* d'indagine possono essere trasmesse dall'autorità di una Parte a quella dell'altra Parte per essere utilizzate come elementi di prova. Le condizioni enunciate in questo paragrafo mirano in particolare a escludere il rischio di una ricerca di informazioni generalizzata e indiscriminata (*fishing expedition*). Del resto, solo le informazioni già in possesso dell'autorità possono essere oggetto di tali scambi, il che esclude la raccolta di informazioni presso imprese per conto dell'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte. Il *numero 1* stabilisce che per lo scambio di informazioni è necessaria una domanda formale (scritta) che deve contenere determinate indicazioni minime. Dato che al momento della richiesta non è sempre nota l'identità di tutte le imprese oggetto dell'indagine o del procedimento, è sufficiente che l'autorità richiedente individui, in tale fase, le imprese oggetto dell'indagine o del procedimento. Il *numero 2* specifica che le informazioni possono essere trasmesse solo se le due autorità indagano su atti (p. es. un accordo illecito o un abuso di posizione dominante) o operazioni (p. es. una concentrazione) identici o correlati. Il *numero 3* permette all'autorità destinataria della richiesta di limitare lo scambio di informazioni allo stretto necessario. Questa restrizione contribuisce a

evitare che la cooperazione diventi un onere troppo gravoso per le autorità in materia di concorrenza.

Paragrafo 5: anche se sono soddisfatte tutte le condizioni, l'autorità in materia di concorrenza di una Parte resta libera di discutere o trasmettere le informazioni ottenute nel corso del procedimento d'indagine. La COMCO deve osservare in particolare l'articolo 42b capoversi 2 e 3 LCart. Sul piano dei contenuti queste disposizioni corrispondono ai numeri da 1 a 3 del paragrafo 4 illustrato sopra (su art. 42b cpv. lett. b LCart), nonché ai paragrafi 6 (su art. 42b cpv. 2 lett. f LCart) e 7 (su art. 42b cpv. 2 lett. e cpv. 3 LCart) e all'articolo 9 (su art. 42b cpv. 2 lett. a-d LCart) spiegati qui di seguito. La COMCO può inoltre rifiutarsi di cooperare se non dispone delle risorse necessarie per effettuare lo scambio di informazioni.

Paragrafo 6: lo scambio di informazioni non deve mettere a repentaglio l'efficacia dei programmi di clemenza, secondo cui le imprese vengono ricompensate per la loro cooperazione. Se le informazioni fornite nel quadro di queste procedure potessero essere discusse o trasmesse liberamente dall'autorità in materia di concorrenza di una Parte, l'impresa che le ha fornite potrebbe trovarsi in una situazione sfavorevole nell'altra giurisdizione, in particolare qualora non vi abbia presentato una domanda di clemenza. Le autorità in materia di concorrenza di entrambe le Parti attribuiscono grande importanza alla protezione del programma di clemenza. Qualsiasi informazione derivante da una tale procedura trasmessa senza il consenso delle persone coinvolte metterebbe in pericolo l'istituzione e intaccherebbe la fiducia delle imprese che l'hanno scelta confidando nel trattamento scrupoloso e confidenziale delle informazioni da parte delle autorità. Il programma di clemenza non potrebbe più dare i risultati che ha permesso di raggiungere in passato grazie al trattamento particolare delle informazioni da parte dell'autorità in materia di concorrenza. La situazione è analoga per quanto riguarda la procedura finalizzata a trovare una conciliazione, che presuppone anch'essa un rapporto cooperativo tra l'autorità in materia di concorrenza e l'impresa che ha violato determinate norme del diritto della concorrenza.

Paragrafo 7: il paragrafo 7 definisce il principio della «doppia barriera» (*double barrier*), secondo cui un'autorità può trasmettere solo le informazioni che lei stessa sarebbe autorizzata a utilizzare nelle proprie procedure. Nell'utilizzare le informazioni ricevute dalla sua controparte, l'autorità deve inoltre rispettare le protezioni e i diritti previsti dal proprio ordinamento giuridico. Pertanto, la COMCO non potrebbe trasmettere al BKartA la corrispondenza tra un avvocato e il suo cliente e la Germania non avrebbe il diritto di farne uso, perché tale corrispondenza è protetta sia nel diritto svizzero sia in quello tedesco. In tale contesto occorre rilevare che se l'ordinamento giuridico dell'autorità che trasmette le informazioni e quello dell'autorità ricevente prevedono garanzie simili, come tra la Svizzera e la Germania, i rischi legati allo scambio di informazioni per i diritti delle Parti sono minori. La trasmissione alla Germania di informazioni che sono già in possesso della COMCO – o viceversa – non deve risultare da una decisione formale. Non vi è pertanto la possibilità di impugnarla. Le imprese interessate, tuttavia, ne sono informate a norma dell'articolo 42b capoverso 3 LCart e sono invitate a pronunciarsi al riguardo prima che le informazioni siano effettivamente trasmesse al BKartA. Possono anche

impugnare le decisioni finali o intermedie della COMCO e rivendicare una violazione dei loro diritti al momento della raccolta delle informazioni.

Paragrafo 8: il paragrafo 8 si rifà a un principio generale dalla legislazione sulla protezione dei dati secondo cui chi tratta dati personali deve assicurarsi che gli stessi siano corretti e che gli eventuali terzi coinvolti siano abilitati a esigerne l'eventuale rettifica, se inesatti.

Art. 9 Utilizzo delle informazioni

Per quanto riguarda l'utilizzo delle informazioni discusse o trasmesse da un'autorità in materia di concorrenza all'altra, l'articolo 9, *paragrafo 1*, sancisce il principio della destinazione a scopo determinato: solo l'autorità ricevente può infatti utilizzare le informazioni trasmesse e può farlo esclusivamente in applicazione del proprio diritto della concorrenza. Le informazioni ricevute non possono quindi essere trasmesse ad altre autorità quali le autorità penali o fiscali.

Inoltre, secondo il *paragrafo 2* l'autorità in materia di concorrenza ricevente può utilizzare le informazioni ottenute nel corso del procedimento d'indagine solo se i comportamenti o le operazioni in questione sono identici o correlati.

Secondo il *paragrafo 3* le informazioni trasmesse senza il consenso dell'impresa interessata possono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo specificato nella richiesta. L'autorità ricevente non potrà dunque utilizzare queste informazioni in un altro procedimento a carico della stessa impresa.

Inoltre, secondo il *paragrafo 4*, le informazioni scambiate in virtù dell'Accordo non possono essere utilizzate per infliggere sanzioni a persone fisiche o nell'ambito di procedimenti penali o civili. Questa disposizione corrisponde ai requisiti dell'articolo 42b capoverso 3 lettera d LCart.

In base al *paragrafo 5* è possibile imporre ulteriori condizioni all'autorità richiedente per l'utilizzo delle informazioni.

Art. 10 Protezione e confidenzialità delle informazioni

Paragrafo 1: l'autorità in materia di concorrenza di una Parte deve trattare in maniera confidenziale le richieste di informazioni fatte e ricevute e deve mantenere, conformemente alla sua legislazione, la confidenzialità delle informazioni ottenute in base all'Accordo. Nelle loro attività, la COMCO e il BKartA sono entrambi tenuti a rispettare il segreto d'ufficio. I casi in cui le informazioni possono essere divulgate sono definiti ai numeri da 1 a 4. Gli ordini della autorità giudiziarie menzionati al *numero 1* devono concernere lo stesso caso nell'ambito del quale le informazioni sono state chieste alla COMCO. Il *numero 2* si riferisce al diritto di consultazione degli atti di cui dispongono le imprese oggetto di un procedimento ai sensi del diritto della concorrenza. A norma del *numero 3*, la trasmissione di informazioni a un'autorità giudiziaria in una procedura di ricorso secondo il diritto svizzero o tedesco costituisce un'ulteriore deroga all'obbligo di confidenzialità. Sia in Svizzera che in Germania questi tribunali sono soggetti a obblighi di confidenzialità simili a quelli delle autorità in materia di concorrenza. In Svizzera questa disposizione riguarda le procedure di ricorso contro le decisioni della COMCO dinanzi al Tribunale amministrativo federale

e al Tribunale federale. Infine, secondo il *numero 4*, la divulgazione è possibile anche qualora sia indispensabile per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti secondo la legislazione di una Parte. Nel diritto svizzero si tratta di casi contemplati dalla legge del 17 dicembre 2004¹⁶ sulla trasparenza (LTras). La consultazione degli atti è soggetta alle eccezioni previste dagli articoli 7 e seguenti LTras.

Secondo l'articolo 25 capoversi 2 e 3 LCart, la COMCO può inoltre comunicare al Sorvegliante dei prezzi – previo esplicito consenso del BKartA – le informazioni di cui quest'ultimo necessita per lo svolgimento dei suoi compiti.

In tutti i casi in cui è prevista una divulgazione secondo il paragrafo 1, il segreto d'affari deve essere tutelato dall'autorità che riceve le informazioni. I segreti commerciali sono definiti in conformità alle norme delle Parti. L'Accordo non precisa il momento in cui il segreto d'affari debba essere individuato. Di conseguenza, nel momento in cui trasmette le informazioni, l'autorità che le fornisce può già indicare i segreti d'affari che esse contengono, o trasmettere i documenti menzionando che possono contenere segreti d'affari, e lasciare all'autorità ricevente l'onere di individuarli di concerto con l'impresa coinvolta. In Svizzera i segreti d'affari sono individuati congiuntamente dalla COMCO e dall'impresa coinvolta e sono indicati come tali a partire dalla trasmissione delle informazioni.

Paragrafo 2: le Parti si consultano tempestivamente se le informazioni sono state utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni dell'articolo 10. Così facendo possono ridurre al minimo gli eventuali danni ed evitare che una situazione simile si ripeta.

Paragrafo 3: le legislazioni della Svizzera della Germania sulla protezione dei dati contengono presupposti da rispettare per quanto riguarda la trasmissione dei dati personali a un'autorità estera. L'Accordo specifica che ogni Parte deve garantire la protezione dei dati personali in conformità con la propria legislazione. Ai fini del trattamento di dati personali, l'Accordo costituisce inoltre un fondamento giuridico ai sensi dell'articolo 17 della legge sulla protezione dei dati (LPD), in quanto definisce lo scopo del trattamento e descrive le informazioni che possono essere trasmesse e le persone coinvolte (art. 8 segg.). La ricezione e la trasmissione di dati personali costituiscono un trattamento secondo la LPD. Per quanto riguarda la *ricezione* di informazioni, secondo l'articolo 18a capoverso 3 LPD, se i dati non sono raccolti presso la persona interessata, ma presso un terzo (p. es. il BKartA), la persona interessata ne deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non vengono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi. Secondo gli articoli 18b capoverso 1 e 9 capoverso 2 LPD, un organo federale può tuttavia rifiutare, limitare o differire l'informazione nella misura in cui la comunicazione delle informazioni comprometta un'istruzione penale o un'altra procedura d'inchiesta. La COMCO potrà quindi rifiutare, limitare o differire l'informazione della persona interessata se questa comunicazione rischia di pregiudicare una sua inchiesta. Per quanto riguarda la *trasmissione* di informazioni, secondo l'articolo 6 LPD i dati personali non possono essere comunicati a un'autorità estera qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, in particolare per l'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.

¹⁶ RS 152.3

Il regolamento UE n. 2018/1725¹⁷ offre una protezione adeguata per quanto riguarda le persone fisiche. Quanto alle persone giuridiche, che contrariamente alle persone fisiche non sono contemplate da tale regolamento, i principi generali della protezione offerta dalla LPD, in particolare i principi di liceità, proporzionalità, pertinenza con l'obiettivo, esattezza e sicurezza dei dati nonché il diritto di accedervi, sono rispettati nell'ambito delle procedure condotte dal BKartA. L'Accordo rispetta quindi i requisiti previsti dalla LPD. La LPD riveduta, che entrerà in vigore il 1° settembre 2023, non includerà più le persone giuridiche. Vanno invece considerate le disposizioni rivedute della legge del 21 marzo 1997¹⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), articoli 57r e 57s, per il trattamento e la comunicazione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali. La comunicazione di questi dati continuerà quindi a richiedere un'esplicita base legale. Nel caso di dati degni di particolare protezione, ossia i dati su procedimenti e sanzioni amministrativi o penali o su segreti professionali, d'affari o di fabbricazione, la comunicazione dev'essere prevista da una legge in senso formale. Nel caso specifico questa condizione è adempiuta, in quanto l'Accordo disciplina esplicitamente la comunicazione di dati degni di particolare protezione delle imprese coinvolte.

Art. 11 Notifica

Il paragrafo 1 disciplina la notifica di atti d'esercizio dei pubblici poteri – ossia delle decisioni come definite all'articolo 3 numero 10 del presente Accordo – a imprese o persone fisiche sul territorio dell'altra Parte. Tali atti possono essere notificati tramite l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte.

Il paragrafo 2 disciplina invece la trasmissione di altra corrispondenza, come le lettere che informano il destinatario sull'apertura di un'indagine o le richieste di informazioni non vincolanti. Questa corrispondenza può essere inviata tramite l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte o direttamente all'impresa o alla persona fisica interessata che risiede nel territorio dell'altra Parte. In caso di trasmissione diretta, l'autorità in materia di concorrenza mittente ne informa l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte.

Art. 12 Informazione della Commissione europea

In base al diritto della concorrenza dell'UE e all'Accordo sullo Spazio economico europeo, le autorità in materia di concorrenza degli Stati membri dell'UE hanno determinati obblighi di informazione nei confronti della Commissione europea. In considerazione del fatto che in questo settore esiste già un Accordo di cooperazione Svizzera-UE, il paragrafo 2 contiene una disposizione secondo cui la Germania può trasmettere alla Commissione UE le informazioni ricevute nell'ambito della REC al fine di adempiere ai suoi obblighi, purché siano in gioco interessi dell'UE, compresi

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

¹⁸ RS 172.010

quelli dei suoi Stati membri (par. 1) e che la COMCO ne sia informata (par. 2). Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate al solo fine dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'UE da parte della Commissione europea (par. 4). Per contro, la trasmissione di tali informazioni ad altri Stati dell'UE – direttamente o tramite la Commissione dell'UE – è ammessa solo in casi eccezionali e previo esplicito consenso della COMCO (par. 3 e 4).

Art. 13 Consultazioni

L'Accordo prevede consultazioni tra le Parti. Queste si tengono su richiesta di una Parte. L'Accordo non istituisce però un comitato misto né un qualsiasi altro organismo permanente. Le Parti possono prendere in considerazione, tra l'altro, un riesame del funzionamento del presente Accordo nonché la possibilità di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nell'ambito dei rispettivi diritti della concorrenza. Le Parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi modifica nel loro diritto della concorrenza, nonché di ogni modifica di altre leggi e regolamenti e di ogni cambiamento delle prassi d'esecuzione delle loro autorità in materia di concorrenza che possa incidere sul funzionamento del presente Accordo (par. 2).

Art. 14 Comunicazioni

Salvo altrimenti convenuto dalle Parti o dalle loro autorità in materia di concorrenza, le notifiche, le richieste di informazioni e le altre comunicazioni tra di loro secondo il presente Accordo avvengono in lingua tedesca. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ogni Parte designa un proprio punto di contatto.

Art. 15 Diritto vigente

L'Accordo non è finalizzato a un'armonizzazione materiale del diritto della concorrenza delle Parti. Ciascuna di esse preserva la propria autonomia sia nella formulazione sia nell'applicazione del diritto della concorrenza.

Art. 16 Entrata in vigore, modifica e denuncia

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica d'approvazione. Le Parti possono modificare l'Accordo per iscritto e ciascuna Parte può disdirlo in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. Le restrizioni all'uso delle informazioni trasmesse secondo il presente Accordo, di cui agli articoli da 8 a 10, continuano ad applicarsi anche dopo la denuncia: le informazioni già trasmesse rimangono protette.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie e ripercussioni sull'effettivo della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

L'Accordo non ha ripercussioni sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. Gli oneri supplementari risultanti dalle attività di cooperazione saranno coperti con le attuali risorse di personale.

5.2 Ripercussioni per l'economia

L'Accordo intende provvedere affinché le legislazioni sulla concorrenza di entrambi i Paesi possano essere applicate efficacemente anche alle pratiche transfrontaliere.

Gli effetti negativi di accordi o pratiche anticoncorrenziali da parte di aziende che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa si ripercuotono principalmente sui concorrenti e sulle controparti del mercato (p. es. i consumatori, lo Stato o i fornitori) che ne sono interessati. Questi soggetti possono essere ostacolati nell'avvio o nell'esercizio della concorrenza o essere svantaggiati (p. es. attraverso prezzi o condizioni commerciali inadeguati). Ciò si traduce da un lato in perdite di benessere a livello macroeconomico dovute alla minore concorrenza e, dall'altro, in perdite di benessere per i consumatori, le quali si ripercuotono anche sullo Stato (e quindi, in ultima analisi, sui contribuenti) ogniqualevolta questi deve appaltare un servizio o un'opera. Le rendite di tipo monopolistico o di cartello, che sono ad esempio il risultato di prezzi concordati anticipatamente, promuovono anche il mantenimento in essere di strutture aziendali poco efficienti e fanno lievitare ulteriormente i costi economici.

Contribuendo a rendere più efficienti e coerenti le procedure nei due i Paesi, l'Accordo contribuirà a proteggere meglio la concorrenza, evitando così questi svantaggi. Questo rafforza le economie e le forze innovative di entrambi i Paesi, nonché gli scambi commerciali tra loro.

6 Aspetti legali

6.1 Costituzionalità

Gli affari esteri competono alla Confederazione (art. 54 cpv. 1 Cost.). L'Assemblea federale è competente per l'approvazione dei trattati internazionali sulla base dell'articolo 166 capoverso 2 Cost., esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl, art. 7a cpv. 1 LOGA). La LCart non prevede una tale competenza per il Consiglio federale e l'Accordo non rappresenta neppure un trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA. L'Accordo deve quindi essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, quelli che

prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale e quelli comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata, ma può essere disdetto in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi. Non implica l'adesione a un'organizzazione internazionale. Contiene norme di diritto importanti, in particolare sullo scambio e sull'utilizzo di informazioni confidenziali nel settore del diritto della concorrenza. Il decreto di approvazione sottostà pertanto a referendum facoltativo, come previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

6.2 Compatibilità con altri impegni internazionali

L'Accordo è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Il presente Accordo, e in particolare la cooperazione formale tra le autorità in materia di concorrenza in esso prevista, non hanno ripercussioni sull'Accordo di cooperazione Svizzera–UE, sull'Accordo del 21 giugno 1999¹⁹ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo né sull'Accordo del 22 luglio 1972²⁰ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio).

6.3 Protezione dei dati

L'accordo è compatibile con la legislazione sulla protezione dei dati (cfr. n. 4).

¹⁹ RS 0.748.127.192.68

²⁰ RS 0.632.401

Decreto federale

Disegno

che approva l'Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del...² contenuto nel rapporto del... gennaio 2013³ sulla politica economica estera 2022,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del... tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF 2023 ...

³ FF 2023



Accordo

tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione e il coordinamento tra le rispettive autorità in materia di concorrenza

del ...

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca della Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», e il Ministero federale dell'economia e della protezione del clima della Repubblica federale di Germania, in seguito denominata «Germania», in seguito denominate «Parte» o «Parti»,

considerando le strette relazioni esistenti tra la Svizzera e la Germania e auspicando che la cooperazione volta a contrastare le attività anticoncorrenziali contribuisca a migliorare e a rafforzare le loro relazioni;

osservando che l'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza è un aspetto fondamentale per il buon funzionamento dei rispettivi mercati, così come per il benessere economico dei consumatori di entrambe le Parti e per i loro scambi;

tenendo conto del fatto che i sistemi d'applicazione del diritto della concorrenza della Svizzera e della Germania si basano sugli stessi principi e prevedono norme analoghe;

vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti in materia di diritto della concorrenza, adottata il 16 settembre 2014;

riconoscendo che la cooperazione e il coordinamento, compresi lo scambio di informazioni e in particolare la trasmissione di informazioni ottenute dalle Parti nel corso delle loro indagini, contribuiranno all'applicazione più efficace del diritto della concorrenza di entrambe le Parti;

prendendo atto dell'Accordo del 17 maggio 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ Lo scopo del presente Accordo è contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di entrambe le Parti attraverso la cooperazione e il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni, tra le autorità in materia di concorrenza delle Parti, ed eliminare o ridurre la possibilità di controversie tra le Parti in tutte le questioni riguardanti l'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte.

² La cooperazione in materia penale tra autorità amministrative o di perseguimento penale o fra tribunali non è oggetto del presente Accordo.

Art. 2 Rapporto con altri accordi internazionali

¹ Le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali di cui sono firmatarie, e in particolare, nel caso della Svizzera, dall'Accordo del 17 maggio 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.

² La cooperazione delle Parti ai fini dell'attuazione di norme di diritto penale comune o di altre norme penali è basata sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e sull'Accordo del 13 novembre 1969 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, si intende per:

¹ «autorità in materia di concorrenza» delle Parti:

- a. per la Germania, l'Ufficio federale dei cartelli (*Bundeskartellamt*), e
- b. per la Svizzera, la Commissione svizzera della concorrenza, compresa la sua Segreteria;

² «diritto della concorrenza»:

- a. per la Germania, la legge contro le limitazioni della concorrenza nella versione pubblicata il 26 luglio 2013 (BGBl. I pag. 1750, 3245), modificata da ultimo dall'articolo 2 della legge del 19 luglio 2022 (BGBl. I, pag. 1214, 1225), nella rispettiva versione vigente (in seguito denominata «GWB»), gli articoli 101, 102 e 105 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, gli articoli 53 e 54 dell'Accordo sullo spazio economico europeo se applicati in combinato disposto con gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i loro regolamenti di esecuzione nonché tutti i relativi emendamenti, e
- b. per la Svizzera, la legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (in seguito denominata «LCart», RS 251) e le sue ordinanze nonché le relative modifiche;

³ «impresa»:

- a. per la Germania, impresa secondo l'articolo 1 GWB, e
- b. per la Svizzera, impresa secondo l'articolo 2 capoverso 1^{bis} LCart;

⁴ «atto anticoncorrenziale»:

qualsiasi atto che possa essere oggetto di un divieto, di sanzioni o di altre misure correttive da parte delle autorità in materia di concorrenza a norma del rispettivo diritto della concorrenza delle Parti;

⁵ «indagine»:

- a. per la Germania, qualsiasi procedimento amministrativo secondo gli articoli 54 e seguenti GWB ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza tedesco o europeo e qualsiasi procedimento proprio di ammenda secondo gli articoli 81 e seguenti GWB nella misura in cui è condotto in modo indipendente e non nel quadro dell'assistenza amministrativa, e
- b. per la Svizzera, qualsiasi indagine condotta dalle autorità in materia di concorrenza secondo gli articoli 26 e seguenti e 32 e seguenti LCart;

⁶ «atto d'esecuzione»:

qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini svolte dall'autorità in materia di concorrenza di una Parte;

⁷ «informazioni ottenute nell'ambito di un'indagine»:

qualsiasi informazione che una Parte ottiene avvalendosi dei suoi diritti formali d'indagine oppure presentata a una delle Parti da un altro ente in virtù di un obbligo legale. Ciò significa:

- a. per la Germania, le informazioni ottenute o trasmesse nell'ambito di misure esecutive relative a procedimenti amministrativi secondo gli articoli 54 e seguenti GWB ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza tedesco o europeo o nell'ambito di un procedimento proprio di ammenda secondo gli articoli 81 e seguenti GWB, e
- b. per la Svizzera, le informazioni ottenute su richiesta secondo l'articolo 40 LCart, le deposizioni secondo l'articolo 42 capoverso 1 LCart e le perquisizioni svolte dall'autorità in materia di concorrenza secondo l'articolo 42 capoverso 2 LCart, o le informazioni raccolte in applicazione dell'ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese;

⁸ «informazioni ottenute nell'ambito del programma di clemenza»:

- a. per la Germania, le informazioni ottenute nell'ambito di un programma di clemenza secondo gli articoli da 81*h* a 81*n* GWB, e
- b. per la Svizzera, le informazioni ottenute secondo l'articolo 49*a* capoverso 2 LCart e gli articoli da 8 a 14 dell'ordinanza del 12 marzo 2004 sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza (RS 251.5);

⁹ «informazioni ottenute nell'ambito della procedura di conciliazione»:

- a. per la Germania, le informazioni ottenute nell'ambito della risoluzione amichevole di un procedimento di ammenda secondo gli articoli 81 e seguenti GWB, e
- b. per la Svizzera, le informazioni ottenute secondo l'articolo 29 LCart;

¹⁰ «atto d'esercizio dei pubblici poteri»:

una decisione che implica l'imposizione di sanzioni, richiede o vieta una pratica oppure che richiede la messa a disposizione di informazioni da parte del destinatario o dei destinatari:

- a. per la Germania, le decisioni nei procedimenti amministrativi secondo gli articoli 54 e seguenti GWB e nei procedimenti di ammenda secondo gli

articoli 81 e seguenti GWB ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza tedesco o europeo, in particolare ordini di cessazione di attività, ordini che impongono multe o responsabilità, nonché ordini di informazione o di consegna, e

- b. per la Svizzera, atti emanati in applicazione degli articoli 5, 7, 9 e 10 LCart.

Art. 4 Notifiche

¹ L'autorità in materia di concorrenza di una Parte notifica per scritto all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte tutti gli atti d'esecuzione che ritiene possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte. In deroga al primo periodo del presente paragrafo, le notifiche secondo il presente articolo possono essere effettuate anche per via elettronica.

² Gli atti d'esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte includono, in particolare:

1. gli atti d'esecuzione riguardanti presunti atti anticoncorrenziali diversi dalle concentrazioni, nei confronti di un'impresa costituita o organizzata secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte;
2. gli atti d'esecuzione che riguardano comportamenti considerati come favoriti, imposti o approvati dall'altra Parte;
3. gli atti d'esecuzione nei confronti di atti anticoncorrenziali diversi dalle concentrazioni che sono compiuti o stati compiuti in misura significativa anche nel territorio dell'altra Parte;
4. gli atti d'esecuzione che riguardano una concentrazione in cui una o più Parti dell'operazione sono imprese costituite o organizzate secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte;
5. gli atti d'esecuzione che riguardano una concentrazione in cui un'impresa che controlla una o più Parti dell'operazione è costituita o organizzata secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte; e
6. gli atti d'esecuzione che riguardano misure correttive che espressamente esigano o vietino determinati comportamenti nel territorio dell'altra Parte o che contengano obblighi vincolanti per le imprese stabilite in tale territorio.

³ Le notifiche secondo il paragrafo 1 relative alle concentrazioni sono effettuate:

1. per la Germania, all'avvio del procedimento a norma dell'articolo 35 e seguenti GWB; e
2. per la Svizzera, all'avvio del procedimento a norma dell'articolo 33 LCart.

⁴ Le notifiche secondo il paragrafo 1 relative a questioni diverse dalle concentrazioni sono effettuate senza indugio:

1. per la Germania, all'avvio del primo atto formale di indagine; e
2. per la Svizzera, all'avvio del procedimento a norma dell'articolo 27 LCart.

⁵ Le notifiche includono in particolare i nomi delle imprese oggetto degli atti d'esecuzione, le attività esaminate e i mercati cui sono correlate, le disposizioni giuridiche rilevanti e la data degli atti d'esecuzione disposti dalle autorità.

Art. 5 Coordinamento degli atti d'esecuzione

¹ Qualora le autorità in materia di concorrenza delle Parti pongano in essere atti d'esecuzione riguardanti situazioni correlate, esse possono coordinare tali atti. Possono in particolare coordinare la tempistica dei loro accertamenti o delle loro perquisizioni.

² Per stabilire se determinati atti d'esecuzione possano essere coordinati, le autorità in materia di concorrenza delle Parti tengono conto in particolare dei seguenti elementi:

1. le conseguenze di tale coordinamento sulla capacità delle autorità in materia di concorrenza delle Parti di conseguire gli obiettivi dei loro atti d'esecuzione;
2. le capacità delle autorità in materia di concorrenza delle Parti di ottenere le informazioni necessarie a porre in essere gli atti d'esecuzione;
3. la possibilità di evitare obblighi confliggenti e oneri inutili alle imprese oggetto degli atti d'esecuzione; e
4. l'opportunità di utilizzare più efficacemente le risorse.

³ L'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte, mediante adeguata comunicazione all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, può in qualsiasi momento limitare il coordinamento degli atti d'esecuzione e procedere autonomamente ad uno specifico atto d'esecuzione.

Art. 6 Prevenzione dei conflitti (cortesia passiva)

¹ L'autorità in materia di concorrenza di una Parte riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra Parte in tutte le fasi dei suoi atti d'esecuzione, incluse le decisioni riguardanti l'avvio degli atti d'esecuzione, l'ambito d'applicazione degli stessi e la natura delle sanzioni o delle altre misure correttive richieste in ciascun caso.

² Se un determinato atto d'esecuzione previsto dall'autorità in materia di concorrenza di una Parte può influire su interessi rilevanti dell'altra Parte, la prima Parte, pur mantenendo completo potere discrezionale, fa tutto il possibile per:

1. informare senza indugio l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte in merito agli sviluppi significativi per gli interessi di tale Parte;
2. dare all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte la possibilità di presentare osservazioni; e
3. prendere in considerazione le osservazioni dell'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte nell'adottare decisioni.

L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica gli obblighi delle autorità in materia di concorrenza delle Parti secondo l'articolo 4 paragrafi 3 e 4.

³ Se l'autorità in materia di concorrenza di una delle Parti ritiene che i suoi atti d'esecuzione possano influire negativamente sugli interessi rilevanti dell'altra Parte, essa si adopera al massimo per ricercare una soluzione che concili i rispettivi interessi. Nel ricercare tale soluzione, l'autorità in materia di concorrenza della Parte interessata dovrebbe prendere in considerazione i seguenti elementi, oltre a qualsiasi altro fattore che possa essere rilevante nella fattispecie:

1. l'importanza relativa degli effetti reali o potenziali degli atti o delle operazioni anticoncorrenziali sugli interessi rilevanti della Parte che adotta gli atti d'esecuzione, rispetto ai loro effetti sugli interessi rilevanti dell'altra Parte;

2. l'importanza relativa degli atti o delle operazioni anticoncorrenziali posti in essere nel territorio di una Parte rispetto agli atti o alle operazioni anticoncorrenziali posti in essere nel territorio dell'altra Parte;
3. la misura in cui possono essere influenzati atti d'esecuzione adottati dall'altra Parte nei confronti delle medesime imprese; e
4. la misura in cui le imprese si vedranno imporre obblighi confliggenti da entrambe le Parti.

Art. 7 Cortesia attiva

¹ Quando ritenga che gli atti o le operazioni anticoncorrenziali compiuti nel territorio dell'altra Parte possano influire negativamente sui propri interessi rilevanti, l'autorità in materia di concorrenza di una Parte può, tenendo conto dell'importanza di evitare conflitti in merito alla giurisdizione e della possibilità che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte sia in grado di porre in essere atti d'esecuzione più efficaci nei confronti di tali attività anticoncorrenziali, richiedere che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte adotti atti d'esecuzione adeguati o estenda quelli già adottati.

² La richiesta è formulata con la massima precisione riguardo alla natura degli atti e delle operazioni anticoncorrenziali e ai loro effetti reali o potenziali sugli interessi rilevanti della Parte la cui autorità in materia di concorrenza ha effettuato la richiesta, e comprende un'offerta di tali ulteriori informazioni e della cooperazione complementare che l'autorità in materia di concorrenza è in grado di fornire.

³ L'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta decide dopo attenta valutazione sull'opportunità di adottare atti d'esecuzione o di estendere quelli già adottati nei confronti degli atti o delle operazioni anticoncorrenziali descritti nella richiesta. L'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta informa senza indugio l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte della propria decisione. Nel caso di adozione di atti d'esecuzione o dell'estensione di atti già adottati, l'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta informa l'autorità in materia di concorrenza richiedente del loro esito e, per quanto possibile, dei principali sviluppi intermedi.

⁴ Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere di cui è titolare l'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta, secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere in via discrezionale se adottare o no atti d'esecuzione nei riguardi degli atti anticoncorrenziali indicati nella richiesta, né ostano a che l'autorità in materia di concorrenza richiedente ritiri la sua richiesta.

Art. 8 Scambio, esame e trasmissione di informazioni

¹ Per realizzare lo scopo del presente Accordo quale enunciato all'articolo 1, le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono scambiarsi pareri e informazioni sull'applicazione del loro rispettivo diritto della concorrenza, ai sensi degli articoli da 8 a 10.

² Le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono discutere tutte le informazioni, incluse quelle ottenute nell'ambito di un'indagine, necessarie per realizzare la cooperazione e il coordinamento previsti dal presente Accordo.

³ Le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono trasmettersi vicendevolmente le informazioni in loro possesso previo esplicito consenso scritto

dell'impresa o della persona fisica che le ha fornite. Qualora tali informazioni contengano dati personali, tali dati personali possono essere trasmessi solo se le autorità in materia di concorrenza delle Parti stanno indagando sullo stesso comportamento o sulla stessa operazione, o su comportamenti od operazioni correlati. In ogni altro caso si applica l'articolo 10 paragrafo 3.

⁴ In mancanza del consenso di cui al paragrafo 3, l'autorità in materia di concorrenza di una Parte può, su richiesta, trasmettere all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, ai fini di utilizzo come prova, informazioni già in suo possesso, alle seguenti condizioni:

1. la richiesta di tali informazioni è fatta per scritto e include una descrizione generale dell'oggetto e della natura dell'indagine o del procedimento su cui verte e delle relative disposizioni giuridiche; deve inoltre identificare le imprese oggetto dell'indagine o del procedimento la cui identità è nota al momento della richiesta;
2. l'autorità in materia di concorrenza richiedente conferma inoltre che le informazioni già in suo possesso riguardano atti o operazioni su cui entrambe le autorità in materia di concorrenza stanno indagando;
3. l'autorità in materia di concorrenza che riceve la richiesta determina, in concertazione con l'autorità in materia di concorrenza richiedente, quali informazioni in suo possesso siano rilevanti e possano essere trasmesse.

⁵ Nessuna delle due autorità in materia di concorrenza è tenuta a discutere informazioni ottenute nell'ambito di un'indagine o a trasmetterle all'altra autorità in materia di concorrenza, in particolare se ciò è incompatibile con i suoi interessi rilevanti o se è indebitamente gravoso.

⁶ Le autorità in materia di concorrenza delle Parti non discutono né si trasmettono vicendevolmente informazioni ottenute nel quadro di un programma di clemenza o di una procedura di conciliazione, a meno che l'impresa o la persona fisica che ha fornito le informazioni non abbia dato esplicito consenso scritto.

⁷ Le autorità in materia di concorrenza delle Parti non discutono, richiedono o trasmettono informazioni ottenute nell'ambito di un'indagine se l'uso di tali informazioni è vietato in virtù dei diritti e privilegi procedurali garantiti dalle rispettive legislazioni delle Parti e applicabili ai loro atti d'esecuzione, incluso il principio di non-autoincriminazione e il diritto al segreto professionale.

⁸ Se un'autorità in materia di concorrenza di una Parte apprende che uno dei documenti trasmessi secondo il presente articolo contiene informazioni inesatte, ne informa immediatamente l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, che a sua volta le corregge o elimina senza indugio.

Art. 9 Utilizzo delle informazioni

¹ Le informazioni che l'autorità in materia di concorrenza di una Parte discute con l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte o che trasmette a quest'ultima in virtù del presente Accordo sono utilizzate solo ai fini dell'applicazione delle norme di concorrenza da parte della sua autorità in materia di concorrenza o in qualsiasi successiva procedura di riparazione (Germania) o di ricorso (Svizzera).

² Le informazioni ottenute nell'ambito di un'indagine e discusse con l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte o a questa trasmesse in virtù del presente Accordo sono utilizzate dall'autorità in materia di concorrenza ricevente al solo fine

dell'applicazione del suo diritto della concorrenza nel caso di uno stesso comportamento o di una stessa operazione, o nel caso di comportamenti od operazioni correlati.

³ Le informazioni trasmesse in virtù dell'articolo 8 paragrafo 4 sono utilizzate dall'autorità in materia di concorrenza ricevente solo ai fini definiti nella richiesta.

⁴ Nessuna informazione discussa o trasmessa a norma del presente Accordo è utilizzata dalle autorità in materia di concorrenza per comminare sanzioni a persone fisiche né divulgata per essere utilizzata nell'ambito di procedimenti penali o civili.

⁵ L'autorità in materia di concorrenza di una Parte può chiedere che le informazioni trasmesse a norma del presente Accordo siano utilizzate esclusivamente alle condizioni da essa specificate. L'autorità in materia di concorrenza ricevente non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il consenso preliminare dell'autorità in materia di concorrenza che le ha trasmesse.

Art. 10 Protezione e confidenzialità delle informazioni

¹ Le autorità in materia di concorrenza delle Parti trattano una richiesta fatta o ricevuta come un atto confidenziale. L'autorità in materia di concorrenza ricevente mantiene la confidenzialità delle informazioni ottenute a norma del presente Accordo conformemente alla sua legislazione. Entrambe le autorità in materia di concorrenza si oppongono, in particolare, a qualsiasi richiesta di divulgazione delle informazioni ricevute avanzata da un terzo o da un'altra autorità. Ciò non impedisce la divulgazione delle informazioni in questione:

1. ai fini dell'ottenimento di un ordine dell'autorità giudiziaria riguardante l'applicazione tramite i pubblici poteri del diritto della concorrenza di una Parte;
2. a imprese oggetto di un'indagine o di un procedimento ai sensi del diritto della concorrenza delle Parti e contro le quali potrebbero essere usate le informazioni, se tale divulgazione è richiesta dalla legislazione della Parte che riceve le informazioni;
3. alle autorità giudiziarie nelle procedure di ricorso secondo la legislazione della Svizzera o quella della Germania;
4. se, e nella misura in cui, ciò è indispensabile per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti secondo la legislazione di una Parte.

In tali casi, l'autorità in materia di concorrenza ricevente garantisce pienamente la protezione dei segreti commerciali nell'ambito del diritto vigente.

² Se l'autorità in materia di concorrenza di una Parte apprende che le informazioni sono state utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni del presente articolo, essa ne informa immediatamente l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte. Le Parti si consultano senza indugio sui provvedimenti da prendere per ridurre al minimo l'eventuale pregiudizio risultante da tale utilizzo o da tale divulgazione e per garantire che tale situazione non si ripeta.

³ Le Parti assicurano la protezione dei dati personali conformemente alle loro rispettive legislazioni.

Art. 11 Notifica

¹ Se una Parte deve notificare atti d'esercizio dei pubblici poteri a imprese o a persone fisiche nel territorio dell'altra Parte le quali non hanno un recapito nel suo territorio, l'autorità in materia di concorrenza può trasmettere l'atto all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, che lo notifica tempestivamente al destinatario. Dopo la notifica, quest'ultima fornisce senza indugio all'autorità in materia di concorrenza della prima Parte una conferma della notifica, datata e firmata da una persona identificabile. Se omette di farlo entro un termine ragionevole, comunica tempestivamente all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, se e in che modo l'atto è stato notificato.

² Le autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte possono far notificare secondo il paragrafo 1 comunicazioni, richieste di informazioni o altri documenti che non costituiscono atti d'esercizio dei pubblici poteri oppure trasmetterle direttamente ai destinatari nel territorio dell'altra Parte. In quest'ultimo caso, informano l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte.

³ Sono fatte salve le altre basi giuridiche che regolano le modalità di notifica nel territorio dell'altra Parte.

Art. 12 Informazione della Commissione europea

¹ Se l'Ufficio federale dei cartelli, dietro richiesta della Commissione della concorrenza o di propria iniziativa, ritiene che i casi indagati dalle autorità in materia di concorrenza di entrambe le Parti riguardino gli interessi dell'Unione europea, compresi quelli dei suoi Stati membri, ne informa la Commissione della concorrenza affinché questa possa esaminare la possibilità di uno scambio di informazioni ai sensi dell'Accordo del 17 maggio 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.

² L'Ufficio federale dei cartelli può, in base al diritto della concorrenza dell'Unione europea, trasmettere alla Commissione europea le informazioni ricevute dalla Commissione della concorrenza secondo l'articolo 8 del presente Accordo al solo fine dell'adempimento dei suoi obblighi di informazione. L'Ufficio federale dei cartelli notifica senza indugio questa trasmissione di informazioni alla Commissione della concorrenza. Nel trasmettere tali informazioni, l'Ufficio federale dei cartelli richiama l'attenzione della Commissione europea sulle restrizioni d'uso e sulla protezione delle informazioni secondo il presente Accordo e secondo l'Accordo del 17 maggio 2013 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.

³ L'Ufficio federale dei cartelli può trasmettere alle autorità in materia di concorrenza di altri Stati dell'Unione europea le informazioni ricevute dalla Commissione della concorrenza secondo l'articolo 8 del presente Accordo solo previa approvazione della Commissione della concorrenza.

⁴ Le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, trasmesse alla Commissione europea secondo il paragrafo 2, sono utilizzate al solo fine dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea da parte della Commissione europea e non sono divulgate. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 10 paragrafo 1 si applicano per analogia. Queste informazioni non possono essere trasmesse alle autorità in materia di concorrenza degli Stati membri dell'Unione europea senza il consenso della Commissione della concorrenza.

Art. 13 Consultazioni

¹ Le Parti si consultano, su richiesta di una di loro, su qualsiasi questione possa sorgere in relazione all'attuazione del presente Accordo. Su richiesta di una di loro, le Parti prendono in considerazione un riesame del funzionamento del presente Accordo ed esaminano la possibilità di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione nell'ambito del rispettivo diritto della concorrenza.

² Le Parti si informano reciprocamente, al più presto, di qualsiasi modifica intervenuta nel loro diritto della concorrenza, così come di ogni modifica di altre leggi e regolamenti e di ogni cambiamento nelle prassi di esecuzione delle loro autorità in materia di concorrenza che possa incidere sul funzionamento del presente Accordo. Su richiesta di una di loro, le Parti procedono a consultazioni per valutare le specifiche implicazioni di tali modifiche o cambiamenti per il presente Accordo, e in particolare per determinare se quest'ultimo debba essere modificato secondo l'articolo 16 paragrafo 2.

Art. 14 Comunicazioni

¹ Salvo altrimenti convenuto fra le Parti o le loro autorità in materia di concorrenza, le notifiche, le richieste di informazioni e le altre comunicazioni tra le Parti secondo il presente Accordo avvengono in tedesco.

² L'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte designa un punto di contatto per facilitare le comunicazioni fra le Parti su ogni argomento relativo all'attuazione del presente Accordo.

Art. 15 Diritto vigente

Nessun elemento del presente Accordo è interpretato in modo da pregiudicare la formulazione o l'applicazione del diritto della concorrenza dell'una o dell'altra Parte.

Art. 16 Entrata in vigore, modifica e disdetta

¹ Il presente Accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro procedure legali interne. Le Parti si notificano vicendevolmente il completamento delle rispettive procedure. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica.

² Le Parti possono convenire per scritto qualsiasi modifica del presente Accordo. Salvo altrimenti convenuto, la modifica entra in vigore secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1. Qualsiasi modifica della richiesta di forma scritta menzionata nel primo periodo richiede a sua volta la forma scritta.

³ Ciascuna Parte può disdire il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il presente Accordo cessa di essere in vigore trascorsi sei mesi dalla data in cui l'altra Parte ha ricevuto tale notifica.

⁴ Le restrizioni all'uso delle informazioni trasmesse secondo il presente Accordo, di cui agli articoli da 8 a 10, continuano ad applicarsi dopo la denuncia.

Fatto a Berlino, il 1° novembre 2022, in due esemplari originali, ciascuno in lingua tedesca.

Per il Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e
della ricerca della Confederazione
Svizzera

Per il Ministero federale
dell'economia e della
protezione del clima della
Repubblica federale di
Germania



Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2022

dell'11 gennaio 2023

1 In generale

Con il presente rapporto il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nell'anno in rassegna in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD)¹, della legge federale del 15 dicembre 2017 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati² e della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali³.

Spetta all'Assemblea federale decidere se le misure adottate nell'anno in rassegna debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate (art. 13 cpv. 2 LTD).

Gli atti normativi in virtù dei quali sono state poste in vigore le misure presentate qui di seguito sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel presente rapporto.

La pubblicazione dell'attribuzione e dell'utilizzo dei contingenti doganali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴ sulle importazioni agricole (OIAgr) avviene esclusivamente su Internet all'indirizzo www.import.ufag.admin.ch.

Su questa pagina sono pubblicati anche gli adeguamenti apportati all'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti con prezzi soglia o valore indicativo d'importazione (alimenti per animali, semi oleosi e cereali diversi da quelli per l'alimentazione umana).

Nell'anno in rassegna non sono state adottate misure in virtù della legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati o della legge sulle preferenze tariffali.

1 RS 632.91
2 RS 632.111.72
3 RS 632.10
4 RS 916.01

2 Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane: modifiche dell'OIAgr

2.1 Sulla decisione: n. II della modifica del 23 settembre 2022

(RU 2022 558)

Adeguamento della suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 per i prodotti a base di patate a partire dal 2023

Con la decisione del 23 settembre 2022, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha adeguato la suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 per i prodotti a base di patate nelle categorie dei semilavorati e dei prodotti finiti (p. es. patatine fritte) con effetto dal 1° gennaio 2023. Dal 1° gennaio 2022 le quote di contingente per i semilavorati vengono distribuite in base all'ordine temporale di accettazione della dichiarazione doganale. La quantità dei prodotti semilavorati è stata significativamente inferiore alle 1500 tonnellate in equivalenti di patate del contingente. Invece negli ultimi anni la domanda per le quote di prodotti finiti messe all'asta ha rappresentato il doppio e a volte addirittura il triplo del quantitativo di 2500 tonnellate offerto. D'intesa con l'organizzazione settoriale Swisspatat, l'UFAG ha quindi ridotto a 1000 tonnellate la quantità per i prodotti semilavorati e aumentato quella per i prodotti finiti a 3000 tonnellate in equivalenti di patate.

2.2 Sulla decisione: modifica del 25 novembre 2022

(RU 2022 763)

Liberazione dei contingenti doganali parziali del contingente n. 27 per i cereali panificabili dal 2023

Dopo che il contingente doganale per i cereali panificabili è stato aumentato da 60°000 a 130°000 tonnellate a causa dello scarso raccolto indigeno del 2021, l'organizzazione settoriale swiss granum stima che il raccolto del 2022, insieme al consueto contingente doganale di 70°000 tonnellate, sarà sufficiente a rifornire il mercato interno fino al prossimo raccolto. Su richiesta dell'organizzazione settoriale, l'UFAG ha quindi suddiviso il consueto quantitativo del contingente doganale, senza aumentarlo nuovamente, in cinque parti – da 10°000 fino a 20°000 tonnellate – che saranno distribuite dal 4 gennaio, dal 1° marzo, dal 3 maggio, dal 5 settembre e dal 7 novembre 2023 secondo l'ordine temporale di accettazione delle dichiarazioni doganali.

2.3 Sulla decisione: modifica del 5 dicembre 2022

(RU 2022 851)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 07.4 per burro e altre materie grasse del latte per il 2023

Il 5 dicembre 2022, l'UFAG ha deciso di aumentare il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e gli altri grassi derivati del latte di 3000 tonnellate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, secondo quanto richiesto dall'organizzazione settoriale IP latte. L'industria stima che a differenza degli anni precedenti, nel 2023 l'offerta interna di burro non sarà sufficiente a soddisfare completamente la domanda. Il volume totale di latte probabilmente rimarrà basso, motivo per cui rimarrà troppa poca materia prima per produrre burro oltre che al formaggio.

2.4 Per informazione: modifiche del 3 febbraio, 15 marzo, 14 giugno, 9 agosto e 26 settembre 2022

(RU 2022 70, 185, 365, 447 e 557)

Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 07.4 per burro e altre materie grasse del latte

Conformemente all'articolo 36 OIAgr, in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale parziale n. 07.4 per burro e altre materie grasse provenienti dal latte dopo aver sentito le cerchie interessate. Nell'anno in rassegna, secondo quanto richiesto dall'IP latte, il contingente doganale parziale è stato aumentato cinque volte, per un totale di 6000 tonnellate, passando così da 100 a 6100 tonnellate.

Gli aumenti graduali del contingente doganale parziale si sono resi necessari in quanto l'offerta interna di burro nell'anno in rassegna era troppo esigua per soddisfare la domanda. I motivi sono stati sia una bassa quantità totale di latte dovuta alla scarsa quantità di foraggio dell'anno piovoso precedente, e al semestre estivo siccitoso del 2022, sia il fatto che in Svizzera la maggior parte del latte continua a essere trasformata in formaggio, il che comporta un basso volume di latte da destinare alla produzione di burro.

Poiché queste misure non sono più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

2.5 Per informazione: modifiche del 1° febbraio e del 20 aprile e del numero I della modifica del 23 settembre 2022.

(RU 2022 116, 280 e 558)

Aumenti temporanei dei contingenti doganali parziali n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione e n. 14.3 per le patate da tavola

Vista la carenza sul mercato svizzero di patate destinate alla valorizzazione e da tavola dovuta al cattivo raccolto del 2021 e alle scarse prospettive di raccolto per il 2022,

nell'anno in rassegna l'organizzazione settoriale Swisspatat ha presentato diverse richieste di aumento dei corrispondenti contingenti doganali parziali.

In primo luogo, l'UFAG ha aumentato di 20°000 tonnellate, dal 1° marzo al 30 giugno 2022 il contingente doganale parziale n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione. A causa delle scarse prospettive di raccolto dovute all'estate siccitosa del 2022, a fine 2022 e a gennaio 2023 sono stati necessari ulteriori aumenti del contingente doganale parziale. L'UFAG ha sbloccato, dal 17 ottobre al 31 dicembre 2022, 15°000 tonnellate del contingente doganale parziale per le patate destinate alla valorizzazione e altre 5000 tonnellate dal 1° al 31 gennaio 2023.

L'UFAG ha inoltre aumentato di 20°000 tonnellate, dal 1° marzo al 15 luglio 2022, il contingente doganale parziale n. 14.3 per le patate da consumo e una seconda volta, dal 15 maggio al 31 luglio 2022, di 5000 tonnellate.

Poiché queste misure non sono più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

2.6 Per informazione: modifiche del 18 marzo, 30 marzo, 23 maggio e 10 giugno 2022

(RU 2022 187, 215 315 e 372)

Aumenti temporanei del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili e modifiche alla liberazione delle quantità parziali dei contingenti doganali

Il tempo umido e freddo, il maltempo e la limitata transitabilità dei terreni saturi d'acqua hanno avuto un impatto negativo sulla raccolta dei cereali in Svizzera e in gran parte d'Europa nel 2021. Su richiesta di Swiss granum, l'organizzazione settoriale dei produttori di cereali, semi oleosi e colture proteiche, il Consiglio federale ha quindi aumentato due volte (il 30 marzo e il 10 giugno 2022), per un totale di 60°000 tonnellate, il contingente doganale per i cereali panificabili portandolo da 70°000 a 130°000 tonnellate. Prima di queste decisioni, il 18 marzo e il 23 maggio 2022 l'UFAG ha anticipato la liberazione dei quantitativi di contingenti doganali ancora disponibili. Con l'aumento del contingente doganale, il Consiglio federale ha stabilito anche la liberazione delle nuove quantità parziali. Ciò ha permesso la liberazione di 70°000 tonnellate; il primo aumento (40°000 tonnellate) è avvenuto nella prima metà del 2022. Le 20°000 tonnellate del secondo aumento sono state sbloccate il 1° settembre e il 3 novembre 2022 (termine per l'importazione: 31 dicembre 2022).

Poiché queste misure non sono più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).



Decreto federale sull'approvazione di misure tariffali

Bozza

del 11 gennaio 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 paragrafo 2 della legge federale sulla tariffa delle dogane del 9 ottobre 1986¹,

visto l'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017² concernente l'importazione di prodotti agricoli trasformati

visto l'articolo 4 paragrafo 2 della legge sulle preferenze tariffali del 9 ottobre 1981³,

visto il rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2022⁴, contenuto nel rapporto dell'11 gennaio 2023 sulla politica economica esterna 2022⁵

decreta:

Art. 1

Restano in vigore:

- a. il n. II della modifica del 23 settembre 2022⁶ dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁷ concernente l'importazione di prodotti agricoli;
- b. la modifica del 25 novembre 2022⁸ dell'ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli;
- c. la modifica del 5 dicembre 2022⁹ dell'ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 632.10
² RS 632.111.72
³ RS 632.91
⁴ FF 2022 ...
⁵ FF 2022 ...
⁶ RU 2022 558
⁷ RS 916.01
⁸ RU 2022 763
⁹ RU 2022 851